

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 1° dicembre 2016

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Decisione (UE) 2016/1749 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, fatta eccezione per le disposizioni soggette all'applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (16CE2506).....</u>	Pag. 1
<u>Decisione (UE) 2016/1750 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, per quanto riguarda le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale e la definizione dei reati (16CE2507)..</u>	Pag. 6
<u>Decisione (UE) 2016/1751 del Consiglio, del 20 settembre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (16CE2508).....</u>	Pag. 38
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1752 del Consiglio, del 30 settembre 2016, che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (16CE2509).....</u>	Pag. 77
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1753 della Commissione, del 30 settembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofruttili (16CE2510)</u>	Pag. 80
<u>Decisione (UE) 2016/1754 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che modifica la decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (16CE2511).....</u>	Pag. 82
<u>Decisione (PESC) 2016/1755 del Consiglio, del 30 settembre 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (16CE2512).....</u>	Pag. 85



<u>Decisione (UE) 2016/1756 della Commissione, del 28 settembre 2016, che definisce, con riferimento a una decisione degli enti di gestione in applicazione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, la posizione dell'Unione europea sulla revisione delle specifiche applicabili ai display di cui all'allegato C dell'accordo (16CE2513).....</u>	Pag. 90
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/1757 della Commissione, del 29 settembre 2016, relativa all'istituzione di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca relativo all'Osservatorio multidisciplinare europeo del fondo marino e della colonna d'acqua — (ERIC EMSO) [notificata con il numero C(2016) 5542] (16CE2514).....</u>	Pag. 113
<i>Publicati nel n. L 268 del 1° ottobre 2016</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1758 della Commissione, del 28 settembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (16CE2515).....</u>	Pag. 118
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1759 della Commissione, del 28 settembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (16CE2516).....</u>	Pag. 121
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1760 della Commissione, del 28 settembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (16CE2517).....</u>	Pag. 123
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1761 della Commissione, del 28 settembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (16CE2518).....</u>	Pag. 126
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1762 della Commissione, del 3 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE2519).....</u>	Pag. 128
<u>Decisione (UE, Euratom) 2016/1763 del Consiglio, del 29 settembre 2016, relativa alla nomina di tre membri della Corte dei conti (16CE2520).....</u>	Pag. 130
<u>Decisione (UE) 2016/1764 del Consiglio, del 29 settembre 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di comitato misto UE-ICAO riguardo alla decisione relativa all'adozione di un allegato sulla gestione del traffico aereo del memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata (16CE2521).....</u>	Pag. 131
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/1765 della Commissione, del 3 ottobre 2016, relativa all'individuazione delle specifiche tecniche nel settore delle TIC da utilizzare come riferimento negli appalti pubblici (16CE2522).....</u>	Pag. 137
<i>Publicati nel n. L 269 del 4 ottobre 2016</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1766 della Commissione, del 26 settembre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Korčulansko maslinovo ulje (DOP)] (16CE2523).....</u>	Pag. 140
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1767 della Commissione, del 27 settembre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Paška janjetina (DOP)] (16CE2524).....</u>	Pag. 142
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768 della Commissione, del 4 ottobre 2016, relativo all'autorizzazione dell'acido guanidinoacetico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso e che abroga il regolamento (CE) n. 904/2009 (16CE2525).....</u>	Pag. 143
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1769 della Commissione, del 4 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE2526).....</u>	Pag. 146



<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/1770 della Commissione, del 30 settembre 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina africana in Polonia e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2016/1406 e (UE) 2016/1452 [notificata con il numero C(2016) 6102] (16CE2527).....</u>	Pag. 148
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/1771 della Commissione, del 30 settembre 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative a Lituania e Polonia [notificata con il numero C(2016) 6103] (16CE2528)</u>	Pag. 156
<i>Publicati nel n. L 270 del 5 ottobre 2016</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1772 della Commissione, del 5 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE2529).....</u>	Pag. 170
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1773 della Commissione, del 5 ottobre 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2017 nell'ambito dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 1187/2009 (16CE2530).....</u>	Pag. 173
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/1774 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che modifica la decisione 2010/381/UE relativa a misure urgenti da applicare alle partite di prodotti dell'acquicoltura importati dall'India e destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2016) 6280] (16CE2531).....</u>	Pag. 176
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/1775 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che modifica la decisione 93/195/CEE aggiungendo il Qatar all'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano la reintroduzione nel territorio dell'Unione di cavalli registrati che sono stati temporaneamente esportati per un periodo inferiore a 90 giorni al fine di partecipare a competizioni internazionali [notificata con il numero C(2016) 6270] (16CE2532).....</u>	Pag. 178
<i>Publicati nel n. L 271 del 6 ottobre 2016</i>	
<u>Regolamento (UE) 2016/1776 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di sucralosio (E 955) come esaltatore di sapidità in gomme da masticare (chewing-gum) con zuccheri aggiunti o polioli (16CE2533).....</u>	Pag. 183
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1777 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (16CE2534).....</u>	Pag. 186
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1778 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (16CE2535).....</u>	Pag. 214
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1779 della Commissione, del 6 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE2536).....</u>	Pag. 251
<u>Decisione (UE) 2016/1780 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione di tale accordo (16CE2537).....</u>	Pag. 253
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/1781 della Commissione, del 5 ottobre 2016, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda l'inserimento di una voce relativa a Saint Pierre e Miquelon nell'elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati [notificata con il numero C(2016) 6287] (16CE2538).....</u>	Pag. 269
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/1782 della Commissione, del 5 ottobre 2016, che modifica la decisione 2008/185/CE per quanto riguarda l'inclusione della Lituania nell'elenco degli Stati membri in cui si applica un programma nazionale approvato di controllo per la malattia di Aujeszky e che aggiorna l'elenco degli istituti nazionali dell'allegato III [notificata con il numero C(2016) 6288] (16CE2539).....</u>	Pag. 271
<i>Publicati nel n. L 272 del 7 ottobre 2016</i>	



<u>Decisione (PESC) 2016/1783 del Consiglio, del 4 agosto 2016, relativa alla firma e alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica Islamica di Afghanistan sulla proroga dell'accordo sullo status della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (16CE2540)</u>	Pag. 277
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1784 della Commissione, del 30 settembre 2016, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (16CE2541)</u>	Pag. 281
<u>Regolamento (UE) 2016/1785 della Commissione, del 7 ottobre 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cimoxanil, sali di fosfano e di fosfuro e 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio in o su determinati prodotti (16CE2542)</u>	Pag. 286
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1786 della Commissione, del 7 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per quanto riguarda le dichiarazioni di spesa dei programmi di sviluppo rurale (16CE2543)</u>	Pag. 307
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1787 della Commissione, del 7 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE2544)</u>	Pag. 309
<i>Publicati nel n. L 273 dell'8 ottobre 2016</i>	

RETTIFICHE

<u>Rettifica del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28 agosto 2014) (16CE2545)</u>	Pag. 311
<i>Publicato nel n. L 272 del 7 ottobre 2016</i>	
<u>Rettifica della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12 giugno 2014) (16CE2546)</u>	Pag. 312
<i>Publicato nel n. L 273 dell'8 ottobre 2016</i>	

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE (UE) 2016/1749 DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2016

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, fatta eccezione per le disposizioni soggette all'applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33, 113, 114 e 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,


considerando quanto segue:

- (1) La conclusione della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta al tabagismo (FCTC) è stata approvata per conto della Comunità con decisione 2004/513/CE del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Conformemente alle decisioni 2013/744/UE ⁽²⁾ e 2013/745/UE ⁽³⁾ del Consiglio, il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco della FCTC dell'OMS («protocollo») è stato firmato il 20 dicembre 2013, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (3) Il protocollo rappresenta un importante contributo alle iniziative internazionali volte a eliminare ogni forma di commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco e a combattere in tal modo l'elusione di imposte e dazi doganali, nonché a ridurre l'offerta di prodotti del tabacco conformemente all'articolo 15 della FCTC dell'OMS. Il protocollo contribuisce altresì al buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco, garantendo nel contempo un elevato livello di salute pubblica.

⁽¹⁾ Decisione 2004/513/CE del Consiglio, del 2 giugno 2004, relativa alla conclusione della convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 8).

⁽²⁾ Decisione 2013/744/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2013, relativa alla firma, per conto dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo, per quanto riguarda le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale, la definizione dei reati e la cooperazione di polizia (GU L 333 del 12.12.2013, pag. 73).

⁽³⁾ Decisione 2013/745/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2013, relativa alla firma, per conto dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo, fatta eccezione per le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale, la definizione dei reati e la cooperazione di polizia (GU L 333 del 12.12.2013, pag. 75).



- (4) L'Unione ha competenza esclusiva per varie disposizioni del protocollo che rientrano nell'ambito di applicazione della politica commerciale comune dell'Unione o nei settori per i quali l'Unione ha stabilito norme comuni ⁽¹⁾. Il protocollo può incidere su tali norme comuni o modificarne la portata. È opportuno pertanto approvare il protocollo a nome dell'Unione per le materie di competenza dell'Unione, unicamente nella misura in cui il protocollo può incidere su tali norme comuni o modificarne la portata.
- (5) Con la conclusione del protocollo l'Unione non eserciterà una competenza concorrente, gli Stati membri mantengono pertanto le rispettive competenze nei settori contemplati dal protocollo che non incidono su dette norme comuni o non ne modificano la portata.
- (6) Gli articoli 14, 16, 26, 29 e 30 del protocollo riguardano la cooperazione giudiziaria in materia penale e la definizione dei reati e rientrano, pertanto, nell'ambito di applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La decisione (UE) 2016/1750 del Consiglio ⁽²⁾, adottata parallelamente alla presente decisione, riguarda tali disposizioni.
- (7) È opportuno approvare il protocollo per quanto riguarda le materie che rientrano nella competenza dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo, fatta eccezione per le disposizioni che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 14, 16, 26, 29 e 30.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione:

- a) lo strumento di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del protocollo;
- b) la dichiarazione sulle competenze di cui all'allegato della presente decisione, a norma dell'articolo 44, paragrafo 3, del protocollo.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1).


Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2016/1750 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, per quanto riguarda le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale e la definizione dei reati (Cfr. pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale).




Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2016

Per il Consiglio
Il presidente
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

—



ALLEGATO

**DICHIARAZIONE SULLE COMPETENZE ESERCITATE DALL'UNIONE EUROPEA IN RELAZIONE ALLE
MATERIE DISCIPLINATE DAL PROTOCOLLO SULL'ELIMINAZIONE DEL COMMERCIO ILLEGALE DEI
PRODOTTI****DERIVATI DAL TABACCO (A NORMA DELL'ARTICOLO 44 DEL PROTOCOLLO)**

L'Unione europea (UE) presenta, a norma dell'articolo 44 del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo («protocollo FCTC»), la seguente dichiarazione sulle competenze, specificando le categorie e i settori d'intervento per i quali gli Stati membri dell'UE hanno attribuito all'UE competenze nei settori contemplati dal protocollo FCTC.

1. Principi generali

Le categorie e i settori di competenza dell'Unione sono definiti negli articoli da 2 a 6 TFUE. Quando i trattati attribuiscono all'UE una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'UE può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'UE oppure per dare attuazione agli atti di quest'ultima. Quando i trattati attribuiscono all'UE una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'UE e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'UE non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l'UE ha deciso di cessare di esercitare la propria.

Soltanto l'UE ha competenza per agire riguardo alla conclusione di accordi internazionali per i settori d'intervento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, TFUE. Per i settori di cui all'articolo 4, paragrafo 2, TFUE, l'UE e gli Stati membri condividono la competenza ma soltanto l'UE ha competenza per agire quando l'azione prevista è necessaria per consentire all'Unione di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui le disposizioni dell'accordo possono incidere su norme comuni o modificarne la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE; in caso contrario (non sono cioè soddisfatte le condizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE), gli Stati membri possono esercitare le loro competenze per agire in tali settori d'intervento.

Le competenze non attribuite all'UE dai trattati vengono esercitate dagli Stati membri dell'UE.

L'UE comunica debitamente eventuali modifiche sostanziali dell'ambito delle sue competenze, a norma dell'articolo 44 del protocollo, senza che ciò costituisca un presupposto per l'esercizio delle sue competenze nelle materie disciplinate dal protocollo FCTC.

2. Competenza esclusiva dell'UE

2.1. L'UE ha competenza esclusiva per agire con riguardo alle materie disciplinate dal protocollo FCTC che rientrano nel campo di applicazione della politica commerciale comune dell'UE (articolo 207 TFUE).

2.2. Inoltre, l'UE ha competenza esclusiva per agire con riguardo alle materie disciplinate dal protocollo FCTC che rientrano nell'ambito della cooperazione doganale (articolo 33 TFUE), del ravvicinamento delle legislazioni nel mercato interno (articoli 113 e 114 TFUE), della cooperazione giudiziaria in materia penale (articolo 82 TFUE) e della definizione di reati (articolo 83 TFUE), unicamente nella misura in cui le disposizioni di un atto dell'Unione stabiliscono norme comuni sulle quali le disposizioni del protocollo FCTC possono incidere o di cui potrebbero modificare la portata.

L'elenco sottostante di atti dell'Unione illustra in che misura l'Unione abbia esercitato le sue competenze a livello interno in questi settori ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Va valutata con riferimento alle disposizioni precise di ciascuna misura la portata della competenza esclusiva dell'Unione derivante da tali atti, e in particolare la misura in cui tali disposizioni stabiliscono norme comuni sulle quali le disposizioni del protocollo FCTC o un atto emanato per la loro attuazione rischiano di incidere o di cui potrebbero modificare la portata.

— Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1);




- Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15);
- Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1);
- Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12);
- Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24);
- Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1);
- Atto del Consiglio, del 26 luglio 1995, che stabilisce la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

3. Competenze degli Stati membri

Per le altre materie disciplinate dal protocollo FCTC non menzionate ai punti 2.1 e 2.2, per le quali l'UE non ha competenza esclusiva per agire, gli Stati membri restano competenti ad agire.

16CE2506



DECISIONE (UE) 2016/1750 DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2016

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, per quanto riguarda le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale e la definizione dei reati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, e l'articolo 83, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La conclusione della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta al tabagismo (FCTC) è stata approvata per conto della Comunità con decisione 2004/513/CE del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Conformemente alle decisioni 2013/744/UE ⁽²⁾ e 2013/745/UE ⁽³⁾ del Consiglio, il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco della FCTC dell'OMS («protocollo») è stato firmato il 20 dicembre 2013, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (3) Il protocollo rappresenta un importante contributo alle iniziative internazionali volte a eliminare ogni forma di commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco e a combattere in tal modo l'elusione di imposte e dazi doganali, nonché a ridurre l'offerta di prodotti del tabacco conformemente all'articolo 15 della FCTC dell'OMS. Il protocollo contribuisce altresì al buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco, garantendo nel contempo un elevato livello di salute pubblica.
- (4) Il protocollo riguarda settori relativi alla cooperazione giudiziaria in materia penale, la definizione dei reati e la cooperazione di polizia. Nella misura in cui gli articoli 14, 16, 19, 23, 26, 27, 29 e 30 del protocollo possono essere attuati mediante misure che rientrano nell'ambito di applicazione dei settori summenzionati, tali disposizioni rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (5) Mediante atti giuridici, l'Unione ha stabilito norme comuni nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della definizione dei reati ⁽⁴⁾. Gli articoli 14, 16, 26, 29 e 30 del protocollo possono incidere sulle norme comuni o modificarne la portata. È opportuno approvare il protocollo a nome dell'Unione per le materie di competenza dell'Unione, unicamente nella misura in cui il protocollo può incidere su tali norme comuni o modificarne la portata.
- (6) Con la conclusione del protocollo l'Unione non eserciterà una competenza concorrente, gli Stati membri mantengono pertanto le rispettive competenze nei settori contemplati dal protocollo che non incidono su dette norme comuni o non ne modificano la portata.

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio 2004/513/CE, del 2 giugno 2004, relativa alla conclusione della convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 8).

⁽²⁾ Decisione 2013/744/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2013, relativa alla firma, per conto dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo, per quanto riguarda le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale, la definizione dei reati e la cooperazione di polizia (GU L 333 del 12.12.2013, pag. 73).

⁽³⁾ Decisione 2013/745/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2013, relativa alla firma, per conto dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo, fatta eccezione per le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale, la definizione dei reati e la cooperazione di polizia (GU L 333 del 12.12.2013, pag. 75).

Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).

⁽⁴⁾ Atto del Consiglio, del 26 luglio 1995, che stabilisce la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).



- (7) L'Irlanda è vincolata dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995 e dalla decisione quadro 2001/500/GAI e partecipa, pertanto, all'adozione della presente decisione.
- (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (9) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (10) La decisione (UE) 2016/1749 del Consiglio ⁽¹⁾, adottata parallelamente alla presente decisione, riguarda la conclusione a nome dell'Unione del protocollo, fatta eccezione per le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale e la definizione dei reati.
- (11) È opportuno approvare il protocollo per quanto riguarda le materie che rientrano nella competenza dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo, per quanto riguarda gli articoli 14, 16, 26, 29 e 30 relativi alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla definizione dei reati.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione:

- a) lo strumento di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del protocollo;
- b) la dichiarazione sulle competenze di cui all'allegato della presente decisione, a norma dell'articolo 44, paragrafo 3, del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2016

Per il Consiglio
Il presidente
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2016/1749 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, fatta eccezione per le disposizioni soggette all'applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).



ALLEGATO

**DICHIARAZIONE SULLE COMPETENZE ESERCITATE DALL'UNIONE EUROPEA IN RELAZIONE ALLE
MATERIE DISCIPLINATE DAL PROTOCOLLO SULL'ELIMINAZIONE DEL COMMERCIO ILLEGALE DEI
PRODOTTI****DERIVATI DAL TABACCO (A NORMA DELL'ARTICOLO 44 DEL PROTOCOLLO)**

L'Unione europea (UE) presenta, a norma dell'articolo 44 del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo («protocollo FCTC»), la seguente dichiarazione sulle competenze, specificando le categorie e i settori d'intervento per i quali gli Stati membri dell'UE hanno attribuito all'UE competenze nei settori contemplati dal protocollo FCTC.

1. Principi generali

Le categorie e i settori di competenza dell'Unione sono definiti negli articoli da 2 a 6 TFUE. Quando i trattati attribuiscono all'UE una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'UE può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'UE oppure per dare attuazione agli atti di quest'ultima. Quando i trattati attribuiscono all'UE una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'UE e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'UE non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l'UE ha deciso di cessare di esercitare la propria.

Soltanto l'UE ha competenza per agire riguardo alla conclusione di accordi internazionali per i settori d'intervento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, TFUE. Per i settori di cui all'articolo 4, paragrafo 2, TFUE, l'UE e gli Stati membri condividono la competenza ma soltanto l'UE ha competenza per agire quando l'azione prevista è necessaria per consentire all'Unione di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui le disposizioni dell'accordo possono incidere su norme comuni o modificarne la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE; in caso contrario (non sono cioè soddisfatte le condizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE), gli Stati membri possono esercitare le loro competenze per agire in tali settori d'intervento.

Le competenze non attribuite all'UE dai trattati vengono esercitate dagli Stati membri dell'UE.

L'UE comunica debitamente eventuali modifiche sostanziali dell'ambito delle sue competenze, a norma dell'articolo 44 del protocollo, senza che ciò costituisca un presupposto per l'esercizio delle sue competenze nelle materie disciplinate dal protocollo FCTC.

2. Competenza esclusiva dell'UE


2.1. L'UE ha competenza esclusiva per agire con riguardo alle materie disciplinate dal protocollo FCTC che rientrano nel campo di applicazione della politica commerciale comune dell'UE (articolo 207 TFUE).

2.2. Inoltre, l'UE ha competenza esclusiva per agire con riguardo alle materie disciplinate dal protocollo FCTC che rientrano nell'ambito della cooperazione doganale (articolo 33 TFUE), del ravvicinamento delle legislazioni nel mercato interno (articoli 113 e 114 TFUE), della cooperazione giudiziaria in materia penale (articolo 82 TFUE) e della definizione di reati (articolo 83 TFUE), unicamente nella misura in cui le disposizioni di un atto dell'Unione stabiliscono norme comuni sulle quali le disposizioni del protocollo FCTC possono incidere o di cui potrebbero modificare la portata.

L'elenco sottostante di atti dell'Unione illustra in che misura l'Unione abbia esercitato le sue competenze a livello interno in questi settori ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Va valutata con riferimento alle disposizioni precise di ciascuna misura la portata della competenza esclusiva dell'Unione derivante da tali atti, e in particolare la misura in cui tali disposizioni stabiliscono norme comuni sulle quali le disposizioni del protocollo FCTC o un atto emanato per la loro attuazione rischiano di incidere o di cui potrebbero modificare la portata.

— Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1);

— Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15);



- Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1);
- Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12);
- Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24);
- Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1);
- Atto del Consiglio, del 26 luglio 1995, che stabilisce la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

3. Competenze degli Stati membri

Per le altre materie disciplinate dal protocollo FCTC non menzionate ai punti 2.1 e 2.2, per le quali l'UE non ha competenza esclusiva per agire, gli Stati membri restano competenti ad agire.



TRADUZIONE

PROTOCOLLO**sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco****Preambolo**

LE PARTI AL PRESENTE PROTOCOLLO,

CONSIDERANDO che il 21 maggio 2003 la 56ª Assemblea mondiale della sanità ha adottato all'unanimità la convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, entrata in vigore il 27 febbraio 2005;

RICONOSCENDO che la convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco è uno dei trattati delle Nazioni Unite ratificati più rapidamente, nonché uno strumento fondamentale per conseguire gli obiettivi dell'Organizzazione mondiale della sanità;

RICORDANDO il preambolo della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità, in cui si dichiara che il possesso del migliore stato di sanità possibile costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano, senza distinzione di razza, di religione, d'opinioni politiche, di condizione economica o sociale;

DETERMINATE ALTRESÌ a dare priorità al loro diritto di tutelare la salute pubblica;

PROFONDAMENTE PREOCCUPATE per il fatto che il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco contribuisce alla diffusione del tabagismo, un problema globale con gravi ripercussioni sulla salute pubblica che richiede risposte efficaci, adeguate e complessive, a livello sia nazionale che internazionale;

RICONOSCENDO INOLTRE che il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco mina le misure in materia di prezzi e tassazione mirate a rafforzare il controllo del tabacco, favorendo in tal modo l'accessibilità e disponibilità dei prodotti derivati dal tabacco;

GRAVEMENTE PREOCCUPATE per gli effetti nocivi che la maggiore accessibilità e disponibilità dei prodotti derivati dal tabacco commerciati illegalmente comporta per la salute pubblica e il benessere in particolare dei giovani, dei poveri e di altri gruppi vulnerabili;

GRAVEMENTE PREOCCUPATE per le sproporzionate implicazioni economiche e sociali che il commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco ha sui paesi in via di sviluppo e sui paesi in fase di transizione economica;

CONSAPEVOLI della necessità di sviluppare capacità scientifiche, tecniche e istituzionali per progettare e attuare idonee misure nazionali, regionali e internazionali mirate all'eliminazione di tutte le forme di commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco;

RICONOSCENDO che l'accesso a risorse e alle tecnologie rilevanti è di grande importanza per accrescere la capacità delle parti, particolarmente dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in fase di transizione economica, di eliminare tutte le forme di commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco;

RICONOSCENDO ALTRESÌ che le zone franche, pur essendo state istituite per promuovere il commercio legale, sono state utilizzate per facilitare la globalizzazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco, sia per il transito illegale di prodotti di contrabbando sia per la fabbricazione illegale di prodotti derivati dal tabacco;

RICONOSCENDO ANCHE che il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco mina le economie delle parti contraenti e ne compromette la stabilità e la sicurezza;

CONSAPEVOLI ALTRESÌ del fatto che il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco genera profitti finanziari utilizzati per finanziare attività criminali transnazionali che interferiscono con gli obiettivi dei governi;

RICONOSCENDO che il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco mina gli obiettivi relativi alla salute e comporta un carico di lavoro aggiuntivo per i sistemi sanitari nonché minori entrate per le economie delle parti contraenti;



ALLA LUCE dell'articolo 5, paragrafo 3, della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, nel quale le parti concordano di adoperarsi, in sede di definizione e attuazione delle rispettive politiche di sanità pubblica per la lotta al tabagismo, affinché tali politiche non siano influenzate dagli interessi commerciali e di altri tipo dell'industria del tabacco, conformemente al diritto nazionale;

SOTTOLINEANDO la necessità di vigilare per individuare ogni tentativo dell'industria del tabacco di minare o sovvertire le strategie di contrasto del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco, nonché la necessità di essere informati sulle attività dell'industria del tabacco che hanno ripercussioni negative sulle strategie di contrasto del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco;

ALLA LUCE dell'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, che sollecita le parti a vietare o limitare, ove opportuno, le vendite ai viaggiatori internazionali e/o l'importazione da parte di essi di prodotti derivati dal tabacco in franchigia fiscale e doganale;

RICONOSCENDO INOLTRE che il transito e il trasbordo internazionali di tabacco e dei suoi derivati trovano canali per il commercio illegale;

TENENDO CONTO del fatto che un'azione efficace di prevenzione e contrasto del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco necessita un approccio internazionale di tipo globale e una stretta collaborazione su tutti gli aspetti del commercio illegale, compresi, ove opportuno, il commercio illegale di tabacco, dei prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione;

RICORDANDO E SOTTOLINEANDO l'importanza di altri accordi internazionali in materia, quali la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, nonché l'obbligo assunto dalle parti contraenti di dette convenzioni di applicare, ove opportuno, le pertinenti disposizioni delle convenzioni stesse al commercio illegale di tabacco, dei prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione; incoraggiando inoltre le parti che non hanno ancora aderito a questi accordi a prendere in considerazione l'adesione;

RICONOSCENDO la necessità di costruire una cooperazione rafforzata tra il segretariato della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco e l'ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, l'Organizzazione mondiale delle dogane e altri organismi, ove opportuno;

ALLA LUCE dell'articolo 15 della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, nel quale le parti riconoscono, tra l'altro, che l'eliminazione di tutte le forme di commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco, compresi il contrabbando e la produzione illegale, costituisce un elemento essenziale della lotta al tabagismo;

CONSIDERANDO che il presente protocollo non ha la finalità di affrontare questioni correlate ai diritti di proprietà intellettuale e

CONVINTE che l'integrazione della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco con un protocollo esauriente la renderà uno strumento forte ed efficace, in grado di contrastare il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco e le sue pesanti conseguenze,

CONVENGONO QUANTO SEGUE.

PARTE I

INTRODUZIONE

Articolo 1

Significato dei termini utilizzati

1. «Brokering» significa operare in qualità di agenti per conto di altri soggetti, ad esempio nella negoziazione di contratti, acquisti o vendite, dietro pagamento di un compenso o una commissione.
2. «Sigaretta» significa un rotolo di tabacco trinciato da fumo, avvolto in carta da sigarette. Questa definizione esclude specifici prodotti regionali, quali *bidis*, *ang hoon* o altri prodotti simili che possono essere avvolti in carta o foglie. Ai fini dell'articolo 8, il significato di «sigaretta» comprende anche il tabacco da fumo trinciato fine per sigarette fatte a mano.
3. «Confisca», che comprende, ove applicabile, anche il sequestro, significa l'espropriazione permanente su ordine del tribunale o di un'altra autorità competente.



4. «Consegna controllata» significa la tecnica di permettere l'esecuzione di consegne illegali o sospette dal, attraverso il o nel territorio di uno o più Stati, con la conoscenza e sotto la vigilanza delle loro autorità competenti, al fine di compiere indagini su un reato e identificare le persone coinvolte nel compimento dello stesso.
5. «Zona franca» significa un'area del territorio di una parte contraente; di norma, tutte le merci introdotte in tale area sono considerate come se si trovassero al di fuori del territorio doganale per quanto riguarda il pagamento di dazi d'importazione e tasse.
6. «Commercio illegale» significa qualsiasi pratica o comportamento vietati dalla legge correlati ad attività di produzione, spedizione, ricevimento, possesso, distribuzione, vendita o acquisto, compresi le pratiche e i comportamenti mirati a facilitare tali attività.
7. «Licenza» significa il permesso rilasciato da un'autorità competente dietro presentazione alla stessa della domanda prevista o di altra documentazione.
8. a) «Attrezzature di produzione» significa i macchinari progettati o adattati per essere utilizzati unicamente per la fabbricazione di prodotti derivati dal tabacco e che formano parte integrante del processo produttivo ⁽¹⁾.
- b) «Ogni loro parte» significa, in relazione alle attrezzature di produzione, ogni parte individuabile e dotata di caratteristiche di unicità che è compresa nelle attrezzature di produzione utilizzate per la fabbricazione di prodotti derivati dal tabacco.
9. «Parte contraente», se non diversamente indicato dal contesto, significa una delle parti contraenti del presente protocollo.
10. «Dati personali» significa qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.
11. «Organizzazione regionale per l'integrazione economica» significa un'organizzazione formata da una pluralità di Stati sovrani alla quale i suoi Stati membri hanno attribuito competenze in una serie di materie, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti per gli Stati membri riguardo a tali materie ⁽²⁾.
12. La «catena di approvvigionamento» comprende la fabbricazione di prodotti derivati dal tabacco e le relative attrezzature di produzione, nonché l'importazione o l'esportazione di prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione; ove pertinente, può includere anche una o più delle seguenti attività, se così stabilito da una parte contraente:
- a) la vendita al minuto dei prodotti derivati dal tabacco;
- b) la coltivazione del tabacco, ad eccezione dei coltivatori, agricoltori e produttori tradizionali operanti su piccola scala;
- c) il trasporto di quantità commerciali di prodotti derivati dal tabacco o di attrezzature di produzione, e
- d) la vendita all'ingrosso, il brokering, l'immagazzinamento o la distribuzione di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione.
13. «Prodotti derivati dal tabacco» significa i prodotti fatti interamente o parzialmente di tabacco in foglia come materiale grezzo e che sono destinati a essere fumati, inalati, masticati o fiutati.
14. «Tracciamento e rintracciamento» significa il monitoraggio e la riproduzione sistematici, da parte delle autorità competenti o di qualsiasi altro soggetto operante per loro conto, del percorso o dei movimenti dei prodotti lungo la catena di approvvigionamento, come indicato nell'articolo 8.


Articolo 2

Rapporti tra il presente protocollo e altri accordi e strumenti giuridici

1. Le disposizioni della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco che valgono per i suoi protocolli si applicano anche al presente protocollo.

⁽¹⁾ Le parti possono comprendere a tal fine riferimenti al sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci dell'Organizzazione mondiale delle dogane, ove applicabile.

⁽²⁾ Ove opportuno, i termini «nazionale» o «interno» sono riferiti anche alle organizzazioni regionali per l'integrazione economica.



2. Le parti contraenti che hanno sottoscritto accordi del tipo di quelli indicati all'articolo 2 della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco lo comunicheranno all'assemblea delle parti contraenti tramite il segretariato della convenzione.

3. Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano i diritti e gli obblighi in capo alle parti contraenti in virtù di altre convenzioni internazionali, trattati e accordi internazionali da esse sottoscritti e che le parti reputino più idonei al conseguimento dell'obiettivo di eliminare il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco.

4. Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano gli altri diritti, obblighi e responsabilità in capo alle parti contraenti in virtù del diritto internazionale, compresa la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

Articolo 3

Obiettivo

Il presente protocollo persegue l'obiettivo di eliminare ogni forma di commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco, in conformità dell'articolo 15 della convenzione dell'OMS sul controllo del tabacco.

PARTE II

OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 4

Obblighi di carattere generale

1. In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 5 della convenzione dell'OMS sul controllo del tabacco, le parti contraenti:

- a) adottano e attuano misure efficaci volte a controllare o regolamentare la catena di approvvigionamento dei prodotti oggetto del presente protocollo, al fine di prevenire, dissuadere, individuare, investigare e perseguire il commercio illegale di detti prodotti, e collaborano reciprocamente a tale scopo;
- b) adottano tutte le misure necessarie, in conformità della rispettiva legislazione nazionale, per rendere più efficace l'opera delle loro autorità e servizi competenti, comprese le autorità doganali e di polizia responsabili della prevenzione, dissuasione, individuazione, investigazione e del perseguimento di ogni forma di commercio illegale dei prodotti oggetto del presente protocollo;
- c) adottano misure efficaci volte a facilitare o ottenere assistenza tecnica e sostegno finanziario, creazione di capacità e cooperazione internazionale, al fine di conseguire gli obiettivi del presente protocollo e garantire alle autorità competenti, attraverso uno scambio sicuro, la disponibilità delle informazioni da scambiare ai sensi del presente protocollo;
- d) cooperano strettamente, in conformità dei rispettivi sistemi giuridici e amministrativi interni, per rendere più efficace l'applicazione delle norme di contrasto dei comportamenti illegali, compresi i reati così come definiti in conformità dell'articolo 14 del presente protocollo;
- e) cooperano e comunicano, ove opportuno, con le competenti organizzazioni intergovernative regionali e internazionali per garantire uno scambio sicuro⁽¹⁾ delle informazioni oggetto del presente protocollo, al fine di promuoverne un'applicazione efficace, e
- f) contribuiscono, entro i limiti dei mezzi e delle risorse a loro disposizione, alla raccolta di risorse finanziarie per un'applicazione efficace del presente protocollo, mediante meccanismi di finanziamento bilaterali e multilaterali.

2. Nell'adempiere gli obblighi previsti dal presente protocollo, le parti contraenti garantiscono la massima trasparenza possibile riguardo a tutte le loro eventuali interazioni con l'industria del tabacco.

(1) Uno scambio di informazioni tra due parti contraenti si considera sicuro quando non è possibile di essere intercettato né manomesso (falsificato). In altri termini, le informazioni scambiate tra le due parti non possono essere lette né modificate da terzi.



Articolo 5

Protezione dei dati personali

In sede di applicazione del presente protocollo, le parti contraenti tutelano i dati personali delle persone soggette al diritto nazionale, a prescindere dalla loro nazionalità o dal luogo di residenza, tenendo conto delle norme internazionali sulla tutela dei dati personali.

PARTE III

CONTROLLO DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

Articolo 6

Licenza, autorizzazione equivalente o sistema di controllo

1. Per conseguire gli obiettivi della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco e al fine di eliminare il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione, ciascuna parte contraente vieta alle persone fisiche o giuridiche lo svolgimento delle seguenti attività, a meno che un'autorità competente ai sensi del diritto nazionale abbia concesso una licenza o un'autorizzazione equivalente (in appresso «licenza») o attuato un sistema di controllo:

- a) produzione dei prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione, e
- b) importazione o esportazione dei prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione.

2. Ciascuna parte contraente rilascia licenze a persone fisiche e giuridiche, nella misura ritenuta adeguata, per le seguenti attività, purché le stesse non siano vietate dal diritto nazionale:

- a) vendita al minuto dei prodotti derivati dal tabacco;
- b) coltivazione del tabacco, ad eccezione dei coltivatori, degli agricoltori e dei produttori tradizionali su piccola scala;
- c) trasporto di quantità commerciali di prodotti derivati dal tabacco o di attrezzature di produzione, e
- d) vendita all'ingrosso, brokering, immagazzinamento o distribuzione di tabacco e dei suoi derivati o di attrezzature di produzione.

3. Per garantire l'attuazione di un efficace sistema di licenze ciascuna parte contraente:

- a) istituisce o nomina, ai sensi delle disposizioni del presente protocollo e in conformità del diritto nazionale, una o più autorità competenti con il compito di rilasciare, rinnovare, sospendere, revocare e/o annullare licenze, affinché svolgano le attività di cui al paragrafo 1;
- b) stabilisce che le domande di licenza contengano tutte le informazioni previste riguardanti il richiedente; tali informazioni devono comprendere, ove applicabile:
 - i) se il richiedente è una persona fisica, informazioni sulla sua identità, compreso il nominativo completo, la denominazione commerciale, l'eventuale numero di registrazione dell'attività, eventuali codici fiscali applicabili e ogni altra informazione atta a consentire l'identificazione;
 - ii) se il richiedente è una persona giuridica, informazioni sulla sua identità, compreso il nominativo completo, la denominazione commerciale, il numero di registrazione dell'impresa, la data e il luogo di costituzione, la sede sociale e il luogo principale dell'attività, i codici fiscali applicabili, copie degli articoli dell'atto costitutivo o di documenti analoghi, le società affiliate, i nomi dei direttori e di tutti i rappresentanti legali designati, compresa ogni altra informazione atta a consentire l'identificazione;
 - iii) l'ubicazione precisa della o delle unità di produzione, l'ubicazione dei magazzini e le capacità produttive dell'impresa gestita dal richiedente;



- iv) informazioni dettagliate sui prodotti derivati dal tabacco e sulle attrezzature di produzione oggetto della domanda, quali la descrizione dei prodotti, il nome, l'eventuale marchio registrato, il disegno o modello, la marca, il modello o tipo e il numero di serie delle attrezzature di produzione;
 - v) una descrizione del luogo di installazione e utilizzo delle attrezzature di produzione;
 - vi) la documentazione o una dichiarazione relative a eventuali precedenti penali;
 - vii) l'individuazione completa dei conti bancari destinati a essere usati per le operazioni pertinenti, nonché altri dettagli di pagamento rilevanti, e
 - viii) una descrizione dell'utilizzo previsto e del previsto mercato di vendita dei prodotti derivati dal tabacco, in particolare al fine di garantire che la loro produzione o fornitura siano proporzionate alla domanda ragionevolmente prevedibile;
- c) controlla e riscuote, ove applicabili, le tasse di licenza applicabili e considera il loro impiego ai fini di un'efficace gestione e attuazione del sistema di licenze, oppure per scopi di salute pubblica o ogni altra attività correlata, in conformità del diritto nazionale;
- d) adotta adeguate misure di prevenzione, individuazione e investigazione di qualsiasi prassi irregolare o fraudolenta nel funzionamento del sistema di licenze;
- e) adotta, ove opportuno, misure quali una revisione periodica, il rinnovo, l'ispezione o il controllo delle licenze;
- f) stabilisce, ove opportuno, un periodo di tempo per la scadenza delle licenze e per la successiva ripresentazione obbligatoria della relativa domanda o l'aggiornamento delle informazioni in essa contenute;
- g) obbliga le persone fisiche o giuridiche licenziatarie a comunicare preventivamente all'autorità competente eventuali spostamenti della sede della loro impresa o modifiche significative delle informazioni pertinenti alle attività oggetto della licenza;
- h) obbliga le persone fisiche o giuridiche licenziatarie a comunicare all'autorità competente, affinché adotti misure idonee, eventuali acquisizioni o cessioni di attrezzature di produzione, e
- i) garantisce che l'eventuale distruzione di dette attrezzature o loro parti avvenga sotto la sorveglianza dell'autorità competente.
4. Ciascuna parte contraente garantisce che le licenze siano rilasciate e/o trasferite soltanto dopo che il licenziatario proposto ha fornito idonee informazioni, specificate al paragrafo 3, e l'autorità competente ha rilasciato la relativa autorizzazione.
5. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, l'assemblea delle parti contraenti, nella sua prima sessione utile, assicura che saranno condotte ricerche basate sulle prove, al fine di accertare se sussistano input essenziali per la fabbricazione dei prodotti derivati dal tabacco, se siano individuabili e se possano essere sottoposti a un efficace meccanismo di controllo. Alla luce di dette ricerche, l'assemblea delle parti contraenti valuterà l'adozione di ulteriori adeguati interventi.

Articolo 7

Dovuta diligenza

1. Ciascuna parte contraente chiede, in conformità del diritto nazionale e degli obiettivi della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, a tutte le persone fisiche e giuridiche coinvolte nella catena di approvvigionamento del tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione:
- a) di esercitare la dovuta diligenza prima di avviare una relazione d'affari nonché durante il suo svolgimento;



- b) di monitorare le vendite ai clienti, per garantire che le quantità siano proporzionate alla domanda dei prodotti in questione nel mercato di vendita o di utilizzo considerato, e
- c) di segnalare alle autorità competenti qualsiasi prova del coinvolgimento del cliente in attività contrarie ai propri obblighi derivanti dal presente protocollo.
2. La dovuta diligenza di cui al paragrafo 1 deve essere conforme, ove opportuno, al diritto nazionale e agli obiettivi della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, compresi, tra gli altri, i requisiti per l'identificazione dei clienti, quali la consegna e l'aggiornamento delle seguenti informazioni:
- a) informazioni atte ad accertare se la persona fisica o giuridica è titolare di una licenza a norma dell'articolo 6;
- b) se il cliente è una persona fisica, informazioni sulla sua identità, compreso il nominativo completo, la denominazione commerciale, l'eventuale numero di registrazione dell'attività, eventuali codici fiscali applicabili e la verifica della sua identificazione ufficiale;
- c) se il cliente è una persona giuridica, informazioni sulla sua identità, compreso il nominativo completo, la denominazione commerciale, il numero di registrazione dell'impresa, la data e il luogo di costituzione, la sede sociale e il luogo principale dell'attività, i codici fiscali applicabili, copie degli articoli dell'atto costitutivo o di documenti analoghi, le società affiliate, i nomi dei direttori e di tutti i rappresentanti legali designati e la verifica della loro identificazione ufficiale;
- d) una descrizione dell'utilizzo previsto e del previsto mercato di vendita del tabacco, dei suoi derivati o delle attrezzature di produzione, e
- e) una descrizione del luogo in cui le attrezzature di produzione saranno installate e utilizzate.
3. La dovuta diligenza di cui al paragrafo 1 può comprendere requisiti di identificazione dei clienti, ad esempio la consegna e l'aggiornamento di informazioni quali:
- a) la documentazione o una dichiarazione relative a eventuali precedenti penali, e
- b) l'identificazione completa dei conti bancari destinati a essere utilizzati per le operazioni pertinenti.
4. Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), ciascuna parte contraente adotta tutte le misure necessarie ad assicurare la conformità agli obblighi derivanti dal presente protocollo, tra cui quello di definire come cliente bloccato, nell'accezione del diritto nazionale, un cliente operante nella giurisdizione della parte contraente.

Articolo 8

Tracciamento e rintracciamento

1. Al fine di rendere più sicura la catena di approvvigionamento e di sostenere le indagini sul commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco, le parti contraenti decidono di istituire, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente protocollo, un sistema globale di tracciamento e rintracciamento che comprenda i sistemi di tracciamento e rintracciamento nazionali e/o regionali e un punto focale globale per la condivisione di informazioni, da istituire presso il segretariato della convenzione dell'OMS sul controllo del tabacco e che sia accessibile a tutte le parti contraenti e consenta loro di presentare interrogazioni e ricevere informazioni pertinenti.
2. Ciascuna parte contraente istituisce sotto il proprio controllo, ai sensi del presente articolo, un sistema di tracciamento e rintracciamento di tutti i prodotti derivati dal tabacco che sono fabbricati o importati nel suo territorio, tenendo conto delle specifiche esigenze nazionali o regionali e delle buone prassi disponibili.
3. Per garantire un tracciamento e rintracciamento efficaci, ciascuna parte contraente stabilisce l'obbligo di applicare o inserire come parte integrante su tutti i pacchetti e le confezioni singole e tutti gli imballaggi esterni di sigarette contrassegni di identificazione univoci, sicuri e non asportabili (in appresso «contrassegni univoci di identificazione»), quali codici o timbri, entro cinque anni e, per quanto riguarda altri prodotti derivati dal tabacco, entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente protocollo per la parte contraente in questione.



4.1. Ai fini del paragrafo 3, ciascuna parte contraente stabilisce che, in quanto parte del citato sistema globale di tracciamento e rintracciamento, le seguenti informazioni siano rese direttamente disponibili o accessibili attraverso un link, per aiutare le parti contraenti a determinare l'origine dei prodotti derivati dal tabacco e il punto di diversione, ove del caso, nonché a monitorare e controllare il movimento dei prodotti derivati dal tabacco e il loro status giuridico:

- a) data e luogo di fabbricazione;
- b) stabilimento di produzione;
- c) macchinario utilizzato per la fabbricazione dei prodotti derivati dal tabacco;
- d) turno o ora di produzione;
- e) nome, fattura, numero d'ordine e registrazioni di pagamento del primo cliente non affiliato al fabbricante;
- f) mercato previsto per la vendita al minuto;
- g) descrizione del prodotto;
- h) qualsiasi operazione di immagazzinaggio e spedizione;
- i) identità di tutti gli acquirenti successivi noti, e
- j) rotta prevista, data e destinazione della spedizione, punto di partenza e destinatario.

4.2. Le informazioni di cui ai commi a), b), g) e, ove disponibili, f) sono inserite nei contrassegni univoci di identificazione.

4.3. Se le informazioni di cui al comma f) non sono disponibili al momento dell'apposizione del contrassegno, le parti contraenti ne chiedono l'inserimento in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco.

5. Ciascuna parte contraente chiede, entro le scadenze fissate dal presente articolo, che le informazioni di cui al paragrafo 4 siano registrate dal fabbricante al momento della produzione o della prima spedizione oppure al momento dell'importazione nel territorio della parte in questione.


6. Ciascuna parte contraente garantisce che le informazioni registrate ai sensi del paragrafo 5 siano accessibili a tutte le parti contraenti mediante un link ai contrassegni univoci di identificazione previsti dai paragrafi 3 e 4.

7. Ciascuna parte contraente garantisce che le informazioni registrate in conformità del paragrafo 5 e i contrassegni univoci di identificazione che le rendono disponibili in conformità del paragrafo 6 siano inseriti in un formato stabilito o autorizzato dalla parte stessa e dalle sue autorità competenti.

8. Ciascuna parte contraente garantisce che le informazioni registrate in conformità del paragrafo 5 siano accessibili, su richiesta, al punto focale globale per la condivisione di informazioni, alle condizioni di cui al paragrafo 9, attraverso un'interfaccia elettronica standard di sicurezza con il suo punto centrale nazionale e/o regionale. Il punto focale globale per la condivisione di informazioni stila un elenco delle autorità competenti delle parti contraenti e lo mette a disposizione di tutte le parti.

9. Ciascuna parte contraente o la sua autorità competente:

- a) accede alle informazioni specificate nel paragrafo 4 in tempi ragionevoli previa presentazione di apposita domanda al punto focale globale di condivisione di informazioni;
- b) richiede dette informazioni soltanto qualora ciò sia necessario per individuare o investigare il commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco;
- c) non trattiene informazioni presso di sé senza motivo;
- d) risponde alle richieste di informazioni di cui al paragrafo 4, in conformità del diritto nazionale, e
- e) tutela e tratta confidenzialmente, come concordato tra le parti, qualsiasi informazione scambiata.



10. Ciascuna parte contraente chiede che l'ambito di applicazione del sistema di tracciamento e rintracciamento applicabile sia ulteriormente sviluppato e ampliato e comprenda anche il momento in cui tutti i doveri, il pagamento delle tasse dovute e, ove opportuno, altri obblighi sono stati adempiuti nel luogo di fabbricazione, importazione o rilascio dal controllo doganale o fiscale.

11. Le parti contraenti collaborano tra loro e con le competenti organizzazioni internazionali, come stabilito di comune intesa, per condividere e sviluppare le migliori pratiche relativamente ai sistemi di tracciamento e rintracciamento, compresi:

- a) le attività volte a favorire lo sviluppo, il trasferimento e l'acquisizione di tecnologie di tracciamento e rintracciamento migliorate, ivi incluse le conoscenze, qualifiche, capacità e competenze in materia;
- b) il sostegno a programmi di formazione e creazione di capacità per le parti contraenti che manifestano tale esigenza, e
- c) l'ulteriore sviluppo della tecnologia per contrassegnare e scansionare i pacchetti e le confezioni singoli dei prodotti derivati dal tabacco, al fine di rendere accessibili le informazioni di cui al paragrafo 4.

12. Gli obblighi attribuiti a una parte contraente non possono essere adempiuti dall'industria del tabacco né le possono essere delegati.

13. Ciascuna parte contraente garantisce che le proprie autorità competenti che partecipano al sistema di tracciamento e rintracciamento interagiscano con l'industria del tabacco e con coloro che ne rappresentano gli interessi solo nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per l'applicazione del presente articolo.

14. Ciascuna parte contraente può chiedere all'industria del tabacco di sostenere i costi derivanti dagli obblighi imposti alla parte in questione in forza del presente articolo.

Articolo 9

Registrazioni


1. Ciascuna parte contraente chiede, ove opportuno, che tutte le persone fisiche e giuridiche coinvolte nella catena di approvvigionamento del tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione tenga registrazioni complete e accurate di tutte le operazioni rilevanti. Tali registrazioni devono consentire la rendicontazione totale dei materiali utilizzati per la fabbricazione dei prodotti derivati dal tabacco.

2. Ove opportuno, ciascuna parte contraente chiede ai soggetti licenziatari ai sensi dell'articolo 6 di fornire, su richiesta, alle autorità competenti le seguenti informazioni:

- a) informazioni di carattere generale sui volumi, sulle tendenze e sulle previsioni di mercato, nonché altre informazioni rilevanti al riguardo, e
- b) le quantità dei prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione che, alla data della richiesta di informazioni, sono in possesso, in custodia o sotto il controllo del licenziatario e sono conservate in magazzini, in depositi fiscali o doganali in regime di transito o trasbordo o sospensione doganale.

3. Per quanto riguarda i prodotti derivati dal tabacco e le attrezzature di produzione venduti o fabbricati nel territorio di una parte contraente a fini di esportazione, o che sono oggetto di transito o trasbordo in sospensione di dazio nel territorio di detta parte, ciascuna parte contraente chiede, ove opportuno, ai licenziatari di cui all'articolo 6 di fornire alle autorità competenti nel paese di partenza, su richiesta e in modalità elettroniche (laddove esistano le necessarie infrastrutture), al momento dell'uscita dei prodotti o delle attrezzature dal loro ambito di controllo, le seguenti informazioni:

- a) data della spedizione dall'ultimo punto di controllo fisico dei prodotti;
- b) dettagli sui prodotti spediti (compresi marca, quantità, magazzino);
- c) rotta e destinazione previste della spedizione;
- d) identità della o delle persone fisiche o giuridiche alle quali i prodotti vengono spediti;
- e) modalità di trasporto, compresa l'identità del trasportatore;



- f) data prevista di arrivo della spedizione alla destinazione prevista, e
 - g) previsto mercato di vendita al minuto o di utilizzo.
4. Ove praticabile, ciascuna parte contraente chiede che i venditori al minuto e i coltivatori di tabacco, ad eccezione dei coltivatori tradizionali operanti su base non commerciale, tengano registrazioni complete e accurate di tutte le operazioni rilevanti cui partecipano, in conformità del diritto nazionale.
5. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1, ciascuna parte contraente adotta efficaci misure legislative, esecutive, amministrative o d'altro tipo per chiedere che tutte le registrazioni siano:
- a) conservate per un periodo di almeno quattro anni;
 - b) messe a disposizione delle autorità competenti, e
 - c) conservate in un determinato formato, come richiesto dalle autorità competenti.
6. Ciascuna parte contraente istituisce, ove opportuno e in conformità del diritto nazionale, un sistema per la condivisione con le altre parti delle informazioni particolareggiate contenute in tutte le registrazioni tenute in conformità del presente articolo.
7. Le parti si impegnano a collaborare tra loro e con le organizzazioni internazionali competenti per condividere e sviluppare progressivamente sistemi migliorati di tenuta delle registrazioni.

Articolo 10

Misure di sicurezza e di prevenzione

1. Ciascuna parte contraente chiede, ove opportuno e in conformità del diritto nazionale e degli obiettivi della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, che tutte le persone fisiche e giuridiche cui si applica l'articolo 6 adottino le misure necessarie per prevenire la diversione dei prodotti derivati dal tabacco verso canali commerciali illegali, ivi comprese, tra l'altro:
- a) la segnalazione alle autorità competenti:
 - i) di trasferimenti transfrontalieri di contanti in quantità stabilite dalle norme nazionali o di pagamenti transfrontalieri in natura, e
 - ii) di tutte le «operazioni sospette», e
 - b) la fornitura di prodotti derivati dal tabacco o di attrezzature di produzione soltanto in quantità proporzionate alla domanda dei prodotti e delle attrezzature nel previsto mercato di vendita al minuto o di utilizzo.
2. Ciascuna parte contraente chiede, ove opportuno e in conformità del diritto nazionale e degli obiettivi della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, che i pagamenti relativi a operazioni eseguite da persone fisiche o giuridiche cui si applica l'articolo 6 siano autorizzati soltanto nella valuta e per lo stesso importo della fattura, nonché solo mediante modalità di pagamento lecite per il tramite di istituzioni finanziarie insediate nel territorio del mercato interessato, e non siano eseguiti attraverso altri sistemi di remessa alternativi.
3. Una parte contraente può chiedere che i pagamenti eseguiti da persone fisiche o giuridiche cui si applica l'articolo 6 relativi a materiali utilizzati per la fabbricazione di prodotti derivati dal tabacco nella sua giurisdizione siano autorizzati soltanto nella valuta e per lo stesso importo della fattura, nonché solo mediante modalità di pagamento lecite per il tramite di istituzioni finanziarie insediate nel territorio del mercato interessato, e non siano eseguiti attraverso altri sistemi di remessa alternativi.
4. Ciascuna parte contraente garantisce che qualsiasi violazione dei requisiti di cui al presente articolo sia sottoposta ad adeguati procedimenti penali, civili o amministrativi e a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, compresa, ove opportuno, la sospensione o la revoca di una licenza.



*Articolo 11***Vendita online, con mezzi di telecomunicazione o altre tecnologie in evoluzione**

1. Ciascuna parte contraente chiede che tutte le persone fisiche e giuridiche coinvolte in operazioni riguardanti la vendita online, con mezzi di telecomunicazione o altre tecnologie in evoluzione di prodotti derivati dal tabacco adempiano tutti i relativi obblighi derivanti dal presente protocollo.
2. Ciascuna parte contraente valuta la possibilità di vietare la vendita al minuto di prodotti derivati dal tabacco in modalità online, con mezzi di telecomunicazione o con altre tecnologie in evoluzione.

*Articolo 12***Zone franche e transito internazionale**

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente protocollo per la parte interessata, ciascuna parte attua controlli efficaci di tutte le produzioni e operazioni relative al tabacco e ai suoi derivati nelle zone franche, ricorrendo a tutte le misure pertinenti previste dal presente protocollo.
2. È vietata, inoltre, la commistione di prodotti derivati dal tabacco con prodotti non derivati dal tabacco nello stesso container o in altre unità di trasporto simili al momento dell'uscita dei prodotti da zone franche.
3. Ciascuna parte contraente adotta e applica, in conformità del diritto nazionale, misure di controllo e verifica del transito o trasbordo internazionale, all'interno del proprio territorio, di prodotti derivati dal tabacco e di attrezzature di produzione ai sensi delle disposizioni del presente protocollo, al fine di prevenire il commercio illegale di tali prodotti.

*Articolo 13***Vendite in franchigia doganale**


1. Ciascuna parte contraente attua misure efficaci per sottoporre le vendite in franchigia doganale a tutte le pertinenti disposizioni del presente protocollo, tenendo conto dell'articolo 6 della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco.
2. Entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente protocollo, l'assemblea delle parti contraenti garantisce, nella sua prima sessione utile, che saranno condotte ricerche basate sulle prove al fine di determinare le dimensioni del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco correlato alle vendite di tali prodotti in franchigia doganale. Alla luce di dette ricerche, l'assemblea delle parti contraenti valuterà l'adozione di ulteriori interventi adeguati.

PARTE IV

INFRAZIONI

*Articolo 14***Comportamenti illegali, reati compresi**

1. Ciascuna parte contraente adotta, in conformità dei principi fondamentali del diritto nazionale, le misure legislative e d'altro tipo eventualmente necessarie per dichiarare illegali ai sensi del diritto nazionale tutti i comportamenti indicati di seguito:
 - a) fabbricazione, vendita all'ingrosso, brokering, vendita al minuto, trasporto, distribuzione, immagazzinamento, spedizione, importazione o esportazione di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione in violazione delle disposizioni del presente protocollo;



- b) i) fabbricazione, vendita all'ingrosso, brokering, vendita al minuto, trasporto, distribuzione, immagazzinamento, spedizione, importazione o esportazione di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione senza il pagamento di dazi, tasse e altri oneri applicabili oppure senza l'apposizione di marche da bollo, contrassegni univoci di identificazione o d'altro tipo, o di altri contrassegni o etichette obbligatori;
- ii) qualsiasi altro atto di contrabbando o tentato contrabbando di tabacco, dei suoi derivati o delle attrezzature di produzione non previsto dal paragrafo b)
- c) i) qualsiasi altra forma di fabbricazione illegale di tabacco, dei suoi derivati o delle attrezzature di produzione, o applicazione agli imballaggi di tabacco di marche da bollo, contrassegni univoci di identificazione o altri contrassegni o etichette obbligatori contraffatti;
- ii) vendita all'ingrosso, brokering, vendita al minuto, trasporto, distribuzione, immagazzinamento, spedizione, importazione o esportazione di tabacco di fabbricazione illegale, di prodotti derivati dal tabacco illegali, di prodotti muniti di marche da bollo e/o altri contrassegni o etichette obbligatori contraffatti o di attrezzature di produzione illegali;
- d) commistione di prodotti derivati dal tabacco con prodotti non derivati dal tabacco lungo la catena di approvvigionamento, al fine di nascondere o camuffare prodotti derivati dal tabacco;
- e) commistione di prodotti derivati dal tabacco con prodotti non derivati dal tabacco in violazione dell'articolo 12, paragrafo 2, del presente protocollo;
- f) utilizzo di modalità online, mezzi di telecomunicazione o altre tecnologie in evoluzione per la vendita di prodotti derivati dal tabacco, in violazione del presente protocollo;
- g) ottenimento, da parte di un licenziatario ai sensi dell'articolo 6, di tabacco, di suoi derivati o di attrezzature di produzione forniti da un soggetto non in possesso della prescritta licenza a norma dell'articolo 6;
- h) ostruzione di un pubblico ufficiale o di un funzionario autorizzato nell'adempimento di doveri correlati alla prevenzione, deterrenza, individuazione, investigazione o eliminazione del commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati o delle attrezzature di produzione;
- i) i) rilascio di dichiarazioni materiali false, fuorvianti o incomplete, o mancata consegna di informazioni richieste a pubblici ufficiali o funzionari autorizzati nell'adempimento di doveri correlati alla prevenzione, deterrenza, individuazione, investigazione o eliminazione del commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati o delle attrezzature di produzione, ove non in contrasto con il diritto di non autoincriminarsi;
- ii) indicazione errata, in moduli ufficiali, della descrizione, quantità o del valore di tabacco, dei suoi derivati o di attrezzature di produzione, oppure di altre informazioni specificate nel protocollo, al fine di:
- a) evadere il pagamento di dazi, tasse e altri oneri applicabili, oppure
- b) pregiudicare misure di controllo volte alla prevenzione, deterrenza, individuazione, investigazione o eliminazione del commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione;
- iii) non creare o non tenere le registrazioni previste dal presente protocollo, oppure tenere registrazioni false, e
- j) riciclare proventi di comportamenti illegali considerati reati in base al paragrafo 2.

2. Ciascuna parte contrattuale determina, in conformità dei principi fondamentali del diritto nazionale, quale dei comportamenti illegali indicati nel paragrafo 1 o altri comportamenti correlati al commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione contrari alle disposizioni del presente protocollo saranno considerati reati, e adotta misure legislative e d'altro tipo eventualmente necessarie per dare attuazione a tale determinazione.

3. Ciascuna parte contraente notifica al segretariato del presente protocollo i comportamenti illegali, tra quelli indicati nei paragrafi 1 e 2, che ha deciso di considerare reati in conformità del paragrafo 2, e fornisce al segretariato copie o una descrizione delle proprie leggi, nonché di loro eventuali modifiche successive, che danno attuazione al paragrafo 2.



4. Per rafforzare la cooperazione internazionale nella lotta contro i reati correlati al commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione, le parti contraenti sono invitate a rivedere la rispettiva normativa nazionale in materia di riciclaggio di denaro, assistenza giuridica reciproca ed estradizione, tenendo conto delle pertinenti convenzioni internazionali da loro sottoscritte, al fine di garantirne l'efficacia nell'applicazione delle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 15

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuna parte contraente adotta le misure eventualmente necessarie, nel rispetto dei propri principi giuridici, per accertare la responsabilità di persone giuridiche riguardo a comportamenti illegali, compresi i reati stabiliti in conformità dell'articolo 14 del presente protocollo.
2. In linea con i principi giuridici di ciascuna parte contraente, la responsabilità delle persone giuridiche può essere di tipo penale, civile o amministrativo.
3. Detta responsabilità non comporta conseguenze per la responsabilità delle persone fisiche che sono coinvolte in comportamenti illegali o hanno commesso i reati stabiliti in conformità delle norme e dei regolamenti nazionali nonché dell'articolo 14 del presente protocollo.

Articolo 16

Perseguimento e sanzioni

1. Ciascuna parte contraente adotta, in conformità del diritto nazionale, le misure eventualmente necessarie per garantire che le persone fisiche e giuridiche considerate responsabili di comportamenti illegali, compresi i reati individuati ai sensi dell'articolo 14, siano sottoposte a sanzioni penali o civili efficaci, proporzionate e dissuasive, incluse le pene pecuniarie.
2. Ciascuna parte contraente si impegna a garantire che l'esercizio di qualsiasi potere giudiziario discrezionale previsto dal proprio diritto nazionale in merito al perseguimento di comportamenti illegali, compresi i reati individuati ai sensi dell'articolo 14, sia finalizzato a massimizzare l'efficacia delle misure di applicazione della legge relativamente a detti comportamenti illegali, reati compresi, tenendo nel debito conto la necessaria opera di deterrenza di tali comportamenti illegali, reati compresi.
3. Nessuna disposizione del presente protocollo pregiudica il principio in base al quale la definizione dei comportamenti illegali, compresi i reati stabiliti in conformità del presente protocollo, e delle difese legali applicabili o di altri principi giuridici di controllo della liceità dei comportamenti è riservata al diritto nazionale della parte contraente, e tali comportamenti illegali, reati compresi, sono perseguiti e sanzionati ai sensi di quel diritto.

Articolo 17

Pagamenti in caso di confisca

In conformità del diritto nazionale, le parti contraenti devono valutare l'opportunità di adottare misure legislative e d'altro tipo eventualmente necessarie per autorizzare le autorità competenti a imporre il pagamento di un importo proporzionato alle tasse e ai dazi non riscossi dovuti dal produttore, fabbricante, distributore, importatore o esportatore del tabacco, dei suoi derivati e/o delle attrezzature di produzione confiscati.



Articolo 18

Smaltimento o distruzione

Tutto il tabacco, i suoi derivati e le attrezzature di produzione confiscati saranno distrutti, secondo metodi ecocompatibili, in misura quanto più ampia possibile, o saranno smaltiti in conformità del diritto nazionale.

Articolo 19

Tecniche investigative speciali

1. Ove conforme ai principi fondamentali del proprio diritto nazionale, ciascuna parte contraente adotta, nell'ambito delle proprie possibilità e alle condizioni stabilite dalle norme nazionali, le misure necessarie per consentire un corretto utilizzo della consegna controllata nonché, qualora lo reputi opportuno, il ricorso ad altre tecniche investigative speciali, quali la sorveglianza elettronica o d'altro tipo nonché operazioni sotto copertura da parte delle proprie autorità competenti nel proprio territorio, al fine di contrastare efficacemente il commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione.
2. Per investigare i reati stabiliti in conformità dell'articolo 14, le parti contraenti sono invitate a concludere, ove necessario, idonei accordi o intese bilaterali o multilaterali sull'impiego delle tecniche di cui al paragrafo 1 nell'ambito della cooperazione a livello internazionale.
3. In mancanza di un accordo o di un'intesa ai sensi del paragrafo 2, le decisioni di ricorrere a tecniche investigative speciali a livello internazionale sono adottate caso per caso e, ove necessario, possono prendere in considerazione intese e accordi informali di carattere finanziario sull'esercizio della giurisdizione da parte delle parti contraenti interessate.
4. Le parti contraenti riconoscono l'importanza e la necessità della cooperazione e dell'assistenza internazionale in quest'area e collaborano tra loro e con le organizzazioni internazionali per sviluppare le capacità necessarie per conseguire gli obiettivi stabiliti dal presente articolo.

PARTE V

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 20

Condivisione di informazioni di carattere generale

1. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente protocollo e nel contesto dello strumento di rendicontazione della convenzione dell'OMS sul controllo del tabacco, le parti contraenti trasmettono informazioni rilevanti, nel rispetto del diritto nazionale, nonché, ove opportuno, informazioni riguardanti tra l'altro questioni quali quelle indicate di seguito:
 - a) in forma aggregata, informazioni particolareggiate su operazioni di confisca di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione, quantità, valore dei beni confiscati, descrizioni dei prodotti, date e luoghi di fabbricazione e tasse evase;
 - b) importazione, esportazione, transito, vendite senza franchigia fiscale e in franchigia di dazio, quantità o valore della produzione di tabacco, dei suoi derivati o delle attrezzature di produzione;
 - c) tendenze, metodi di occultamento e modus operandi utilizzati nel commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione, e
 - d) altre informazioni rilevanti concordate dalle parti.
2. Le parti contraenti collaborano tra loro e con le competenti organizzazioni internazionali al fine di dotarsi delle capacità necessarie per raccogliere e scambiare informazioni.



3. Le parti contraenti considerano le suddette informazioni riservate e destinate ad uso esclusivo delle parti, ove non diversamente stabilito dalla parte che le trasmette.

Articolo 21

Condivisione di informazioni sull'applicazione della legge

1. In conformità del diritto nazionale o di trattati internazionali applicabili, ove opportuno le parti contraenti scambiano, di propria iniziativa o su richiesta di una parte, previa idonea giustificazione della necessità di tali informazioni ai fini dell'individuazione o investigazione del commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione, le seguenti informazioni:

- a) registrazioni di licenze concesse alle persone fisiche e giuridiche interessate;
- b) informazioni utili per l'identificazione, il monitoraggio e il perseguimento delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nel commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione;
- c) registrazioni di indagini e azioni penali avviate;
- d) registrazioni di pagamenti relativi a importazione, esportazione e vendita in franchigia di dazio di tabacco, dei suoi derivati e di attrezzature di produzione, e
- e) informazioni particolareggiate relative a confische di tabacco, dei suoi derivati e di attrezzature di produzione (includere, ove opportuno, informazioni caso-controllo, quantità, valore dei beni confiscati, descrizione dei prodotti, soggetti interessati, data e luogo di fabbricazione) e modus operandi (inclusi mezzi di trasporto, occultamento, itinerario e individuazione).

2. Le informazioni ricevute dalle parti contraenti a norma del presente articolo sono utilizzate esclusivamente per conseguire gli obiettivi del protocollo. Le parti possono specificare che tali informazioni non possono essere comunicate ad altri soggetti senza il consenso della parte che le ha fornite.

Articolo 22

Condivisione di informazioni: riservatezza e tutela delle informazioni

1. Ciascuna parte contraente designa le autorità nazionali competenti alle quali devono essere trasmessi i dati di cui agli articoli 20, 21 e 24 e notifica tale designazione alle altre parti attraverso il segretariato della convenzione.

2. Lo scambio di informazioni in conformità del presente protocollo è disciplinato dalle norme nazionali in materia di riservatezza e tutela dei dati personali. Le parti contraenti tutelano, come stabilito di comune intesa, tutte le informazioni riservate che vengono scambiate.

Articolo 23

Assistenza e cooperazione: formazione, assistenza tecnica e cooperazione in campo scientifico, tecnico e tecnologico

1. Le parti contraenti collaborano tra loro e/o attraverso organizzazioni internazionali e regionali competenti per quanto riguarda la formazione, l'assistenza tecnica e la cooperazione in campo scientifico, tecnico e tecnologico al fine di conseguire gli obiettivi del presente protocollo, come stabilito di comune intesa. Detta assistenza può comprendere il trasferimento di competenze o tecnologia adeguata nelle seguenti aree: raccolta di informazioni, applicazione della legge, tracciamento e rintracciamento, gestione delle informazioni, tutela dei dati personali, interdizione, sorveglianza elettronica, analisi forense, assistenza giuridica reciproca ed estradizione.



2. Le parti contraenti possono aderire, ove opportuno, ad accordi o intese bilaterali, multilaterali o d'altro tipo per promuovere la formazione, l'assistenza tecnica e la cooperazione in campo scientifico, tecnico e tecnologico, tenendo conto delle esigenze delle parti in via di sviluppo e delle parti in fase di transizione economica.

3. Le parti contraenti collaborano, ove opportuno, per sviluppare e ricercare modalità di individuazione dell'esatta origine geografica del tabacco e dei suoi derivati confiscati.

Articolo 24

Assistenza e cooperazione: investigazione e perseguimento di illeciti

1. In conformità del rispettivo diritto nazionale, le parti contraenti adottano, ove opportuno, misure atte a rafforzare la cooperazione attraverso intese multilaterali, regionali o bilaterali per la prevenzione, individuazione, investigazione, il perseguimento e la punizione di persone fisiche e giuridiche coinvolte nel commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e di attrezzature di produzione.

2. Ciascuna parte contraente garantisce che le autorità amministrative, di controllo, di applicazione della legge e d'altro tipo incaricate del contrasto del commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e di attrezzature di produzione (comprese le autorità giudiziarie, ove ciò sia conforme al diritto nazionale) collaborino e scambino informazioni pertinenti a livello nazionale e internazionale alle condizioni previste dalle rispettive norme nazionali.

Articolo 25

Tutela della sovranità

1. Le parti contraenti adempiono gli obblighi previsti dal presente protocollo conformemente ai principi di pari sovranità e integrità territoriale degli Stati e di non ingerenza negli affari interni di altri Stati.

2. Nessuna disposizione del presente protocollo autorizza una delle parti contraenti a esercitare giurisdizione né a svolgere nel territorio di un altro Stato funzioni che sono di esclusiva competenza delle autorità di detto Stato in virtù del suo diritto nazionale.

Articolo 26

Giurisdizione

1. Ciascuna parte contraente adotta le misure eventualmente necessarie per affermare la propria giurisdizione sui reati stabiliti in conformità dell'articolo 14 quando:

- a) l'infrazione è commessa nel territorio della parte in questione, oppure
- b) l'infrazione è commessa a bordo di un'imbarcazione battente bandiera della parte in questione o a bordo di un velivolo registrato in base alle norme della parte in questione nel momento in cui l'infrazione è commessa.

2. Fatto salvo l'articolo 25, una parte contraente può altresì affermare la propria giurisdizione su detti reati quando:

- a) l'infrazione è commessa contro la parte in questione;
- b) l'infrazione è commessa da un cittadino della parte in questione o da un apolide con residenza abituale nel territorio di detta parte, oppure
- c) l'infrazione rientra tra quelle stabilite in conformità dell'articolo 14 ed è stata commessa al di fuori del territorio della parte in questione al fine di compiere una delle infrazioni stabilite in conformità dell'articolo 14 all'interno di detto territorio.




3. Ai fini dell'articolo 30, ciascuna parte contraente adotta le misure eventualmente necessarie per affermare la propria giurisdizione sui reati stabiliti in conformità dell'articolo 14 quando il presunto reo si trova nel suo territorio e la parte in questione non lo estrada per il solo motivo che questi è un suo cittadino.
4. Ciascuna parte contraente può adottare le misure eventualmente necessarie per affermare la propria giurisdizione sui reati stabiliti in conformità dell'articolo 14 quando il presunto reo si trova nel suo territorio e la parte in questione non lo estrada.
5. Se una parte contraente che esercita la propria giurisdizione ai sensi dei paragrafi 1 o 2 riceve la notifica o apprende in altro modo che una o più delle altre parti contraenti stanno investigando o perseguendo o hanno avviato un procedimento giudiziario in merito alla medesima fattispecie, le autorità competenti delle parti interessate si consultano, ove opportuno, al fine di coordinare le proprie azioni.
6. Fatte salve le norme del diritto internazionale generale, il presente protocollo non esclude l'esercizio della giurisdizione penale affermata da una parte contraente in conformità del proprio diritto nazionale.

Articolo 27

Cooperazione per l'applicazione della legge

1. Ciascuna parte adotta, coerentemente con i rispettivi sistemi giuridici e amministrativi interni, misure efficaci al fine di:
 - a) rafforzare e, se necessario, istituire canali di comunicazione tra le autorità, agenzie e i servizi competenti, per facilitare uno scambio rapido e sicuro di informazioni su tutti gli aspetti dei reati stabiliti in conformità dell'articolo 14;
 - b) garantire una cooperazione efficace tra le competenti autorità, agenzie, dogane, polizie e altre autorità incaricate del rispetto della legge;
 - c) cooperare con altre parti contraenti nella conduzione di indagini su casi specifici riguardanti i reati stabiliti in conformità dell'articolo 14 concernenti:
 - i) l'identità, i luoghi di permanenza e le attività di persone sospettate di essere coinvolte in detti reati, o i luoghi in cui si trovano altre persone interessate;
 - ii) i movimenti di proventi di reati o di proprietà derivanti dal compimento di detti reati, e
 - iii) i movimenti di proprietà, attrezzature o altri dispositivi utilizzati o destinati a essere utilizzati per il compimento di detti reati;
 - d) fornire, ove opportuno, prodotti o quantità di sostanze necessari a fini di analisi o investigazione;
 - e) facilitare un efficace coordinamento tra le proprie autorità, agenzie e servizi competenti e promuovere lo scambio di personale e altri esperti, compresa la nomina di funzionari di collegamento, fatti salvi accordi o intese bilaterali tra le parti interessate;
 - f) scambiare informazioni pertinenti con le altre parti contraenti su strumenti e metodi specifici utilizzati da persone fisiche o giuridiche nel compimento di detti reati, inclusi, ove applicabile, le rotte e i mezzi di trasporto e l'utilizzo di identità false, documenti falsi o contraffatti o altri mezzi atti a occultare le loro attività, e
 - g) scambiare informazioni pertinenti e coordinare le misure amministrative e d'altro tipo adottate in quanto ritenute adeguate per individuare rapidamente i reati stabiliti in conformità dell'articolo 14.



2. Per dare attuazione al presente protocollo, le parti contraenti valutano la possibilità di concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali sulla cooperazione diretta tra le rispettive autorità incaricate dell'applicazione della legge, nonché, ove simili accordi o intese esistano già, di modificarli di conseguenza. In mancanza di detti accordi o intese tra le parti interessate, le parti possono considerare il protocollo stesso come base per la reciproca cooperazione ai fini dell'applicazione della legge riguardo ai reati oggetto del presente protocollo. Ove opportuno, le parti contraenti daranno piena applicazione ad accordi o intese, comprese le organizzazioni internazionali o regionali, per rafforzare la cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge.

3. Le parti contraenti si adoperano per collaborare, secondo i propri mezzi, per contrastare il commercio illegale transnazionale di prodotti derivati dal tabacco attuato mediante ricorso alle tecnologie moderne.

Articolo 28

Assistenza amministrativa reciproca

Coerentemente con i rispettivi sistemi giuridici e amministrativi interni, le parti contraenti si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni atte a garantire una corretta applicazione di consuetudini e altre norme pertinenti a fini di prevenzione, individuazione, investigazione, perseguimento e contrasto del commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione. Le parti considerano dette informazioni come riservate e destinate a un uso limitato, ove non diversamente previsto dalla parte che le trasmette. Tali informazioni possono riguardare:

- a) nuove consuetudini e altre tecniche di applicazione della legge di provata efficacia;
- b) tendenze, mezzi o metodi nuovi di coinvolgimento nel commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione;
- c) beni notoriamente oggetto del commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione, nonché informazioni particolareggiate relative alla descrizione, all'imballaggio, al trasporto e all'immagazzinamento di tali beni e ai metodi utilizzati a tale riguardo;
- d) persone fisiche o giuridiche che notoriamente hanno commesso o sono state complici di un reato stabilito in conformità dell'articolo 14, e
- e) ogni altro dato che possa aiutare le autorità incaricate di valutare il rischio nei loro controlli nonché per altri fini collegati all'applicazione della legge.

Articolo 29

Assistenza giuridica reciproca

1. Le parti contraenti si concedono reciprocamente la più ampia assistenza giuridica nell'ambito di indagini, esecuzione di azioni penali e procedimenti giudiziari correlati ai reati stabiliti in conformità dell'articolo 14 del presente protocollo.

2. L'assistenza giuridica reciproca è concessa nella misura più completa possibile ai sensi di leggi, trattati, accordi e intese pertinenti e vincolanti per la parte contraente interpellata in materia di indagini, esecuzione dell'azione penale e procedimenti giudiziari correlati a reati di cui persone giuridiche possono essere considerate responsabili nel territorio della parte richiedente in forza dell'articolo 15 del presente protocollo.

3. L'assistenza giuridica reciproca concessa in conformità del presente articolo può essere richiesta per i seguenti scopi:

- a) ottenere da persone prove o dichiarazioni;
- b) notificare documenti giudiziari;
- c) compiere ricerche e confische e congelare beni;



- d) esaminare oggetti e luoghi;
- e) fornire informazioni, materiale probatorio e valutazioni di esperti;
- f) fornire originali o copie certificate di documenti e registrazioni rilevanti, comprese registrazioni governative, bancarie, finanziarie, sociali o aziendali;
- g) individuare o rintracciare proventi di crimini, proprietà, attrezzature o altri oggetti a fini probatori;
- h) facilitare la presentazione spontanea di persone nel territorio della parte richiedente, e
- i) ogni altro tipo di assistenza non in contrasto con il diritto nazionale della parte contraente interpellata.

4. Il presente articolo non pregiudica gli obblighi assunti ai sensi di altri trattati, bilaterali o multilaterali, che disciplinano o disciplineranno, del tutto o in parte, l'assistenza giuridica reciproca.


5. I paragrafi da 6 a 24 si applicano, secondo il principio di reciprocità, a richieste presentate in conformità del presente articolo se le parti contraenti in questione non sono vincolate da un trattato o da un accordo intergovernativo di assistenza giuridica reciproca. Qualora le parti siano vincolate da un simile trattato o accordo intergovernativo, trovano applicazione le pertinenti disposizioni di detto trattato o accordo intergovernativo, a meno che le parti non abbiano concordato di applicare in loro vece i paragrafi da 6 a 24. Si invitano vivamente le parti contraenti ad applicare i paragrafi del presente articolo, se gli stessi facilitano la cooperazione.

6. Le parti contraenti designano un'autorità centrale che avrà la responsabilità e il potere di accogliere richieste di assistenza giuridica reciproca e di dar loro esecuzione o di trasmetterle a tal fine alle rispettive autorità competenti. Se una parte contraente ha una regione o un territorio a statuto speciale, con un sistema separato di assistenza giuridica reciproca, può designare un'autorità centrale distinta affinché questa svolga la medesima funzione in detta regione o territorio. Le autorità centrali garantiscono un'esecuzione o trasmissione rapida e corretta delle richieste ricevute. Quando trasmette la richiesta a un'autorità competente affinché vi dia esecuzione, l'autorità centrale la sollecita a farlo celermente e correttamente. Ciascuna parte contraente notifica al direttore del segretariato della convenzione, al momento dell'adesione, accettazione, approvazione, conferma formale o ratifica del presente protocollo, qual è l'autorità centrale designata a tal fine. La trasmissione delle domande di assistenza giuridica reciproca e di qualsiasi comunicazione al riguardo avviene tra le autorità centrali designate dalle parti. Questo requisito non pregiudica il diritto di una parte contraente di chiedere che tali richieste e comunicazioni le vengano indirizzate attraverso i canali diplomatici e, in casi urgenti e previo consenso delle parti, attraverso idonee organizzazioni internazionali, ove possibile.


7. Le richieste devono essere presentate per iscritto oppure, se possibile, con qualsiasi mezzo in grado di produrre un testo scritto, in una lingua accettabile per la parte interpellata, in modalità tali da consentire a quest'ultima di accertarne l'autenticità. La o le lingue accettabili per ciascuna parte contraente sono comunicate al direttore del segretariato della convenzione al momento dell'adesione, accettazione, approvazione, conferma formale o ratifica del presente protocollo. In casi urgenti e previo consenso delle parti, le richieste possono essere presentate oralmente, a condizione che siano seguite da un'immediata conferma scritta.

8. Una richiesta di assistenza giuridica reciproca deve indicare:

- a) l'identità dell'autorità richiedente;
- b) l'oggetto e la natura delle indagini, dell'azione penale o del procedimento giudiziario cui la richiesta fa riferimento, nonché il nome e le funzioni dell'autorità responsabile delle indagini, dell'azione penale o del procedimento giudiziario;
- c) una sintesi delle circostanze rilevanti, ad eccezione delle richieste di notifica di documenti giudiziari;
- d) una descrizione dell'assistenza richiesta e informazioni particolareggiate su eventuali procedure speciali che la parte richiedente vuole che siano seguite;
- e) se possibile, l'identità, l'ubicazione e la nazionalità di tutte le persone interessate;
- f) gli scopi della ricerca di prove, di informazioni o dell'azione, e
- g) le disposizioni del diritto nazionale applicabili al reato e le relative sanzioni.



9. La parte interpellata può chiedere informazioni aggiuntive qualora ciò sia necessario o utile per dare esecuzione alla richiesta in conformità del proprio diritto nazionale.
10. Alle richieste viene data esecuzione in conformità del diritto nazionale della parte interpellata e, ove possibile e nella misura in cui ciò non sia in contrasto con il diritto nazionale della parte interpellata, secondo le procedure specificate nella richiesta.
11. La parte richiedente non trasmette né utilizza informazioni o prove fornite dalla parte interpellata nel corso di indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari diversi da quelli specificati nella richiesta senza il preventivo consenso della parte interpellata. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla parte richiedente di rivelare nei propri procedimenti informazioni o prove in grado di discolorare una persona accusata. In tali casi la parte richiedente informa la parte interpellata prima della rivelazione e, su richiesta, si consulta con essa. Qualora, in casi eccezionali, la comunicazione preventiva della rivelazione non sia possibile, la parte richiedente informa la parte interpellata senza indugio.
12. La parte richiedente può chiedere alla parte interpellata di mantenere riservata la presentazione della richiesta e i suoi contenuti, ad eccezione di quanto necessario per dare esecuzione alla richiesta. Se la parte interpellata non può soddisfare il requisito di riservatezza, ne dà immediata comunicazione alla parte richiedente.
13. Se una persona si trova nel territorio di una parte contraente e deve essere ascoltata in qualità di testimone o esperto da parte delle autorità giudiziarie di un'altra parte contraente, la prima parte contraente può autorizzare, su richiesta della seconda, che la persona venga ascoltata in videoconferenza qualora non sia possibile o auspicabile che si presenti personalmente nel territorio della parte richiedente, ove ciò sia fattibile e conforme ai principi fondamentali del diritto nazionale. Le parti possono concordare che l'audizione sia condotta da un'autorità giudiziaria della parte richiedente alla presenza di un'autorità giudiziaria della parte interpellata.
14. L'assistenza giuridica reciproca può essere negata:
- a) se la richiesta non è presentata in conformità del presente articolo;
 - b) se la parte interpellata ritiene che l'esecuzione della richiesta possa pregiudicare la sua sovranità, la sua sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali;
 - c) se, in forza delle norme nazionali della parte interpellata, le autorità di detta parte non sono autorizzate a compiere le azioni richieste in relazione al reato in questione qualora lo stesso fosse oggetto di indagine, azione penale o procedimento giudiziario nella loro giurisdizione;
 - d) se la richiesta riguarda un illecito per il quale la pena massima prevista nella parte interpellata è inferiore a due anni di detenzione o di altre forme privative della libertà, oppure se, a giudizio della parte interpellata, la concessione dell'assistenza comporterebbe per le sue risorse un onere sproporzionato alla gravità dell'illecito;
 - e) se l'accoglimento della richiesta è in contrasto con il sistema giuridico della parte interpellata per quanto attiene all'assistenza giuridica reciproca.
15. Il rigetto di una richiesta di assistenza giuridica reciproca deve essere motivato.
16. Una parte contraente non può rifiutarsi di fornire assistenza giuridica reciproca ai sensi del presente articolo per motivi di rispetto del segreto bancario.
17. Le parti non possono respingere una richiesta di assistenza giuridica reciproca unicamente perché si ritiene che l'illecito riguardi anche questioni fiscali.
18. Le parti contraenti possono rifiutarsi di fornire assistenza giuridica reciproca ai sensi del presente articolo in caso di assenza di doppia incriminazione. Tuttavia, ove lo reputi opportuno, la parte interpellata può fornire assistenza a propria discrezione, a prescindere dal fatto che il comportamento in questione costituisca o meno un illecito ai sensi del suo diritto nazionale.
19. La parte interpellata dà esecuzione alla richiesta di assistenza giuridica reciproca quanto prima possibile e tenendo conto nella misura del possibile di eventuali scadenze proposte e motivate dalla parte richiedente, preferibilmente nella richiesta stessa. La parte interpellata risponde a interrogazioni ragionevoli della parte richiedente sui progressi compiuti nella gestione della richiesta. La parte richiedente informa prontamente la parte interpellata quando l'assistenza richiesta non è più necessaria.



20. L'assistenza giuridica reciproca può essere rinviata dalla parte richiedente qualora interferisca con un'indagine, un'azione penale o un procedimento giudiziario in corso.
21. Prima di respingere una richiesta ai sensi del paragrafo 14 o di rinviare la sua esecuzione ai sensi del paragrafo 20, la parte interpellata si consulta con la parte richiedente per valutare la possibilità di concedere l'assistenza nei termini e alle condizioni che ritiene necessari. Se la parte richiedente accetta che l'assistenza sia concessa a queste condizioni, provvederà a soddisfarle.
22. I costi ordinari dell'esecuzione di una richiesta sono a carico della parte richiedente, ove non diversamente concordato tra le parti interessate. Se per dare esecuzione alla richiesta è o sarà necessario sostenere spese straordinarie o di importo ragguardevole, le parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni ai quali dare esecuzione alla richiesta, nonché le modalità di attribuzione dei costi.
23. Quando viene presentata una richiesta, la parte interpellata:
- fornisce alla parte richiedente copie di registrazioni governative, documenti o informazioni in suo possesso che, ai sensi del suo diritto nazionale, possono essere divulgati al grande pubblico;
 - può, a propria discrezione, fornire alla parte richiedente del tutto, in parte o alle condizioni che reputa necessarie copie di registrazioni governative, documenti o informazioni in suo possesso che, ai sensi del suo diritto nazionale, non possono essere divulgati al grande pubblico.
24. Le parti contraenti valutano, ove necessario, la possibilità di concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali utili a conseguire le finalità del presente articolo o ad attuare o rafforzare le sue disposizioni.

Articolo 30

Estradizione

- Il presente articolo si applica ai reati stabiliti in conformità dell'articolo 14 del presente protocollo se:
 - la persona oggetto della richiesta di estradizione si trova nel territorio della parte interpellata;
 - il reato riguardo al quale è chiesta l'extradizione è punibile ai sensi del diritto nazionale sia della parte richiedente sia della parte interpellata, e
 - se il reato in questione è punibile con un periodo massimo di detenzione o di altra forma di privazione della libertà pari o superiore a quattro anni, oppure con una detenzione di durata inferiore stabilita dalle parti contraenti interessate in forza di trattati bilaterali e multilaterali o di altri accordi internazionali.
- Ciascuno dei reati cui si applica il presente articolo sarà considerato un illecito da inserire in tutti i trattati sull'extradizione esistenti tra le parti contraenti a titolo di infrazione per la quale è ammessa l'extradizione. Le parti si impegnano a inserire tali illeciti come infrazioni per le quali è ammessa l'extradizione in tutti i trattati in materia che concluderanno tra loro.
- Se una parte contraente che subordina la concessione dell'extradizione all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione da un'altra parte contraente alla quale non è legata da un trattato di estradizione, può considerare il presente protocollo come la base giuridica per l'extradizione relativamente a tutti i reati ai quali si applica il presente articolo.
- Le parti contraenti che non subordinano la concessione dell'extradizione all'esistenza di un trattato considerano i reati ai quali si applica il presente articolo come illeciti per i quali è ammessa l'extradizione reciproca.
- L'extradizione è soggetta alle condizioni previste dal diritto nazionale della parte interpellata o da trattati di estradizione applicabili, comprese, tra l'altro, le condizioni relative al requisito della pena minima per l'extradizione e i motivi per cui la parte interpellata può negare l'extradizione.



6. In conformità del rispettivo diritto nazionale, le parti contraenti si impegnano ad accelerare le procedure di estradizione e a semplificare i relativi requisiti probatori nel caso dei reati ai quali si applica il presente articolo.
7. Se una parte contraente non estrada un presunto reo, che si trova nel suo territorio, per un reato soggetto al presente articolo per il solo motivo che tale persona è suo cittadino, è obbligata, previa richiesta della parte richiedente l'estradizione, a sottoporre il caso senza indebiti ritardi alle proprie autorità competenti ai fini dell'esercizio dell'azione penale. Dette autorità conducono i procedimenti e deliberano in merito allo stesso modo di altri illeciti simili, ai sensi del diritto nazionale della parte contraente in questione. Le parti interessate collaborano tra loro, in particolare sotto il profilo procedurale e probatorio, al fine di garantire l'efficienza dell'azione penale.
8. Qualora una parte contraente, a norma del proprio diritto nazionale, possa estradare o consegnare in altro modo un proprio cittadino unicamente a condizione che egli le sarà restituito per scontare la pena comminata a seguito del processo o del procedimento per il quale è stata chiesta l'estradizione o la consegna, e qualora detta parte contraente e la parte richiedente l'estradizione dichiarino di accettare tale opzione nonché altre condizioni che reputino opportune, tale estradizione o consegna condizionate sono sufficienti per considerare adempiuto l'obbligo di cui al paragrafo 7.
9. Se un'estradizione richiesta per applicare una sentenza è negata perché la persona da estradare è cittadino della parte interpellata, questa, ove permesso dal suo diritto nazionale e in conformità dei requisiti da esso previsti, previa domanda della parte richiedente valuta la possibilità di far scontare presso di sé la pena comminata ai sensi della legislazione della parte richiedente, o il periodo di pena restante.
10. A tutte le persone oggetto di procedimenti avviati in relazione a uno dei reati ai quali si applica il presente articolo è garantito un trattamento equo in tutte le fasi procedurali, compreso il godimento di tutti i diritti e tutte le garanzie previsti dal diritto nazionale della parte contraente nel cui territorio si trova la persona in questione.
11. Nessuna disposizione del presente protocollo può essere interpretata come un obbligo di estradizione qualora la parte interpellata possa ragionevolmente ritenere che la relativa richiesta è stata presentata al fine di perseguire o punire una persona per motivi legati al sesso, alla razza, alla religione, alla nazionalità, all'origine etnica o alle opinioni politiche di tale persona, o che l'accoglimento della richiesta possa danneggiare la posizione di tale persona per uno dei motivi testé elencati.
12. Le parti contraenti non possono respingere una richiesta di estradizione unicamente perché si ritiene che il reato riguardi anche questioni fiscali.
13. Prima di negare l'estradizione, la parte interpellata consulta, ove opportuno, la parte richiedente e le concede ampie opportunità di illustrare le proprie opinioni e fornire informazioni pertinenti alle accuse da essa formulate.
14. Le parti contraenti si adoperano per concludere accordi o intese bilaterali e multilaterali per dare esecuzione o maggiore efficacia all'estradizione. Se le parti contraenti sono vincolate da un trattato esistente o da un accordo intergovernativo, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del trattato o dell'accordo intergovernativo, a meno che le parti non concordino di applicare in loro vece i paragrafi da 1 a 13.

Articolo 31

Misure per garantire l'estradizione

1. Fatti salvi il diritto nazionale e i trattati sull'estradizione da essa sottoscritti, la parte interpellata può, su richiesta della parte richiedente, assumere la custodia o adottare misure idonee a garantire la presenza nel procedimento di estradizione di una persona di cui viene chiesta l'estradizione e che è presente nel suo territorio, previo accertamento che le circostanze siano giustificate e sussistano ragioni di urgenza.
2. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 sono notificate alla parte richiedente in conformità del diritto nazionale, in modalità idonee e senza ritardi.



3. Chiunque sia oggetto di misure adottate ai sensi del paragrafo 1 ha diritto di:
 - a) comunicare senza ritardi con il più vicino rappresentante competente dello Stato di cui è cittadino oppure, qualora sia apolide, dello Stato nel cui territorio risiede abitualmente, e
 - b) ricevere la visita di un rappresentante di detto Stato.

PARTE VI


RENDICONTAZIONE*Articolo 32***Rendicontazione e scambio di informazioni**

1. Ciascuna parte contraente sottopone all'assemblea delle parti contraenti, attraverso il segretariato della convenzione, relazioni periodiche sull'applicazione del presente protocollo.
 2. Il formato e i contenuti di tali relazioni sono decisi dall'assemblea delle parti contraenti. Le relazioni faranno parte dello strumento regolare di rendicontazione della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco.
 3. I contenuti delle relazioni periodiche di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto tra l'altro:
 - a) di informazioni sulle misure legislative, esecutive, amministrative o d'altro tipo adottate per attuare il presente protocollo;
 - b) ove opportuno, di informazioni su eventuali restrizioni o ostacoli incontrati nell'attuazione del presente protocollo e sulle misure adottate per superarli;
 - c) ove opportuno, di informazioni sull'assistenza finanziaria e tecnica fornita, ricevuta o richiesta per attività correlate all'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco, e
 - d) delle informazioni specificate all'articolo 20.
- Qualora dati pertinenti vengano già raccolti nell'ambito del meccanismo di rendicontazione della conferenza delle parti contraenti, l'assemblea delle parti contraenti si asterrà dal replicare azioni già intraprese.
4. Ai sensi degli articoli 33 e 36, nel valutare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo da parte delle parti contraenti in via di sviluppo e di quelle in fase di transizione economica, l'assemblea delle parti contraenti tiene conto delle intese relative all'assistenza a dette parti, su loro richiesta.
 5. La comunicazione di informazioni ai sensi degli articoli citati è soggetta alle norme nazionali in materia di riservatezza e tutela dei dati personali. Le parti contraenti tutelano, come stabilito di comune intesa, tutte le informazioni riservate oggetto di segnalazione o scambio.

PARTE VII

ACCORDI ISTITUZIONALI E RISORSE FINANZIARIE*Articolo 33***Assemblea delle parti contraenti**

1. È qui costituita l'assemblea delle parti contraenti. La sua prima sessione è convocata dal segretariato della convenzione immediatamente prima o immediatamente dopo la prima sessione ordinaria della conferenza delle parti contraenti successiva all'entrata in vigore del presente protocollo.



2. Successivamente, assemblee ordinarie delle parti contraenti saranno convocate dal segretariato della convenzione immediatamente prima o immediatamente dopo sessioni ordinarie della conferenza delle parti contraenti.
3. Sessioni straordinarie dell'assemblea delle parti contraenti si terranno ogniqualvolta l'assemblea lo riterrà necessario, oppure su richiesta scritta di una parte, purché tale richiesta riceva il sostegno di almeno un terzo delle parti contraenti entro sei mesi dalla sua comunicazione alle altre parti contraenti da parte del segretariato della convenzione.
4. Il regolamento e le regole finanziarie della conferenza delle parti contraenti della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco si applicano, mutatis mutandis, all'assemblea delle parti contraenti, ove la stessa non decida diversamente.
5. L'assemblea delle parti contraenti vigilerà regolarmente sull'attuazione del protocollo e adotterà le decisioni necessarie per promuoverne un'applicazione efficace.
6. L'assemblea delle parti decide in merito all'ammontare e alle modalità di funzionamento dei contributi fissati su base volontaria, versati dalle parti contraenti al presente protocollo per garantirne l'operatività, nonché su altre possibili risorse per la sua applicazione.
7. Durante ciascuna sessione ordinaria l'assemblea delle parti contraenti adotta all'unanimità un bilancio e un programma di lavoro validi per il periodo finanziario fino alla successiva sessione ordinaria, che saranno distinti dal bilancio e dal programma di lavoro della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco.

Articolo 34

Segretariato

1. Il segretariato della convenzione funge da segretariato del presente protocollo.
2. Le funzioni che il segretariato della convenzione esplica nel suo ruolo di segretariato del presente protocollo sono le seguenti:
 - a) preparare le sessioni dell'assemblea delle parti contraenti e di altri organi ausiliari nonché dei gruppi di lavoro e di altri organi istituiti dall'assemblea delle parti contraenti, e fornire loro eventuali servizi richiesti;
 - b) ricevere, analizzare, trasmettere e fornire riscontri alle parti interessate, ove necessario, e all'assemblea delle parti contraenti riguardo alle relazioni ricevute in conformità del presente protocollo, e facilitare lo scambio di informazioni tra le parti contraenti;
 - c) sostenere, su richiesta, le parti contraenti, in particolare quelle in via di sviluppo o in fase di transizione economica, nella raccolta, comunicazione e nello scambio di informazioni richieste in conformità delle disposizioni del presente protocollo, e fornire assistenza per l'individuazione di risorse disponibili atte a facilitare l'adempimento degli obblighi previsti dal presente protocollo;
 - d) stilare, sotto la guida dell'assemblea delle parti contraenti, relazioni sulle proprie attività ai sensi del presente protocollo, da sottoporre all'assemblea stessa;
 - e) garantire, sotto la guida dell'assemblea delle parti contraenti, il necessario coordinamento con le competenti organizzazioni intergovernative internazionali e regionali e con altri organi;
 - f) aderire, sotto la guida dell'assemblea delle parti contraenti, ad accordi amministrativi o contrattuali, ove necessario per un efficace adempimento dei propri compiti in qualità di segretariato del presente protocollo;
 - g) ricevere e controllare domande di organizzazioni intergovernative e non governative che desiderino essere accreditate come osservatori presso l'assemblea delle parti contraenti, garantendo la loro non affiliazione all'industria del tabacco, e sottoporre le domande vagliate all'assemblea delle parti contraenti affinché le valuti, e
 - h) svolgere altre funzioni di segretariato specificate dal presente protocollo, nonché altre funzioni eventualmente decise dall'assemblea delle parti contraenti.



Articolo 35

Rapporti tra l'assemblea delle parti contraenti e organizzazioni intergovernative

Per fornire la cooperazione tecnica e finanziaria finalizzata al conseguimento dell'obiettivo del presente protocollo, l'assemblea delle parti può chiedere la collaborazione di competenti organizzazioni intergovernative internazionali e regionali, comprese le istituzioni finanziarie e per lo sviluppo.

Articolo 36

Risorse finanziarie

1. Le parti contraenti riconoscono il ruolo importante delle risorse finanziarie ai fini del conseguimento dell'obiettivo del presente protocollo; riconoscono altresì l'importanza dell'articolo 26 della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco per il raggiungimento degli obiettivi della convenzione.
2. Ciascuna parte contraente fornisce sostegno finanziario per le rispettive attività nazionali mirate a conseguire l'obiettivo del presente protocollo, in conformità dei piani, delle priorità e dei programmi nazionali.
3. Le parti contraenti promuovono, ove opportuno, il ricorso a canali bilaterali, regionali, subregionali e altri canali multilaterali per finanziare il rafforzamento delle capacità delle parti contraenti in via di sviluppo o quelle in fase di transizione economica, al fine di conseguire gli obiettivi del presente protocollo.
4. Fatto salvo l'articolo 18, le parti contraenti sono invitate, nel rispetto della normativa e delle politiche nazionali e ove opportuno, a utilizzare tutti i proventi confiscati di crimini correlati al commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione per conseguire gli obiettivi del presente protocollo.
5. Le parti contraenti rappresentate in organizzazioni intergovernative regionali e internazionali rilevanti e in istituzioni finanziarie e per lo sviluppo sollecitano tali soggetti a fornire assistenza finanziaria alle parti in via di sviluppo e a quelle in fase di transizione economica per aiutarle ad adempiere i loro obblighi ai sensi del presente protocollo, senza limitare i diritti di partecipazione all'interno di dette organizzazioni.
6. Le parti contraenti pattuiscono quanto segue:
 - a) per aiutare le parti contraenti ad adempiere i loro obblighi ai sensi del presente protocollo, tutte le pertinenti risorse potenziali ed effettive disponibili per attività correlate all'obiettivo del presente protocollo devono essere mobilitate e utilizzate a vantaggio di tutte le parti contraenti, specialmente nelle parti contraenti in via di sviluppo e quelle in fase di transizione economica, e
 - b) il segretariato della convenzione fornisce consulenza alle parti contraenti in via di sviluppo e a quelle con le economie in transizione, su loro richiesta, in merito alle fonti di finanziamento disponibili, per facilitare l'adempimento dei loro obblighi ai sensi del protocollo.
7. Le parti contraenti possono chiedere all'industria del tabacco di sostenere tutti i costi associati agli obblighi di una parte di conseguire gli obiettivi del presente protocollo, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco.
8. Le parti contraenti si impegnano, nel rispetto del diritto nazionale, ad autofinanziare l'applicazione del presente protocollo anche imponendo tributi e altri tipi di oneri sui prodotti derivati dal tabacco.

PARTE VIII

COMPOSIZIONE DI CONTROVERSIE

Articolo 37

Composizione di controversie

La composizione di controversie tra le parti riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente protocollo è disciplinata dall'articolo 27 della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco.



PARTE IX

MODIFICHE DEL PROTOCOLLO*Articolo 38***Modifiche del presente protocollo**

1. Ogni parte contraente può proporre modifiche del presente protocollo.
2. Le modifiche del presente protocollo sono valutate e adottate dall'assemblea delle parti contraenti. Il testo delle modifiche proposte è trasmesso dal segretariato della convenzione alle parti contraenti almeno sei mesi prima della sessione nella quale sarà proposta l'adozione. Il segretariato della convenzione trasmette le modifiche proposte anche ai firmatari del presente protocollo e, per conoscenza, al depositario.
3. Le parti contraenti si impegnano al massimo per raggiungere un accordo unanime su tutte le modifiche del presente protocollo che sono state proposte. Qualora tutti gli sforzi compiuti per trovare l'unanimità dei consensi si concludano senza esito, le modifiche sono adottate, in ultima istanza, con la maggioranza dei tre quarti delle parti contraenti presenti e votanti durante la sessione. Ai fini del presente articolo, per «parti presenti e votanti» s'intendono le parti contraenti che sono presenti ed esprimono un voto, sia esso favorevole o contrario. Tutte le modifiche adottate sono comunicate dal segretariato della convenzione al depositario, che le trasmette a tutte le parti contraenti per accettazione.
4. Gli strumenti di accettazione di una modifica vengono depositati presso il depositario. Le modifiche adottate in conformità del paragrafo 3 entrano in vigore per le parti contraenti che le hanno approvate il novantesimo giorno successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto gli strumenti di accettazione di almeno due terzi delle parti.
5. Nel caso delle altre parti contraenti, una modifica entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui la parte deposita presso il depositario il proprio strumento di accettazione della modifica in questione.

*Articolo 39***Adozione e modifica di allegati al presente protocollo**

1. Tutte le parti possono proporre allegati e modifiche degli allegati al presente protocollo.
2. Gli allegati devono essere limitati a elenchi, moduli e altro materiale descrittivo riguardante questioni procedurali, scientifiche, tecniche o amministrative.
3. Gli allegati al presente protocollo e le relative modifiche sono proposti e adottati ed entrano in vigore in conformità della procedura di cui all'articolo 38.

PARTE X

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 40***Riserve**

Non sono ammesse riserve al presente protocollo.



*Articolo 41***Recesso**

1. Due anni dopo la data in cui il presente protocollo è entrato in vigore per una parte contraente, questa può in qualsiasi momento recedere dal protocollo mediante notifica scritta al depositario.
2. Il recesso diventa efficace un anno dopo la data di ricevimento della relativa notifica da parte del depositario, oppure in una data successiva specificata nella notifica del recesso.
3. Si considera che tutte le parti che recedono dalla convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco recedono parimenti dal presente protocollo, con effetto alla data del recesso dalla convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco.

*Articolo 42***Diritto di voto**


1. Ciascuna parte contraente del presente protocollo dispone di un voto, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.
2. Le organizzazioni regionali per l'integrazione economica esercitano il diritto di voto, nelle materie di loro competenza, con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono parti contraenti del presente protocollo. Dette organizzazioni non esercitano il diritto di voto se qualcuno dei suoi Stati membri esercita il proprio diritto di voto e viceversa.

*Articolo 43***Firma**

Il protocollo sarà aperto alla firma di tutte le parti contraenti della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco presso la sede dell'Organizzazione mondiale della sanità a Ginevra dal 10 all'11 gennaio 2013 e successivamente presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 9 gennaio 2014.

*Articolo 44***Ratifica, accettazione, approvazione, conferma formale o adesione**

1. Il presente protocollo è oggetto di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte degli Stati e di conferma formale o adesione da parte delle organizzazioni regionali per l'integrazione economica che sono parti contraenti della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco. Adesioni successive saranno ammesse a partire dal giorno successivo alla data di scadenza della firma del protocollo. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione, conferma formale o adesione devono essere depositati presso il depositario.
2. Tutte le organizzazioni regionali per l'integrazione economica che diventano parte contraente e i cui Stati membri non sono parti contraenti sono vincolate al rispetto di tutti gli obblighi previsti dal presente protocollo. Nel caso di organizzazioni di cui uno o più Stati membri sono parti contraenti, l'organizzazione e i suoi Stati membri decidono in merito alle rispettive responsabilità per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente protocollo. In questi casi l'organizzazione e gli Stati membri non possono esercitare diritti in concorrenza tra loro ai sensi del presente protocollo.
3. Le organizzazioni regionali per l'integrazione economica dichiarano, negli strumenti di conferma formale o di adesione, il loro ambito di competenza nelle materie disciplinate dal presente protocollo. Dette organizzazioni comunicano inoltre al depositario, che a sua volta ne informa le parti contraenti, eventuali modifiche sostanziali del loro ambito di competenza.



*Articolo 45***Entrata in vigore**

1. Il presente protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione, conferma formale o adesione presso il depositario.
2. Per quanto riguarda le parti contraenti della convenzione dell'OMS sul controllo del tabacco che ratificano, accettano, approvano o confermano formalmente il presente protocollo o vi aderiscono dopo che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 sull'entrata in vigore, il protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del relativo strumento di ratifica, accettazione, approvazione, adesione o conferma formale.
3. Ai fini del presente articolo, nessuno degli strumenti depositati da un'organizzazione regionale per l'integrazione economica deve essere considerato come aggiuntivo rispetto a quelli già depositati dagli Stati membri dell'organizzazione.

*Articolo 46***Depositario**

Depositario del presente protocollo è il Segretario generale delle Nazioni Unite.

*Articolo 47***Testi facenti fede**

L'originale del presente protocollo, le cui versioni in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno egualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

16CE2507



DECISIONE (UE) 2016/1751 DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2016

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera b), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (UE) 2016/242 del Consiglio ⁽²⁾, il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è stato firmato il 12 febbraio 2016 fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (2) Il testo del protocollo di modifica, scaturito dai negoziati, rispecchia fedelmente le direttive di negoziato del Consiglio, poiché allinea l'accordo con i più recenti sviluppi a livello internazionale per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni, vale a dire lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'Unione, i suoi Stati membri e il Principato di Andorra hanno partecipato attivamente ai lavori del Forum globale dell'OCSE per sostenere lo sviluppo e l'attuazione di tale standard globale. Il testo dell'accordo, modificato dal protocollo di modifica, costituisce la base giuridica per l'applicazione dello standard globale nelle relazioni tra l'Unione e il Principato di Andorra.
- (3) Il Garante europeo per la protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 ⁽³⁾.
- (4) Il protocollo di modifica dovrebbe essere approvato a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


Il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è approvato a nome dell'Unione.

Il testo del protocollo di modifica è accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ Parere del 9 marzo 2016 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2016/242 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 45 del 20.2.2016, pag. 10).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).



Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo di modifica ⁽¹⁾.

2. La Commissione informa il Principato di Andorra e gli Stati membri delle notifiche effettuate a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato di Andorra sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali per migliorare l'adempimento fiscale internazionale di cui al protocollo di modifica.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore del protocollo di modifica sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretario generale del Consiglio.



PROTOCOLLO DI MODIFICA

dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

L'UNIONE EUROPEA

e

IL PRINCIPATO DI ANDORRA, di seguito «Andorra»,

entrambi denominati di seguito «parte contraente» o, insieme, «parti contraenti»,

NELL'INTENTO DI applicare lo standard globale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, di seguito «lo standard globale», nell'ambito di una cooperazione tra le parti contraenti;

CONSIDERANDO che le parti contraenti intrattengono da lunga data strette relazioni per quanto riguarda l'assistenza reciproca in materia fiscale, in particolare per l'applicazione di misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi ⁽¹⁾, e desiderano migliorare l'adempimento fiscale internazionale sviluppando ulteriormente tali relazioni;

CONSIDERANDO che le parti contraenti desiderano giungere a un accordo per migliorare l'adempimento fiscale internazionale in base allo scambio automatico reciproco di informazioni, ferme restando una certa riservatezza e altre tutele, comprese disposizioni che limitino l'uso delle informazioni scambiate;

CONSIDERANDO che l'articolo 12 dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (di seguito «l'accordo») ⁽²⁾, nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica, che prevede attualmente lo scambio di informazioni su richiesta solo per i comportamenti che costituiscono frode fiscale e le violazioni analoghe, dovrebbe essere allineato allo standard dell'OCSE in materia di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale;

CONSIDERANDO che le parti contraenti applicheranno le proprie normative e prassi sulla protezione dei dati al trattamento dei dati personali scambiati conformemente all'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica, e si impegneranno a informarsi reciprocamente, senza indebiti ritardi, di qualsiasi modifica sostanziale di tali normative e prassi;


CONSIDERANDO che la decisione 2010/625/UE della Commissione, del 19 ottobre 2010, ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali ad Andorra ⁽³⁾ stabilisce che per tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione di tale direttiva si ritiene che Andorra fornisca un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea;

CONSIDERANDO che, alla data di entrata in vigore del presente protocollo di modifica, gli Stati membri e Andorra disporranno i) di salvaguardie adeguate per garantire che le informazioni ricevute conformemente all'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica, rimangano riservate e siano utilizzate esclusivamente ai fini e dalle persone o autorità incaricate dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte, delle procedure o azioni concernenti le imposte, o delle decisioni sui ricorsi presentati per le imposte, o dei relativi controlli, nonché per altri scopi autorizzati, e ii) delle infrastrutture necessarie per uno scambio efficace (tra cui procedure consolidate per garantire scambi di informazioni tempestivi, accurati, sicuri e riservati, comunicazioni efficaci e affidabili e la capacità di risolvere rapidamente questioni e problemi relativi a scambi o richieste di scambi e di applicare le disposizioni dell'articolo 4 dell'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica);

⁽¹⁾ GU UEL 157 del 26.6.2003, pag. 38

⁽²⁾ GU UEL 359 del 4.12.2004, pag. 33.

⁽³⁾ GU UEL 277 del 21.10.2010, pag. 27.



CONSIDERANDO che le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione, le Autorità Competenti di invio e le Autorità Competenti riceventi, in quanto responsabili del trattamento dei dati, dovrebbero conservare le informazioni trattate conformemente all'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica, per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli obiettivi del medesimo; date le divergenze tra le legislazioni degli Stati membri e quella di Andorra, il periodo massimo di conservazione delle informazioni dovrebbe essere fissato per ciascuna parte contraente con riferimento alla normativa in materia di prescrizione prevista dal diritto tributario interno di ciascun responsabile del trattamento dei dati;

CONSIDERANDO che le categorie di Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e di Conti Oggetto di Comunicazione contemplate dall'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica, sono intese a limitare le opportunità per i contribuenti di evitare di essere oggetto di comunicazione trasferendo le attività a Istituzioni Finanziarie o investendo in prodotti finanziari che esulano dall'ambito di applicazione dell'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica. Tuttavia, determinate categorie di Istituzioni finanziarie e di conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzate a fini di evasione fiscale dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione dell'accordo. In generale non dovrebbero essere incluse soglie, in quanto potrebbero essere facilmente eluse scindendo i conti tra diverse Istituzioni Finanziarie. Le informazioni finanziarie che devono essere comunicate e scambiate dovrebbero riguardare non soltanto tutti i pertinenti redditi (interessi, dividendi e tipologie analoghe di redditi), ma anche i saldi di conto e i proventi delle vendite di Attività Finanziarie, al fine di far fronte a situazioni in cui un contribuente cerca di occultare capitale costituito esso stesso da redditi o attività oggetto di evasione fiscale. Pertanto, il trattamento delle informazioni ai sensi dell'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica, è necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri e di Andorra di individuare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti interessati, di applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni transfrontaliere, di valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali e di evitare ulteriori inutili indagini,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (di seguito «l'accordo») è così modificato:

1) il titolo è sostituito da:

«Accordo tra l'Unione europea e il Principato di Andorra sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale»;

2) gli articoli da 1 a 19 sono sostituiti da:

«Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente accordo si intende per:

- a) «Unione europea»: l'Unione ai sensi del trattato sull'Unione europea, vale a dire i territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate;
- b) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea;
- c) «Andorra»: il Principato di Andorra;
- d) «Autorità Competenti di Andorra» e «Autorità Competenti degli Stati membri»: le autorità elencate nell'allegato III, rispettivamente alla lettera a) e alle lettere da b) ad ac). L'allegato III è parte integrante del presente accordo. L'elenco delle Autorità Competenti che figura nell'allegato III può essere modificato con una semplice notifica all'altra parte contraente da parte di Andorra, per quanto riguarda l'autorità di cui alla lettera a) di tale allegato, e da parte dell'Unione europea per quanto riguarda le autorità di cui alle lettere da b) ad ac) del medesimo;
- e) «Istituzione Finanziaria di uno Stato membro»: i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente in uno Stato membro, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori di tale Stato membro, e ii) qualsiasi succursale di un'Istituzione Finanziaria non residente in tale Stato membro, se la succursale è situata in detto Stato membro;
- f) «Istituzione Finanziaria di Andorra»: i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente ad Andorra, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori di Andorra, e ii) qualsiasi succursale di un'Istituzione Finanziaria non residente ad Andorra, se la succursale è situata ad Andorra;



- g) "Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione": qualsiasi Istituzione Finanziaria di uno Stato membro o di Andorra, a seconda dei casi, che non sia un'Istituzione Finanziaria non Tenuta alla Comunicazione;
- h) "Conto Oggetto di Comunicazione": un Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro o di Andorra, a seconda dei casi, purché sia stato identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, in vigore nello Stato membro o ad Andorra;
- i) "Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro": un Conto Finanziario gestito da un'Istituzione Finanziaria di Andorra Tenuta alla Comunicazione e detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro o da un'Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che è una Persona Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro;
- j) "Conto Oggetto di Comunicazione di Andorra": un Conto Finanziario gestito da un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di uno Stato membro e detenuto da una o più Persone di Andorra Oggetto di Comunicazione o da un'Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che è una Persona di Andorra Oggetto di Comunicazione;
- k) "Persona di uno Stato membro": una persona fisica o un'Entità identificata da un'Istituzione Finanziaria di Andorra Tenuta alla Comunicazione come residente in uno Stato membro secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, o il patrimonio di un de cuius che era residente in uno Stato membro;
- l) "Persona di Andorra": una persona fisica o un'Entità identificata da un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di uno Stato membro come residente ad Andorra secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, o il patrimonio di un de cuius che era residente ad Andorra.

2. Ogni termine con iniziali maiuscole non altrimenti definito nel presente accordo avrà il significato che gli viene attribuito in quel momento i) per gli Stati membri, dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale ⁽¹⁾ oppure, ove pertinente, dal diritto nazionale dello Stato membro che applica il presente accordo, e ii) per Andorra, dal suo diritto nazionale, coerentemente con il significato di cui agli allegati I e II.

Ogni termine non altrimenti definito nel presente accordo o negli allegati I o II avrà, a meno che il contesto non richieda un'altra interpretazione o che l'Autorità Competente di uno Stato membro e l'Autorità Competente di Andorra non concordino un'interpretazione comune conformemente all'articolo 7 (compatibilmente con il diritto nazionale), il significato che gli viene attribuito in quel momento dalla legislazione della giurisdizione che applica il presente accordo i) per gli Stati membri, dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale oppure, ove pertinente, dal diritto nazionale dello Stato membro interessato; ii) per Andorra, dal diritto nazionale, tenendo presente che qualsiasi significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili della giurisdizione interessata (uno Stato membro o Andorra) prevale sul significato attribuito al termine da altre leggi della stessa giurisdizione.

Articolo 2


Scambio automatico di informazioni in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione

1. Ai sensi del presente articolo e fatte salve le norme applicabili in materia di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale in linea con gli allegati I e II, che formano parte integrante del presente accordo, l'Autorità Competente di Andorra scambierà automaticamente ogni anno con ciascuna Autorità Competente degli Stati membri, e ciascuna delle Autorità Competenti degli Stati membri scambierà automaticamente ogni anno con l'Autorità Competente di Andorra, le informazioni ottenute conformemente a tali norme e specificate al paragrafo 2.

2. Le informazioni da scambiare sono, nel caso di uno Stato membro in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione di Andorra e nel caso di Andorra in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro:

- a) il nome, l'indirizzo, il NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati I e II, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo e il NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, il NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;
- b) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

⁽¹⁾ GU UEL 64 dell'11.3.2011, pag. 1.



- c) il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;
- d) il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;
- e) nel caso di un Conto di Custodia:
 - i) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto che in ogni caso sono pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione e
 - ii) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;
- f) nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione e
- g) nel caso di un conto non descritto al paragrafo 2, lettera e) o f), l'importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

Articolo 3

Tempi e modalità dello scambio automatico di informazioni

1. Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 2, l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione sono determinati conformemente ai principi della legislazione fiscale della giurisdizione (uno Stato membro o Andorra) che comunica le informazioni.
2. Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 2, le informazioni scambiate identificano la valuta nella quale è denominato ciascun importo.
3. In relazione all'articolo 2, paragrafo 2, le informazioni devono essere scambiate riguardo al primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016 e a tutti gli anni successivi e saranno scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell'anno solare a cui si riferiscono.
4. Le Autorità Competenti scambieranno automaticamente le informazioni di cui all'articolo 2 secondo uno standard comune di comunicazione in un linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Markup Language).
5. Le Autorità Competenti concorderanno uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura.

Articolo 4

Cooperazione ai fini della conformità e dell'applicazione

L'Autorità Competente di uno Stato membro informerà l'Autorità Competente di Andorra, e l'Autorità Competente di Andorra informerà l'Autorità Competente di uno Stato membro, quando la prima Autorità Competente (notificante) ha motivo di ritenere che un errore possa essere stato all'origine di una comunicazione inesatta o incompleta conformemente all'articolo 2 o che un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non abbia rispettato gli obblighi di comunicazione applicabili e le procedure di adeguata verifica conformi agli allegati I e II. L'Autorità Competente notificata adotterà tutte le misure previste dal diritto nazionale per ovviare agli errori o alla non conformità oggetto della notifica.



*Articolo 5***Scambio di informazioni su richiesta**

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 e di qualsiasi altro accordo che preveda uno scambio di informazioni su richiesta tra Andorra e un qualsiasi Stato membro, l'Autorità Competente di Andorra e l'Autorità Competente di un qualsiasi Stato membro si scambiano, su richiesta, informazioni prevedibilmente pertinenti per l'applicazione del presente accordo o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi nazionali relative alle imposte di ogni tipo e denominazione applicate per conto di Andorra e degli Stati membri, delle loro suddivisioni politiche o delle loro autorità locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è in contrasto con un accordo sulla doppia imposizione tra Andorra e lo Stato membro interessato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 6 non devono in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre ad Andorra o a uno Stato membro l'obbligo di:

- a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione e alla prassi amministrativa, rispettivamente, di Andorra o di tale Stato membro;
- b) fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della prassi amministrativa normale, rispettivamente, di Andorra o di tale Stato membro;
- c) fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale oppure procedimenti commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

3. Se le informazioni sono richieste da uno Stato membro o da Andorra, che agisce in qualità di giurisdizione richiedente conformemente al presente articolo, Andorra o lo Stato membro, che agisce in qualità di giurisdizione interpellata, usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui alla frase precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 2, ma tali limitazioni non devono essere in alcun caso interpretate nel senso di permettere alla giurisdizione interpellata di rifiutare di fornire informazioni solo perché la stessa non ne ha un interesse ai fini fiscali propri.

4. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 2 devono essere interpretate nel senso che Andorra o uno Stato membro può rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un'altra istituzione finanziaria, un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si riferiscono a diritti di proprietà di una persona.

5. Le Autorità Competenti concorderanno i moduli standard da utilizzare e uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura.

*Articolo 6***Riservatezza e salvaguardie relative ai dati**

1. Qualsiasi informazione ottenuta da una giurisdizione (uno Stato membro o Andorra) conformemente al presente accordo è considerata riservata e tutelata allo stesso modo delle informazioni ottenute conformemente al diritto nazionale di tale giurisdizione e, nella misura necessaria alla protezione dei dati personali, in conformità del diritto nazionale vigente e delle eventuali salvaguardie specificate dal diritto nazionale della giurisdizione che fornisce le informazioni.

2. Le informazioni trattate conformemente al presente accordo sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli scopi del presente accordo e comunque conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun responsabile del trattamento dei dati.

3. In ogni caso, tali informazioni sono comunicate soltanto alle persone o alle autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi o di vigilanza) incaricate dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte di tale giurisdizione (uno Stato membro o Andorra), delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati per tali imposte o dei relativi controlli. Le informazioni possono essere utilizzate solo dalle persone o dalle autorità suddette, e unicamente per i fini specificati nella frase precedente. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le persone o le autorità possono rivelare le informazioni in udienze pubbliche dinanzi a tribunali o in decisioni giudiziali relative alle imposte in questione.



4. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi precedenti, le informazioni ricevute da una giurisdizione (uno Stato membro o Andorra) possono essere utilizzate per altri fini se tali informazioni possono essere così usate conformemente alle leggi della giurisdizione che le fornisce (rispettivamente Andorra o uno Stato membro) e se tali fini sono autorizzati dall'Autorità Competente di tale giurisdizione. Le informazioni fornite da una giurisdizione (uno Stato membro o Andorra) a un'altra giurisdizione (rispettivamente Andorra o uno Stato membro) possono essere trasmesse da quest'ultima a una terza giurisdizione (un altro Stato membro), previa autorizzazione dell'Autorità Competente della prima giurisdizione, vale a dire quella da cui provengono.

Le informazioni fornite da uno Stato membro a un altro Stato membro conformemente alla sua legislazione che attua la direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale possono essere trasmesse ad Andorra previa autorizzazione dell'Autorità Competente dello Stato membro da cui provengono.

5. Ciascuna Autorità Competente di uno Stato membro o di Andorra notificherà immediatamente all'altra Autorità Competente, vale a dire, rispettivamente, quella di Andorra o quella dello Stato membro, qualsiasi violazione della riservatezza e qualsiasi disfunzionamento delle salvaguardie, nonché tutte le eventuali sanzioni e misure correttive applicate.

Articolo 7

Consultazioni e sospensione dell'accordo

1. In caso di difficoltà relative all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo, l'Autorità Competente di Andorra o di un qualsiasi Stato membro può chiedere consultazioni tra l'Autorità Competente di Andorra e le Autorità Competenti di uno o più Stati membri per definire misure atte a garantire la corretta attuazione del presente accordo. Le Autorità Competenti in questione informano immediatamente la Commissione europea e le Autorità Competenti degli altri Stati membri dell'esito delle consultazioni. Su richiesta di una qualsiasi delle Autorità Competenti, la Commissione europea può partecipare alle consultazioni per quanto riguarda le questioni relative all'interpretazione.

2. Se la consultazione riguarda una non conformità significativa rispetto alle disposizioni del presente accordo e la procedura di cui al paragrafo 1 non prevede modalità adeguate per risolverla, l'Autorità Competente di uno Stato membro o di Andorra può sospendere lo scambio di informazioni, rispettivamente con Andorra o con un dato Stato membro, nell'ambito del presente accordo mediante comunicazione scritta all'altra Autorità Competente interessata. La sospensione avrà effetto immediato. Ai fini del presente paragrafo, per non conformità significativa si intende, tra l'altro, l'inosservanza delle disposizioni del presente accordo relative alla riservatezza e alla salvaguardia dei dati, la mancata comunicazione, da parte dell'Autorità Competente di uno Stato membro o di Andorra, di informazioni tempestive o adeguate conformemente al presente accordo oppure il fatto di definire lo status delle Entità come Istituzioni Finanziarie non Tenute alla Comunicazione o i conti come Conti Esclusi, in modo tale da pregiudicare il conseguimento degli scopi del presente accordo.


Articolo 8

Modifiche

1. Le parti contraenti si consultano quando, a livello di OCSE, è adottata una modifica sostanziale di uno degli elementi dello standard globale oppure, se lo ritengono necessario, al fine di migliorare il funzionamento tecnico del presente accordo o di valutare e rispecchiare altri sviluppi internazionali. Le consultazioni si svolgono entro un mese dalla richiesta di una delle parti contraenti oppure, in casi urgenti, il prima possibile.

2. Sulla base di questo contatto, le parti contraenti possono consultarsi al fine di valutare se siano necessarie modifiche del presente accordo.

3. Ai fini delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna parte contraente informa l'altra degli eventuali sviluppi che potrebbero incidere sul corretto funzionamento del presente accordo, compresi eventuali accordi sulla stessa materia conclusi tra una delle parti contraenti e uno Stato terzo.



4. In seguito alle consultazioni, il presente accordo può essere modificato mediante un protocollo o un nuovo accordo tra le parti contraenti.

Articolo 9

Denuncia

Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte contraente. Tale denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della notifica della denuncia. In caso di denuncia, tutte le informazioni precedentemente ricevute conformemente al presente accordo rimarranno riservate e soggette al suo articolo 6.

Articolo 10

Ambito di applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori degli Stati membri in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati e, dall'altra, al territorio di Andorra.»;

3) gli allegati sono sostituiti da:

«ALLEGATO I

STANDARD COMUNE DI COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI E ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE RELATIVA AI CONTI FINANZIARI ("STANDARD COMUNE DI COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI")

SEZIONE I

OBBLIGHI GENERALI DI COMUNICAZIONE

A. Fatte salve le parti da C a E, ciascun'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve trasmettere all'Autorità Competente della propria giurisdizione (uno Stato membro o Andorra) le seguenti informazioni relative a ogni Conto Oggetto di Comunicazione ivi registrato:

1. il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o Andorra), il NIF o i NIF e, nel caso di Persone Fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, Andorra o un'altra giurisdizione) e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o Andorra), il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;
2. il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);
3. il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;
4. il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;
5. nel caso di un Conto di Custodia:
 - a) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto che in ogni caso sono pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione e



- b) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;
6. nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione e
7. nel caso di conti diversi da quelli di cui alla parte A, punti 5 e 6, l'importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.
- B. Le informazioni trasmesse devono indicare la valuta nella quale è denominato ciascun importo.
- C. Fatta salva la parte A, punto 1, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione che corrisponda a un Conto Preesistente non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita se l'uno o l'altro di tali dati non compaiono negli archivi dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e né il diritto nazionale né gli strumenti giuridici dell'Unione europea (se applicabili) ne impongono la raccolta da parte della suddetta Istituzione. Tuttavia, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a Conti Preesistenti entro la fine del secondo anno solare che segue l'anno in cui i Conti Preesistenti sono stati individuati come Conti Oggetto di Comunicazione.
- D. Fatta salva la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF se quest'ultimo non è rilasciato dallo Stato membro interessato, da Andorra o da un'altra giurisdizione di residenza.
- E. Fatta salva la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il luogo di nascita a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non sia altrimenti tenuta a ottenerlo e comunicarlo in base al diritto nazionale e tale luogo sia disponibile tra i dati rintracciabili elettronicamente conservati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione.

SEZIONE II

OBBLIGHI GENERALI DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE

- A. Un conto è considerato come Conto Oggetto di Comunicazione a partire dalla data in cui è identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII e, salvo disposizioni contrarie, le informazioni in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione devono essere trasmesse con cadenza annuale nel corso dell'anno solare che segue l'anno a cui si riferiscono.
- B. Il saldo o il valore di un conto è determinato all'ultimo giorno dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.
- C. Qualora occorra determinare una soglia per il saldo o il valore all'ultimo giorno di un anno solare, il saldo o il valore in questione devono essere determinati all'ultimo giorno del periodo di rendicontazione che finisce con o entro tale anno solare.
- D. Ciascuno Stato membro o Andorra può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione a fare ricorso a prestatori di servizi al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale previsti dal diritto nazionale, ma la responsabilità per tali obblighi resta in capo alle suddette Istituzioni Finanziarie.
- E. Ciascuno Stato membro o Andorra può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione ad applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi Conti ai Conti Preesistenti, nonché le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Conti di Importo Rilevante ai Conti di Importo Non Rilevante. Qualora uno Stato membro o Andorra consenta che le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi Conti siano utilizzate per i Conti Preesistenti, continuano ad applicarsi le norme altrimenti applicabili ai Conti Preesistenti.



SEZIONE III

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Persone Fisiche.

- A. Conti per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. L'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione non sussiste per i Conti Preesistenti di Persone Fisiche che sono Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato o Contratti di Rendita, purché la legge impedisca effettivamente all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di vendere tali contratti a residenti di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione.
- B. Conti di Importo Non Rilevante. Le seguenti procedure si applicano ai Conti di Importo Non Rilevante.
1. Indirizzo di residenza. Qualora nei registri dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione sia riportato, in base a Prove Documentali, un indirizzo di residenza attuale della persona fisica Titolare del Conto, tale Istituzione Finanziaria può considerare la persona fisica Titolare del Conto come residente ai fini fiscali nello Stato membro, ad Andorra o in un'altra giurisdizione in cui si trovi l'indirizzo allo scopo di determinare se tale persona fisica Titolare del Conto sia una Persona Oggetto di Comunicazione.
 2. Ricerca negli archivi elettronici. Qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non disponga, in base a Prove Documentali, di un indirizzo di residenza attuale della persona fisica Titolare del Conto, come stabilito nella parte B, punto 1, tale Istituzione Finanziaria deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per ciascuno dei seguenti indizi ("indicia") e applicare la parte B, punti da 3 a 6:
 - a) identificazione del Titolare del Conto come residente di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione;
 - b) attuale indirizzo postale o di residenza (compresa una casella postale) in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione;
 - c) uno o più numeri telefonici in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione e nessun numero di telefono ad Andorra o nello Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, a seconda dei casi;
 - d) ordini di bonifico permanente (diversi da quelli relativi al Conto di Deposito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione;
 - e) procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione oppure
 - f) indirizzo di fermo posta o "c/o" in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non disponga di nessun altro indirizzo nel fascicolo relativo al Titolare del Conto.
 3. Qualora nessuno degli indicia elencati nella parte B, punto 2, emerga dalla ricerca elettronica, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto considerato o fino a che quest'ultimo non diventi un Conto di Importo Rilevante.
 4. Qualora uno qualsiasi degli indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), emerga dalla ricerca elettronica o qualora si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto considerato, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il Titolare del Conto come residente ai fini fiscali in ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui emerga un indicium, a meno che essa non decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto sia applicabile al conto considerato.
 5. Qualora un indirizzo di fermo posta o "c/o" emerga dalla ricerca elettronica e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve, nell'ordine più adeguato alle circostanze, effettuare una



ricerca negli archivi cartacei, di cui alla parte C, punto 2, o cercare di ottenere dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali di tale Titolare del Conto. Qualora la ricerca cartacea non riesca a individuare alcun indicium e il tentativo di ottenere un'autocertificazione o Prove Documentali non vada a buon fine, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve segnalare il conto all'Autorità Competente del proprio Stato membro o di Andorra, a seconda dei casi, come conto non documentato.

6. Nonostante la rilevazione di indicia di cui alla parte B, punto 2, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non è obbligata a considerare un Titolare del Conto come residente di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione se:

a) le informazioni relative al Titolare del Conto contengono un indirizzo postale o di residenza attuale in tale Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, uno o più numeri di telefono in detta giurisdizione (e nessun numero di telefono ad Andorra o nello Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, a seconda dei casi) o ordini di bonifico permanente (in relazione a Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, e l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:

i) un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto della giurisdizione o delle giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, Andorra o altre giurisdizioni) di tale Titolare del Conto che non comprendano Giurisdizioni Oggetto di Comunicazione e

ii) Prove Documentali che attestino lo status di non oggetto dell'obbligo di comunicazione del Titolare del Conto;

b) le informazioni relative al Titolare del Conto contengono una procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo nella Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, e l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:

i) un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto della giurisdizione o delle giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, Andorra o altre giurisdizioni) di tale Titolare del Conto che non comprendano Giurisdizioni Oggetto di Comunicazione oppure

ii) Prove Documentali che attestino lo status di non oggetto dell'obbligo di comunicazione del Titolare del Conto.

C. Procedure di verifica rafforzata per i Conti di Importo Rilevante. Le seguenti procedure di verifica rafforzata si applicano in relazione ai Conti di Importo Rilevante.

1. Ricerca negli archivi elettronici. Relativamente ai Conti di Importo Rilevante, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve esaminare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per verificare la presenza di uno o più indicia di cui alla parte B, punto 2.

2. Ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati interrogabili elettronicamente dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione prevedono appositi campi per tutte le informazioni di cui alla parte C, punto 3, e la loro acquisizione, non è necessaria un'ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati elettroniche non acquisiscono la totalità di tali informazioni, relativamente ai Conti di Importo Rilevante, per individuare la presenza di uno o più indicia di cui alla parte B, punto 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve altresì verificare l'attuale anagrafica principale del cliente e, nella misura in cui non sono contenuti in tale anagrafica, i seguenti documenti associati al conto e acquisiti dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nel corso degli ultimi cinque anni:


a) le più recenti Prove Documentali raccolte con riferimento al conto;

b) il più recente contratto di apertura del conto o la relativa documentazione;

c) la più recente documentazione acquisita dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione secondo le procedure antiriciclaggio (AML/KYC) o per altre finalità di legge;

d) eventuali procure o potestà di firma attualmente valide e

e) eventuali ordini di bonifico permanente (diversi da quelli collegati a un Conto di Deposito) attualmente operanti.



3. Eccezione applicabile nel caso in cui le banche dati elettroniche contengano informazioni sufficienti. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non deve eseguire la ricerca negli archivi cartacei di cui alla parte C, punto 2, qualora le informazioni rintracciabili elettronicamente presso la stessa comprendano i seguenti dati:
- a) residenza del Titolare del Conto;
 - b) indirizzo postale e indirizzo di residenza del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;
 - c) eventuale numero o eventuali numeri di telefono del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;
 - d) nel caso di Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito, presenza di ordini di bonifico permanente a favore di un altro conto (ivi compreso un conto presso un'altra succursale dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione o un'altra Istituzione Finanziaria);
 - e) presenza di un indirizzo di fermo posta ovvero "c/o" del Titolare del Conto e
 - f) presenza di eventuali procure o potestà di firma sul conto.
4. Richiesta al responsabile del rapporto ai fini di una conoscenza effettiva. In aggiunta alle ricerche negli archivi cartacei ed elettronici di cui alla parte C, punti 1 e 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare come Conti Oggetto di Comunicazione tutti i Conti di Importo Rilevante affidati a un responsabile del rapporto (ivi compresi eventuali Conti Finanziari collegati a tali conti) se il responsabile del rapporto ha conoscenza effettiva del fatto che il Titolare del Conto è una Persona Oggetto di Comunicazione.
5. Effetti del rilevamento di indicia.
- a) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C non venga rilevato nessuno degli indicia di cui alla parte B, punto 2, e il conto non sia identificato come detenuto da una Persona Oggetto di Comunicazione conformemente alla parte C, punto 4, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto.
 - b) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C siano rilevati uno o più degli indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), o qualora si produca un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui sia identificato un indicium, a meno che essa non decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.
 - c) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C venga rilevato un indirizzo di fermo posta o "c/o" e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali dello stesso. Qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione o Prove Documentali, essa deve segnalare il conto all'Autorità Competente del proprio Stato membro o di Andorra, a seconda dei casi, come conto non documentato.
6. Se, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016, un Conto Preesistente di Persona Fisica non costituisce un Conto di Importo Rilevante, ma lo diventa entro l'ultimo giorno di un anno solare successivo, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve completare le procedure di verifica rafforzata di cui alla parte C con riferimento a tale conto entro l'anno solare successivo all'anno in cui il conto diviene un Conto di Importo Rilevante. Qualora il conto considerato sia identificato come Conto Oggetto di Comunicazione in base a tale verifica, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve segnalare le informazioni richieste su tale conto relativamente all'anno in cui esso è identificato come Conto Oggetto di Comunicazione e, per gli anni successivi, con cadenza annuale, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Oggetto di Comunicazione.



7. Una volta che un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione abbia applicato le procedure di verifica rafforzata di cui alla parte C a un Conto di Importo Rilevante, negli anni successivi essa non è tenuta ad applicare nuovamente tali procedure allo stesso Conto di Importo Rilevante, fatta eccezione per la richiesta al responsabile del rapporto di cui alla parte C, punto 4, a meno che tale conto sia non documentato, nel cui caso occorre che detta Istituzione Finanziaria riapplichì annualmente tali procedure fino a che il conto cessi di essere non documentato.
 8. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un Conto di Importo Rilevante a seguito del quale si associano al conto stesso uno o più degli indicia di cui alla parte B, punto 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui sia identificato un indicium, a meno che essa non decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.
 9. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve mettere in atto procedure idonee a garantire che un responsabile del rapporto individui eventuali cambiamenti di circostanze riguardanti un conto. Ad esempio, qualora a un responsabile del rapporto sia comunicato che il Titolare del Conto ha un nuovo indirizzo postale in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il nuovo indirizzo come un cambiamento di circostanze e, nel caso in cui decida di applicare la parte B, punto 6, deve acquisire la documentazione appropriata dal Titolare del Conto.
- D. La verifica dei Conti Preesistenti di Persone Fisiche di importo rilevante deve essere completata entro un anno dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016. La verifica dei Conti Preesistenti di Persone Fisiche di importo non rilevante deve essere completata entro due anni dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016.
- E. I Conti Preesistenti di Persone Fisiche identificati come Conti Oggetto di Comunicazione in base alla presente sezione vanno considerati tali per tutti gli anni successivi, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Oggetto di Comunicazione.

SEZIONE IV

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I NUOVI CONTI DI PERSONE FISICHE

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Persone Fisiche.

- A. Per i Nuovi Conti di Persone Fisiche, all'atto di apertura del conto l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire un'autocertificazione, che può essere parte della documentazione di apertura del conto, che consenta alla suddetta Istituzione Finanziaria di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni ottenute dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in connessione con l'apertura del conto, ivi compresa l'eventuale documentazione raccolta secondo le Procedure AML/KYC.
- B. Se l'autocertificazione stabilisce che il Titolare del Conto è residente ai fini fiscali in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione e l'autocertificazione deve includere anche il NIF del Titolare del Conto per quanto riguarda tale giurisdizione (fatta salva la parte D della sezione I) e la data di nascita.
- C. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un Nuovo Conto di Persona Fisica a causa del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione originaria è inesatta o inattendibile, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non può utilizzare l'autocertificazione originaria e deve acquisire un'autocertificazione valida che stabilisca la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto.

SEZIONE V

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I CONTI PREESISTENTI DI ENTITÀ

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Entità.

- A. Conti di Entità per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non decida altrimenti per quanto riguarda tutti i Conti Preesistenti



di Entità o, separatamente, per ciascun gruppo chiaramente identificato di tali conti, un Conto Preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato non superi, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016, 250 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Andorra non è soggetto a verifica, identificazione o comunicazione in quanto Conto Oggetto di Comunicazione fintanto che detto saldo o valore aggregato non superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo.

- B. Conti di Entità soggetti a verifica. Un Conto Preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato superi, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016, 250 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Andorra e un Conto Preesistente di Entità che non superi, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016, tale importo, ma il cui saldo o valore aggregato superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo sono soggetti a verifica secondo le procedure di cui alla parte D.
- C. Conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità di cui alla parte B, si considerano Conti Oggetto di Comunicazione solamente i conti detenuti da una o più Entità che sono Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.
- D. Procedure di verifica per l'identificazione dei Conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Conti Preesistenti di Entità di cui alla parte B, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.
1. Determinare se l'Entità è una Persona Oggetto di Comunicazione.
 - a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (ivi comprese le informazioni raccolte secondo le Procedure AML/KYC) per determinare se dette informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione. A tal fine, tra le informazioni che indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione rientrano un luogo di costituzione o organizzazione, o un indirizzo in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione.
 - b) Se le informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Partecipante, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione a meno che non acquisisca un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto, o possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione.
 2. Determinare se l'Entità è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Per quanto riguarda un titolare di un Conto Preesistente di Entità (compresa un'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte D, punto 2, lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.
 - a) Determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva. Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire un'autocertificazione dal Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Attiva o un'Istituzione Finanziaria diversa da un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), della sezione VIII che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.
 - b) Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Ai fini della determinazione delle Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC.
 - c) Determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili:
 - i) le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC, nel caso di un Conto Preesistente di Entità detenuto da una o più Entità Non Finanziarie con un saldo o valore aggregato che non supera 1 000 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Andorra oppure



- ii) un'autocertificazione, da parte del Titolare del Conto o di tale Persona che Esercita il Controllo, della giurisdizione o delle giurisdizioni (uno Stato membro, Andorra o altre giurisdizioni) in cui la Persona che Esercita il Controllo è residente ai fini fiscali.

E. Termini per le verifiche e procedure supplementari applicabili a Conti Preesistenti di Entità.

1. La verifica dei Conti Preesistenti di Entità con un saldo o valore aggregato che superi, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016, 250 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Andorra deve concludersi entro due anni dall'entrata in vigore.
2. La verifica dei Conti Preesistenti di Entità con un saldo o valore aggregato che non superi, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016, 250 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Andorra ma superi tale importo al 31 dicembre di un anno successivo deve concludersi entro l'anno solare successivo alla fine dell'anno in cui il saldo o valore aggregato del conto supera tale importo.
3. Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento a un Conto Preesistente di Entità a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione o altra documentazione associata al conto siano inesatte o inattendibili, essa deve rideterminare lo status del conto secondo le procedure di cui alla parte D.

SEZIONE VI

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I NUOVI CONTI DI ENTITÀ

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Entità.

A. Procedure di verifica per l'identificazione dei Conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Nuovi Conti di Entità, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

1. Determinare se l'Entità è una Persona Oggetto di Comunicazione.

- a) Acquisire un'autocertificazione, che può essere parte dei documenti di apertura del conto, che consenta all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni acquisite dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in relazione all'apertura del conto, ivi compresa la documentazione raccolta secondo le Procedure AML/KYC. Se l'Entità certifica di non avere una residenza ai fini fiscali, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile l'indirizzo della sede principale dell'Entità per determinare la residenza del Titolare del Conto.
- b) Se l'autocertificazione indica che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che non possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione per quanto riguarda detta giurisdizione.

2. Determinare se l'Entità è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Riguardo a un titolare di un Nuovo Conto di Entità (compresa un'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte A, punto 2, lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.

- a) Determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva. Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare come attendibile un'autocertificazione del Titolare del Conto per determinare il suo status,



a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Attiva o un'Istituzione Finanziaria diversa da un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), della sezione VIII che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.

- b) Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC.
- c) Determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o di detta Persona che Esercita il Controllo.

SEZIONE VII

REGOLE SUPPLEMENTARI DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE


Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale sopra descritte si applicano le regole supplementari seguenti.

- A. Attendibilità delle autocertificazioni e delle Prove Documentali. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non può considerare attendibili un'autocertificazione o Prove Documentali qualora essa sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione o le Prove Documentali sono inesatte o inattendibili.
- B. Procedure alternative applicabili ai Conti Finanziari detenuti da Persone Fisiche che sono beneficiarie di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita e ai Contratti di Assicurazione di gruppo per i quali è Misurabile un Valore Maturato o ai Contratti di Rendita di gruppo. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può presumere che una persona fisica che sia il beneficiario (diverso dal proprietario) di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita che riceve un'indennità di decesso non sia una Persona Oggetto di Comunicazione e può considerare tale Conto Finanziario come diverso da un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non abbia effettiva conoscenza, o non abbia motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una Persona Oggetto di Comunicazione. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha motivo di essere a conoscenza che un beneficiario di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita è una Persona Oggetto di Comunicazione se le informazioni raccolte dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e associate al beneficiario contengono indizi di cui alla parte B della sezione III. Se un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha effettiva conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una Persona Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte B della sezione III.

Uno Stato membro o Andorra può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione a considerare un Conto Finanziario che è una quota di un membro in un Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o in un Contratto di Rendita di gruppo come un Conto Finanziario che non è un Conto Oggetto di Comunicazione fino alla data in cui un importo è dovuto al dipendente/titolare di un certificato o beneficiario, se il Conto Finanziario che è una quota di un membro in un Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o in un Contratto di Rendita di gruppo soddisfa i seguenti requisiti:

- a) il Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o il Contratto di Rendita di gruppo è emesso nei confronti di un datore di lavoro e copre 25 o più dipendenti/titolari di certificato;
- b) i dipendenti/titolari di certificato sono abilitati a ricevere qualsiasi valore contrattuale connesso alle loro quote e a nominare dei beneficiari per l'indennità dovuta al momento del decesso del dipendente e
- c) l'importo aggregato dovuto a ciascun dipendente/titolare di certificato o beneficiario non supera 1 000 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Andorra.

Per "Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato" si intende un Contratto di Assicurazione che i) prevede una copertura per le Persone Fisiche che sono affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo e ii) applica un premio a ciascun membro del gruppo (o membro di una categoria al suo interno) che è determinato indipendentemente dalle condizioni di salute del singolo a parte l'età, il genere e l'eventuale tabagismo del membro (o della categoria di membri) del gruppo.



Per “Contratto di Rendita di gruppo” si intende un Contratto di Rendita i cui beneficiari sono Persone Fisiche affiliate tramite un datore di lavoro, un’associazione professionale, un sindacato o un’altra associazione o un altro gruppo.

Prima dell’entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016, gli Stati membri comunicano ad Andorra e Andorra comunica alla Commissione europea se è stata esercitata l’opzione di cui al presente paragrafo. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri ad Andorra e la Commissione europea trasmette la comunicazione da Andorra a tutti gli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche dell’esercizio di quest’opzione da parte di uno Stato membro o di Andorra vengono comunicate nello stesso modo.

C. Regole per l’aggregazione del saldo del conto e in materia valutaria.

1. Aggregazione dei Conti di Persone Fisiche. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona fisica, un’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve aggregare tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un’Entità Collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento a un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l’aggregazione dei saldi o valori dei conti. A ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l’intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell’applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.
2. Aggregazione dei Conti di Entità. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da un’Entità, un’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve prendere in considerazione tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un’Entità Collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento a un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l’aggregazione dei saldi o valori dei conti. A ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l’intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell’applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.
3. Regola speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona per stabilire se un Conto Finanziario sia un Conto di Importo Rilevante, un’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve inoltre, nel caso di Conti Finanziari in relazione ai quali un responsabile del rapporto è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che sono direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti (non in qualità di fiduciario) dalla stessa persona, aggregare la totalità di tali conti.
4. Inclusione negli importi dell’equivalente in altre valute. Tutti gli importi denominati in dollari o nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Andorra vanno intesi come tali da includere gli importi equivalenti in altre valute nazionali, come stabilito dal diritto nazionale.

SEZIONE VIII

DEFINIZIONI

Si applicano le definizioni seguenti:

A. Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione

1. Per “Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione” si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria di uno Stato membro o di Andorra, a seconda dei casi, che non sia un’Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione.
2. Per “Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante” si intende i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente nella Giurisdizione Partecipante, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori della Giurisdizione Partecipante, e ii) qualsiasi succursale di un’Istituzione Finanziaria non residente nella Giurisdizione Partecipante, se tale succursale è situata in tale Giurisdizione Partecipante.
3. Per “Istituzione Finanziaria” si intende un’Istituzione di Custodia, un’Istituzione di Deposito, un’Entità di Investimento o un’Impresa di Assicurazioni Specificata.



4. Per "Istituzione di Custodia" si intende ogni Entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, Attività Finanziarie per conto di terzi. Un'Entità detiene Attività Finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alla detenzione di Attività Finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra:
 - i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione o
 - ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita.
5. Per "Istituzione di Deposito" si intende ogni Entità che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare.
6. Per "Entità di Investimento" si intende ogni Entità:
 - a) che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:
 - i) negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.) valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari o negoziazione di future su merci quotate;
 - ii) gestione individuale e collettiva di portafoglio oppure
 - iii) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie o denaro per conto di terzi, oppure
 - b) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di Attività Finanziarie, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è un'Istituzione di Deposito, un'Istituzione di Custodia, un'Impresa di Assicurazioni Specificata o un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera a).


Un'Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte A, punto 6, lettera a), o il reddito lordo di un'Entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie ai fini della parte A, punto 6, lettera b), se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita. Il termine "Entità di Investimento" non include un'Entità che è un'Entità Non Finanziaria Attiva perché tale Entità soddisfa uno dei criteri di cui alla parte D, punto 9, lettere da d) a g).

La presente parte va interpretata conformemente alla definizione di "Istituzione Finanziaria" di cui alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).


7. Il termine "Attività Finanziaria" include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti Assicurativi o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su future o forward od opzioni) in valori mobiliari, in società di persone, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. Il termine "Attività Finanziaria" non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.
8. Per "Impresa di Assicurazioni Specificata" si intende ogni Entità che è un'impresa di assicurazioni (o la holding di un'impresa di assicurazioni) che emette Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato o Contratti di Rendita o è obbligata a effettuare pagamenti in relazione a tali contratti.

B. Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione


1. Per "Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione" si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria che è:
 - a) un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale o una Banca Centrale, tranne per quanto riguarda un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di Attività Finanziaria commerciale svolta da un'Impresa di Assicurazioni Specificata, un'Istituzione di Custodia o un'Istituzione di Deposito;



- b) un Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione, un Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta, un Fondo Pensione di un'Entità statale, di un'Organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale o un Emittente Qualificato di Carte di Credito;
- c) qualsiasi altra Entità che presenta un rischio ridotto di essere utilizzata a fini di evasione fiscale, ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di una delle Entità di cui alla parte B, punto 1, lettere a) e b), è definita nel diritto nazionale come Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione, è contemplata dall'articolo 8, paragrafo 7 bis, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e comunicata ad Andorra e, per Andorra, viene comunicata alla Commissione europea, a condizione che il suo status di Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione non pregiudichi il conseguimento degli scopi dell'accordo;
- d) un Veicolo di Investimento Collettivo Esente oppure
- e) un trust, nella misura in cui il rispettivo trustee è un'Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione e comunica tutte le informazioni che devono essere comunicate conformemente alla sezione I in relazione a tutti i Conti Oggetto di Comunicazione del trust.
2. Per "Entità Statale" si intende il governo di uno Stato membro, di Andorra o di un'altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro, di Andorra o di un'altra giurisdizione (che, per evitare ogni ambiguità, include uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro, da Andorra o da un'altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti (ciascuno dei quali costituisce un'"Entità Statale"). Questa categoria comprende le parti integranti, le entità controllate e le suddivisioni politiche di uno Stato membro, di Andorra o di un'altra giurisdizione.
- a) Una "parte integrante" di uno Stato membro, di Andorra o di un'altra giurisdizione designa qualsiasi persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato, che costituisce un'autorità direttiva di uno Stato membro, di Andorra o di un'altra giurisdizione. Gli utili netti dell'autorità direttiva devono essere accreditati sul conto della stessa o su altri conti dello Stato membro, di Andorra o di un'altra giurisdizione, e nessuna frazione di tali utili può maturare a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale.
- b) Per "entità controllata" si intende un'Entità che è distinta nella forma dallo Stato membro, da Andorra o da un'altra giurisdizione o che costituisce altrimenti un'entità giuridica distinta, a condizione che:
- i) l'Entità sia interamente detenuta e controllata da una o più Entità Governative, direttamente o attraverso una o più entità controllate;
- ii) gli utili netti dell'Entità siano accreditati sul conto della stessa o sui conti di una o più Entità Governative, senza che nessuna parte del reddito maturi a beneficio di un privato e
- iii) il patrimonio dell'Entità sia attribuito a una o più Entità Governative in caso di scioglimento.
- c) Il reddito non matura a beneficio di privati se questi sono i previsti beneficiari di un programma pubblico e le attività del programma sono svolte per il grande pubblico nell'interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte del governo. Tuttavia, si considera che il reddito maturi a beneficio di privati se deriva dal ricorso a un'Entità Statale allo scopo di esercitare un'attività commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati.
3. Per "Organizzazione Internazionale" si intende qualsiasi organizzazione internazionale, agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria include qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale) i) che consiste principalmente di governi, ii) che ha concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile con lo Stato membro, Andorra o l'altra giurisdizione e iii) il cui reddito non matura a beneficio di privati.
4. Per "Banca Centrale" si intende un'istituzione che è per legge o approvazione governativa la principale autorità, diversa dal governo dello Stato membro stesso, di Andorra o dell'altra giurisdizione che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal governo dello Stato membro, di Andorra o dell'altra giurisdizione, detenuto o non detenuto, in tutto o in parte, dallo Stato membro, da Andorra o dall'altra giurisdizione.



5. Per "Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione" si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici, indennità di invalidità o di decesso, oppure una combinazione degli stessi, a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che il fondo:
- a) non abbia un unico beneficiario avente diritto a più del 5 % dell'attivo del fondo;
 - b) sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali e
 - c) soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti:
 - i) il fondo è generalmente esente dall'imposta sui redditi da capitale, o l'imposizione di tali redditi è differita o assoggettata a un'aliquota ridotta, dato il suo status di regime pensionistico;
 - ii) il fondo riceve almeno il 50 % del totale dei suoi contributi [diversi dai trasferimenti di attività da altri piani pensionistici di cui alla parte B, punti da 5 a 7, o da conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)] dai datori di lavoro che lo finanziano;
 - iii) le distribuzioni o i prelievi dal fondo sono ammessi solo se si verificano eventi specifici connessi al pensionamento, all'invalidità o al decesso [eccetto le distribuzioni di rinnovo ad altri fondi pensionistici di cui alla parte B, punti da 5 a 7, o a conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)], o si applicano penalità a distribuzioni o prelievi effettuati prima di tali eventi specifici, oppure
 - iv) i contributi (diversi da determinati contributi di reintegro autorizzati) al fondo da parte dei dipendenti sono limitati con riferimento ai redditi da lavoro del dipendente o non possono superare annualmente 50 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Andorra, applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII relativa all'aggregazione di conti e alla conversione valutaria.
6. Per "Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta" si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici e indennità di invalidità o di decesso a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che:
- a) il fondo abbia meno di 50 partecipanti;
 - b) il fondo sia finanziato da uno o più datori di lavoro che non sono Entità di Investimento o Entità Non Finanziarie Passive;
 - c) i contributi al fondo del dipendente e del datore di lavoro [diversi dai trasferimenti di attività dai conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)] siano limitati con riferimento rispettivamente ai redditi da lavoro e alla remunerazione del dipendente;
 - d) i partecipanti che non sono residenti nella giurisdizione (uno Stato membro o Andorra) in cui è stabilito il fondo non possano detenere più del 20 % dell'attivo del fondo e
 - e) il fondo sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali.
7. Per "Fondo Pensionistico di un'Entità Statale, di un'Organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale" si intende un fondo istituito da un'Entità Statale, da un'Organizzazione Internazionale o da una Banca Centrale per erogare prestazioni pensionistiche e indennità di invalidità o di decesso ai beneficiari o ai partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti (o a persone designate da tali dipendenti), o che non sono, o non sono stati, dipendenti, se le prestazioni erogate a tali beneficiari o partecipanti sono il corrispettivo di servizi personali eseguiti per l'Entità Statale, l'Organizzazione Internazionale o la Banca Centrale.
8. Per "Emittente Qualificato di Carte di Credito" si intende un'Istituzione Finanziaria che soddisfa i seguenti requisiti:
- a) è un'Istituzione Finanziaria esclusivamente in quanto è un'emittente di carte di credito che accetta depositi solo in contropartita di un pagamento del cliente eccedente il saldo dovuto a titolo della carta e il pagamento in eccesso al cliente non è immediatamente restituito e



- b) a partire dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016 o anteriormente a tale data attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti 50 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Andorra, o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, applicando in entrambi i casi le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e conversione valutaria. A tal fine, il pagamento eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci.
9. Per "Veicolo di Investimento Collettivo Esente" si intende un'Entità di Investimento che è regolamentata come veicolo di investimento collettivo, a condizione che tutte le quote o azioni nel veicolo di investimento collettivo siano detenute da o attraverso Persone Fisiche o Entità che non sono Persone Oggetto di Comunicazione, escluse le Entità Non Finanziarie Passive aventi Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

Un'Entità di Investimento regolamentata come veicolo di investimento collettivo non cessa di qualificarsi ai sensi della parte B, punto 9, come Veicolo di Investimento Collettivo Esente soltanto perché il veicolo di investimento collettivo ha emesso azioni fisiche nella forma al portatore, a condizione che:


- a) il veicolo di investimento collettivo non abbia emesso, e non emetta, alcuna azione fisica nella forma al portatore dopo il 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016;
- b) il veicolo di investimento collettivo ritiri tutte queste azioni in caso di riscatto;
- c) il veicolo di investimento collettivo attui le procedure di adeguata verifica di cui alle sezioni da II a VII e comunichi ogni informazione che deve essere comunicata relativamente a tali azioni, quando queste ultime sono presentate per il riscatto o per altro pagamento e
- d) il veicolo di investimento collettivo disponga di politiche e procedure per garantire che tali azioni siano riscattate o immobilizzate al più presto, e comunque entro due anni dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016.

C. Conto Finanziario

1. Per "Conto Finanziario" si intende un conto intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria; tale espressione include un Conto di Deposito, un Conto di Custodia e:
- a) nel caso di un'Entità di Investimento, le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'Istituzione Finanziaria. Tuttavia, l'espressione "Conto Finanziario" non comprende le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'Entità che è un'Entità di Investimento unicamente perché i) presta consulenza in materia di investimenti e agisce per conto di, o ii) gestisce portafogli e agisce per conto di un cliente a fini di investimento, gestione o amministrazione di Attività Finanziarie depositate a nome del cliente presso un'Istituzione Finanziaria diversa da tale Entità;
- b) nel caso di un'Istituzione Finanziaria non descritta nella parte C, punto 1, lettera a), le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'Istituzione Finanziaria, se la categoria delle quote è stata istituita allo scopo di eludere le comunicazioni dovute ai sensi della sezione I e
- c) qualsiasi Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato e qualsiasi Contratto di Rendita emesso da o intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria, diverso da una rendita vitalizia immediata, non trasferibile e non collegata a investimenti che è emessa nei confronti di una persona fisica e prevede la monetizzazione di una pensione o di un'indennità di invalidità prevista in base a un conto che è un Conto Escluso.

L'espressione "Conto Finanziario" non comprende alcun conto che sia un Conto Escluso.

2. L'espressione "Conto di Deposito" comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio oppure un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'Istituzione Finanziaria nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare. Un Conto di Deposito include anche un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito di un analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi.



3. Per “Conto di Custodia” si intende un conto (diverso da un Contratto di Assicurazione o da un Contratto di Rendita) che detiene una o più Attività Finanziarie a beneficio di un'altra persona.
4. Per “Quota nel Capitale di Rischio” si intende, nel caso di una società di persone che è un'Istituzione Finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un trust che costituisce un'Istituzione Finanziaria, una Quota nel Capitale di Rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una Persona Oggetto di Comunicazione sarà considerata un beneficiario di un trust se essa ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale.
5. Per “Contratto di Assicurazione” si intende un contratto (diverso da un Contratto di Rendita) in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, morbidità, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale.
6. Per “Contratto di Rendita” si intende un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più Persone Fisiche. Il termine comprende inoltre un contratto che si considera un Contratto di Rendita conformemente alle leggi, ai regolamenti o alla prassi della giurisdizione (uno Stato membro, Andorra o un'altra giurisdizione) in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni.
7. Per “Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato” si intende un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni) che ha un Valore Maturato.
8. Per “Valore Maturato” si intende il maggiore tra i) l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza) e ii) l'importo che l'assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Fatto salvo quanto precede, l'espressione “Valore Maturato” non comprende gli importi dovuti in base al Contratto di Assicurazione:
 - a) unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita;
 - b) quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;
 - c) quale rimborso di un premio versato in precedenza (al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno) sulla base di un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti) in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto;
 - d) quale dividendo all'assicurato (diverso da un dividendo di disdetta) purché il dividendo si riferisca a un Contratto di Assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono descritti alla parte C, punto 8, lettera b), oppure
 - e) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un Contratto di Assicurazione per cui il premio sarà pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto.
9. Per “Conto Preesistente” si intende:
 - a) un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione alla data del 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016;
 - b) uno Stato membro o Andorra ha la possibilità di includere nell'espressione “Conto Preesistente” tutti i Conti Finanziari del titolare di un conto, indipendentemente dalla data di apertura del Conto Finanziario, se:
 - i) il Titolare del Conto detiene altresì presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'Entità collegata nella stessa giurisdizione (uno Stato membro o Andorra) dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione un Conto Finanziario che è un Conto Preesistente ai sensi della parte C, punto 9, lettera a);



- ii) l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e, se del caso, l'Entità Collegata nella stessa giurisdizione (uno Stato membro o Andorra) dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione considera entrambi i suddetti Conti Finanziari, nonché tutti gli altri Conti Finanziari del Titolare del Conto che sono considerati come Conti Preesistenti ai sensi della lettera b), come un unico Conto Finanziario ai fini dell'ottemperanza agli standard dei requisiti di conoscenza di cui alla parte A della sezione VII e ai fini della determinazione del saldo o del valore di uno qualsiasi dei Conti Finanziari al momento dell'applicazione delle soglie di conto;
- iii) relativamente a un Conto Finanziario che è oggetto di Procedure AML/KYC, all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è permesso ottemperare a tali Procedure per il Conto Finanziario basandosi sulle Procedure AML/KYC espletate per il Conto Preesistente di cui alla parte C, punto 9, lettera a), e
- iv) l'apertura del Conto Finanziario non richiede la fornitura di informazioni sul cliente nuove, aggiuntive o modificate da parte del Titolare del Conto se non ai fini del presente accordo.

Prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016, gli Stati membri comunicano ad Andorra e Andorra comunica alla Commissione europea se è stata esercitata l'opzione di cui al presente paragrafo. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri ad Andorra e la Commissione europea trasmette la comunicazione da Andorra a tutti gli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o di Andorra vengono comunicate nello stesso modo.

- 10. Per "Nuovo Conto" si intende un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, aperto all'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016 o successivamente, a meno che esso non sia considerato come un Conto Preesistente ai sensi della definizione ampliata di Conto Preesistente di cui alla parte C, punto 9.
- 11. Per "Conto Preesistente di Persona Fisica" si intende un Conto Preesistente detenuto da una o più Persone Fisiche.
- 12. Per "Nuovo Conto di Persona Fisica" si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più Persone Fisiche.
- 13. Per "Conto Preesistente di Entità" si intende un Conto Preesistente detenuto da una o più Entità.
- 14. Per "Conto di Importo Non Rilevante" si intende un Conto Preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato non superi, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016, 1 000 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Andorra.
- 15. Per "Conto di Importo Rilevante" si intende un Conto Preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato superi, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016 o al 31 dicembre di un anno successivo, 1 000 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Andorra.
- 16. Per "Nuovo Conto di Entità" si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più Entità.
- 17. Per "Conto Escluso" si intende uno dei seguenti conti:
 - a) un conto pensionistico che soddisfi i seguenti requisiti:
 - i) il conto è soggetto a regolamentazione come conto pensionistico individuale o fa parte di un piano pensione registrato o regolamentato per l'accantonamento di benefici pensionistici (comprese indennità di invalidità o di decesso);
 - ii) il conto beneficia di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o detratti dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta);
 - iii) è prevista la comunicazione di informazioni alle autorità fiscali riguardo al conto;



- iv) i prelievi sono subordinati al raggiungimento di una determinata età pensionabile, all'invalidità o al decesso, o si applicano penalità in caso di prelievi effettuati prima di tali eventi e
- v) alternativamente, i) i contributi annui sono limitati a importi uguali o inferiori a 50 000 USD o a un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Andorra; ovvero ii) vi è un limite massimo pari o inferiore a 1 000 000 USD o a un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Andorra per i contributi versabili sul conto nell'arco della vita, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII sull'aggregazione dei conti e la conversione valutaria.

Un Conto Finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui alla parte C, punto 17, lettera a), punto v), non cesserà di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla parte C, punto 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti da 5 a 7;

b) un conto che soddisfi i seguenti requisiti:


- i) il conto è regolamentato come un veicolo d'investimento a fini non pensionistici ed è regolarmente scambiato su un mercato regolamentato di valori mobiliari, o il conto è regolamentato come meccanismo di risparmio a fini non pensionistici;
- ii) il conto beneficia di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o detratti dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta);
- iii) i prelievi sono subordinati al soddisfacimento di determinati criteri per quanto riguarda la finalità del conto di investimento o di risparmio (ad esempio l'erogazione di prestazioni educative o mediche), o sono applicate penalità ai prelievi effettuati prima che tali criteri siano soddisfatti e
- iv) i contributi annui sono limitati a importi uguali o inferiori a 50 000 USD o a un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Andorra, in applicazione delle norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e di conversione valutaria.

Un Conto Finanziario che soddisfa altrimenti il requisito di cui alla parte C, punto 17, lettera b), punto iv), non cessa di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla parte C, punto 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti da 5 a 7;

c) un contratto di assicurazione vita con un periodo di copertura che terminerà prima che l'assicurato raggiunga l'età di 90 anni, a condizione che il contratto soddisfi i seguenti requisiti:

- i) sono dovuti premi periodici, non decrescenti nel tempo e da versare almeno annualmente fino alla data anteriore fra la data in cui termina il contratto e la data in cui l'assicurato compie 90 anni;
- ii) la prestazione contrattuale non è accessibile da alcuna persona (mediante prelievo, prestito o altro) senza porre fine al contratto stesso;
- iii) l'importo (a esclusione dell'indennità di decesso) da versare in seguito ad annullamento o disdetta del contratto non può essere superiore al valore aggregato dei premi pagati per il contratto, al netto della somma di mortalità e morbilità e delle spese (effettivamente imposte o meno) per il periodo o i periodi di durata del contratto e degli eventuali importi pagati prima dell'annullamento o della disdetta del contratto e
- iv) il contratto non è detenuto da un beneficiario a titolo oneroso;

d) un conto appartenente integralmente a un patrimonio se la documentazione relativa a tale conto include una copia del testamento del de cuius o del certificato di morte;




- e) un conto aperto in relazione a:
- i) un'ordinanza o una sentenza giudiziaria;
 - ii) la vendita, lo scambio o la locazione di beni immobili o mobili, a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:
 - il conto è finanziato unicamente con una quota anticipata, una caparra, un deposito di ammontare adeguato a garantire un obbligo direttamente connesso alla transazione, o un pagamento simile, o è finanziato con Attività Finanziarie depositate sul conto in relazione alla vendita, allo scambio o alla locazione del bene;
 - il conto è aperto e utilizzato unicamente per garantire l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo di acquisto del bene, l'obbligo del venditore di pagare passività potenziali, o l'obbligo del locatore o del locatario di pagare eventuali danni relativi al bene locato come previsto nel contratto di locazione;
 - le attività detenute nel conto, compreso il reddito da esse ricavato, saranno pagate o altrimenti distribuite a vantaggio dell'acquirente, del venditore, del locatore o del locatario (compreso per soddisfarne gli obblighi) al momento della vendita, dello scambio o della restituzione del bene, o alla scadenza del contratto di locazione;
 - il conto non è un conto a margine o un conto simile aperto in relazione alla vendita o allo scambio di un'Attività Finanziaria e
 - il conto non è associato a un conto di cui alla parte C, punto 17, lettera f);
 - iii) l'obbligo di un'Istituzione Finanziaria che finanzia un prestito garantito da un bene immobile di accantonare una parte del pagamento con l'unico obiettivo di facilitare il successivo pagamento di imposte o assicurazioni relative al bene immobile;
 - iv) l'obbligo di un'Istituzione Finanziaria esclusivamente al fine di facilitare il successivo pagamento di imposte;
- f) un Conto di Deposito che soddisfi i seguenti requisiti:
- i) il conto esiste esclusivamente in quanto un cliente effettua un pagamento eccedente il saldo dovuto a titolo di una carta di credito o di un altro meccanismo di credito rinnovabile e il pagamento in eccesso non è immediatamente restituito al cliente e
 - ii) a partire dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016 o anteriormente a tale data l'Istituzione Finanziaria attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti 50 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro, o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, applicando in entrambi i casi le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di conversione valutaria. A tal fine, il pagamento eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci;
- g) qualsiasi altro conto che presenti un rischio ridotto di essere utilizzato a fini di evasione fiscale, abbia caratteristiche sostanzialmente simili a uno dei conti di cui alla parte C, punto 17, lettere da a) a f), sia definito nel diritto nazionale come Conto Escluso, e, per gli Stati membri, figuri nell'elenco dei Conti Esclusi di cui all'articolo 8, paragrafo 7 bis, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e comunicato ad Andorra e, per Andorra, sia comunicato alla Commissione europea, a condizione che il suo status di Conto Escluso non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

D. Conto Oggetto di Comunicazione

1. Per "Conto Oggetto di Comunicazione" si intende un Conto detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da un'Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, a condizione che sia stato identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII.



2. Per "Persona Oggetto di Comunicazione" si intende una Persona residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione diversa da: i) una società di capitali i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; ii) una società di capitali che è un'Entità Collegata di una società di capitali di cui al punto i); iii) un'Entità Statale; iv) un'Organizzazione Internazionale; v) una Banca Centrale o vi) un'Istituzione Finanziaria.
3. Per "Persona di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione" si intende una persona fisica o un'Entità che è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione ai sensi della normativa fiscale di tale giurisdizione, o il patrimonio di un de cuius che era residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione. A tal fine, un'Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico, che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva.
4. Per "Giurisdizione Oggetto di Comunicazione" si intende Andorra, in relazione a uno Stato membro, o uno Stato membro, in relazione ad Andorra, nell'ambito dell'obbligo di fornire le informazioni specificate nella sezione I.
5. Per "Giurisdizione Partecipante" in relazione a uno Stato membro o ad Andorra si intende:
 - a) qualsiasi Stato membro per quanto riguarda le comunicazioni ad Andorra;
 - b) Andorra per quanto riguarda le comunicazioni a uno Stato membro o
 - c) qualsiasi altra giurisdizione i) con cui lo Stato membro in questione o Andorra, a seconda dei casi, ha concluso un accordo in base al quale l'altra giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I e ii) che figura in un elenco pubblicato da tale Stato membro o da Andorra e notificato rispettivamente ad Andorra o alla Commissione europea;
 - d) per quanto riguarda gli Stati membri, qualsiasi altra giurisdizione i) con cui l'Unione europea ha concluso un accordo in base al quale l'altra giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I e ii) che figura in un elenco pubblicato dalla Commissione europea.
6. Per "Persone che Esercitano il Controllo" si intendono le Persone Fisiche che esercitano il controllo su un'Entità. Nel caso di un trust si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili. L'espressione "Persone che Esercitano il Controllo" va interpretata conformemente alle raccomandazioni del GAFL.
7. Per "Entità Non Finanziaria" si intende un'Entità che non è un'Istituzione Finanziaria.
8. Per "Entità Non Finanziaria Passiva" si intende: i) un'Entità Non Finanziaria che non è un'Entità Non Finanziaria Attiva; o ii) un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.
9. Per "Entità Non Finanziaria Attiva" si intende un'Entità Non Finanziaria che soddisfa uno dei seguenti criteri:
 - a) meno del 50 % del reddito lordo dell'Entità Non Finanziaria per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 % delle attività detenute dall'Entità Non Finanziaria nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;
 - b) il capitale dell'Entità Non Finanziaria è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari oppure l'Entità Non Finanziaria è un'Entità Collegata di un'Entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari;
 - c) l'Entità Non Finanziaria è un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale, una Banca Centrale o un'Entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;



- d) tutte le attività dell'Entità Non Finanziaria consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'Istituzione Finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi a esse, salvo che un'Entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d'investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento;
- e) l'Entità Non Finanziaria non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; l'Entità Non Finanziaria non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;
- f) l'Entità Non Finanziaria non è stata un'Istituzione Finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria;
- g) l'Entità Non Finanziaria si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Entità Collegate che non sono Istituzioni Finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a Entità che non siano Entità Collegate, a condizione che il gruppo di tali Entità Collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria oppure
- h) l'Entità Non Finanziaria soddisfa tutti i seguenti requisiti:
- i) è stata costituita ed è gestita nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro, Andorra o un'altra giurisdizione) esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative oppure è stata costituita ed è gestita nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro, Andorra o un'altra giurisdizione) ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;
- ii) è esente dall'imposta sul reddito nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro, Andorra o un'altra giurisdizione);
- iii) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;
- iv) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, Andorra o un'altra giurisdizione) dell'Entità Non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'Entità Non Finanziaria non consentono che il reddito o patrimonio dell'Entità Non Finanziaria siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'Entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'Entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, oppure a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'Entità Non Finanziaria e
- v) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, Andorra o un'altra giurisdizione) dell'Entità Non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'Entità Non Finanziaria prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'Entità Non Finanziaria, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un'Entità Statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, Andorra o un'altra giurisdizione) dell'Entità Non Finanziaria o a una sua suddivisione politica.

E. *Varie*

1. Per "Titolare del Conto" si intende la persona elencata o identificata quale Titolare del Conto Finanziario da parte dell'Istituzione Finanziaria presso cui è detenuto il conto. Una persona, diversa da un'Istituzione Finanziaria, che detiene un Conto Finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento o intermediario non è considerata come detentrica del conto ai fini del presente allegato e tale altra persona è considerata come avente la titolarità del conto. Nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Titolare del Conto è qualsiasi persona avente diritto di accedere al Valore Maturato o di modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere al Valore Maturato o modificare il beneficiario, i Titolari del Conto sono tutte le persone nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, ciascuna persona avente diritto di ricevere un pagamento previsto dal contratto è considerata Titolare del Conto.



2. Per "Procedure AML/KYC" si intendono le procedure di adeguata verifica della clientela di un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in conformità degli obblighi di antiriciclaggio e obblighi analoghi a cui tale Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è soggetta.
3. Per "Entità" si intende una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.
4. Un'Entità è un'"Entità Collegata" di un'altra Entità se una delle due Entità controlla l'altra Entità o se le due Entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 % dei diritti di voto e del valore in un'Entità. Uno Stato membro o Andorra può definire un'Entità come un'"Entità Collegata" di un'altra Entità se: a) una delle due Entità controlla l'altra Entità, b) le due Entità sono soggette a gestione comune o c) le due Entità sono Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), sono soggette a gestione comune e tale gestione adempie gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di tali Entità di Investimento. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 % dei diritti di voto e del valore in un'Entità.

Prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016, gli Stati membri comunicano ad Andorra e Andorra comunica alla Commissione europea se è stata esercitata l'opzione di cui al presente comma. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri ad Andorra e la Commissione europea trasmette la comunicazione da Andorra a tutti gli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o di Andorra vengono comunicate nello stesso modo.

5. Per "NIF" si intende un codice di identificazione fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un codice di identificazione fiscale).
6. Per "Prove Documentali" si intende uno dei documenti seguenti:
 - a) un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune) della giurisdizione (uno Stato membro, Andorra o un'altra giurisdizione) in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente;
 - b) con riferimento a una persona fisica, un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso oppure un comune), contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi;
 - c) con riferimento a un'Entità, la documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, o un comune), contenente la denominazione dell'Entità nonché l'indirizzo della sua sede principale nella giurisdizione (uno Stato membro, Andorra o un'altra giurisdizione) in cui l'Entità dichiara di essere residente oppure nella giurisdizione (uno Stato membro, Andorra o un'altra giurisdizione) in cui l'Entità stessa è legalmente costituita o organizzata;
 - d) i bilanci sottoposti a revisione, le informative commerciali ai terzi, le istanze di fallimento o le relazioni dell'autorità di regolamentazione del mercato mobiliare.

Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità, ciascuno Stato membro o Andorra può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione a utilizzare come Prove Documentali qualsiasi classificazione contenuta nei loro registri riguardante il Titolare del Conto determinata in base a un sistema standardizzato di codificazione industriale, registrata dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione secondo le sue consuete pratiche commerciali ai fini delle Procedure AML/KYC o per altre finalità di legge (diverse da quelle fiscali) e applicata da detta Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione prima della data utilizzata per classificare il Conto Finanziario come Conto Preesistente, a condizione che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non sia a conoscenza o non abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che tale classificazione è inesatta o inattendibile. Per "sistema standardizzato di codificazione industriale" si intende un sistema di codificazione utilizzato allo scopo di classificare le imprese in base alla tipologia di attività esercitata per finalità diverse da quelle fiscali.

Prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016, gli Stati membri comunicano ad Andorra e Andorra comunica alla Commissione europea se è stata esercitata l'opzione di cui al presente comma. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri ad Andorra e la Commissione europea trasmette la comunicazione da Andorra a tutti gli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o di Andorra vengono comunicate nello stesso modo.



SEZIONE IX

EFFICACE ATTUAZIONE

Ciascuno Stato membro e Andorra sono tenuti ad adottare norme e procedure amministrative intese ad assicurare l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui sopra, comprese:

1. norme intese a evitare che le Istituzioni Finanziarie, le persone o gli intermediari facciano ricorso a pratiche atte a eludere le procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale;
2. norme che impongono alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di conservare i dati informativi relativi alle azioni intraprese e le eventuali prove utilizzate per l'attuazione delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica, nonché misure adeguate per l'ottenimento di tali dati;
3. procedure amministrative intese a verificare il rispetto delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale da parte delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione; procedure amministrative intese a monitorare un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nel caso di conti non documentati;
4. procedure amministrative intese a garantire che le Entità e i conti definiti nel diritto nazionale come Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e Conti Esclusi continuino a presentare un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale e
5. efficaci disposizioni di attuazione per affrontare i casi di non conformità.

ALLEGATO II

NORME COMPLEMENTARI DI COMUNICAZIONE E ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE RELATIVE AI CONTI FINANZIARI**1. Cambiamento di circostanze**

Un "cambiamento di circostanze" comprende qualsiasi cambiamento risultante nell'aggiunta di informazioni allo status di una persona o che sia altrimenti in contraddizione con lo status di tale persona. Inoltre, un cambiamento di circostanze comprende qualsiasi cambiamento o aggiunta di informazioni riguardo al conto del Titolare del Conto (compresa l'aggiunta, la sostituzione o altra modifica riguardante un Titolare del Conto) o qualsiasi modifica o aggiunta di informazioni riguardo a qualsiasi conto associato a tale conto (in applicazione delle regole di aggregazione dei conti di cui all'allegato I, sezione VII, parte C, punti da 1 a 3) se tale modifica o aggiunta di informazioni influisce sullo status del Titolare del Conto.


Se un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione si è basata sulla verifica dell'indirizzo di residenza di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punto 1, e avviene un cambiamento di circostanze a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che le Prove Documentali (o altra documentazione equivalente) originarie sono inesatte o inattendibili, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve, entro l'ultimo giorno del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione, ovvero 90 giorni dopo la notifica o la scoperta di tale cambiamento di circostanze, se questa data è posteriore, acquisire un'autocertificazione e nuove Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze del Titolare del Conto ai fini fiscali. Se l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non è in grado di ottenere l'autocertificazione e nuove Prove Documentali entro tale data, essa deve applicare la procedura di ricerca negli archivi elettronici di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punti da 2 a 6.

2. Autocertificazione per i Nuovi Conti di Entità

Per i Nuovi Conti di Entità, al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile soltanto un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o di detta Persona che Esercita il Controllo.

3. Residenza di un'Istituzione Finanziaria

Un'Istituzione Finanziaria è "residente" in uno Stato membro, ad Andorra o in un'altra Giurisdizione Partecipante se è soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro, di Andorra o di un'altra Giurisdizione Partecipante (ossia se la Giurisdizione Partecipante è in grado di applicare le disposizioni in materia di rendicontazione da parte dell'Istituzione Finanziaria). In generale, se un'Istituzione Finanziaria è residente ai fini fiscali in uno Stato membro, ad Andorra o in un'altra Giurisdizione Partecipante essa è soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro, di Andorra



o di un'altra Giurisdizione Partecipante ed è pertanto un'Istituzione Finanziaria dello Stato membro, un'Istituzione Finanziaria di Andorra o un'Istituzione Finanziaria di un'altra Giurisdizione Partecipante. Un trust che sia un'Istituzione Finanziaria (indipendentemente dal fatto che sia o meno residente ai fini fiscali in uno Stato membro, ad Andorra o in un'altra Giurisdizione Partecipante) è considerato soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro, di Andorra o di un'altra Giurisdizione Partecipante se uno o più dei suoi trustee sono residenti in tale Stato membro, ad Andorra o in un'altra Giurisdizione Partecipante, a meno che il trust fornisca tutte le informazioni richieste ai sensi del presente accordo o di un altro accordo che applichi lo standard globale in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione intrattenuti dal trust a un'altra Giurisdizione Partecipante (uno Stato membro, Andorra o un'altra Giurisdizione Partecipante) in quanto è residente ai fini fiscali in tale altra Giurisdizione Partecipante. Tuttavia, se un'Istituzione Finanziaria (diversa da un trust) non è residente ai fini fiscali (ad esempio perché risulta trasparente sotto il profilo fiscale o è situata in una giurisdizione che non applica un'imposta sul reddito), essa è considerata soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro, di Andorra o di un'altra Giurisdizione Partecipante ed è pertanto un'Istituzione Finanziaria dello Stato membro, di Andorra o di un'altra Giurisdizione Partecipante se:

- a) è costituita ai sensi del diritto dello Stato membro, di Andorra o di un'altra Giurisdizione Partecipante;
- b) la sua sede di direzione (compresa l'effettiva direzione) è situata nello Stato membro, ad Andorra o in un'altra Giurisdizione Partecipante oppure
- c) è soggetta a vigilanza finanziaria nello Stato membro, ad Andorra o in un'altra Giurisdizione Partecipante.

Se un'Istituzione Finanziaria (diversa da un trust) è residente in due o più Giurisdizioni Partecipanti (uno Stato membro, Andorra o un'altra Giurisdizione Partecipante), essa sarà soggetta agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale della Giurisdizione Partecipante in cui intrattiene il Conto Finanziario o i Conti Finanziari.

4. Conto intrattenuto

In generale, il conto si considera intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria:

- a) nel caso di un Conto di Custodia, presso l'Istituzione Finanziaria che detiene la custodia delle attività sul conto (compresa un'Istituzione Finanziaria che detiene attività per conto (in street name) del Titolare del Conto presso tale istituzione);
- b) nel caso di un Conto di Deposito, presso l'Istituzione Finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al conto (esclusi gli agenti di un'Istituzione Finanziaria, indipendentemente dal fatto che tali agenti siano o meno un'Istituzione Finanziaria);
- c) nel caso di quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'Istituzione Finanziaria che costituiscono un Conto Finanziario, presso tale Istituzione Finanziaria;
- d) nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, presso l'Istituzione Finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al contratto.

5. Trust che sono Entità Non Finanziarie Passive

Un'Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali ai sensi dell'allegato I, sezione VIII, parte D, punto 3, è trattata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva. A tal fine, una persona giuridica o un dispositivo giuridico sono considerati "simili" a una società di persone e a una società a responsabilità limitata se non sono trattati come soggetti fiscali in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione ai sensi della legislazione fiscale di tale giurisdizione. Tuttavia, al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di informativa (tenuto conto dell'ampia portata dei termini "Persone che Esercitano il Controllo" nel caso di trust), un trust che è un'Entità Non Finanziaria Passiva può non essere considerato simile a un tale dispositivo giuridico.

6. Indirizzo della sede principale dell'Entità

Uno dei requisiti di cui all'allegato I, sezione VIII, parte E, punto 6, lettera c), prevede che, con riferimento a un'Entità, la documentazione ufficiale comprenda l'indirizzo della sede principale dell'Entità nello Stato membro, ad Andorra o in altra giurisdizione in cui l'Entità stessa dichiara di essere residente o nello Stato membro, ad Andorra




o in altra giurisdizione in cui essa è costituita o organizzata. L'indirizzo della sede principale dell'Entità è generalmente il luogo in cui è situata la sede di direzione effettiva. L'indirizzo dell'Istituzione Finanziaria presso cui l'Entità intrattiene un conto, una casella postale o un indirizzo utilizzato esclusivamente a fini postali non è l'indirizzo della sede principale dell'Entità, a meno che tale indirizzo non sia l'unico utilizzato dall'Entità e figuri come sede legale nei documenti organizzativi dell'Entità stessa. Inoltre, un indirizzo fornito subordinatamente a istruzioni miranti a conservare tutta la posta all'indirizzo stesso non è l'indirizzo della sede principale dell'Entità.

ALLEGATO III

ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLE PARTI CONTRAENTI

Le Autorità Competenti ai fini del presente accordo sono:

- a) nel Principato di Andorra: El Ministre encarregat de les Finances o un mandatario,
- b) nel Regno del Belgio: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances o un mandatario,
- c) nella Repubblica di Bulgaria: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите o un mandatario,
- d) nella Repubblica ceca: Ministr financí o un mandatario,
- e) nel Regno di Danimarca: Skatteministeren o un mandatario,
- f) nella Repubblica federale di Germania: Der Bundesminister der Finanzen o un mandatario,
- g) nella Repubblica di Estonia: Rahandusminister o un mandatario,
- h) nella Repubblica ellenica: Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών o un mandatario,
- i) nel Regno di Spagna: El Ministro de Economía y Hacienda o un mandatario,
- j) nella Repubblica francese: Le Ministre chargé du budget o un mandatario,
- k) nella Repubblica di Croazia: Ministar financija o un mandatario,
- l) in Irlanda: The Revenue Commissioners o il loro mandatario,
- m) nella Repubblica italiana: Il Direttore Generale delle Finanze o un mandatario,
- n) nella Repubblica di Cipro: Υπουργός Οικονομικών o un mandatario,
- o) nella Repubblica di Lettonia: Finanšu ministrs o un mandatario,
- p) nella Repubblica di Lituania: Finansų ministras o un mandatario,
- q) nel Granducato di Lussemburgo: Le Ministre des Finances o un mandatario,
- r) in Ungheria: Il pénzügyminiszter o un mandatario,
- s) nella Repubblica di Malta: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi o un mandatario,
- t) nel Regno dei Paesi Bassi: De Minister van Financiën o un mandatario,
- u) nella Repubblica d'Austria: Der Bundesminister für Finanzen o un mandatario,
- v) nella Repubblica di Polonia: Minister Finansów o un mandatario,



- w) nella Repubblica portoghese: O Ministro das Finanças o un mandatario,
- x) in Romania: Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală o un mandatario,
- y) nella Repubblica di Slovenia: Minister za finance o un mandatario,
- z) nella Repubblica slovacca: Minister financií o un mandatario,
- aa) nella Repubblica di Finlandia: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet o un mandatario,
- ab) nel Regno di Svezia: Chefen för Finansdepartementet o un mandatario,
- ac) nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nei territori europei delle cui relazioni esterne è responsabile il Regno Unito: i Commissioners of Inland Revenue o i loro mandatari e le autorità competenti di Gibilterra, che il Regno Unito designerà in conformità degli accordi conclusi con riguardo alle autorità di Gibilterra nel contesto degli strumenti dell'UE e della CE e dei relativi trattati, come notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea il 19 aprile 2000, una copia dei quali viene notificata ad Andorra dal Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea ai fini dell'applicazione anche al presente accordo.».

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente protocollo di modifica richiede la ratifica o l'approvazione delle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto completamento di tali procedure. Il protocollo di modifica entra in vigore il primo giorno del gennaio successivo alla notifica finale.
2. Per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta, lo scambio di informazioni previsto dal presente protocollo di modifica è applicabile alle richieste presentate a partire dal giorno della sua entrata in vigore, per le informazioni relative agli esercizi che iniziano il 1° gennaio dell'anno dell'entrata in vigore del presente protocollo di modifica o successivamente a questa data. L'articolo 12 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica continua ad applicarsi a meno che non si applichi l'articolo 5 dell'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica.
3. L'entrata in vigore del presente protocollo di modifica lascia impregiudicati i crediti delle singole Persone Fisiche conformemente all'articolo 10 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica.
4. Il Principato di Andorra stabilisce un bilancio finale entro il termine del periodo di applicazione del presente accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica, effettua un pagamento a saldo agli Stati membri e comunica le informazioni ricevute dagli agenti pagatori stabiliti nel Principato di Andorra conformemente all'articolo 9 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica per quanto riguarda l'ultimo anno di applicazione del presente accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica o, se pertinente, qualsiasi anno precedente.


Articolo 3

L'accordo è integrato da un protocollo con il seguente contenuto:

«Protocollo relativo all'accordo tra l'Unione europea e il Principato di Andorra sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale.

In occasione della firma del presente protocollo di modifica tra l'Unione europea e il Principato di Andorra, i sottoscritti debitamente autorizzati hanno convenuto le seguenti disposizioni, che costituiscono parte integrante dell'accordo come modificato dal presente protocollo di modifica.

1. Rimane inteso che lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 5 del presente accordo sarà richiesto solo dopo che lo Stato richiedente (uno Stato membro o Andorra) ha esaurito tutte le normali fonti di informazioni disponibili secondo le procedure interne nazionali.



2. Rimane inteso che, nel presentare una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 5 del presente accordo, l'Autorità Competente dello Stato richiedente (uno Stato membro o Andorra fornisce all'Autorità Competente dello Stato interpellato (rispettivamente Andorra o uno Stato membro) le seguenti informazioni:
 - i) identità della persona oggetto della verifica o dell'indagine;
 - ii) periodo per il quale sono richieste le informazioni;
 - iii) una descrizione delle informazioni richieste, compresa la loro natura e la forma in cui lo Stato richiedente vorrebbe ricevere le informazioni dallo Stato interpellato;
 - iv) fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni;
 - v) se noti, nome e indirizzo di qualsiasi persona ritenuta in possesso delle informazioni richieste.
3. Rimane inteso che il riferimento alla norma di "prevedibile pertinenza" è predisposto per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 5 del presente accordo nella misura più ampia possibile e, nel contempo, per chiarire che gli Stati membri e Andorra non possono procedere a richieste generiche di informazioni o richiedere informazioni che probabilmente non sono pertinenti alle questioni fiscali di un contribuente. Sebbene il paragrafo 2 contenga obblighi procedurali importanti, destinati a evitare le richieste generiche di informazioni, le clausole da i) a v) del paragrafo 2 non vanno interpretate nel senso di frustrare l'efficace scambio di informazioni. La norma di "prevedibile pertinenza" può essere rispettata sia nel caso di un solo contribuente (identificato mediante il nome o in altro modo) che nel caso di più contribuenti (identificati mediante il nome o in altro modo).
4. Rimane inteso che il presente accordo non comprende lo scambio di informazioni su base spontanea.
5. Rimane inteso che, nel caso di uno scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 5 del presente accordo, continuano ad applicarsi le norme di procedura amministrativa relative ai diritti dei contribuenti in vigore per lo Stato richiesto (uno Stato membro o Andorra). Rimane inoltre inteso che queste disposizioni mirano a garantire al contribuente una procedura equa e non a impedire o a ritardare indebitamente lo scambio di informazioni.».

Articolo 4

Lingue

Il presente protocollo di modifica è redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, inglese, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e catalana, ciascuna versione linguistica facente ugualmente fede.


IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo di modifica.



Съставено в Брюксел на дванадесети февруари през две хиляди и шестнадесета година.
 Hecho en Bruselas, el doce de febrero de dos mil dieciséis.
 V Bruselu dne dvanáctého února dva tisíce šestnáct.
 Udfærdiget i Bruxelles den tolvte februar to tusind og seksten.
 Geschehen zu Brüssel am zwölften Februar zweitausendsechzehn.
 Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta veebruarikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis.
 Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δώδεκα Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
 Done at Brussels on the twelfth day of February in the year two thousand and sixteen.
 Fait à Bruxelles, le douze février deux mille seize.
 Sastavljeno u Bruxellesu dvanaestog veljače godine dvije tisuće šesnaeste.
 Fatto a Bruxelles, addì dodici febbraio duemilasedici.
 Briselē, divi tūkstoši sešpadmitā gada divpadmitajā februārī.
 Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų vasario dvyliktą dieną Briuselyje.
 Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizenhatodik év február havának tizenkettedik napján.
 Magħmul fi Brussell, fit-tnax-il jum ta' Frar fis-sena elfejn u sittax.
 Gedaan te Brussel, twaalf februari tweeduizend zestien.
 Sporządzono w Brukseli dnia dwunastego lutego roku dwa tysiące szesnastego.
 Feito em Bruxelas, em doze de fevereiro de dois mil e dezasseis.
 Întocmit la Bruxelles la doisprezece februarie două mii șaisprezece.
 V Bruseli dvanásteho februára dvetisícšestnásť.
 V Bruslju, dne dvanajstega februarja leta dva tisoč šestnajst.
 Tehty Brysselissä kahdententoista päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
 Som skedde i Bryssel den tolfte februari år tjugohundrasexton.
 Fet a Brussel-les el dia dotze de febrer de l'any dos mil setze.

За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Evropsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Ghall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen
 Per la Unió Europea

Papadimitriou
 Pierre...



За Княжество Андора
Por el Principado de Andorra
Za Andorrské knížectví
For Fyrstendømmet Andorra
Für das Fürstentum Andorra
Andorra Vürstiriigi nimel
Για το Πριγκιπάτο της Ανδόρας
For the Principality of Andorra
Pour la Principauté d'Andorre
Za Kneževinu Andoru
Per il Principato di Andorra
Andoras Firstistes vārdā –
Andoros Kunigaikštystės vardu
Az Andorrai Hercegség részéről
Għall-Prinċipat ta' Andorra
Voor het Vorstendom Andorra
W imieniu Księstwa Andory
Pelo Principado de Andorra
Pentru Principatul Andorra
Za Andorské kniežatstvo
Za Kneževino Andoro
Andorran ruhtinaskunnan puolesta
För Furstendömet Andorra
Pel Principat d'Andorra



DICHIARAZIONI DELLE PARTI CONTRAENTI**DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL
PROTOCOLLO DI MODIFICA**

Le parti contraenti si aspettano che i requisiti previsti dalla Costituzione di Andorra e dal diritto dell'Unione per quanto riguarda l'entrata in vigore degli accordi internazionali siano soddisfatti in tempo utile affinché il protocollo di modifica possa entrare in vigore il 1° gennaio 2017. Esse adotteranno tutte le misure in loro potere per conseguire tale obiettivo.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ACCORDO E AGLI ALLEGATI

Le parti contraenti convengono che i commenti sul modello di accordo tra Autorità Competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE dovrebbero essere una fonte illustrativa o interpretativa allo scopo di assicurare un'applicazione coerente dell'accordo e degli allegati.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO

Le parti contraenti convengono che il commento all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE per la tassazione del reddito e del patrimonio dovrebbe essere una fonte di interpretazione per l'applicazione dell'articolo 5 relativo allo scambio di informazioni su richiesta.


**DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALLA SEZIONE III, PARTE A, DELL'AL-
LEGATO I DELL'ACCORDO**

Le parti contraenti convengono di esaminare l'effettiva pertinenza della sezione III, parte A, dell'allegato I, secondo la quale l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione non sussiste per i Conti Preesistenti di Persone Fisiche che sono Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato o Contratti di Rendita, purché la legge impedisca effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere tali contratti a residenti di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione.

Le parti contraenti convengono che, conformemente alla sezione III, parte A, dell'allegato I, la legge impedisce effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato e Contratti di Rendita a residenti di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione solo quando il diritto dell'Unione europea, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto di Andorra applicabile a un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione residente in una Giurisdizione Partecipante (uno Stato membro o Andorra) non solo impedisce effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato e Contratti di Rendita in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione (rispettivamente Andorra o uno Stato membro), ma la legge impedisce effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato e Contratti di Rendita a residenti di tale Giurisdizione Oggetto di Comunicazione anche in ogni altra circostanza.

In questo contesto, ciascuno Stato membro informerà la Commissione europea, che a sua volta informerà Andorra, qualora la legge impedisca a Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione ad Andorra di vendere questi contratti, indipendentemente da dove essi vengono conclusi, ai suoi residenti in base al diritto applicabile dell'Unione europea e al diritto nazionale dello Stato membro in questione. Analogamente, Andorra informerà la Commissione europea, che a sua volta informerà gli Stati membri, qualora la legge impedisca alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di uno o più Stati membri di vendere questi contratti, indipendentemente da dove essi vengono conclusi, a residenti di Andorra in base al diritto di Andorra. Le notifiche saranno effettuate prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica tenendo conto della situazione giuridica prevista al momento dell'entrata in vigore. In mancanza di tale notifica si considererà che la legge della Giurisdizione Oggetto di Comunicazione non impedisce effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere, in una o più circostanze, Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato e Contratti di Rendita a residenti di tale giurisdizione.

Inoltre, ciascuno Stato membro informerà la Commissione europea, che a sua volta informerà Andorra, qualora la legge impedisca a Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di tale Stato membro di vendere questi contratti, indipendentemente da dove essi vengono conclusi, ai residenti di Andorra in base al diritto applicabile dell'Unione europea e al diritto nazionale dello Stato membro in questione. Analogamente, Andorra informerà la Commissione europea, che a sua volta informerà gli Stati membri, qualora la legge impedisca alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di Andorra di vendere questi contratti, indipendentemente da dove essi vengono conclusi, a residenti di uno o più Stati membri in base al diritto di Andorra. Le notifiche saranno effettuate prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica tenendo conto della situazione giuridica prevista al momento dell'entrata in vigore. In mancanza di tale notifica si considererà che la legge della giurisdizione dell'Istituzione Finanziaria non impedisce effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere, in una o più circostanze, Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato e Contratti di Rendita a residenti di tale giurisdizione.




In assenza di una notifica da parte della giurisdizione dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e della Giurisdizione Oggetto di Comunicazione in relazione alla pertinente Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e al Contratto, la sezione III, parte A, dell'allegato non si applica a tale Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e al Contratto.

—



DICHIARAZIONE DI ANDORRA IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO

La delegazione di Andorra ha informato la Commissione europea che Andorra non scambierà informazioni in merito a una richiesta basata su dati ottenuti illegalmente. La Commissione europea ha preso atto della posizione di Andorra.

16CE2508

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1752 DEL CONSIGLIO**del 30 settembre 2016****che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44.
- (2) Il 31 marzo 2016 il Consiglio ha aggiunto tre persone all'elenco delle persone soggette a misure restrittive di cui all'allegato III del regolamento (PESC) 2016/44. Le informazioni concernenti le stesse e i motivi per tre di queste persone dovrebbero essere modificati.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/44,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (UE) 2016/44 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2016

*Per il Consiglio**Il presidente*

M. LAJČÁK

⁽¹⁾ GUL 12 del 19.1.2016, pag. 1.



ALLEGATO


Le voci relative alle persone sottoelencate, quali figurano nell'allegato III del regolamento (UE) 2016/44, sono sostituite dalle seguenti:

«ALLEGATO III


ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2

A. Persone

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
21.	SALEH ISSA GWAIDER, Agila	Data di nascita: 1° giugno 1942 Luogo di nascita: El- gubba, Libia. Passaporto: D001001 (Libia) rilasciato il 22 gennaio 2015.	<p>Agila Saleh è stato il presidente della Camera dei rappresentanti libica dal 5 agosto 2014.</p> <p>Il 17 dicembre 2015 Saleh ha dichiarato di essere contrario all'accordo politico sulla Libia firmato il 17 dicembre 2015.</p> <p>In quanto presidente del Consiglio dei deputati Saleh ha ostacolato e compromesso la transizione politica libica, anche rifiutandosi varie volte di procedere a una votazione sul governo di intesa nazionale («GIN»).</p> <p>Il 23 agosto 2016 Saleh ha indirizzato una lettera al segretario generale delle Nazioni Unite, in cui criticava il sostegno dell'ONU al GIN, che descriveva come l'imposizione di «un gruppo di individui al popolo libico [...] in violazione della costituzione e della Carta delle Nazioni Unite». Ha criticato l'adozione della risoluzione 2259(2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha approvato l'accordo di Skhirat, e ha minacciato di portare le Nazioni Unite, che egli ritiene responsabili del sostegno «incondizionato e ingiustificato» a un Consiglio di presidenza incompleto, nonché il segretario generale delle Nazioni Unite, dinanzi alla Corte penale internazionale per violazione della Carta dell'ONU, della costituzione libica e della sovranità della Libia. Tali dichiarazioni compromettono il sostegno alla mediazione delle Nazioni Unite e la missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL), come emerge da tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la risoluzione 2259(2015).</p> <p>Il 6 settembre 2016 Saleh si è recato in visita ufficiale in Niger insieme a Abdullah al-Thani, «primo ministro» del governo non riconosciuto di Tobruk, benché la risoluzione 2259(2015) chieda la fine del sostegno a istituzioni parallele che sostengono di rappresentare l'autorità legittima ma non sono parti dell'accordo, e i contatti ufficiali con esse.</p>	1.4.2016



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
22.	GHWELL, Khalifa alias AL GHWEIL, Khalifa AL-GHAWAIL, Khalifa	Data di nascita: 1° gennaio 1956 Luogo di nascita: Misurata, Libia Cittadinanza: libica Passaporto: A005465 (Libia), rilasciato il 12 aprile 2015 con scadenza l'11 aprile 2017	Khalifa Ghwell era il cosiddetto «primo ministro e ministro della difesa» del Congresso nazionale generale («CNG») non riconosciuto a livello internazionale (noto anche come «governo di salvezza nazionale») e, in quanto tale, responsabile delle sue attività. Il 7 luglio 2015 Khalifa Ghwell ha manifestato il proprio sostegno al «Fronte della fermezza» (Alsomood), una nuova forza militare composta da sette brigate che mira a prevenire la formazione di un governo di unità a Tripoli, presentando alla cerimonia di firma per l'inaugurazione della forza con il «presidente» del CNG Nuri Abu Sahmain. In quanto «primo ministro» del CNG, Ghwell ha svolto un ruolo centrale nell'ostacolare la costituzione del GIN istituito nell'ambito dell'accordo politico sulla Libia. Il 15 gennaio 2016, in qualità di «primo ministro e ministro della difesa» del CNG di Tripoli, Ghwell ha ordinato l'arresto di qualsiasi membro del nuovo staff di sicurezza, nominato dal primo ministro designato del governo di intesa nazionale, che metta piede a Tripoli. Il 31 agosto 2016 ha ordinato al «primo ministro» e al «ministro della difesa» del «governo di salvezza nazionale» di tornare al lavoro dopo che la Camera dei rappresentanti aveva respinto il GIN.	1.4.2016.
23.	ABU SAHMAIN, Nuri alias BOSAMIN, Nori BO SAMIN, Nuri	Data di nascita: 16.5.1956 Zuara/Zuwara Libia	Nuri Abu Sahmain era il cosiddetto «presidente» del Congresso nazionale generale («CNG») non riconosciuto a livello internazionale (noto anche come «governo di salvezza nazionale») e, in quanto tale, responsabile delle sue attività. In quanto «presidente» del CNG, Nuri Abu Sahmain ha svolto un ruolo centrale nell'ostacolare e nell'opporsi all'accordo politico libico e alla costituzione del governo di intesa nazionale («GIN»). Il 15 dicembre 2015 Sahmain ha chiesto il rinvio dell'accordo politico sulla Libia che doveva essere approvato in occasione di una riunione prevista per il 17 dicembre. Il 16 dicembre 2015 Sahmain ha rilasciato una dichiarazione secondo la quale il CNG non autorizzava nessuno dei suoi membri a partecipare alla riunione o a firmare l'accordo politico sulla Libia. Il 1° gennaio 2016 Sahmain ha respinto l'accordo politico libico nei colloqui con il rappresentante speciale delle Nazioni Unite.	1.4.2016»



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1753 DELLA COMMISSIONE**del 30 settembre 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	173,3
	ZZ	173,3
0707 00 05	TR	128,9
	ZZ	128,9
0709 93 10	TR	135,5
	ZZ	135,5
0805 50 10	AR	94,1
	CL	118,2
	TR	85,3
	UY	93,3
	ZA	103,0
	ZZ	98,8
	EG	264,7
0806 10 10	TR	124,2
	US	194,0
	ZZ	194,3
	AR	110,6
0808 10 80	BR	97,9
	CL	122,7
	NZ	133,6
	ZA	115,9
	ZZ	116,1
	CL	126,9
	TR	132,1
0808 30 90	ZA	155,4
	ZZ	138,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

16CE2510



DECISIONE (UE) 2016/1754 DEL CONSIGLIO**del 29 settembre 2016****che modifica la decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Sulla base dell'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) il Consiglio ha adottato due decisioni che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia. A norma della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio ⁽²⁾, 40 000 richiedenti protezione internazionale devono essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati membri. A norma della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio ⁽³⁾, 120 000 richiedenti protezione internazionale devono essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati membri.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601, a decorrere dal 26 settembre 2016, 54 000 richiedenti dovrebbero essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia nel territorio di altri Stati membri, a meno che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, di detta decisione, entro tale data la Commissione presenti una proposta per assegnarli a un particolare Stato membro beneficiario confrontato a una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di persone.
- (3) L'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601 dispone che la Commissione debba tenere costantemente sotto osservazione la situazione concernente gli afflussi massicci di cittadini di paesi terzi negli Stati membri. La Commissione deve presentare, se del caso, proposte volte a modificare detta decisione onde tener conto dell'evoluzione della situazione sul terreno e del suo impatto sul meccanismo di ricollocazione, nonché dell'evoluzione della pressione sugli Stati membri, in particolare gli Stati membri in prima linea.
- (4) Allo scopo di porre fine alla migrazione irregolare dalla Turchia all'UE, il 18 marzo 2016 ⁽⁴⁾ l'UE e la Turchia hanno convenuto una serie di punti d'azione, tra cui il principio di «far sì che, per ogni siriano che la Turchia riammette dalle isole greche, un altro siriano sia reinsediato dalla Turchia negli Stati membri dell'UE, nel quadro degli impegni esistenti». Il reinsediamento nell'ambito di tale meccanismo si svolgerà, in primo luogo, assolvendo agli impegni assunti dagli Stati membri nelle conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 20 luglio 2015. A qualsiasi ulteriore bisogno di reinsediamento si deve provvedere mediante un analogo accordo volontario fino a un limite di 54 000 persone aggiuntive, consentendo di dedurre qualsiasi impegno in termini di reinsediamenti assunto nel quadro di tale accordo dai posti non assegnati ai sensi della decisione (UE) 2015/1601.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80).

⁽⁴⁾ Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016.



- (5) Si prevede che il reinsediamento, l'ammissione umanitaria o altre forme di ammissione legale dalla Turchia a titolo di programmi nazionali e multilaterali allevino la pressione migratoria sugli Stati membri beneficiari della ricollocazione a norma della decisione (UE) 2015/1601, creando un percorso legale e sicuro di ingresso nell'Unione e scoraggiando gli ingressi irregolari. Pertanto, è opportuno prendere in considerazione, in relazione ai 54 000 richiedenti protezione internazionale di cui sopra, gli sforzi di solidarietà degli Stati membri che consistono nell'ammissione volontaria nel loro territorio di cittadini siriani presenti in Turchia che si trovano in evidente bisogno di protezione internazionale. È opportuno detrarre il numero di persone provenienti dalla Turchia ammesse da uno Stato membro dal numero di persone da ricollocare in tale Stato membro a norma della decisione (UE) 2015/1601 in relazione a detti 54 000 richiedenti.
- (6) I meccanismi di ammissione possono includere il reinsediamento, l'ammissione umanitaria o altri percorsi legali per l'ammissione di cittadini siriani presenti in Turchia che sono in evidente bisogno di protezione internazionale, quali programmi di visti umanitari, trasferimenti umanitari, programmi di ricongiungimento familiare, progetti di patrocinio privato, programmi di borse di studio, programmi per la mobilità dei lavoratori e altri ancora.
- (7) Gli impegni assunti dagli Stati membri nel quadro del programma di reinsediamento concordato nelle conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 20 luglio 2015, non dovrebbero essere pregiudicati dalla presente decisione e non dovrebbero contare ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui alla decisione (UE) 2015/1601. Pertanto, uno Stato membro che decide di adempiere i propri obblighi ai sensi della decisione (UE) 2015/1601 ammettendo cittadini siriani presenti in Turchia tramite il reinsediamento non dovrebbe poter far valere tale sforzo come parte del suo impegno nell'ambito del programma di reinsediamento del 20 luglio 2015.
- (8) Per garantire un adeguato monitoraggio della situazione, qualora scelga di ricorrere a questa opzione, uno Stato membro dovrebbe riferire mensilmente alla Commissione sull'ammissione nel suo territorio di cittadini siriani presenti in Turchia in base all'opzione prevista dalla presente modifica, precisando a titolo di quale programma, nazionale o multilaterale, l'interessato sia stato ammesso e la forma di ammissione legale utilizzata.
- (9) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (10) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (11) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (12) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatti salvi gli articoli 4 e 4 bis di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (13) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (14) Vista l'urgenza della situazione, la presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 4 della decisione (UE) 2015/1601 è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Per quanto riguarda la ricollocazione dei richiedenti di cui al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono scegliere di adempiere ai loro obblighi ammettendo nel loro territorio cittadini siriani presenti in Turchia, a titolo di programmi nazionali o multilaterali di ammissione legale di persone in evidente bisogno di protezione internazionale diversi dal programma di reinsediamento oggetto delle conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 20 luglio 2015. Il numero di persone ammesse a tale titolo da uno Stato membro comporta una riduzione corrispondente dell'obbligo dello Stato membro in questione.

L'articolo 10 si applica *mutatis mutandis* a ciascuna siffatta ammissione legale che comporta una riduzione dell'obbligo di ricollocazione.

Gli Stati membri che scelgono di ricorrere all'opzione di cui al presente paragrafo riferiscono mensilmente alla Commissione sul numero di persone legalmente ammesse ai fini del presente paragrafo, precisando il tipo di programma a titolo del quale l'ammissione ha avuto luogo e la forma di ammissione legale utilizzata.».

Articolo 2

1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. La presente decisione si applica fino al 26 settembre 2017.
3. La presente decisione si applica a tutte le persone che, ai fini di cui al paragrafo 3 bis dell'articolo 4 della decisione (UE) 2015/1601, sono state ammesse dagli Stati membri provenienti dal territorio della Turchia a decorrere dal 1° maggio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016

Per il Consiglio
Il presidente
P. ŽIGA

16CE2511



DECISIONE (PESC) 2016/1755 DEL CONSIGLIO

del 30 settembre 2016

che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333 ⁽¹⁾.
- (2) Il 31 marzo 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/478 ⁽²⁾ che aggiunge tre persone per un periodo di sei mesi all'elenco delle persone soggette a misure restrittive di cui agli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333.
- (3) Tenuto conto della gravità della situazione, il Consiglio ha deciso che le misure restrittive dovrebbero essere mantenute per un periodo supplementare di sei mesi e che i motivi relativi a tre persone dovrebbero essere modificati.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2015/1333 è così modificata:

1) all'articolo 17, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Le misure previste all'articolo 8, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle persone di cui alle voci 16, 17 e 18 dell'allegato II fino al 2 aprile 2017.

4. Le misure previste all'articolo 9, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle persone di cui alle voci 21, 22 e 23 dell'allegato IV fino al 2 aprile 2017.»;

2) gli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333 sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2016

*Per il Consiglio**Il presidente*

M. LAJČÁK

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GUL 206 dell'1.8.2015, pag. 34).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/478 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GUL 85 dell'1.4.2016, pag. 48).



ALLEGATO


Le voci relative alle persone sottoelencate, quali figurano negli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333, sono sostituite dalle voci seguenti:

«ALLEGATO II


ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2

A. Persone

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
16.	SALEH ISSA GWAIDER, Agila	Data di nascita: 1° giugno 1942 Luogo di nascita: El-gubba, Libia. Passaporto: D001001 (Libia) rilasciato il 22 gennaio 2015.	<p>Agila Saleh è stato il presidente della Camera dei rappresentanti libica dal 5 agosto 2014.</p> <p>Il 17 dicembre 2015 Saleh ha dichiarato di essere contrario all'accordo politico sulla Libia firmato il 17 dicembre 2015.</p> <p>In quanto presidente del Consiglio dei deputati Saleh ha ostacolato e compromesso la transizione politica libica, anche rifiutandosi varie volte di procedere a una votazione sul governo di intesa nazionale ("GIN").</p> <p>Il 23 agosto 2016 Saleh ha indirizzato una lettera al segretario generale delle Nazioni Unite, in cui criticava il sostegno dell'ONU al GIN, che descriveva come l'imposizione di "un gruppo di individui al popolo libico [...] in violazione della costituzione e della Carta delle Nazioni Unite". Ha criticato l'adozione della risoluzione 2259(2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha approvato l'accordo di Skhirat, e ha minacciato di portare le Nazioni Unite, che egli ritiene responsabili del sostegno "incondizionato e ingiustificato" a un Consiglio di presidenza incompleto, nonché il segretario generale delle Nazioni Unite, dinanzi alla Corte penale internazionale per violazione della Carta dell'ONU, della costituzione libica e della sovranità della Libia. Tali dichiarazioni compromettono il sostegno alla mediazione delle Nazioni Unite e la missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL), come emerge da tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la risoluzione 2259(2015).</p> <p>Il 6 settembre 2016 Saleh si è recato in visita ufficiale in Niger insieme a Abdullah al-Thani, "primo ministro" del governo non riconosciuto di Tobruk, benché la risoluzione 2259(2015) chieda la fine del sostegno a istituzioni parallele che sostengono di rappresentare l'autorità legittima ma non sono parti dell'accordo, e i contatti ufficiali con esse.</p>	1.4.2016.



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
17.	GHWELL, Khalifa alias AL GHWELL, Khalifa AL-GHAWAIL, Khalifa	Data di nascita: 1° gennaio 1956 Luogo di nascita: Misurata, Libia Cittadinanza: libica Passaporto: A005465 (Libia), rilasciato il 12 aprile 2015 con scadenza l'11 aprile 2017	Khalifa Ghwell era il cosiddetto "primo ministro e ministro della difesa" del Congresso nazionale generale ("CNG") non riconosciuto a livello internazionale (noto anche come "governo di salvezza nazionale") e, in quanto tale, responsabile delle sue attività. Il 7 luglio 2015 Khalifa Ghwell ha manifestato il proprio sostegno al "Fronte della fermezza" (Alsomood), una nuova forza militare composta da sette brigate che mira a prevenire la formazione di un governo di unità a Tripoli, presenziando alla cerimonia di firma per l'inaugurazione della forza con il "presidente" del CNG Nuri Abu Sahmain. In quanto "primo ministro" del CNG, Ghwell ha svolto un ruolo centrale nell'ostacolare la costituzione del GIN istituito nell'ambito dell'accordo politico sulla Libia. Il 15 gennaio 2016, in qualità di "primo ministro e ministro della difesa" del CNG di Tripoli, Ghwell ha ordinato l'arresto di qualsiasi membro del nuovo staff di sicurezza, nominato dal primo ministro designato del governo di intesa nazionale, che metta piede a Tripoli. Il 31 agosto 2016 ha ordinato al "primo ministro" e al "ministro della difesa" del "governo di salvezza nazionale" di tornare al lavoro dopo che la Camera dei rappresentanti aveva respinto il GIN.	1.4.2016.
18.	ABU SAHMAIN, Nuri alias BOSAMIN, Nori BO SAMIN, Nuri	Data di nascita: 16.5.1956 Zuara/Zuwara Libia	Nuri Abu Sahmain era il cosiddetto "presidente" del Congresso nazionale generale ("CNG") non riconosciuto a livello internazionale (noto anche come "governo di salvezza nazionale") e, in quanto tale, responsabile delle sue attività. In quanto "presidente" del CNG, Nuri Abu Sahmain ha svolto un ruolo centrale nell'ostacolare e nell'opporsi all'accordo politico libico e alla costituzione del governo di intesa nazionale ("GIN"). Il 15 dicembre 2015 Sahmain ha chiesto il rinvio dell'accordo politico sulla Libia che doveva essere approvato in occasione di una riunione prevista per il 17 dicembre. Il 16 dicembre 2015 Sahmain ha rilasciato una dichiarazione secondo la quale il CNG non autorizzava nessuno dei suoi membri a partecipare alla riunione o a firmare l'accordo politico sulla Libia. Il 1° gennaio 2016 Sahmain ha respinto l'accordo politico libico nei colloqui con il rappresentante speciale delle Nazioni Unite.	1.4.2016.»



«ALLEGATO IV


ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2

A. Persone

	Nome	Informazioni identificative	Motivazioni	Data di inserimento nell'elenco
21.	SALEH ISSA GWAIDER, Agila	Data di nascita: 1° giugno 1942 Luogo di nascita: Elgubba, Libia. Passaporto: D001001 (Libia) rilasciato il 22 gennaio 2015.	<p>Agila Saleh è stato il presidente della Camera dei rappresentanti libica dal 5 agosto 2014.</p> <p>Il 17 dicembre 2015 Saleh ha dichiarato di essere contrario all'accordo politico sulla Libia firmato il 17 dicembre 2015.</p> <p>In quanto presidente del Consiglio dei deputati Saleh ha ostacolato e compromesso la transizione politica libica, anche rifiutandosi varie volte di procedere a una votazione sul governo di intesa nazionale ("GIN").</p> <p>Il 23 agosto 2016 Saleh ha indirizzato una lettera al segretario generale delle Nazioni Unite, in cui criticava il sostegno dell'ONU al GIN, che descriveva come l'imposizione di "un gruppo di individui al popolo libico [...] in violazione della costituzione e della Carta delle Nazioni Unite". Ha criticato l'adozione della risoluzione 2259(2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha approvato l'accordo di Skhirat, e ha minacciato di portare le Nazioni Unite, che egli ritiene responsabili del sostegno "incondizionato e ingiustificato" a un Consiglio di presidenza incompleto, nonché il segretario generale delle Nazioni Unite, dinanzi alla Corte penale internazionale per violazione della Carta dell'ONU, della costituzione libica e della sovranità della Libia. Tali dichiarazioni compromettono il sostegno alla mediazione delle Nazioni Unite e la missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL), come emerge da tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la risoluzione 2259(2015).</p> <p>Il 6 settembre 2016 Saleh si è recato in visita ufficiale in Niger insieme a Abdullah al-Thani, "primo ministro" del governo non riconosciuto di Tobruk, benché la risoluzione 2259(2015) chieda la fine del sostegno a istituzioni parallele che sostengono di rappresentare l'autorità legittima ma non sono parti dell'accordo, e i contatti ufficiali con esse.</p>	1.4.2016.



	Nome	Informazioni identificative	Motivazioni	Data di inserimento nell'elenco
22.	GHWELL, Khalifa alias AL GHWELL, Khalifa AL-GHAWAIL, Khalifa	Data di nascita: 1° gennaio 1956 Luogo di nascita: Misurata, Libia Cittadinanza: libica Passaporto: A005465 (Libia), rilasciato il 12 aprile 2015 con scadenza l'11 aprile 2017	Khalifa Ghwell era il cosiddetto "primo ministro e ministro della difesa" del Congresso nazionale generale ("CNG") non riconosciuto a livello internazionale (noto anche come "governo di salvezza nazionale") e, in quanto tale, responsabile delle sue attività. Il 7 luglio 2015 Khalifa Ghwell ha manifestato il proprio sostegno al "Fronte della fermezza" (Alsomood), una nuova forza militare composta da sette brigate che mira a prevenire la formazione di un governo di unità a Tripoli, presenziando alla cerimonia di firma per l'inaugurazione della forza con il "presidente" del CNG Nuri Abu Sahmain. In quanto "primo ministro" del CNG, Ghwell ha svolto un ruolo centrale nell'ostacolare la costituzione del GIN istituito nell'ambito dell'accordo politico sulla Libia. Il 15 gennaio 2016, in qualità di "primo ministro e ministro della difesa" del CNG di Tripoli, Ghwell ha ordinato l'arresto di qualsiasi membro del nuovo staff di sicurezza, nominato dal primo ministro designato del governo di intesa nazionale, che metta piede a Tripoli. Il 31 agosto 2016 ha ordinato al "primo ministro" e al "ministro della difesa" del "governo di salvezza nazionale" di tornare al lavoro dopo che la Camera dei rappresentanti aveva respinto il GIN.	1.4.2016.
23.	ABU SAHMAIN, Nuri alias BOSAMIN, Nori BO SAMIN, Nuri	Data di nascita: 16.5.1956 Zuara/Zuwara Libia	Nuri Abu Sahmain era il cosiddetto "presidente" del Congresso nazionale generale ("CNG") non riconosciuto a livello internazionale (noto anche come "governo di salvezza nazionale") e, in quanto tale, responsabile delle sue attività. In quanto "presidente" del CNG, Nuri Abu Sahmain ha svolto un ruolo centrale nell'ostacolare e nell'opporsi all'accordo politico libico e alla costituzione del governo di intesa nazionale ("GIN"). Il 15 dicembre 2015 Sahmain ha chiesto il rinvio dell'accordo politico sulla Libia che doveva essere approvato in occasione di una riunione prevista per il 17 dicembre. Il 16 dicembre 2015 Sahmain ha rilasciato una dichiarazione secondo la quale il CNG non autorizzava nessuno dei suoi membri a partecipare alla riunione o a firmare l'accordo politico sulla Libia. Il 1° gennaio 2016 Sahmain ha respinto l'accordo politico libico nei colloqui con il rappresentante speciale delle Nazioni Unite.	1.4.2016.»



DECISIONE (UE) 2016/1756 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2016

che definisce, con riferimento a una decisione degli enti di gestione in applicazione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, la posizione dell'Unione europea sulla revisione delle specifiche applicabili ai display di cui all'allegato C dell'accordo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2013/107/UE del Consiglio, del 13 novembre 2012, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo prevede che la Commissione europea, in collaborazione con l'agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti, elabori e riveda periodicamente le specifiche comuni per le apparecchiature per ufficio, modificando l'allegato C dell'accordo.
- (2) La Commissione stabilisce la posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in merito alla modifica delle specifiche.
- (3) Le misure di cui alla presente decisione tengono conto del parere dell'European Union Energy Star Board di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (4) È opportuno che le specifiche dei display di cui all'allegato C, parte I, vengano abrogate e sostituite con le specifiche allegate alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

In applicazione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, gli enti di gestione prendono una decisione in merito al riesame delle specifiche di cui all'allegato C di tale accordo. In merito alla presente decisione relativa alle specifiche applicabili ai display di cui all'allegato C dell'accordo la posizione adottata dall'Unione europea si basa sul progetto di decisione allegato.

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2016


Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GU L 63 del 6.3.2013, pag. 5.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1).



ALLEGATO I

PROGETTO DI DECISIONE

degli ...

enti di gestione, in applicazione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, concernente la revisione delle specifiche applicabili ai display di cui all'allegato C dell'accordo

GLI ENTI DI GESTIONE,

visto l'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, in particolare l'articolo XII,

considerando la necessità di rivedere le specifiche dei display,

DECIDONO:

La parte I «Display» attualmente inclusa nell'allegato C dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio è sostituita dalla parte I «Display» di seguito.

La decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. La decisione, in duplice copia, è firmata dai copresidenti.

Firmata a Washington DC il [...] [...]

Firmata a Bruxelles il [...] [...]

a nome dell'agenzia degli Stati Uniti per la protezione dell'ambiente

a nome dell'Unione europea



ALLEGATO II

ALLEGATO C

PARTE II DELL'ACCORDO

I. SPECIFICHE APPLICABILI AI DISPLAY (versione 7.0)

1. Definizioni

A) Tipi di prodotto:

1) Display elettronico (display):

prodotto formato da uno schermo di visualizzazione e dai relativi componenti elettronici, spesso contenuti in un unico involucro, la cui funzione primaria è quella di visualizzare informazioni provenienti: 1) da un computer, una stazione di lavoro o un server attraverso uno o più ingressi (ad esempio VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, IEEE 1394, USB); 2) da un supporto di archiviazione esterno (ad esempio un'unità flash USB, una scheda di memoria); 3) da una connessione di rete.

a) Monitor (unità video): display elettronico destinato all'uso individuale in un ambiente d'ufficio.

b) Display segnaletico: display elettronico per l'uso in aree nelle quali deve essere visto da più persone in ambienti diversi dagli uffici, quali negozi, centri commerciali, ristoranti, musei, alberghi, ambienti esterni, aeroporti, sale conferenza o aule scolastiche. Ai fini della presente specifica, un display deve essere classificato come display segnaletico se soddisfa due o più dei criteri elencati di seguito:

- 1) Diagonale dello schermo superiore a 30 pollici;
- 2) Luminanza massima dichiarata superiore a 400 candele per metro quadrato;
- 3) Densità in pixel pari o inferiore a 5 000 pixel per pollice quadrato; oppure
- 4) Fornito senza piedistallo.

B) Modalità operative:

1) Modalità accesa: modalità in cui il display è attivato ed esegue la funzione principale.

2) Modalità veglia: modalità a basso consumo in cui il display esegue una o più funzioni non principali protettive o funzioni continue.

Nota: la modalità «veglia» può supportare le seguenti funzioni: agevolare l'attivazione della modalità «accesa» mediante un interruttore a distanza, la tecnologia tattile, un sensore interno o un timer; fornire informazioni o indicazioni di stato, compresi eventuali orologi; supportare funzioni basate su sensori; mantenere la presenza in rete.

3) Modalità spenta: modalità in cui il display è collegato a una fonte di alimentazione, non produce alcuna informazione visiva e non può essere commutato in altra modalità attraverso l'unità di controllo a distanza oppure un segnale interno o esterno.


Nota: il display può uscire da questa modalità solo se l'utilizzatore aziona direttamente un interruttore o un comando integrati. Alcuni prodotti possono essere privi della modalità «spenta».

C) Caratteristiche visive:

1) Condizioni della luminosità ambientale: combinazione dei valori di illuminamento nell'ambiente che circonda un display, come un soggiorno o un ufficio.

2) Controllo automatico della luminosità (Automatic Brightness Control — ABC): meccanismo automatico che regola la luminosità di un display in funzione della luminosità ambientale.

Nota: la funzione ABC deve essere attivata per poter regolare la luminosità del display.



- 3) Gamma cromatica (gamut): l'area della gamma cromatica viene registrata come percentuale dello spazio colore CIE LUV 1976 u' v' e calcolata utilizzando la Sezione 5.18 Gamut Area della norma IDMS (*Information Display Measurements Standard*) versione 1.03.

Nota: qualsiasi supporto alla gamma cromatica nelle aree di colore non visibile/invisibile non deve essere conteggiato. La dimensione della gamma cromatica va espressa come percentuale esclusivamente dell'area visibile dello spazio colore CIE LUV.

- 4) Luminanza:

misura fotometrica dell'intensità luminosa, per unità di superficie, di un flusso luminoso proiettato in una determinata direzione, espressa in candele per metro quadrato (cd/m^2).

- a) Luminanza massima dichiarata: luminanza massima che il display può raggiungere in una modalità accesa predefinita e, ad esempio, specificata dal fabbricante nel manuale dell'utilizzatore.
- b) Luminanza massima misurata: luminanza massima misurata che il display può raggiungere configurando manualmente comandi quali la luminosità e il contrasto.
- c) Luminanza di fabbrica: luminanza del display definita nello stabilimento di produzione, scelta dal fabbricante per il normale uso domestico o per un determinato mercato.
- 5) Risoluzione nativa verticale: il numero di linee fisiche lungo l'asse verticale del display all'interno della sua area visibile.

Nota: un display con una risoluzione di $1\ 920 \times 1\ 080$ (orizzontale x verticale) ha una risoluzione nativa verticale di $1\ 080$.

- 6) Superficie dello schermo: l'area visibile del display che produce immagini.

Nota: la superficie dello schermo è calcolata moltiplicando la larghezza dell'immagine visibile per la sua altezza. Per gli schermi curvi, misurare la larghezza e l'altezza lungo l'arco del display.

- D) Ulteriori funzioni e caratteristiche:

- 1) Collegamento a ponte (bridge connection): collegamento fisico tra due hub controller (es: USB, FireWire).

Nota: il collegamento a ponte consente di espandere le porte (port), in genere per spostarle in un luogo più adatto o per aumentarne il numero.

- 2) Piena connettività di rete: la capacità del display di mantenere una presenza di rete in modalità veglia. La presenza di rete del display, i suoi servizi di rete e le sue applicazioni vengono mantenuti anche se alcuni componenti del display sono disattivati. Il display può scegliere di cambiare stati di consumo in base al ricevimento di dati di rete provenienti da componenti di rete remoti ma, in assenza di domande di servizi provenienti dagli stessi, dovrebbe restare in modalità veglia.

Nota: la piena connettività di rete non si limita a una serie specifica di protocolli. Definita anche funzionalità «proxy di rete» e descritta nella norma Ecma-393.

- 3) Sensore di presenza: dispositivo usato per rilevare la presenza umana davanti a un display o nella zona che lo circonda.

Nota: si usa di solito per far passare un display dalla modalità accesa a quella di veglia.

- 4) Tecnologia tattile (Touch): consente all'utilizzatore di interagire con un prodotto attraverso il contatto con la superficie del display.

- 5) Modulo plug-in: Un dispositivo modulare «plug-in» che fornisce una o più delle seguenti funzioni, senza l'esplicito scopo di fornire le funzioni generali tipiche di un computer:

- a) visualizzare immagini, mirroring di contenuto remoto trasmesso in streaming in entrata, o altre modalità di riproduzione sullo schermo di contenuti locali o remoti; oppure
- b) elaborare segnali tattili.

Nota: ai fini della presente specifica, i moduli che forniscono altri ulteriori opzioni di input non sono considerati moduli plug-in.



- E) Famiglia di prodotti: una serie di modelli dello stesso prodotto: 1) costruiti dallo stesso fabbricante; 2) che condividono la stessa superficie dello schermo, risoluzione e luminanza massima dichiarata; 3) il cui schermo appartiene allo stesso modello di base. I modelli appartenenti a una famiglia di prodotti si possono distinguere l'uno dall'altro per una o più caratteristiche o aspetti. Per i display, le variazioni accettabili all'interno di una famiglia di prodotti includono:
- 1) involucro esterno;
 - 2) numero e tipi di interfacce;
 - 3) numero e i tipi di porte dati, rete o periferiche;
 - 4) capacità di elaborazione e di memoria.
- F) Modello rappresentativo: prodotto configurato e provato ai fini della qualifica ENERGY STAR, destinato a essere commercializzato ed etichettato come prodotto ENERGY STAR.
- G) Alimentatore:
- 1) Alimentazione esterna: circuito di alimentazione esterno utilizzato per convertire la corrente elettrica in corrente continua o in corrente alternata a tensione più bassa per il funzionamento di un prodotto di consumo.
 - 2) Corrente continua standard: metodo per trasmettere la corrente continua definito da uno standard tecnologico noto, che consente un'interoperabilità plug-and-play.
- Nota:* Esempi comuni sono le connessioni USB e Power-Over-Ethernet. Di norma la corrente continua standard consente sia l'alimentazione sia le comunicazioni tramite lo stesso cavo ma, similmente alla corrente continua a 380 V, ciò non è obbligatorio.

2. Campo di applicazione

2.1. Prodotti inclusi

2.1.1. Il logo ENERGY STAR può essere attribuito a prodotti che soddisfano la definizione qui specificata di display, alimentati direttamente dalla rete in c.a., da una fonte di alimentazione esterna o da corrente continua standard, ma non a quelli elencati nella sezione 2.2. Tipici prodotti cui può essere attribuito tale logo secondo la presente specifica sono:


- i. monitor;
- ii. monitor con funzionalità tastiera, video e mouse (keyboard, video and mouse switch functionality — KVM);
- iii. display segnaletico;
- iv. display segnaletici e monitor con moduli plug-in.

2.2. Prodotti esclusi

2.2.1. Ai prodotti che rientrano in altre specifiche di prodotto ENERGY STAR, incluso televisori e computer (Thin Clients, Slates/Tablets, Portable All-in-one Computers, Integrated Desktops), non può essere attribuito il logo a norma della presente specifica. L'elenco delle specifiche attualmente in vigore si trova all'indirizzo <http://www.eu-energystar.org/specifications.htm>.

2.2.2. Il logo non può essere attribuito a norma della presente specifica ai seguenti prodotti:

- i. prodotti con sintonizzatore TV integrato;
- ii. display con pile integrate o sostituibili progettati per funzionare in modalità principale senza alimentazione in rete in c.a. o alimentazione esterna in c.c., o con portabilità del dispositivo (ad esempio, lettori elettronici, cornici digitali per fotografie alimentate a batterie);
- iii. prodotti destinati a soddisfare le norme UE in materia di dispositivi medici che proibiscono funzioni di risparmio energetico e/o non dispongono di una modalità di alimentazione conforme alla definizione di modalità veglia.



3. Criteri per l'attribuzione del logo

3.1. Cifre significative e arrotondamento

3.1.1. Tutti i calcoli vanno effettuati con valori misurati direttamente, non arrotondati.

3.1.2. Salvo disposizioni contrarie, la conformità ai requisiti si valuta utilizzando valori misurati direttamente o calcolati senza il ricorso ad arrotondamenti.

3.1.3. I valori misurati o calcolati direttamente per essere segnalati alla Commissione europea a fini di registrazione, vanno arrotondati alla cifra significativa più vicina, come stabilito dalle relative specifiche.

3.2. Requisiti generali per monitor e display segnaletici

3.2.1. Alimentazione esterna (EPS): gli alimentatori esterni monotensione e multitensione devono soddisfare requisiti di efficienza pari almeno al livello VI dell'*International Efficiency Marking Protocol* quando sono sottoposti a prova con il metodo di prova uniforme per la misurazione del consumo energetico degli alimentatori esterni di cui all'appendice Z del documento 10 CFR parte 430.

i. gli alimentatori esterni monotensione e multitensione devono includere il marchio «livello VI» o superiore.

ii. Ulteriori informazioni relative a tale protocollo si trovano all'indirizzo <http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=EERE-2008-BT-STD-0005-0218>.

3.2.2. Gestione del consumo:

i. i prodotti devono disporre di almeno una funzione di gestione del consumo abilitata per impostazione predefinita che possa essere usata per passare automaticamente dalla modalità veglia alla modalità accesa mediante un dispositivo host collegato oppure internamente (ad esempio, supporto per il *VESA Display Power Management Signalling* — DPMS abilitato per impostazione predefinita);

ii. i prodotti che generano contenuti da visualizzare provenienti da una o più fonti interne sono dotati di un sensore o di un temporizzatore abilitato per impostazione predefinita ad attivare automaticamente la modalità veglia o spenta;

iii. per i prodotti che dopo un tempo di ritardo predefinito passano dalla modalità accesa a quella di veglia o spenta, è necessario comunicare tale tempo di ritardo;

iv. i monitor devono passare automaticamente alla modalità veglia o spenta entro 5 minuti dopo la disconnessione da un computer host.

3.2.3. I display segnaletici in modalità accesa devono avere un fattore di potenza attiva pari ad almeno 0,7 nella sezione 5.2.F) del metodo di prova ENERGY STAR.

3.3. Fabbisogno energetico dei monitor per computer

3.3.1. Il consumo totale di energia (TCE) in kWh è calcolato in base all'equazione 1, a partire dai valori misurati.

Equazione 1

Calcolo del consumo totale di energia

$$E_{TEC} = 8,76 \times (0,35 \times P_{ON} + 0,65 \times P_{SLEEP})$$


Dove:

— E_{TEC} è il calcolo del consumo totale di energia in kWh;

— P_{ON} è il consumo misurato in modalità accesa, espresso in Watt;

— P_{SLEEP} è il consumo misurato in modalità veglia, espresso in Watt;

— il risultato riportato va arrotondato al decimale di kWh più vicino.



3.3.2. Il TEC massimo (E_{TEC_MAX}) in kWh per i monitor dev'essere calcolato in base alla tabella 1.

Tabella 1

Calcolo del TEC massimo (E_{TEC_MAX}) per i monitor, in kWh

Superficie (in ²)	Valore massimo E_{TEC_MAX} (kWh) Dove: A è la superficie visibile dello schermo, in in ² r è la risoluzione dello schermo, in megapixel Il risultato riportato va arrotondato al decimale di kWh più vicino.
$A < 130$	$(6,13 \times r) + (0,06 \times A) + 9$
$130 \leq A < 150$	$(6,13 \times r) + (0,69 \times A) - 72,38$
$150 \leq A < 180$	$(6,13 \times r) + (0,21 \times A) - 0,50$
$180 \leq A < 200$	$(6,13 \times r) + (0,05 \times A) + 28$
$200 \leq A < 230$	$(6,13 \times r) + (0,03 \times A) + 31,33$
$230 \leq A < 280$	$(6,13 \times r) + (0,2 \times A) - 7$
$280 \leq A < 300$	$(6,13 \times r) + 49$
$300 \leq A < 500$	$(6,13 \times r) + (0,2 \times A) - 11$
$A \geq 500$	$(6,13 \times r) + 89$

3.3.3. Per tutti i monitor, il TEC (E_{TEC}) calcolato in kWh deve essere pari o inferiore al calcolo del TEC massimo (E_{TEC_MAX}) con relative tolleranze e adeguamenti (applicati non più di una volta) in base all'equazione 2.

Equazione 2

Consumo totale di energia per monitor

$$E_{TEC} \leq (E_{TEC_MAX} + E_{EP} + E_{ABC} + E_N + E_{OS} + E_T) \times eff_{AC_DC}$$

Dove:

- E_{TEC} è il TEC in kWh calcolato in base all'equazione Equation 1;
- E_{TEC_MAX} è il TEC massimo necessario in kWh calcolato in base alla tabella 1;
- E_{EP} è il consumo aggiuntivo tollerato, in kWh, per i display potenziati, calcolato in base alla procedura illustrata alla sezione 3.3.4;
- E_{ABC} è il consumo aggiuntivo tollerato per il controllo automatico della luminosità, in kWh, calcolato in base all'equazione 4;
- E_N è il consumo aggiuntivo tollerato con piena connettività di rete, in kWh, in base alla tabella 3;
- E_{OS} è il consumo aggiuntivo tollerato per il sensore di presenza, in kWh, in base alla tabella 4;
- E_T è il consumo aggiuntivo tollerato per la tecnologia tattile, in kWh, in base all'equazione 5;
- eff_{AC_DC} è l'adeguamento standard per le perdite dovute alla conversione c.a.-c.c. che si verificano quando il dispositivo alimenta il display; è pari a 1,0 per display alimentati a CA, e a 0,85 per display alimentati a c.c.



3.3.4. Per i monitor che soddisfano i requisiti per i display potenziati (EPD) riportati di seguito, nell'equazione 2 va utilizzata solo una delle tolleranze presenti nella tabella 2:

- i. grado di contrasto di almeno 60:1 misurato a un angolo di visione orizzontale di almeno 85° rispetto alla perpendicolare su schermo piatto e di almeno 83° rispetto alla perpendicolare su schermo curvo, con o senza vetro di copertura dello schermo;
- ii. una risoluzione nativa pari o superiore a 2,3 megapixel (MP);
- iii. gamma cromatica superiore o pari al 32,9 % di CIE LUV.

Tabella 2

Calcolo del consumo aggiuntivo di energia tollerato, per display potenziati (EPD)

Criteria per la gamma cromatica (gamut)	E_{EP} (kWh) Dove: — E_{TEC_MAX} è il TEC massimo necessario in kWh; — r è la risoluzione dello schermo, in megapixel
il supporto alla gamma cromatica è pari o superiore al 32,9 % del CIE LUV.	$0,15 \times (E_{TEC_MAX} - 6,13 \times r)$
il supporto alla gamma cromatica è pari o superiore al 38,4 % del CIE LUV.	$0,65 \times (E_{TEC_MAX} - 6,13 \times r)$

Nota: un modello che supporta più del 99 % dello spazio colore sRGB corrisponde al 32,9 % del CIE LUV mentre un modello che supporta più del 99 % di Adobe RGB equivale al 38,4 % del CIE LUV.

3.3.5. Per i monitor muniti di controllo automatico della luminosità (Automatic Brightness Control — ABC) abilitato per impostazione predefinita, occorre aggiungere a E_{TEC_MAX} , calcolato con l'equazione 2, un consumo aggiuntivo (E_{ABC}), calcolato con l'equazione 4, se la riduzione del consumo d'energia in modalità accesa (R_{ABC}), calcolata con l'equazione 3, è pari o superiore al 20 %.

Equazione 3

Calcolo della riduzione del consumo d'energia in modalità accesa, con ABC abilitato per impostazione predefinita

$$R_{ABC} = 100 \% \times \left(\frac{P_{300} - P_{12}}{P_{300}} \right)$$

Dove:

- R_{ABC} è la riduzione percentuale del consumo d'energia in modalità accesa dovuta all'ABC;
- P_{300} è il consumo energetico in modalità accesa, espresso in Watt, misurato con livello di luce ambiente a 300 lux come indicato nella sezione 6.4 del metodo di prova;
- P_{12} è il consumo energetico in modalità accesa, espresso in Watt, misurato con livello di luce ambiente a 12 lux come indicato nella sezione 6.4 del metodo di prova;

Equazione 4

Calcolo dell'energia per il controllo automatico della luminosità (ABC) dei monitor (E_{ABC})

$$E_{ABC} = 0,05 \times E_{TEC_MAX}$$

Dove:

- E_{ABC} è l'energia per il controllo automatico della luminosità in kWh; e
- E_{TEC_MAX} è il TEC massimo necessario, in kWh, calcolato in base alla tabella 1.



3.3.6. I prodotti con piena connettività di rete confermata nella sezione 6.7 del metodo di prova ENERGY STAR applicano la tolleranza di cui alla tabella 3.

Tabella 3

Calcolo dell'energia per la piena connettività di rete dei monitor (E_N)

E_N (kWh)
2,9

3.3.7. Per prodotti sottoposti a prova dotati di un sensore di presenza attivo si applica la tolleranza di cui alla tabella 4.

Tabella 4

Calcolo dell'energia per funzioni ulteriori dei monitor (E_{OS})

Tipo	consumo di energia tollerato (kWh)
Sensore di presenza E_{OS}	1,7

3.3.8. Per prodotti sottoposti a prova dotati di tecnologia tattile in modalità attiva si applica la tolleranza di cui all'equazione 5.

Equazione 5

Consumo di energia tollerato per la tecnologia tattile dei monitor (E_T)

$$E_T = 0,15 \times E_{TEC_MAX}$$

Dove:

- E_T è la tolleranza di consumo per la tecnologia tattile, in kWh;
- E_{TEC_MAX} è il TEC massimo necessario, in kWh, calcolato in base alla tabella 1.

3.4. Consumi di energia in modalità accesa per i display segnaletici

3.4.1. Il consumo massimo d'energia in modalità accesa (P_{ON_MAX}), in watt, è calcolato in base all'equazione 6.

Equazione 6

Calcolo del consumo massimo d'energia in modalità accesa, in watt, per i display segnaletici (P_{ON_MAX})

$$P_{ON_MAX} = (4,0 \times 10^{-5} \times \ell \times A) + 119 \times \tanh(0,0008 \times (A - 200,0) + 0,11) + 6$$

Dove:

- P_{ON_MAX} è il consumo massimo d'energia in modalità accesa, espresso in watt;
- A è la superficie dello schermo (in pollici quadrati);
- ℓ è la luminanza massima misurata del display, in candele per metro quadrato, secondo il metodo indicato nella sezione 6.2 del metodo di prova;
- \tanh è la funzione tangente iperbolica;
- il risultato riportato va arrotondato al decimale di watt più vicino.



Equazione 7

Consumo di energia in modalità accesa per i display segnaletici

$$P_{ON} \leq P_{ON_MAX} + P_{ABC}$$

Dove:

- P_{ON} è il consumo d'energia in modalità accesa, in Watt, misurato come indicato nella sezione 6.3 o 6.4 del metodo di prova;
- P_{ON_MAX} è il consumo massimo d'energia in modalità accesa, espresso in watt, misurato con l'equazione 6
- P_{ABC} è il consumo aggiuntivo tollerato per i display con ABC in modalità accesa, espresso in watt, misurato con l'equazione 8.

- 3.4.2. Per i display segnaletici muniti di controllo automatico della luminosità (*Automatic Brightness Control* — ABC) abilitato per impostazione predefinita, occorre aggiungere a P_{ON_MAX} , calcolato in base all'equazione 6, un consumo aggiuntivo tollerato (P_{ABC}), calcolato con l'equazione 8, se la riduzione del consumo d'energia in modalità accesa (R_{ABC}), calcolata con l'equazione 3, è pari o superiore al 20 %.

Equazione 8

Calcolo del consumo aggiuntivo tollerato in modalità accesa per display segnaletici con ABC abilitato per impostazione predefinita

$$P_{ABC} = 0,05 \times P_{ON_MAX}$$

Dove:

- P_{ABC} è il consumo aggiuntivo tollerato per i display con ABC in modalità accesa, espresso in watt;
- P_{ON_MAX} è il consumo massimo d'energia in modalità accesa, espresso in watt.

- 3.5. Consumi di energia in modalità veglia per i display segnaletici

- 3.5.1. Il consumo misurato in modalità veglia (P_{SLEEP}), in watt, deve essere inferiore o uguale alla somma del consumo massimo d'energia in modalità veglia (P_{SLEEP_MAX}) e delle diverse tolleranze (ciascuna applicata una sola volta), come risulta dall'equazione 9.

Equazione 9

Consumo di energia in modalità veglia per i display segnaletici

$$P_{SLEEP} \leq P_{SLEEP_MAX} + P_N + P_{OS} + P_T$$

Dove:

- P_{SLEEP} è il consumo misurato in modalità veglia, espresso in watt;
- P_{SLEEP_MAX} è il consumo massimo d'energia in modalità veglia, espresso in watt, come specificato nella tabella 5,
- P_N è il consumo aggiuntivo tollerato con piena connettività di rete, in watt, in base all'equazione tabella 6;
- P_{OS} è il consumo aggiuntivo tollerato per il sensore di presenza, in watt, in base alla tabella tabella 7;
- P_T è il consumo aggiuntivo tollerato per la tecnologia tattile, in watt, in base all'equazione tabella 7;



Tabella 5

Consumo massimo di energia in modalità veglia per i display segnaletici ($P_{\text{SLEEP_MAX}}$)

$P_{\text{SLEEP_MAX}}$ (watt)
0,5

- 3.5.2. I prodotti con piena connettività di rete confermata nella sezione 6.7 del metodo di prova ENERGY STAR applicano la tolleranza di cui alla tabella 6.

Tabella 6

Consumo aggiuntivo tollerato per la piena connettività di rete per i pannelli segnaletici

P_N (watt)
3,0

- 3.5.3. Per prodotti sottoposti a prova dotati di un sensore di presenza o di tecnologia tattile in modalità veglia si applica la tolleranza di cui alla tabella 7.

Tabella 7

Consumo aggiuntivo tollerato per le funzioni aggiuntive in modalità veglia, per i display segnaletici

Tipo	Dimensioni dello schermo (in)	Tolleranza (watt)
Sensore di presenza P_{OS}	Tutti	0,3
Tecnologia tattile P_T (applicabile solo ai display segnaletici con schermo superiore a 30 pollici)	≤ 30	0,0
	> 30	1,5

- 3.6. Requisiti nella modalità spenta per tutti i display

- 3.6.1. Ai fini dell'attribuzione del logo, non è necessario che un prodotto sia dotato della modalità spenta; per i prodotti che ne sono dotati, il consumo d'energia misurato in modalità spenta (P_{OFF}) non è superiore al consumo massimo d'energia in modalità spenta ($P_{\text{OFF_MAX}}$) specificato alla tabella 8.


Tabella 8

Consumo massimo d'energia in modalità spenta ($P_{\text{OFF_MAX}}$)

$P_{\text{OFF_MAX}}$ (watt)
0,5

- 3.7. Requisiti di registrazione della luminanza

- 3.7.1. Per tutti i prodotti occorre registrare la luminanza massima dichiarata e la luminanza massima misurata; la luminanza di fabbrica deve essere registrata per tutti i prodotti, esclusi quelli con ABC abilitato per impostazione predefinita.



4. Requisiti di prova

4.1. Metodi di prova

4.1.1. Per determinare l'idoneità all'attribuzione del logo ENERGY STAR, si usano i metodi di prova di cui alla tabella 9.

Tabella 9

Metodi di prova per l'attribuzione del logo ENERGY STAR

Tipo di prodotto	Metodo di prova
Tutti i tipi di prodotto e dimensioni dello schermo	Metodo di prova ENERGY STAR per determinare il consumo di energia del display
Display con prestazioni superiori	<i>International Committee for Display Metrology (ICDM) Information Display Measurements Standard — Versione 1.03</i>
Display che dichiarano piena connettività di rete	CEA-2037-A, <i>Determination of Television Set Power Consumption</i>

4.2. Numero di unità necessarie per le prove

4.2.1. Per la prova si sceglie un'unità di un modello rappresentativo, secondo la definizione di cui alla sezione 1.

4.2.2. Per attribuire il logo a una famiglia di prodotti, si considera come modello rappresentativo la configurazione del prodotto che richiede più energia all'interno di ciascuna categoria di prodotti della famiglia.

5. Interfaccia utente

5.1. I fabbricanti sono incoraggiati a progettare prodotti in linea con le norme sull'interfaccia utente, IEEE P1621: *Standard for User Interface Elements in Power Control of Electronic Devices Employed in Office/Consumer Environments*. Informazioni dettagliate sono disponibili all'indirizzo <http://energy.lbl.gov/controls/>.

6. Data di applicazione

6.1. Data di applicazione: La versione 7.0 della specifica ENERGY STAR per display ha effetto a decorrere dalla data di applicazione dell'accordo. Ai fini dell'attribuzione del logo ENERGY STAR, un modello di prodotto deve soddisfare la specifica ENERGY STAR in vigore al momento della fabbricazione. La data di fabbricazione è specifica per ogni unità ed è quella alla quale un'unità è considerata completamente assemblata.

6.2. Revisioni future delle specifiche. La Commissione europea si riserva il diritto di modificare la presente specifica se cambiamenti di natura tecnologica e/o commerciali dovessero pregiudicarne l'utilità per i consumatori, l'industria o l'ambiente. Conformemente alla politica attuale, le revisioni della specifica sono realizzate di comune accordo con le parti interessate. Si noti che, in caso di revisione di una specifica, il logo ENERGY STAR non viene rilasciato automaticamente per l'intero ciclo di vita di un modello.

7. Considerazioni per future revisioni

7.1. Consumo limite con alimentazione c.c. in modalità accesa: L'EPA e la Commissione europea sono interessate a prevedere un requisito di consumo energetico massimo in modalità accesa per prodotti standard a corrente continua che non richiedono il calcolo della conversione c.a.-c.c.. L'EPA e la Commissione europea prevedono una sempre maggiore diffusione sul mercato di questi prodotti dotati del più recente standard USB e attendono con interesse di ricevere ulteriori dati provenienti da test sulla loro alimentazione in c.c..

METODO DI PROVA FINALE PER DISPLAY

Rev. Settembre 2015

1. Contesto

Il metodo di prova descritto di seguito è utilizzato per determinare la conformità ai requisiti della specifica ENERGY STAR per i display.



2. Applicabilità

Il seguente metodo di prova è applicabile a tutti i prodotti idonei a ottenere il logo ENERGY STAR nella categoria «display».

3. Definizioni

Salvo indicazione contraria, tutti i termini utilizzati nel presente documento corrispondono alle definizioni contenute nella specifica ENERGY STAR per i display.

- A) Dispositivo host: l'apparecchio o dispositivo usato come fonte del segnale audio/video di prova per i display. Può trattarsi di un computer o di qualsiasi altro dispositivo capace di fornire un segnale video.

4. Configurazione della prova

- A) Configurazione della prova e strumenti: la configurazione della prova e gli strumenti per tutte parti del metodo sono conformi ai requisiti della International Electrotechnical Commission (IEC) 62301:2011, «Household electrical appliances — Measurement of standby power», sezione 4, «General Conditions for Measurements», salvo diversamente indicato nel presente documento. In caso di prescrizioni tra loro contraddittorie, prevalgono quelle relative al metodo di prova ENERGY STAR.
- B) Potenza in ingresso in c.a.: i prodotti destinati ad essere alimentati da una rete elettrica c.a. sono collegati a una fonte di tensione adatta al mercato di destinazione, come indicato nella tabella 10. Qualora il prodotto sia fornito con un alimentatore esterno, quest'ultimo è utilizzato per collegare il prodotto alla fonte di tensione indicata.

Tabella 10

Requisiti dell'alimentazione in ingresso per i prodotti

Mercato	Tensione	Tolleranza della tensione	Distorsione armonica totale massima	Frequenza	Tolleranza della frequenza
America settentrionale, Taiwan	115 V c.a.	+/- 1,0 %	5,0 %	60 Hz	+/- 1,0 %
Europa, Australia, Nuova Zelanda	230 V c.a.	+/- 1,0 %	5,0 %	50 Hz	+/- 1,0 %
Giappone	100 V c.a.	+/- 1,0 %	5,0 %	50 Hz o 60 Hz	+/- 1,0 %

C) Potenza in c.c. in ingresso:


- 1) i prodotti possono essere testati con una fonte di c.c. (ad esempio, via rete o connessione dati) soltanto se la fonte di c.c. è l'unica possibilità di alimentazione accettabile per il prodotto (ad esempio, se il prodotto non è fornito con una presa a c.a. o con un'alimentazione esterna — *External Power Supply*, EPS).
- 2) I prodotti alimentati in c.c. vanno installati e alimentati secondo le istruzioni del fabbricante, usando una porta pienamente conforme alle specifiche raccomandate per il display (ad esempio, se previsto, USB 3.1, anche se retrocompatibile con USB 2.0).
- 3) La misurazione della potenza si effettua tra la fonte di c.c. (ad esempio, dispositivo host) e il cavo fornito con il prodotto, comprese le perdite introdotte dal cavo fornito. Se il prodotto non viene fornito con un cavo, se ne può utilizzare uno di lunghezza compresa tra 60,96 cm e 182,88 cm (2 e 6 piedi). La resistenza del cavo utilizzato per collegare il display al punto di misurazione deve essere misurata e registrata.

Nota: La misurazione della resistenza dei cavi di alimentazione c.c. è comprensiva della somma della resistenza del cavo di alimentazione c.c. e della resistenza del cavo di messa a terra.




- 4) Per collegare il misuratore di potenza è possibile utilizzare un cavo sdoppiato tra il cavo fornito dal fabbricante e la fonte di c.c.. Se si ricorre a tale metodo, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- il cavo sdoppiato deve essere usato in aggiunta al cavo fornito dal fabbricante, descritto al punto 4.C)3.
 - Il cavo sdoppiato va collegato tra la fonte di c.c. e il cavo fornito dal fabbricante.
 - Il cavo sdoppiato non deve superare la lunghezza di 30,48 cm (1 piede).
- d) Per la misurazione del voltaggio, la resistenza del totale del cablaggio utilizzato tra il misuratore e il cavo fornito dal fabbricante non deve superare i 50 milli-ohms. Ciò si applica soltanto al cablaggio che trasporta un carico di corrente.
- Nota:* Il voltaggio e la corrente non devono necessariamente essere misurati nello stesso punto, purché il voltaggio venga misurato entro 50 milli-ohms rispetto al cavo fornito dal fabbricante.
- La misurazione della corrente può essere effettuata sul cavo di messa a terra o su quello di alimentazione in c.c..
 - La figura 1 illustra un esempio di collegamento con cavo sdoppiato, utilizzando un display alimentato con USB 2.0 collegato a un dispositivo host.

Figura 1

Esempio di collegamento con cavo sdoppiato USB 2.0

- D) Temperatura ambiente: La temperatura ambiente è di $23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- E) Umidità relativa: L'umidità relativa è compresa tra il 10 % e l'80 %.
- F) Allineamento dell'unità in prova (Unit Under Test, UUT):
- i quattro angoli del frontale dell'unità in prova (in seguito, UUT) devono essere equidistanti da un piano verticale di riferimento (ad esempio, dalle pareti);
 - i due angoli inferiori del frontale dell'UUT devono essere equidistanti da un piano orizzontale di riferimento (ad esempio, dal pavimento).
- G) Fonte luminosa per le prove in modalità accesa:
- Tipo di lampada:
 - faretto alogeno a spettro standard. La lampada non deve rispondere alla definizione di «spettro modificato» riportata in 10 CFR 430.2 — Definizioni (1);
 - luminosità nominale: $980 \pm 5\%$ lumen.


(1) <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2011-title10-vol3/pdf/CFR-2011-title10-vol3-sec430-2.pdf>



- 2) Allineamento della sorgente luminosa per prove su prodotti con ABC abilitato come impostazione predefinita
- Non vi devono essere ostacoli tra il faretto e il sensore di controllo automatico della luminosità (*Automatic Brightness Control — ABC*) dell'UUT (ad esempio, superfici diffondenti, coperture opache ecc.).
 - Il centro del faretto va collocato a una distanza di 152,4 cm (5 piedi) dal centro del sensore ABC.
 - Il centro del faretto va allineato secondo un angolo orizzontale di 0° rispetto al centro del sensore di controllo automatico della luminosità dell'UUT.
 - Il centro del faretto va allineato a un'altezza pari al centro del sensore di controllo automatico della luminosità dell'UUT rispetto al pavimento (vale a dire la sorgente luminosa deve essere posizionata a un angolo verticale di 0° rispetto al centro del sensore di controllo automatico della luminosità dell'UUT).
 - Nessuna superficie della sala prova (vale a dire, pavimento, soffitto, pareti) deve trovarsi a meno di 60,96 cm (2 piedi) dal centro del sensore di controllo automatico della luminosità dell'UUT.
 - I valori d'illuminamento devono essere ottenuti variando la tensione d'ingresso del faretto.
 - Le figura 2 e la figura 3 forniscono maggiori informazioni sull'allineamento dell'UUT e della sorgente luminosa.

Figura 2

Configurazione di prova — Vista dall'alto




Note:

- $D_1 = D_2$ rispetto al piano di riferimento verticale
- D_1 e D_2 specificano che gli angoli del frontale dell'UUT devono trovarsi ad almeno 60,96 cm (2 piedi) dal piano di riferimento verticale
- D_3 e D_4 specificano il centro del sensore della luce deve trovarsi ad almeno 60,96 cm (2 piedi) dalle pareti della sala prova



Figura 3

Configurazione di prova — Vista di lato



Note:

- $D_1 = D_2$ rispetto al piano di riferimento verticale
- D_1 e D_2 specificano che gli angoli del frontale dell'UUT devono trovarsi ad almeno 60,96 cm (2 piedi) dal piano di riferimento verticale
- Il misuratore di illuminamento deve essere rimosso per le misurazioni dei consumi, dopo aver raggiunto l'illuminamento richiesto
- $H_1 = H_2$ rispetto al piano di riferimento orizzontale (ad esempio, pavimento)
- H_3 e H_4 specificano il centro del sensore della luce deve trovarsi ad almeno 60,96 cm (2 piedi) dal pavimento e dal soffitto della sala prova
- Il misuratore di illuminamento deve essere rimosso per le misurazioni dei consumi, dopo aver conseguito l'illuminamento richiesto

H) Misuratori di potenza: i misuratori di potenza hanno le seguenti caratteristiche

- 1) Fattore di cresta:
 - a) fattore di cresta della corrente disponibile pari o superiore a 3 alla portata nominale;
 - b) limite inferiore della corrente pari o inferiore a 10 mA.
- 2) Risposta minima in frequenza: 3,0 kHz
- 3) Risoluzione minima:
 - a) 0,01 W per valori di misurazione inferiori o pari a 10 W;
 - b) 0,1 W per valori di misurazione compresi tra più di 10 W e 100 W;
 - c) 1,0 W per valori di misurazione superiori a 100 W.



I) Misuratori di luminanza e illuminamento:

- 1) La misurazione della luminanza deve essere eseguita utilizzando
 - a) uno strumento di misurazione a contatto; oppure
 - b) uno strumento di misurazione non a contatto.
- 2) Tutti i misuratori di luminanza e illuminamento devono garantire un'accuratezza di $\pm 2\%$ (± 2 cifre) del valore visualizzato in formato digitale.
- 3) I misuratori di luminanza non a contatto devono avere un angolo di accettazione di 3 gradi o inferiore.

La precisione del misuratore è data dalla somma assoluta (\pm) del 2 % della misurazione e da una tolleranza di 2 cifre della cifra meno significativa del valore visualizzato. Se, per esempio, un misuratore di illuminamento visualizza «200,0» per uno schermo con luminosità di 200 candele al metro quadro (nit o nt), il 2 % di 200 candele al metro quadro è 4,0 candele al metro quadro. La cifra meno significativa è 0,1 candele al metro quadro. «Due cifre» corrispondono a 0,2 candele al metro quadro. Pertanto, il valore visualizzato sarebbe $200 \pm 4,2$ candele al metro quadro (4 candele al metro quadro + 0,2 candele al metro quadro). L'accuratezza è specifica al misuratore di illuminamento e non va utilizzata come tolleranza durante la misurazione della luce effettiva.


J) Precisione della misurazione:

- 1) le misurazioni del consumo di energia con un valore pari o superiore a 0,5 W sono effettuate con un'incertezza pari o inferiore al 2 % a un livello di confidenza del 95 %.
- 2) Le misurazioni del consumo di energia con un valore inferiore a 0,5 W sono effettuate con un'incertezza inferiore o pari a 0,01 W a un livello di confidenza del 95 %.
- 3) Tutti i valori di luce ambiente (lux misurati) devono essere misurati in corrispondenza del sensore ABC sull'UUT, con luce che entra direttamente nel sensore e con il menù principale del segnale di prova di cui alla norma IEC 62087:2011 («*Methods of measurement for the power consumption of audio, video and related equipment*»), Metodi di misura della potenza assorbita da apparecchiature audio, video e da quelle ad esse collegate) visualizzato sul prodotto. Per i prodotti non compatibili con il formato del segnale di prova IEC, la luce ambiente è misurata conformemente al segnale di prova *standard FK Flat Panel Display Measurements (FPDM)* della *Video Electronics Standards Association (VESA)*, versione 2.0, visualizzato sul prodotto.
- 4) I valori di luce ambiente vanno misurati entro le seguenti tolleranze:
 - a) a 12 lux, la luce ambiente deve essere di $\pm 1,0$ lux;
 - b) a 300 lux, la luce ambiente deve essere di $\pm 9,0$ lux.

5. Condizione della prova

5.1. Orientamenti per le misurazioni dei consumi

- A) Prove sulle preimpostazioni di fabbrica: per la durata della prova in modalità veglia e accesa, le misurazioni dei consumi devono essere eseguite con il prodotto nella sua configurazione predefinita e con tutte le opzioni configurabili dall'utilizzatore nella modalità preimpostata dal fabbricante, salvo se diversamente specificato nel presente metodo di prova.
 - 1) Eventuali regolazioni del livello di immagine devono essere eseguite in base alle istruzioni del presente metodo di prova.
 - 2) I prodotti dotati di un menù preimpostato che richiede al cliente di predisporre le regolazioni dell'immagine al momento della prima messa in servizio vanno sottoposti a prova selezionando l'opzione «*standard*» oppure «*home*». Nel caso in cui non esista una regolazione «*standard*» o equivalente, utilizzare per la prova le impostazioni predefinite raccomandate dal fabbricante e registrarle nella relazione di prova. I prodotti non dotati di menu preimpostato devono essere sottoposti a prova utilizzando le regolazioni di default per l'immagine.
- B) Moduli POD (*Point of Deployment*): Non devono essere installati moduli POD facoltativi.
- C) Moduli *Plug-in*: rimuovere i moduli *Plug-in* facoltativi dal display se è possibile testare il display conformemente al metodo di prova senza che questo tipo di modulo sia installato.
- D) Modalità veglia con funzionalità multiple: qualora il prodotto offra opzioni multiple per il comportamento del dispositivo in modalità veglia (per esempio, avvio rapido), oppure diversi metodi per entrare in modalità veglia, occorre misurare e registrare il consumo di energia durante tutte le modalità veglia. Tutte le prove in modalità veglia vanno effettuate conformemente alla sezione 6.5.



5.2. Condizioni per la misurazione dei consumi

A) Misurazione dei consumi:

- 1) Le misurazioni dei consumi devono essere effettuate in un punto intermedio tra la fonte di alimentazione e l'UUT. Non è consentito collegare unità UPS tra il misuratore di potenza e l'UUT. Il misuratore di potenza deve restare in funzione fino al completamento della registrazione dei dati relativi al consumo nelle tre modalità: attiva, veglia e spenta.
- 2) Le misurazioni dei consumi vanno registrate in watt come valori misurati direttamente, non arrotondati, con una frequenza pari o superiore a 1 lettura al secondo.
- 3) Le misurazioni dei consumi devono essere registrate quando le misurazioni della tensione sono stabili e non variano oltre l'1 %.

B) Condizioni da camera oscura:

- 1) Se non altrimenti specificato, l'illuminamento misurato per lo schermo dell'UUT in modalità spenta deve essere pari o inferiore a 1,0 lux. Se l'UUT non è dotato della modalità spenta, l'illuminamento va misurato per lo schermo dell'UUT disinserendo il cavo di alimentazione dell'UUT.

C) Configurazione e controllo dell'UUT:

1) Periferiche e connessioni di rete:

- a) Le periferiche esterne (ad esempio, mouse, tastiera, disco rigido (HDD) esterno ecc.) non devono essere collegate a porte USB o altre porte di collegamento dati dell'UUT.
- b) Funzionalità di *bridging*: Se l'UUT supporta funzionalità di *bridging* secondo la definizione di cui alla sezione 1 della specifica ENERGY STAR per display versione 7.0, occorre inserire un collegamento a ponte tra l'UUT e il dispositivo host. Il collegamento va eseguito nel seguente ordine di preferenza. Va inserito un solo collegamento e la connessione deve restare attiva per l'intera durata della prova.

i. Thunderbolt

ii. USB

iii. FireWire (IEEE 1394)

iv. Altri

Nota: Esempi di funzionalità di *bridging* per display:

1. il display può convertire i dati tra due diversi tipi di porte (ad esempio, Thunderbolt ed Ethernet). Un dispositivo può così usare Thunderbolt come collegamento Ethernet o viceversa.
 2. una tastiera/un mouse USB possono essere collegati a un altro sistema (ad esempio il dispositivo host) attraverso il display con un hub controller USB.
- c) Messa in rete: Se l'UUT è dotata di funzionalità di rete (vale a dire, la capacità di ottenere un indirizzo IP quando configurata e connessa a una rete) essa viene attivata, e l'UUT deve essere collegata a una rete fisica attiva (ad esempio, WiFi, Ethernet ecc.). La rete fisica deve essere in grado di sostenere la più alta e la più bassa velocità di trasmissione dei dati della funzione di rete dell'UUT. Un collegamento attivo è una connessione fisica diretta che utilizza lo strato fisico del protocollo di rete. Nel caso di Ethernet, il collegamento deve avvenire attraverso un cavo Ethernet standard Cat 5e o migliore, collegati a uno switch o a un router Ethernet. Nel caso di una rete Wi-Fi il dispositivo va collegato e sottoposto a prova in prossimità di un punto d'accesso (PA) wireless. Chi effettua la prova deve configurare lo strato dell'indirizzo del protocollo, tenendo conto dei seguenti elementi:
- i. i protocolli Internet (IP) v4 e v6 sono dotati di protocollo *Neighbour Discovery* e, solitamente, configurano automaticamente un collegamento limitato e con protocollo non instradabile.
 - ii. Gli IP possono essere configurati manualmente oppure usando il protocollo DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) con un indirizzo nello spazio 192.168.1.x NAT (*Network Address Translation*) se l'UUT si comporta in modo anomalo utilizzando un autoIP. La rete deve essere configurata in modo tale da supportare lo spazio di indirizzamento NAT e/o autoIP.



- iii. L'UUT deve mantenere attiva la connessione alla rete per tutta la durata della prova, salvo diversamente specificato nel presente metodo di prova, senza considerare eventuali brevi intervalli (necessari per il passaggio da una velocità di connessione all'altra). Se l'UUT è dotata di più funzionalità di rete, occorre effettuare un solo collegamento nel seguente ordine di preferenza:
- a. WiFi (*Institution of Electrical and Electronics Engineers* — IEEE 802.11- 2007 ⁽¹⁾)
 - b. Ethernet (IEEE 802.3). Se l'UUT è in grado di supportare reti Ethernet a efficienza energetica (norma IEEE 802.3-2010 ⁽²⁾) deve essere collegata a un dispositivo che supporta lo stesso standard.
 - c. Thunderbolt
 - d. USB
 - e. FireWire (IEEE 1394)
 - f. Altri
- d) Funzionalità schermo tattile: Se l'UUT è dotata di uno schermo tattile che richiede una connessione dati separata, tale funzionalità va installata in base alle istruzioni del fabbricante, comprese le connessioni con il dispositivo host e l'installazione dei driver di software.
- e) Nel caso di un'UUT con un'unica connessione in grado di espletare funzionalità multiple (ad esempio, funzionalità di *bridging*, messa in rete, e/o funzionalità schermo tattile), è possibile utilizzare un connettore unico che risponda a tutte le funzionalità previste a condizione che consenta la connessione più avanzata che l'UUT supporta per ciascuna funzionalità.
- f) Nel caso di un'UUT che non dispone di funzionalità dati/di rete, l'UUT deve essere sottoposta a prova nella configurazione predefinita di fabbrica.
- g) Altoparlanti e altri dispositivi e funzioni incorporati non espressamente trattati dalla specifica ENERGY STAR o dal metodo di prova devono essere configurati nella configurazione di alimentazione predefinita di fabbrica.
- h) Occorre registrare l'eventuale disponibilità di altre funzionalità quali sensori di occupazione, lettori di memoria flash o di smart-card, interfacce per macchine fotografiche o PictBridge.
- 2) Interfaccia del segnale:
- a) Un'UUT dotata di varie interfacce dei segnali deve essere sottoposta a prova con la prima interfaccia disponibile tra quelle sotto elencate:
 - i. Thunderbolt
 - ii. DisplayPort
 - iii. HDMI
 - iv. DVI
 - v. VGA
 - vi. Altra interfaccia digitale
 - vii. Altra interfaccia analogica
- 3) Sensore di presenza: Un'UUT dotata di un sensore di presenza deve essere sottoposta a prova con le regolazioni del sensore di presenza nella configurazione predefinita. Per un'UUT dotata di sensore di presenza attivo nella configurazione predefinita:
- a) una persona deve trovarsi in prossimità del sensore di presenza per l'intera fase di preriscaldamento, stabilizzazione, prova di luminanza e modalità accesa, in modo da evitare che l'UUT scenda a un livello di consumo inferiore (entrando, ad esempio, in modalità veglia o spenta). L'UUT deve restare in modalità accesa per la durata del periodo di preriscaldamento, della prova di luminanza, e della prova in modalità accesa.

⁽¹⁾ IEEE 802 — *Telecommunications and information exchange between systems—Local and metropolitan area networks* — parte 11: *Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications*

⁽²⁾ Parte 3: *Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications* — Modifica 5: *MEDIA Access Control Parameters, Physical Layers, and Management Parameters for Energy-Efficient Ethernet*




- b) Nessuno deve trovarsi in prossimità del sensore di presenza per l'intera fase di prova in modalità veglia e spenta, in modo da evitare che l'UUT salga a un livello di consumo superiore (entrando in modalità accesa). L'UUT deve restare, rispettivamente, in modalità veglia o spenta per tutta la durata della prova in queste due modalità.
 - 4) Orientamento: se è possibile orientare l'UUT in posizione sia orizzontale sia verticale, la prova va effettuata in orizzontale, mettendo il lato più lungo dell'UUT in parallelo alla superficie della tavola d'appoggio.
- D) Risoluzione e frequenza di aggiornamento:
- 1) Display a pixel fissi:
 - a) il formato dei pixel deve essere impostato al livello nativo come specificato nel manuale del prodotto.
 - b) Per display senza tubo catodico (display non-CRT), la frequenza di aggiornamento deve essere fissata a 60 Hz salvo diversamente indicato nel manuale del prodotto, nel qual caso è d'obbligo utilizzare la frequenza ivi indicata.
 - c) Per display CRT (tubo catodico), il formato dei pixel deve essere impostato sulla risoluzione massima per una frequenza di aggiornamento di 75 Hz, come specificato nel manuale del prodotto. Per la prova devono essere applicati gli standard industriali tipici per il formato dei pixel. La frequenza di aggiornamento deve essere fissata a 75 Hz.
 - E) Precisione dei livelli dei segnali d'ingresso: in caso di utilizzo di interfacce analogiche, gli ingressi video devono rientrare nell'intervallo $\pm 2\%$ dei livelli di riferimento del bianco e del nero. In caso di utilizzo di interfacce digitali, chi effettua la prova non può regolare il colore della sorgente del segnale video o modificarla se non per comprimere/espandere e codificare/decodificare il segnale per la trasmissione, come richiesto.
 - F) Fattore di potenza attiva: I partecipanti al programma devono indicare il fattore di potenza attiva (*Power Factor*, PF) dell'UUT durante la misurazione in modalità accesa. I valori del fattore di potenza devono essere registrati allo stesso tasso al quale è registrato il valore della potenza (P_{ON}). Dev'essere calcolato il valore medio, per tutta la durata della prova in modalità accesa, del fattore di potenza registrato.
- G) Materiali di prova:
- 1) per la prova va utilizzata la norma «IEC 62087:2011 *Dynamic Broadcast-Content Signal*» come specificato in «IEC 62087:2011, Section 11.6.» «*On (average) mode testing using dynamic broadcast-content video signal*».
 - 2) La norma «VESA FPDM2» può essere utilizzata soltanto per i prodotti che non possono visualizzare il segnale IEC 62087:2011 *Dynamic Broadcast-Content Signal*.
- H) Segnale video in ingresso:
- 1) Il dispositivo host deve generare il segnale video in ingresso nella risoluzione nativa del display in modo che la superficie attiva del video riempi l'intero schermo. Ciò può rendere necessario che il software di riproduzione regoli il formato del video.
 - 2) La frequenza di quadro del segnale video in ingresso deve corrispondere alla frequenza di quadro più comunemente usata nella regione in cui è venduto il prodotto (ad esempio, per gli Stati Uniti e il Giappone si usa una frequenza di quadro di 60 Hz; per l'Europa e l'Australia, di 50 Hz).
 - 3) Le impostazioni audio del dispositivo host vanno disattivate, di modo che non sia prodotto alcun suono insieme al segnale video in ingresso.

6. Procedure di prova per tutti i prodotti

6.1. Inizializzazione dell'UUT prima della prova

- A) Prima dell'inizio della prova, l'UUT è inizializzata come segue:
- 1) installare l'UUT in base alle istruzioni contenute nel manuale fornito dal fabbricante.
 - 2) Collegare un wattmetro adeguato all'alimentazione e collegare l'UUT alla presa di alimentazione del wattmetro.



- 3) Con l'UUT spenta, impostare il livello di luce ambiente in modo che il valore dell'illuminamento del display sia inferiore a 1,0 lux (cfr. sezione 5.2B)
- 4) Accendere l'UUT ed eseguire la configurazione iniziale del sistema, se del caso.
- 5) Verificare che la configurazione dell'UUT sia quella predefinita di fabbrica, salvo se diversamente specificato nel presente metodo di prova.
- 6) Preriscaldare l'UUT per 20 minuti o per il tempo necessario a completarne l'inizializzazione e renderla pronta all'uso, a seconda di quale dei due sia più lungo. Per tutto il periodo di preriscaldamento deve essere visualizzato il formato del segnale di prova IEC 62087:2011, come indicato nella sezione 5.2G)1). I display che non possono visualizzare il formato del segnale di prova IEC 62087:2011 visualizzano sul display il segnale di prova VESA FPD2 L80, come indicato nella sezione 5.2G)2).
- 7) Registrare la tensione e la frequenza della c.a. in ingresso, o la tensione della c.c. in ingresso.
- 8) Registrare la temperatura ambiente e l'umidità relativa della sala prova.

6.2. Prova della luminanza

- A) La prova della luminanza va effettuata immediatamente dopo il preriscaldamento e in condizioni da camera oscura. L'illuminamento misurato per lo schermo dell'UUT in modalità spenta deve essere pari o inferiore a 1,0 lux.
- B) La luminanza è misurata in un punto perpendicolare al centro dello schermo utilizzando un misuratore di luminanza e secondo le istruzioni riportate sul manuale del misuratore.
- C) La posizione del misuratore di luminanza rispetto allo schermo del prodotto deve rimanere fissa per tutta la durata della prova.
- D) Per prodotti dotati di ABC, disabilitarlo prima di eseguire la misurazione della luminanza. Qualora non sia possibile disabilitare l'ABC, la misurazione della luminanza va eseguita perpendicolarmente al centro dello schermo del prodotto, con luce che entra direttamente nel sensore della luce ambiente dell'UUT a un valore pari o superiore a 300 lux.
- E) La misurazione della luminanza deve essere eseguita secondo le indicazioni riportate di seguito:
 - 1) verificare che l'UUT presenti il valore della luminanza predefinito di fabbrica o la regolazione per l'immagine sia sull'opzione «home».
 - 2) Visualizzare il segnale video di prova per la specifica categoria di prodotti, come indicato di seguito:
 - a) Per tutti i prodotti, ad eccezione di quanto specificato in b): segnale video a tre barre di cui alla norma IEC 62087:2011, Sezione 11.5.5 (tre barre di colore bianco (100 %) su fondo nero (0 %)).
 - b) Prodotti che non possono visualizzare i segnali di cui alla norma IEC 62087:2011: segnale di prova VESA FPD2 L80 per la risoluzione massima consentita dal prodotto.
 - 3) Visualizzare il segnale video di prova per almeno 10 minuti per consentire alla luminanza dell'UUT di stabilizzarsi. Il periodo di stabilizzazione di 10 minuti può essere ridotto se le misurazioni della luminanza non variano oltre il 2 % su un lasso di tempo di almeno 60 secondi.
 - 4) Misurare e registrare la luminanza nella regolazione predefinita di fabbrica «L_{As-shipped}».
 - 5) Regolare massimo i livelli di luminosità e contrasto dell'UUT sul valore massimo.
 - 6) Misurare e registrare la luminanza come «L_{Max_Measured}».
 - 7) Registrare la luminanza massima indicata dal costruttore L_{Max_Reported}.
- F) Mantenere la regolazione del contrasto sul livello massimo per le successive prove in modalità accesa, salvo indicazione contraria.



6.3. Prove in modalità accesa per prodotti senza ABC abilitato come impostazione predefinita

- A) Dopo le prove di luminanza e prima delle prove di consumo in modalità accesa, regolare la luminanza dell'UUT come indicato di seguito:
- 1) Per i display segnaletici, il prodotto deve essere sottoposto a prova regolando la luminanza su un valore pari o superiore al 65 % della luminanza massima indicata dal fabbricante ($L_{\text{Max, Reported}}$). I valori della luminanza devono essere misurati come indicato nella sezione 6.2. Registrare il valore della luminanza L_{ON} .
 - 2) Per tutti gli altri prodotti, regolare i comandi di luminanza specifici fino ad ottenere una luminanza dello schermo pari a 200 candele per metro quadro (cd/m^2). Se l'UUT non consente di raggiungere questo valore, regolare la luminanza del prodotto sul più vicino valore ottenibile. I valori della luminanza devono essere misurati come indicato nella sezione 6.2. Occorre registrare il valore « L_{ON} » della luminanza. Per comandi di luminanza specifici s'intendono i comandi che regolano la luminosità del display, ma non regolano il contrasto.
- B) Se l'UUT è in grado di visualizzare i segnali IEC, il consumo in modalità accesa (P_{ON}) deve essere misurato conformemente alla norma IEC 62087:2011 Sezione 11.6.1 «*Measurements using dynamic broadcast-content video signal.*» Se l'UUT non è in grado di visualizzare i segnali IEC, il consumo in modalità accesa (P_{ON}) deve essere misurato come indicato di seguito:
- 1) assicurarsi che l'UUT sia inizializzata in conformità con quanto indicato nella sezione 6.1.
 - 2) Visualizzare il modello di prova della norma VESA FPDM2, A112-2F, SET01K (8 sfumature di grigio, dal nero assoluto (0 volt) al bianco assoluto (0,7 volt)).
 - 3) Verificare che i livelli dei segnali d'ingresso siano conformi alla norma VESA sul segnale video (VESA Video Signal Standard — VSIS), versione 1.0, rev. 2.0, dicembre 2002.
 - 4) Con la luminosità e il contrasto regolati al massimo, verificare che i livelli del bianco e del grigio prossimo al bianco siano distinguibili. Se necessario, regolare il contrasto finché i livelli del bianco e del grigio prossimo al bianco siano distinguibili.
 - 5) Visualizzare il modello di prova della norma VESA FPDM2, A112-2H, L80 test pattern (riquadro in bianco assoluto (0,7 volt) che occupa l'80 % dell'immagine).
 - 6) Garantire che l'area di misurazione della luminanza rientri nella sua totalità all'interno della porzione bianca del modello di prova.
 - 7) Regolare adeguatamente le impostazioni della luminanza affinché la luminanza dell'area bianca dello schermo sia tarata come descritto alla sezione 6.3 A).
 - 8) Registrare la luminanza dello schermo (L_{ON}).
 - 9) Registrare il consumo in modalità accesa (P_{ON}) e il formato totale in pixel (pixel orizzontali x verticali visualizzati). Il consumo in modalità accesa deve essere misurato per un periodo di 10 minuti, conformemente alla prova IEC 62087:2011 con segnale video con contenuto dinamico.

6.4. Prove in modalità accesa per prodotti con ABC abilitato come impostazione predefinita

Il consumo energetico medio in modalità accesa del prodotto deve essere determinato con il segnale video con contenuto dinamico di cui alla norma CEI 62087:2011. Se il prodotto non è in grado di visualizzare il segnale IEC, utilizzare per tutti i passaggi seguenti il modello di prova della norma VESA FPDM2 L80, descritto nella sezione 6.3B)5), punto.

- A) Stabilizzare l'UUT per 30 minuti. Ciò va fatto ripetendo tre volte il segnale video con contenuto dinamico IEC, che dura ogni volta 10 minuti.
- B) Fissare il flusso luminoso della lampada usata per le prove a 12 lux, misurando il valore all'ingresso del sensore della luce ambiente.
- C) Visualizzare il segnale video con contenuto dinamico della durata di 10 minuti. Misurare e registrare il consumo di energia, P_{12} , durante i 10 minuti di visualizzazione del segnale video con contenuto dinamico.
- D) Ripetere i passaggi 6.4B) e 6.4C) per un livello di luce ambiente di 300 lux, per misurare P_{300} .



- E) Disabilitare l'ABC e misurare il consumo in modalità accesa (P_{ON}) come indicato nella sezione 6.3. Qualora non sia possibile disabilitare l'ABC, le misurazioni del consumo devono essere eseguite come indicato di seguito:
- 1) se la luminosità può essere regolata su un valore fisso, come specificato nella sezione 6.3, il consumo in modalità accesa per questo tipo di prodotti deve essere misurato come indicato nella sezione 6.3, con un valore della luce che entra direttamente nel sensore della luce ambiente dell'UUT pari o superiore a 300 lux.
 - 2) Se la luminosità non può essere regolata su un valore fisso, il consumo in modalità accesa per questo tipo di prodotti deve essere misurato come indicato nella sezione 6.3, con un valore della luce che entra direttamente nel sensore della luce ambiente dell'UUT pari o superiore a 300 lux e senza modificare la luminosità dello schermo.

6.5. Prova in modalità veglia

- A) Il consumo in modalità veglia (P_{SLEEP}) deve essere misurato secondo la norma IEC 62301:2011 e, inoltre, conformemente a ciò che è indicato nella sezione 5.
- B) La prova in modalità veglia deve essere effettuata con l'UUT collegata al dispositivo ospitante, analogamente alla prova in modalità accesa. Se possibile, la modalità veglia deve essere attuata mettendo il dispositivo ospitante in modalità veglia. Se il dispositivo host è un computer, la modalità veglia è definita nella versione 6.1 della specifica ENERGY STAR per i computer.
- C) Se il prodotto è dotato di diverse modalità veglia che possono essere selezionate manualmente, o se il prodotto è in grado di passare al modo veglia con metodi diversi (ad esempio, con un comando a distanza o mettendo il dispositivo ospitante in modalità veglia), le misurazioni devono essere effettuate e registrate in tutti i modi veglia a disposizione.

Se il prodotto passa automaticamente da una modalità veglia all'altra, il tempo di misurazione deve essere sufficientemente lungo da consentire di ottenere la media del consumo in tutte le modalità veglia. La misurazione deve comunque soddisfare i requisiti (ad esempio, stabilità, periodo di misurazione ecc.) di cui alla sezione 5.3 della norma IEC 62301:2011.

6.6. Prova in modalità spenta

- A) Per i prodotti dotati di modalità spenta, al termine della prova in modalità veglia passare alla modalità spenta mediante l'interruttore dell'alimentazione più facilmente accessibile.
- B) Misurare il consumo di energia in modalità spenta (P_{OFF}) conformemente a quanto indicato alla sezione 5.3.1 della norma IEC 62301:2011. Documentare il metodo di regolazione e la sequenza di passaggi richiesti per entrare in modalità spenta.
- C) Quando il consumo di energia è misurato in modalità spenta è possibile ignorare i cicli di controllo del segnale di sincronizzazione in ingresso.

6.7. Prove supplementari

- A) Per prodotti dotati di funzionalità dati/di rete o di un collegamento a ponte, oltre alle prove condotte con le funzionalità dati/di rete e il collegamento a ponte attivati (cfr. sezione 5.2C1)), la prova in modalità veglia deve essere condotta disattivando sia le funzionalità dati/di rete sia il collegamento a ponte, conformemente a quanto indicato nella sezione 5.2C1)b) e c).
- B) La presenza di una piena connettività di rete deve essere determinata sottoponendo alla prova per l'attività di rete il display, in modalità veglia, conformemente alla sezione 6.7.5.2 della norma CEA-2037-A (*Determination of Television Set Power Consumption*) e secondo quanto indicato di seguito:
- 1) come specificato nella sezione 5.2C1)c), prima della prova il display deve essere collegato a una rete;
 - 2) il display deve essere regolato sulla modalità veglia anziché su quella attesa attiva a basso consumo.



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1757 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2016

relativa all'istituzione di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca relativo all'Osservatorio multidisciplinare europeo del fondo marino e della colonna d'acqua — (ERIC EMSO)

[notificata con il numero C(2016) 5542]

(I testi in lingua inglese, francese, greca, italiana, portoghese, rumena e spagnola sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC ⁽¹⁾), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, il Portogallo, la Romania e il Regno Unito hanno chiesto alla Commissione di istituire un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca relativo all'Osservatorio multidisciplinare europeo del fondo marino e della colonna d'acqua — (ERIC EMSO).
- (2) L'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, il Portogallo, la Romania e il Regno Unito hanno convenuto che l'Italia sarà lo Stato membro ospitante dell'ERIC EMSO.
- (3) La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le prescrizioni stabilite da tale regolamento.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È istituito il consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca relativo all'Osservatorio multidisciplinare europeo del fondo marino e della colonna d'acqua — (ERIC EMSO).
2. Gli elementi fondamentali dello statuto dell'ERIC EMSO figurano nell'allegato.

Articolo 2

L'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese, la Romania e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016

Per la Commissione
Carlos MOEDAS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 206 dell'8.8.2009, pag. 1.



ALLEGATO

ELEMENTI FONDAMENTALI DELLO STATUTO DELL'ERIC EMSO

1. COMPITI E ATTIVITÀ

1. I compiti dell'ERIC EMSO sono i seguenti:

- a) sviluppo e messa a disposizione delle strutture di proprietà dell'ERIC EMSO congiuntamente a tutte le strutture messe a sua disposizione dai suoi membri per la realizzazione delle attività da essi svolte per il conseguimento degli obiettivi dell'ERIC EMSO a livello europeo, al fine di garantire alla comunità scientifica e ad altri soggetti interessati l'accesso ai dati e alle strutture degli osservatori oceanografici in tutta Europa;
- b) gestione degli osservatori fissi dei fondali abissali e della colonna d'acqua esistenti in tutta Europa in concessione all'ERIC EMSO per periodi di tempo concordati, compreso l'accesso da parte di comunità scientifiche qualificate europee e internazionali;
- c) coordinamento e sostegno delle attività degli osservatori fissi dei fondali abissali e della colonna d'acqua esistenti in tutta Europa, promuovendo la continuità e la qualità delle serie temporali e una gestione dei dati affidabile;
- d) fornitura e razionalizzazione dell'accesso all'infrastruttura ERIC EMSO da parte di comunità scientifiche qualificate europee e internazionali, i cui progetti sono valutati a tale scopo;
- e) sostegno alla leadership europea nell'ambito delle tecnologie marine e dell'uso sostenibile delle risorse marine attraverso partenariati con le imprese e altri pertinenti soggetti interessati;
- f) integrazione della ricerca, della formazione e delle attività di divulgazione delle informazioni. L'ERIC EMSO è il punto di contatto centrale per la ricerca, la formazione, l'istruzione e le attività di divulgazione degli osservatori oceanografici in Europa al fine di consentire agli scienziati e ad altri soggetti interessati di utilizzare tali osservatori in modo efficiente;
- g) creazione di collegamenti con iniziative internazionali pertinenti all'osservazione dell'oceano aperto in modo da agire come rappresentante europeo nel mondo e organizzare e promuovere la cooperazione internazionale in questi settori; e
- h) sincronizzazione degli investimenti e dei fondi operativi in modo da ottimizzare le risorse nazionali, europee e internazionali.

2. NELLO SVOLGIMENTO DEI PROPRI COMPITI L'ERIC EMSO:

- a) garantisce l'elevata qualità dei suoi servizi scientifici:
 - i) definendo una strategia scientifica globale mediante l'adozione di un piano strategico a lungo termine aggiornato periodicamente;
 - ii) delineando gli sviluppi scientifici futuri e valutando il conseguimento degli obiettivi scientifici;
 - iii) valutando gli esperimenti proposti dagli utilizzatori;
 - iv) esaminando gli obiettivi scientifici dei siti; e
 - v) gestendo la comunicazione con gli utilizzatori scientifici ed altri utilizzatori;
- b) garantisce l'accesso all'infrastruttura EMSO:
 - i) stabilendo criteri di selezione ai fini dell'accesso, elaborati in base alla consulenza della pertinente comunità di utilizzatori scientifici;
 - ii) gestendo l'accesso integrato agli osservatori oceanografici in tutta Europa;
 - iii) gestendo questioni relative alla normazione e definendo orientamenti per la taratura e la registrazione degli strumenti conformemente a requisiti prestabiliti;



- iv) adoperandosi per garantire l'acquisizione di serie di dati di lungo periodo sui fondali abissali e in tutta la colonna d'acqua; e
- v) coordinando la conservazione e l'uso dei dati per la ricerca scientifica nonché la fornitura puntuale di dati da utilizzarsi nell'ambito dell'allarme tempestivo dei rischi geologici e dell'oceanografia operativa;
- c) sviluppa capacità per favorire la formazione coordinata di scienziati, ingegneri e utilizzatori;
- d) agisce a sostegno della comunità scientifica impegnata nell'osservazione oceanografica;
- e) promuove l'innovazione e il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie, prestando servizi e stabilendo partenariati con l'industria;
- f) svolge qualsiasi altra attività necessaria per la realizzazione dei suoi compiti.

2. SEDE LEGALE

La sede legale dell'ERIC EMSO è a Roma sul territorio della Repubblica italiana, in seguito «Stato membro ospitante».

3. DENOMINAZIONE

È istituito il consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca relativo all'Osservatorio multidisciplinare europeo del fondo marino e della colonna d'acqua (ERIC EMSO) a norma del regolamento (CE) n. 723/2009.

4. DURATA E PROCEDURA DI SCIoglIMENTO

1. L'ERIC EMSO è istituito fino al 31 dicembre 2024.
2. L'assemblea dei membri può decidere di sciogliere l'ERIC EMSO con la maggioranza dei due terzi dei voti dei membri presenti.
3. Il direttore generale notifica la decisione di sciogliere l'ERIC EMSO e la chiusura della procedura di scioglimento in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 723/2009.
4. Gli attivi restanti dopo l'estinzione dei debiti dell'ERIC EMSO sono ripartiti tra i membri proporzionalmente all'importo cumulato dei rispettivi contributi all'ERIC EMSO al momento dello scioglimento.

5. PRINCIPI DI BASE

5.1. **Politica in materia di accesso degli utilizzatori**

- a) L'accesso ai dati prodotti dall'ERIC EMSO è libero e aperto a tutti i membri delle istituzioni scientifiche e ad altri soggetti interessati, ove possibile tenendo in considerazione le licenze di terzi ed eventuali accordi preesistenti. Viene inoltre garantito l'accesso all'infrastruttura dell'ERIC EMSO alle comunità scientifiche qualificate europee e internazionali, i cui progetti sono valutati a tale scopo. L'ERIC EMSO utilizza criteri di selezione elaborati conformemente ai pareri della pertinente comunità di utilizzatori scientifici. L'uso e la raccolta dei dati sono soggetti alle pertinenti disposizioni normative sulla riservatezza dei dati.
- b) I membri si adoperano in modo ragionevole per ospitare gli scienziati, gli ingegneri e i tecnici venuti per collaborare con le persone direttamente coinvolte nelle attività dell'ERIC EMSO nei loro laboratori.

5.2. **Politica di valutazione scientifica**

- a) La valutazione scientifica annuale delle attività dell'ERIC EMSO è effettuata dal comitato consultivo scientifico, tecnico ed etico. La relazione di valutazione è trasmessa all'assemblea dei membri per approvazione.



- b) Ogni 5 anni un gruppo di esperti designati dall'assemblea dei membri su proposta del comitato consultivo scientifico, tecnico ed etico effettua un riesame delle attività e del funzionamento dell'ERIC EMSO.

5.3. Politica in materia di diffusione

- a) L'ERIC EMSO può divulgare i dati raccolti ad utilizzatori diversi dai membri delle istituzioni scientifiche e da altri soggetti interessati e dalle comunità scientifiche qualificate europee e internazionali previa valutazione e dietro compenso. Tale compenso è calcolato sulla base di tutti i costi connessi all'uso dell'infrastruttura dell'ERIC EMSO da parte di tali utilizzatori, conformemente alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, alla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e ad altre legislazioni applicabili. Il suddetto obbligo di un contributo finanziario non si applica alle domande di accesso al catalogo e, per quanto riguarda tutte le altre domande, non supera un importo ragionevole.
- b) Qualora i dati prodotti dall'ERIC EMSO vengano comunicati a terzi, l'ERIC EMSO ne conserva tutti i diritti, interessi e titoli.
- c) Gli utilizzatori dell'ERIC EMSO sono incoraggiati a pubblicare i loro risultati nelle pubblicazioni di letteratura scientifica soggette a revisione tra pari, a presentare comunicazioni nel quadro di conferenze scientifiche, nonché in altri mezzi d'informazione destinati ad un pubblico più ampio ivi compresi il grande pubblico, la stampa, le associazioni di cittadini e gli istituti di istruzione.
- d) L'ERIC EMSO elabora prodotti di dati a valore aggiunto a favore di una vasta gamma di utilizzatori privati e pubblici, allo scopo di sviluppare prodotti che soddisfino le esigenze dei soggetti interessati.

5.4. Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale


- a) Per «proprietà intellettuale» si intende la definizione di cui all'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.
- b) Tutti i diritti di proprietà intellettuale che sono creati, ottenuti o sviluppati dall'ERIC EMSO sono attribuiti all'ERIC EMSO che ne ha la proprietà assoluta.
- c) L'assemblea dei membri definisce le politiche dell'ERIC EMSO relativamente all'identificazione, alla protezione, alla gestione e al mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale dell'ERIC EMSO, compreso l'accesso a tali diritti, come stabilito nelle norme di attuazione.
- d) Il direttore generale, in consultazione con il comitato esecutivo, propone una politica dei prezzi basata sul recupero integrale dei costi che deve essere approvata dall'assemblea dei membri.
- e) Per quanto riguarda le questioni relative alla proprietà intellettuale, le relazioni tra i membri e gli osservatori dell'ERIC EMSO sono disciplinate dalle rispettive legislazioni nazionali e dagli accordi internazionali di cui essi sono parti.
- f) Le disposizioni del presente statuto e le norme di attuazione non pregiudicano i diritti di proprietà intellettuale di base detenuti da membri e osservatori.

5.5. Politica in materia di occupazione, comprese le pari opportunità

- a) L'ERIC EMSO applica al proprio personale una politica di pari opportunità. Le procedure di selezione del personale dell'ERIC EMSO sono trasparenti, non discriminatorie e rispettano le pari opportunità.
- b) I contratti di lavoro sono conformi alle leggi e ai regolamenti nazionali applicabili del paese in cui il personale svolge le proprie attività.
- c) Fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale ciascun membro, nell'ambito della propria giurisdizione, agevola la circolazione e il soggiorno di cittadini dei paesi membri impegnati nelle attività dell'ERIC EMSO nonché la circolazione e il soggiorno dei familiari di questi cittadini.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).


⁽²⁾ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).



5.6. Politica in materia di appalti pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza

- a) La politica in materia di appalti dell'ERIC EMSO è disciplinata da principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e libera concorrenza.
- b) La politica in materia di appalti è definita dettagliatamente nelle norme di attuazione.

16CE2514



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1758 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.


Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2016


*Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale*




ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo (cosiddetto «gioco di memoria con le carte») che consiste in 20 carte quadrate di cartone dalle misure di circa 60 × 60 mm. Tutte le carte recano lo stesso disegno/immagine sul retro e immagini diverse sul fronte. Ciascuna carta ha un'immagine che può essere appaiata con un'altra carta (coppie aventi la stessa immagine sul fronte).</p> <p>Questo gioco di carte è adatto per due fino a quattro giocatori.</p> <p>Cfr. illustrazione (*)</p>	9504 40 00	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 9504 e 9504 40 00.</p> <p>Il codice NC 9504 40 00 comprende i giochi di carte di tutti i tipi. La forma delle carte e il modo di usarle (tenute in mano e/o collocate sul tavolo) non è rilevante (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato della voce 9504, punto 11. È pertanto esclusa la classificazione nel codice NC 9504 90 80 come altri giochi.</p> <p>Di conseguenza il prodotto va classificato nel codice NC 9504 40 00 come carte da gioco.</p>

(*) L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.



16CE2515



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1759 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2016


Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo che consiste in un gambo filettato, con filettatura metrica, di acciaio zincato e testa di plastica. Il gambo filettato è fabbricato mediante laminazione, ha una lunghezza di 23 mm e un diametro di 6 mm. La testa rotonda ha un diametro di 14,5 mm ed è priva di innesto per attrezzi.</p> <p>L'articolo è presentato per essere usato come supporto/piedino per complementi d'arredo (può tuttavia essere usato anche con altri elementi destinati a essere collocati sul pavimento) e serve a regolare un elemento all'altezza richiesta mediante avvvitamento della parte filettata nell'elemento.</p> <p>Cfr. immagine (*)</p>	7318 15 90	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 7318, 7318 15 e 7318 15 90.</p> <p>L'articolo è una merce composta costituita da due materiali. Il componente che conferisce all'articolo il suo carattere essenziale è il gambo filettato di acciaio zincato che serve a regolare l'altezza degli elementi mediante avvvitamento.</p> <p>Si esclude la classificazione alla voce 8302 come guarnizione, ferramenta ed oggetto simile di metalli comuni per mobili, poiché l'articolo è destinato a un uso che non dipende dalle sue caratteristiche oggettive e può essere usato anche su merci diverse dai mobili. L'articolo ha le caratteristiche oggettive di una vite della voce 7318. Esso deve essere pertanto classificato nel codice 7318 15 90 come «altra vite».</p>

(*) L'immagine è fornita a scopi puramente informativi.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1760 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2


Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (OJ L 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2016


*Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale*



ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Apparecchio costituito da un validatore di banconote e da casse per contanti (cosiddetto «riciclatore») avente dimensioni complessive di circa 10 × 24 × 44 cm.</p> <p>Il validatore utilizza un sensore ottico per verificare l'autenticità delle banconote sulla base di specifiche predefinite.</p> <p>Le banconote approvate dal validatore sono trasferite nella cassa per contanti. Quando tale cassa raggiunge la sua capacità massima (generalmente 30 banconote), le banconote vengono automaticamente smistate e trasferite nelle altre casse, aventi generalmente una capacità di 300 banconote.</p> <p>L'apparecchio è utilizzato ad esempio nelle macchine da gioco, nei distributori automatici, nei parchimetri ecc. per consentire il pagamento per il servizio o il prodotto ottenuto.</p> <p>L'apparecchio è inoltre in grado di erogare banconote.</p> <p>L'apparecchio è sempre connesso a un sistema di controllo centrale (non incluso nella presentazione) che regola le specifiche predefinite delle banconote e il loro flusso verso le diverse casse per contanti.</p> <p>Cfr. immagine (*)</p>	8472 90 70	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8472, 8472 90 e 8472 90 70.</p> <p>La classificazione alla voce 9031 come strumento di misura o di controllo è esclusa, in quanto l'apparecchio è più di uno strumento di controllo rientrando in detta voce. Oltre a verificare l'autenticità delle banconote, svolge altre funzioni quali smistamento e distribuzione delle banconote nelle varie casse ed erogazione di banconote. Tutte le funzioni svolte dall'apparecchio sono comprese nella voce 8472.</p> <p>L'apparecchio deve pertanto essere classificato nel codice NC 8472 90 70 come apparecchio per ufficio.</p>

(*) L'immagine è fornita a scopo esclusivamente informativo.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1761 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2


Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2016

Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Apparecchio a batteria (cosiddetto «telecamera per ispezione»), che consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un'unità di controllo munita di leva di comando, un dispositivo di registrazione, un alloggiamento per carte di memoria e uno schermo a cristalli liquidi avente diagonale di circa 9 cm (3,5 pollici), — un cavo elettrico flessibile avente una lunghezza di 3 m e un diametro di circa 7 mm, — una videocamera, — luci LED. <p>L'apparecchio è progettato per essere usato principalmente per l'ispezione tecnica di cavità ed è in grado di catturare e registrare immagini in movimento, che possono essere visualizzate in tempo reale.</p> <p>Cfr. illustrazione (*).</p>	8525 80 91	<p>La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 4 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8525, 8525 80 e 8525 80 91.</p> <p>È esclusa la classificazione come strumento, apparecchio e macchina di misura o di controllo della voce 9031, poiché lo scopo dell'apparecchio non è controllare o misurare cavità, bensì catturare immagini e convertirle in un segnale elettrico registrato come immagine in movimento (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato della voce 8525).</p> <p>L'apparecchio consiste in componenti individuali interconnessi e intesi a contribuire congiuntamente a una funzione chiaramente definita, interessata da una delle voci dei capitoli 84 o 85. Considerate le sue caratteristiche oggettive, la funzione dell'apparecchio è catturare e registrare immagini in movimento. La classificazione come monitor della voce 8528 è pertanto esclusa.</p> <p>L'apparecchio deve essere quindi classificato nel codice NC 8525 80 91 come videocamera digitale che permette soltanto la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera.</p>

(* L'illustrazione è fornita a scopo esclusivamente informativo.)



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1762 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	144,2
	ZZ	144,2
0707 00 05	TR	128,9
	ZZ	128,9
0709 93 10	TR	138,8
	ZZ	138,8
0805 50 10	AR	86,0
	CL	103,9
	TR	101,3
	UY	49,2
	ZA	113,1
	ZZ	90,7
0806 10 10	EG	264,7
	TR	135,2
	US	194,0
	ZZ	198,0
0808 10 80	AR	110,6
	BR	97,9
	CL	149,2
	NZ	135,6
	ZA	133,4
	ZZ	125,3
0808 30 90	TR	132,1
	ZA	155,4
	ZZ	143,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

16CE2519



DECISIONE (UE, Euratom) 2016/1763 DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2016
relativa alla nomina di tre membri della Corte dei conti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 286, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

viste le proposte della Repubblica di Cipro, di Malta e della Repubblica portoghese,

visti i pareri del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il mandato del sig. Louis GALEA è scaduto il 6 maggio 2016.
- (2) Il mandato del sig. Lazaros S. LAZAROU scade il 1° novembre 2016.
- (3) Con lettera in data 20 maggio 2016, il sig. Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ha annunciato le sue dimissioni.
- (4) È pertanto opportuno procedere a nuove nomine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il sig. Leo BRINCAT è nominato membro della Corte dei conti per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2016 e il 30 settembre 2022.
2. Il sig. Lazaros S. LAZAROU è nominato membro della Corte dei conti per il periodo compreso tra il 2 novembre 2016 e il 1° novembre 2022.
3. Il sig. João Alexandre TAVARES GONÇALVES DE FIGUEIREDO è nominato membro della Corte dei conti per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2016 e il 28 febbraio 2018.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. ŽIGA

⁽¹⁾ Parere del 13 settembre 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).



DECISIONE (UE) 2016/1764 DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2016

relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di comitato misto UE-ICAO riguardo alla decisione relativa all'adozione di un allegato sulla gestione del traffico aereo del memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata ⁽¹⁾ («memorandum di cooperazione»), è entrato in vigore il 29 marzo 2012.
- (2) A norma dell'articolo 7.3, lettera c), del memorandum di cooperazione, il comitato misto istituito dall'articolo 7.1 del memorandum di cooperazione può adottare allegati dello stesso.
- (3) È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata dall'Unione in sede di comitato misto per quanto riguarda l'adozione di un allegato sulla gestione del traffico aereo da aggiungere al memorandum di cooperazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata dall'Unione in sede di comitato misto UE-ICAO di cui all'articolo 7.3, lettera c), del memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata (memorandum di cooperazione) riguardo all'adozione di un allegato sulla gestione del traffico aereo del memorandum di cooperazione si basa sul progetto di decisione del comitato misto UE-ICAO accluso alla presente decisione.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016

Per il Consiglio
Il presidente
P. ŽIGA

⁽¹⁾ GUL 232 del 9.9.2011, pag. 2.



PROGETTO DI DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-ICAO**del****relativa all'adozione di un allegato sulla gestione del traffico aereo del memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata**

IL COMITATO MISTO UE-ICAO,

visto il memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata («memorandum di cooperazione»), entrato in vigore il 29 marzo 2012, in particolare l'articolo 7.3, lettera c),

considerando quanto segue:

È opportuno includere un allegato sulla gestione del traffico aereo nel memorandum di cooperazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

L'allegato della presente decisione è adottato ed è parte integrante del memorandum di cooperazione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a

*Per il comitato misto EU-ICAO
I presidenti*

ALLEGATO

SULLA GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

1. Obiettivi

- 1.1. Le parti convengono di cooperare nel settore della gestione del traffico aereo e dei servizi di navigazione aerea («ATM/ANS») nel quadro del memorandum di cooperazione (MOC) tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) firmato a Montreal il 28 aprile 2011 e a Bruxelles il 4 maggio 2011.
- 1.2. Coerentemente con il loro impegno a favore di un'armonizzazione a livello internazionale degli obblighi inclusi nelle norme e procedure raccomandate (SARP) per gli ATM/ANS e l'interoperabilità globale delle nuove tecnologie e dei nuovi sistemi nel settore degli ATM/ANS, le parti convengono di cooperare strettamente in uno spirito di trasparenza e di dialogo per coordinare le attività ATM/ANS.

2. Ambito di applicazione

- 2.1. Nel perseguire gli obiettivi di cui al punto 1 del presente allegato, le parti convengono di cooperare nei seguenti settori:
 - condurre un dialogo regolare sulle questioni di reciproco interesse relative agli ATM/ANS;
 - conseguire la trasparenza mediante uno scambio regolare di informazioni pertinenti agli ATM/ANS;
 - prendere parte alle attività relative agli ATM/ANS;
 - controllare e analizzare il rispetto da parte degli Stati delle norme ICAO e l'adesione alle pratiche raccomandate nel campo degli ATM/ANS;
 - cooperare in materia di regolamentazione e di normazione;
 - cooperare nel settore dello sviluppo e dell'attuazione del piano globale di navigazione aerea dell'ICAO (GANP) e della relativa metodologia detta Aviation System Block Upgrade (ASBU);
 - sviluppare e fornire progetti e programmi di assistenza tecnica;
 - promuovere la cooperazione regionale, in particolare nell'ambito della regione europea dell'ICAO, prestando un'attenzione specifica ai risultati conseguiti nello sviluppo e nell'attuazione del cielo unico europeo (CUE) e al lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) in materia di ATM/ANS; e
 - scambiare esperti tecnici nei settori pertinenti degli ATM/ANS.

3. Attuazione

- 3.1. Le parti possono istituire accordi di lavoro specificando i meccanismi e i procedimenti reciprocamente concordati necessari per applicare efficacemente le attività di cooperazione nei settori di cui al punto 2.1 del presente allegato. Tali accordi sono adottati dal comitato misto istituito a norma dell'articolo 7 del memorandum di cooperazione.
- 3.2. L'impegno relativo alle attività di cooperazione di cui al presente allegato è adempiuto, a nome delle parti, dall'Ufficio di presidenza di navigazione aerea dell'ICAO e dalla Commissione europea. La Commissione europea può coinvolgere, se del caso, gli Stati membri e organismi europei, compresi l'AESA, l'impresa comune SESAR, il gestore della realizzazione del SESAR ed Eurocontrol.

4. Dialogo

- 4.1. Le parti convocano riunioni e/o teleconferenze periodiche per discutere aspetti di reciproco interesse relativi agli ATM/ANS e, se necessario e opportuno, per coordinare le attività.



5. Trasparenza e scambio di informazioni

- 5.1. Le parti incoraggiano, fatte salve le rispettive norme applicabili, la trasparenza nel settore degli ATM/ANS nelle loro relazioni con i terzi.
- 5.2. Le parti adottano un comportamento trasparente nella loro cooperazione e collaborazione nelle attività relative agli ATM/ANS scambiandosi, fatte salve le rispettive norme applicabili, dati, informazioni e documenti importanti e appropriati, e facilitando la reciproca partecipazione alle riunioni.
- 5.3. A tal fine, ogni parte stabilisce procedure per lo scambio di informazioni che assicurino la riservatezza delle informazioni ricevute dall'altra parte in conformità dell'articolo 6 del memorandum di cooperazione.

6. Partecipazione ad attività ATM/ANS


- 6.1. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, ogni parte invita, se necessario, l'altra parte a partecipare in qualità di osservatore, in conformità delle norme delle procedure stabilite, ad attività e riunioni relative agli ATM/ANS al fine di garantire una collaborazione e un coordinamento stretti.

7. Condivisione delle informazioni e delle analisi in materia di ATM/ANS

- 7.1. Fatte salve le rispettive norme applicabili, e conformemente agli opportuni accordi di lavoro elaborati, le parti condividono le informazioni e i dati pertinenti agli ATM/ANS e le analisi effettuate sulla base di tali informazioni e dati.
- 7.2. Le parti cooperano strettamente nelle azioni intraprese per assicurare un maggiore rispetto effettivo delle SARP nell'UE e negli altri Stati. Tale cooperazione deve comprendere lo scambio di informazioni, l'agevolazione del dialogo tra le parti interessate e il coordinamento delle attività di assistenza tecnica.
- 7.3. In base alle sue attività nel settore della valutazione delle prestazioni e della definizione degli obiettivi, come pure nel monitoraggio dell'attuazione del piano generale ATM europeo, l'UE assiste l'ICAO nello sviluppo di un approccio globale basato sulle prestazioni e di un approccio globale di monitoraggio per l'attuazione del GANP dell'ICAO e della relativa metodologia ASBU. Nello sviluppare i propri approcci complessivi l'ICAO farà l'uso migliore e più appropriato del materiale UE esistente o di quello in via di elaborazione derivante dallo sviluppo e dall'attuazione del CUE.

8. Questioni relative a regolamentazione e normazione

- 8.1. Ogni parte provvede a che l'altra parte sia informata dell'insieme della legislazione, della regolamentazione, delle norme, degli obblighi e delle pratiche raccomandate pertinenti che possono pregiudicare l'applicazione del presente allegato, compresa l'introduzione di eventuali modifiche.
- 8.2. Le parti si notificano reciprocamente in tempo utile qualsiasi proposta di modifica della propria legislazione, regolamentazione, delle proprie norme, dei propri requisiti e delle proprie pratiche raccomandate, nella misura in cui dette modifiche possono incidere sull'applicazione del presente allegato. Detta notifica può anche comprendere, se necessario, la condivisione di strumenti di pianificazione appropriati quali programmi annuali/pluriennali pertinenti. Alla luce di tali modifiche, il comitato misto può adottare emendamenti al presente allegato, se necessario, in conformità dell'articolo 7 del memorandum di cooperazione.
- 8.3. Al fine dell'armonizzazione delle regole e delle norme in materia di ATM/ANS, le parti si consultano reciprocamente sulle questioni tecniche sollevate dalla regolamentazione del settore degli ATM/ANS durante i rispettivi processi di attività normativa o di sviluppo delle SARP, e sono invitate a partecipare agli organismi tecnici associati, se e quando necessario.
- 8.4. A tal fine, l'UE e l'ICAO semplificano ulteriormente la loro cooperazione per garantire la tempestiva revisione delle norme dell'UE in seguito a modifiche a opera dell'ICAO degli allegati della Convenzione sull'aviazione civile internazionale (convenzione di Chicago) e per dare all'ICAO un contributo tempestivo qualora sia presa in considerazione l'opportunità di apportare modifiche agli allegati pertinenti per gli ATM/ANS.



- 8.5. L'ICAO fornisce all'UE tempestive informazioni sulle decisioni e sulle raccomandazioni relative alle SARP in materia di ATM/ANS consentendo un accesso incondizionato alle lettere dirette agli Stati e ai bollettini elettronici.
- 8.6. Laddove necessario, l'UE compie i necessari sforzi per garantire che la pertinente legislazione UE sia conforme alle SARP dell'ICAO sugli ATM/ANS.
- 8.7. Poiché il piano generale ATM europeo è strettamente connesso al GANP dell'ICAO e alla metodologia ASBU ivi contenuta, l'UE, in collaborazione con i suoi Stati membri, assisterà l'ICAO nello sviluppo delle SARP e dei materiali di supporto per nuovi obblighi ATM/ANS, sulla base delle sue esigenze e dell'esperienza acquisita con la realizzazione di SESAR. Analogamente, l'ICAO aiuterà l'UE ad aggiornare le sue norme di interoperabilità globale per i nuovi requisiti ATM/ANS, sulla base delle proprie GANP, della metodologia ASBU e delle relative tabelle di marcia.
- 8.8. Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri dell'Unione europea in qualità di Stati contraenti nella convenzione di Chicago, l'Unione europea deve, se e quando necessario, avviare un dialogo con l'ICAO per fornire informazioni tecniche nei casi in cui l'applicazione della legislazione dell'UE faccia emergere questioni relative al rispetto delle norme dell'ICAO e all'adesione alle pratiche raccomandate dell'ICAO.
- 8.9. La realizzazione di attività di cooperazione in materia di regolamentazione e normazione non deve essere in contrasto con le esistenti procedure di normazione dell'ICAO né creare nuovi obblighi giuridici o di comunicazione per l'ICAO nei confronti dell'UE o dei suoi Stati membri.

9. Progetti e programmi di assistenza tecnica

- 9.1. Le parti coordinano l'assistenza agli Stati sforzandosi di garantire l'efficace utilizzazione delle risorse e prevenire la duplicazione degli sforzi e scambiano informazioni, inclusi i dati, su progetti e programmi di assistenza tecnica in materia di ATM/ANS.

10. Cooperazione regionale

- 10.1. Le parti danno priorità alle attività intese ad accelerare l'istituzione del cielo unico europeo, comprese le pertinenti attività dell'AESA in materia di ATM/ANS, laddove l'approccio regionale offra l'opportunità di migliorare il rapporto costi/efficacia, il monitoraggio e/o i processi di armonizzazione.
- 10.2. Per quanto riguarda il paragrafo 10.1 si presterà particolare attenzione all'approccio regionale basato sulle prestazioni, ai regolamenti tecnici europei in materia di ATM/ANS, ai blocchi funzionali di spazio aereo, alla gestione delle funzioni di rete (compresa la cellula europea di coordinamento dell'aviazione in caso di crisi — European Aviation Crisis Coordination Cell, EACCC) e alla realizzazione e al monitoraggio delle nuove concezioni in materia di ATM/ANS sulla base di SESAR e del piano generale ATM europeo.
- 10.3. Per adempiere alle aspettative di cooperazione regionale, è mantenuto uno stretto rapporto di lavoro tra l'UE e l'ufficio regionale dell'ICAO a Parigi, che comprenda la reciproca partecipazione alle riunioni pertinenti (ad esempio quelle del comitato per il cielo unico europeo).
- 10.4. L'UE organizzerà il coordinamento tra le organizzazioni europee, gli Stati membri dell'UE e l'ufficio regionale dell'ICAO alla luce dell'ambito di applicazione del presente allegato, in particolare per contribuire ai piani regionali dell'ICAO.

11. Assistenza specializzata

- 11.1. Fatti salvi i regimi di assistenza specializzata sviluppati al di fuori dell'ambito di applicazione del presente allegato, l'UE compie i necessari sforzi per collocare, su richiesta, a disposizione dell'ICAO esperti con esperienza tecnica nei pertinenti settori degli ATM/ANS per svolgere compiti e partecipare alle attività ricomprese nell'ambito di applicazione del presente allegato. Le condizioni di tale assistenza specializzata sono specificate in un accordo di lavoro tra le parti.

12. Riesame

- 12.1. Le parti riesaminano periodicamente l'applicazione del presente allegato prendendo in considerazione, qualora necessario, eventuali sviluppi programmatici o regolamentari.



- 12.2. Un'eventuale revisione del presente allegato è condotta dal comitato misto istituito a norma dell'articolo 7 del memorandum di cooperazione («comitato misto»).
13. **Entrata in vigore, modifiche e denuncia**
- 13.1. Il presente allegato entra in vigore alla data di adozione da parte del comitato misto e resta in vigore fino alla denuncia di una delle parti.
- 13.2. Gli accordi di lavoro convenuti ai sensi del presente allegato, fino a quando necessari, entrano in vigore alla data della loro adozione dal comitato misto.
- 13.3. Gli emendamenti agli accordi di lavoro adottati in conformità del presente allegato o la loro denuncia devono essere concordati in sede di comitato misto.
- 13.4. Il presente allegato può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle parti mediante preavviso scritto di sei mesi notificato all'altra parte, a meno che la suddetta notifica di denuncia sia stata ritirata di comune accordo tra le parti prima dello scadere del termine.
- 13.5. Fatta salva ogni altra diversa disposizione del presente articolo, qualora il MOC sia denunciato, sono simultaneamente denunciati il presente allegato e gli accordi di lavoro adottati in conformità con lo stesso.

16CE2521



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1765 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2016

relativa all'individuazione delle specifiche tecniche nel settore delle TIC da utilizzare come riferimento negli appalti pubblici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

previa consultazione della piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC e degli esperti del settore,

considerando quanto segue:

- (1) La normazione svolge un importante ruolo di sostegno alla strategia Europa 2020, come indicato nella comunicazione della Commissione intitolata «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva». Diverse iniziative della strategia Europa 2020 hanno sottolineato l'importanza della normazione volontaria nei mercati dei prodotti o dei servizi al fine di garantire la compatibilità e l'interoperabilità tra prodotti e servizi, promuovere lo sviluppo tecnologico e sostenere l'innovazione.
- (2) La presenza di norme è essenziale per la competitività europea e un elemento cruciale per l'innovazione e il progresso. La Commissione ne ha sottolineato la pertinenza nel contesto delle recenti iniziative per il completamento del mercato unico ⁽²⁾ e del mercato unico digitale ⁽³⁾ in cui il ruolo della normazione e dell'interoperabilità nell'ambito della creazione di un'economia digitale europea è rafforzato tramite l'adozione della Comunicazione sulle priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale ⁽⁴⁾, la quale definisce un approccio strategico e politico globale alla normazione per le tecnologie TIC prioritarie che sono fondamentali per il completamento del mercato unico digitale.
- (3) Nella società digitale i prodotti della normazione diventano indispensabili per garantire l'interoperabilità delle reti e dei sistemi. La comunicazione della Commissione «Una visione strategica per le norme europee: compiere passi avanti per favorire e accelerare la crescita sostenibile dell'economia europea entro il 2020» ⁽⁵⁾ riconosce la specificità della normazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), in cui soluzioni, applicazioni e servizi sono spesso sviluppati da forum e consorzi di TIC internazionali che si sono imposti come organismi leader nell'elaborazione delle norme TIC.
- (4) Il regolamento (UE) n. 1025/2012 intende modernizzare e migliorare il quadro della normazione europea. Esso stabilisce un sistema mediante il quale la Commissione può decidere di identificare le specifiche tecniche delle TIC più pertinenti e maggiormente accettate, elaborate da entità diverse dagli organismi di normazione europei, internazionali o nazionali. La possibilità di utilizzare tutta la gamma di specifiche tecniche delle TIC in occasione dell'acquisto di hardware, software e servizi di tecnologia dell'informazione consentirà di realizzare l'interoperabilità tra dispositivi, servizi e applicazioni, contribuirà a evitare la dipendenza da un unico fornitore delle pubbliche amministrazioni, che si verifica quando il committente pubblico non può cambiare fornitore dopo la scadenza del contratto di appalto a causa dell'impiego di soluzioni proprietarie, e incoraggerà la concorrenza nell'offerta di soluzioni TIC interoperabili.


⁽¹⁾ GUL 316 del 14.11.2012, pag. 12.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione «Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese». COM(2015) 550 final del 28 ottobre 2015.

⁽³⁾ Comunicazione sulla strategia per il mercato unico digitale in Europa. COM(2015) 192 final del 6 maggio 2015.


⁽⁴⁾ COM(2016) 176 final del 19 aprile 2016.

⁽⁵⁾ COM(2011) 311 def. del 1º giugno 2011.



- (5) Per essere ammissibili ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici, le specifiche tecniche delle TIC devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1025/2012. La conformità a tali requisiti garantisce alle autorità pubbliche che le specifiche tecniche delle TIC siano stabilite nel rispetto dei principi di apertura, equità, oggettività e non discriminazione riconosciuti dall'Organizzazione mondiale del commercio nel campo della normazione.
- (6) La decisione di individuare le specifiche delle TIC va adottata previa consultazione della piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC, istituita dalla decisione della Commissione del 28 novembre 2011 ⁽¹⁾, integrata da altre forme di consultazione di esperti del settore.
- (7) Ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici la piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC ha valutato e ha espresso un parere positivo sull'individuazione della specifica tecnica «World Customs Organization Data Model version 3.5» (di seguito denominata «WCO Data Model v 3.5») e delle specifiche tecniche sviluppate dal consorzio OASIS «Content Management Interoperability Services version 1.0 & version 1.1» (di seguito denominate «CMIS v1.0 & v1.1»), «Electronic business XML Messaging Services Version 3.0, Part 1: Core Features» e «Application Statement 4 Profile of ebMS 3.0 Version 1.0» (di seguito denominate «ebMS3.0-AS4»), «Business Document Metadata Service Location Version 1.0» (di seguito denominata «BDX location») ed «Electronic business Core Party Identification Type Technical Specification Version 1.0» (di seguito denominata «ebCorePartyIdType»). La valutazione è stata successivamente sottoposta per consultazione a esperti del settore che hanno confermato il parere positivo sulla loro individuazione.
- (8) La specifica tecnica «WCO Data Model v 3.5» è stata elaborata dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e consiste di una serie di requisiti tra loro complementari in materia di dati che soddisfano le esigenze procedurali e giuridiche delle agenzie di regolamentazione transfrontaliere, come dogane preposte al controllo delle operazioni di esportazione, importazione e transito. Tale specifica è in linea con l'UNTDDED (United Nations Trade Data Elements Directory) ed è ampiamente utilizzata dalle amministrazioni dei membri dell'OMD per l'attuazione dei sistemi giuridici transfrontalieri, compresi i sistemi di dichiarazione elettronica e gli ambienti di interfaccia unica.
- (9) La specifica tecnica «CMIS v1.0» emessa dal consorzio OASIS (Advancing open standards for the information society) permette ai diversi sistemi di gestione dei contenuti di interagire tramite Internet e offrono un sistema standardizzato per il salvataggio, il recupero e la ricerca di documenti e quindi rende possibile lo scambio di informazioni tra diversi archivi di contenuti. Più precisamente, la «CMIS v1.0» definisce un livello di astrazione per il controllo di diversi sistemi di gestione dei contenuti e archivi utilizzando protocolli Web. La specifica descrive i concetti e le funzionalità supportati e offerti dalla maggior parte degli archivi di contenuti, come la ricerca, la richiesta, l'aggiunta e la sostituzione di contenuti e metadati. La specifica tecnica «CMIS v1.1» è pienamente compatibile con la «CMIS v1.0» e comprende funzioni aggiuntive.
- (10) La specifica tecnica «Electronic business XML Messaging Service» («ebMS 3.0») sviluppata dal consorzio OASIS agevola lo scambio di messaggi commerciali elettronici in un quadro di servizi Web XML che sfrutta le specifiche tecniche comuni di Internet. L'obiettivo della specifica tecnica «ebMS 3.0» è quello di promuovere l'ampia adozione tra tutti i soggetti — grandi o piccoli, amministrazioni pubbliche o aziende private — che collaborano nell'ambito di processi commerciali mediante lo scambio di messaggi, a gestire le differenze in termini di capacità di flusso di messaggi, connettività intermittente, mancanza di indirizzi IP statici o restrizioni di firewall. La specifica tecnica «Application Statement 4 Profile of ebMS 3.0 Version 1.0» (abbreviata «AS4») consiste di un protocollo moderno basato su servizi Web che fornisce un orientamento per una metodologia standardizzata per lo scambio sicuro, indipendentemente dal tipo di documento, di ordini, fatture e altri tipi di documento commerciale tramite i servizi Web.
- (11) La specifica tecnica «Business Document Metadata Service Location Version 1.0» («BDX location») emessa dal consorzio OASIS rappresenta un aggiornamento del concetto PEPPOL di SML (Service Metadata Location). Un servizio di metadati per le interazioni commerciali fornisce informazioni sui tipi di transazione di dati e sulle rispettive tecnologie abilitanti disponibili per chi partecipa a determinati processi commerciali. La specifica tecnica «BDX location» si riferisce alla localizzazione di un servizio di metadati principalmente come identificatore di terminale specificato da una URL.
- (12) La specifica tecnica «ebCorePartyIdType» sviluppata dal consorzio OASIS specifica un meccanismo formale di indicizzazione di regimi di identificazione delle parti utilizzando un dominio formale di nomi URN (Uniform Resource Name) per gli identificatori di organizzazioni che si basa su tre norme internazionali: ISO/IEC 6523, ISO 9735 e ISO 20022,

⁽¹⁾ Decisione della Commissione, del 28 novembre 2011, che istituisce la piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) (GU C 349 del 30.11.2011, pag. 4).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le specifiche tecniche elencate nell'allegato sono ammissibili ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2016

Per la Commissione
Il presidente
 Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) ⁽¹⁾


N.	Titolo della specifica tecnica nel settore delle TIC
1	World Customs Organization Data Model version 3.5 («WCO Data Model v 3.5»)

⁽¹⁾ <http://www.wcoomd.org/>

OASIS (Advancing open standards for the information society) ⁽¹⁾

N.	Titolo della specifica tecnica nel settore delle TIC
1	«Content Management Interoperability Services version 1.0» («CMIS v1.0»)
2	«Content Management Interoperability Services version 1.1» («CMIS v1.1»)
3	«Business Document Metadata Service Location Version 1.0» («BDX location»)
4	«Electronic business XML Messaging Services Version 3.0: Part 1, Core Features» e «Application Statement 4 Profile of ebMS 3.0 Version 1.0» («ebMS 3.0-AS4»)
5	«Electronic business Core Party Identification Type Technical Specification Version 1.0» («ebCorePartyIdType»)

⁽¹⁾ <http://www.oasis-open.org/>



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1766 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2016
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette [Korčulansko maslinovo ulje (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Korčulansko maslinovo ulje» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Korčulansko maslinovo ulje» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Korčulansko maslinovo ulje» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 187 del 26.5.2016, pag. 21.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

16CE2523



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1767 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette [Paška janjetina (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Paška janjetina» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Paška janjetina» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Paška janjetina» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 185 del 24.5.2016, pag. 11.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1768 DELLA COMMISSIONE**del 4 ottobre 2016****relativo all'autorizzazione dell'acido guanidinoacetico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso e che abroga il regolamento (CE) n. 904/2009****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) L'acido guanidoacetico (rectius: guanidinoacetico) è stato autorizzato per i polli da ingrasso per un periodo di dieci anni dal regolamento (CE) n. 904/2009 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'acido guanidinoacetico come additivo per mangimi. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) La domanda riguardava l'autorizzazione dell'acido guanidinoacetico come additivo per mangimi destinato a polli da ingrasso, polli allevati per la riproduzione e suini, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».
- (5) Nel suo parere del 27 gennaio 2016 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, l'acido guanidinoacetico non ha effetti avversi sulla salute degli animali e dei consumatori o sull'ambiente e che è considerato una fonte di creatina e potrebbe pertanto sostituire gli integratori alimentari di creatina. L'Autorità ha raccomandato l'adozione di misure di protezione per evitare l'inalazione da parte degli utilizzatori e ha dichiarato che i limiti massimi di sicurezza sono stati desunti nell'ipotesi che il mangime contenga quantità sufficienti di agenti metilanti. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi contenuti negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione della sostanza in questione dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale sostanza secondo le modalità specificate nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Poiché è concessa una nuova autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 904/2009.
- (8) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'immediata applicazione delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte esistenti dell'additivo nonché delle premiscele e dei mangimi composti che lo contengono, come autorizzato dal regolamento (CE) n. 904/2009.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 904/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo all'autorizzazione dell'acido guanidoacetico come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso (GUL 256 del 29.9.2009, pag. 28).⁽³⁾ *The EFSA Journal* 2016; 14(2):4394.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi» è autorizzata quale additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 904/2009 è abrogato.

Articolo 3

1. La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 25 aprile 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 25 ottobre 2016, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza di cui al paragrafo 1 possono essere immessi sul mercato fino al 25 ottobre 2017 in conformità alla normativa applicabile prima del 25 ottobre 2016 e possono continuare a essere impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti.


Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore di acido guanidinoacetico/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Tenore minimo	Tenore massimo		
3c372	—	Acido guanidinoacetico	<p>Composizione dell'additivo polvere con un tenore minimo del 98 % di acido guanidinoacetico (sulla sostanza secca).</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva acido guanidinoacetico prodotto mediante sintesi chimica. Formula chimica: $C_3H_7N_3O_2$ Numero CAS: 352-97-6</p> <p>Impurità: — tenore massimo di cianammide 0,03 %; — tenore massimo di dicianammide 0,5 %.</p> <p>Metodo di analisi (*) per la determinazione dell'acido guanidinoacetico nei mangimi: — cromatografia ionica con rivelatore UV (IC-UV).</p>	Polli da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso		600	1 200	<p>1. Il tenore di umidità è indicato sull'etichetta dell'additivo.</p> <p>2. L'acido guanidinoacetico può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un preparato.</p> <p>3. Nell'impiego dell'additivo occorre prestare attenzione all'integrazione di agenti metilanti diversi dalla metionina nell'alimentazione degli animali.</p> <p>4. Al fine di evitare i potenziali rischi da inalazione cui sono esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	25 ottobre 2026

Categoria: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi(*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/cur/food-additives/evaluation-reports>.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1769 DELLA COMMISSIONE**del 4 ottobre 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	156,4
	ZZ	156,4
0707 00 05	TR	128,9
	ZZ	128,9
0709 93 10	TR	138,8
	ZZ	138,8
0805 50 10	AR	90,1
	CL	106,5
	TR	103,5
	UY	61,2
	ZA	123,2
	ZZ	96,9
0806 10 10	EG	264,7
	TR	135,2
	US	194,0
	ZZ	198,0
0808 10 80	AR	110,6
	BR	97,9
	CL	157,0
	NZ	136,3
	ZA	132,2
	ZZ	126,8
0808 30 90	TR	132,1
	ZZ	132,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

16CE2526



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1770 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2016

relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina africana in Polonia e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2016/1406 e (UE) 2016/1452

[notificata con il numero C(2016) 6102]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,


considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni suine domestiche e selvatiche e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) In caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno si possa diffondere ad altri allevamenti suini e tra i suini selvatici. La malattia può pertanto diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.
- (3) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. L'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE dispone che, in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia, siano create zone di protezione e di sorveglianza nelle quali devono essere applicate le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.
- (4) La Polonia ha comunicato alla Commissione l'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nelle quali applicare le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.
- (5) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire a livello di Unione, in conformità alla direttiva 2002/60/CE, le aree istituite quali zone di protezione e di sorveglianza contro la peste suina africana in Polonia in collaborazione con tale Stato membro.
- (6) Nell'agosto 2016 si è verificato un focolaio nei suini domestici nella provincia (powiat) di Mońki, in Polonia. Considerato che la Polonia fornisce prove documentali preliminari del fatto che tale focolaio è connesso ad

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).



attività umane e che esistono indicazioni secondo cui la peste suina africana non è diffusa nella popolazione di suini selvatici delle aree interessate, sono necessarie misure specifiche supplementari rispetto a quelle stabilite dalla decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽¹⁾, tenuto conto che questo è il quindicesimo focolaio della malattia individuato nei suini quest'anno e che questi focolai si sono verificati in diverse zone della Polonia in cui già vigevano restrizioni.

- (7) Per rispondere adeguatamente a questa situazione in modo preventivo ed efficace è importante stabilire misure specifiche per limitare la circolazione degli animali e dei loro prodotti nelle aree indicate nell'allegato della presente decisione. Tali misure sono giustificate in ragione della tipologia dei focolai segnalati nei suini domestici e delle cause ad essi sottostanti.
- (8) Date le distanze relativamente grandi tra i focolai più recenti, che la Polonia attribuisce in via provvisoria ad attività umane, visti i recenti dati epidemiologici e al fine di impedire ulteriori focolai, è ora necessario e proporzionato definire regioni significativamente più ampie.
- (9) Le misure stabilite dalla presente decisione dovrebbero consistere nell'applicazione delle misure previste dalla direttiva 2002/60/CE, in particolare per quanto riguarda i rigorosi vincoli di circolazione e trasporto di suini di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva nelle zone descritte nell'allegato della presente decisione.
- (10) Di conseguenza, le aree identificate quali zone di protezione e sorveglianza in Polonia dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.
- (11) Le decisioni di esecuzione (UE) 2016/1406 ⁽²⁾ e (UE) 2016/1452 della Commissione ⁽³⁾ stabiliscono alcune misure protettive contro la peste suina africana in Polonia. Dalla loro adozione la situazione epidemiologica di tale malattia è cambiata e le misure devono essere adattate. Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare le decisioni di esecuzione (UE) 2016/1406 e (UE) 2016/1452 e sostituirle con la presente decisione.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Polonia garantisce che le zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE comprendono almeno le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza nell'allegato della presente decisione

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 7 ottobre 2016.

Articolo 3

Le decisioni di esecuzione (UE) 2016/1406 e (UE) 2016/1452 sono abrogate.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1406 della Commissione, del 22 agosto 2016, relativa ad alcune misure protettive contro la peste suina africana in Polonia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2016/1367 (GU L 228 del 23.8.2016, pag. 46).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1452 della Commissione, del 2 settembre 2016, relativa ad alcune misure protettive temporanee contro la peste suina africana in Polonia (GU L 237 del 3.9.2016, pag. 12).



Articolo 4

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.


Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione




ALLEGATO

Polonia	Aree di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
Zona di protezione	<p>I confini di questa zona di protezione sono i seguenti:</p> <p>a) da est: dal confine settentrionale del villaggio di Sanie-Dąb verso sud lungo la strada che collega il villaggio di Sanie-Dąb al villaggio di Kołaki Kościelne fino all'intersezione con il fiume Dąb, continuando verso sud-est lungo il fiume Dąb, poi lungo il margine del bosco fino al confine occidentale del villaggio di Tybory-Olszewo, quindi lungo la strada che collega il villaggio di Tybory-Olszewo al villaggio di Tybory-Kamianka, poi dal confine occidentale del villaggio di Tybory-Kamianka fino alla strada che collega il villaggio di Tybory-Kamianka al villaggio di Jabłonka Kościelna, poi a sud verso il corso d'acqua dallo stagno di Kamianka al fiume Jabłonka, poi lungo il corso d'acqua fino alla sua foce nel fiume Jabłonka, poi verso sud in linea retta fino all'incrocio tra la strada n. 66 e la strada che va dal villaggio di Jabłonka Kościelna al villaggio di Miodusy-Litwa;</p> <p>b) da sud: lungo la strada n. 66 in direzione ovest fino all'intersezione con il fiume Jabłonka, poi lungo il confine meridionale del villaggio di Faszce fino al fiume Jabłonka, poi in direzione ovest lungo il fiume Jabłonka fino al confine tra il villaggio di Wdziękoń Pierwszy e il villaggio di Wdziękoń Drugi, e poi in linea retta in direzione nord verso la strada n. 66, poi lungo la strada n. 66 a ovest fino all'intersezione del corso d'acqua con la strada n. 66 a livello del villaggio di Wdziękoń Pierwszy;</p> <p>c) da ovest: verso nord lungo il corso d'acqua fino al margine del bosco, continuando lungo il confine orientale della riserva «Grabówka» e poi lungo il confine orientale del bosco fino alla strada che va dal villaggio di Grabówka al villaggio di Wróble-Arciszewo;</p> <p>d) da nord: in linea retta verso est fino al fiume Dąb a sud del villaggio di Czarnowo Dąb, poi verso est in linea retta lungo il confine settentrionale del villaggio di Sanie-Dąb fino alla strada che va dal villaggio di Sanie-Dąb al villaggio di Kołaki Kościelne.</p> <p>I confini di questa zona di protezione sono i seguenti:</p> <p>a) da nord: dal villaggio di Konowały lungo la strada municipale fino all'incrocio con la strada Szosa Kruszevska, poi la strada Szosa Kruszevska lungo il confine meridionale del bosco fino all'uscita per il villaggio di Kruszewo;</p> <p>b) da ovest: attraverso il villaggio di Kruszewo lungo il confine orientale della valle del fiume Narew a livello del villaggio di Waniewo fino al confine con la provincia (powiat) di Wysokie Mazowieckie;</p> <p>c) da sud: dal confine con la provincia di Wysokie Mazowieckie lungo il versante occidentale della valle del fiume Narew;</p> <p>d) da est: dal versante occidentale della valle del fiume Narew in linea retta fino a Topilec-Kolonia, poi in linea retta fino al villaggio di Konowały.</p> <p>I confini di questa zona di protezione sono i seguenti:</p> <p>a) da nord: dall'incrocio della strada n. 63 con la strada che conduce al carcere di Czerwony Bór, lungo una curva in direzione del villaggio di Polki-Teklin, poi a nord di tale villaggio fino all'intersezione con il fiume Gać al confine orientale degli stagni piscicoli attorno al villaggio di Poryte-Jabłoń;</p> <p>b) da est: lungo il confine orientale degli stagni piscicoli attorno al villaggio di Poryte-Jabłoń in direzione della strada che va dal villaggio di Poryte-Jabłoń alla strada n. 66, lungo il confine occidentale di tale villaggio in direzione della strada n. 63;</p>	7 ottobre 2016




Polonia	Aree di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
	<p>c) da sud: dalla strada n. 63 a nord del villaggio di Stare Zakrzewo lungo la strada che collega tale villaggio al villaggio di Tabędz, poi lungo il confine occidentale e settentrionale di tale villaggio;</p> <p>d) da ovest: una linea retta in direzione nord verso il confine occidentale del villaggio di Bacze Mokre, poi dal confine occidentale del villaggio di Bacze Mokre in linea retta verso nord-est fino a raggiungere la strada che conduce al carcere di Czerwony Bór, poi lungo tale strada fino alla strada n. 63.</p> <p>I confini di questa zona di protezione sono i seguenti:</p> <p>a) da nord: dal confine della provincia di Wysokie Mazowieckie lungo il corso d'acqua Brok Mały fino al villaggio di Miodusy-Litwa lungo il suo confine sud-occidentale; poi dal confine della provincia di Zambrów in direzione del villaggio di Krajewo Białe lungo il confine meridionale di tale villaggio, poi lungo la strada in direzione del villaggio di Stary Skarżyn;</p> <p>b) da ovest: lungo il confine occidentale del villaggio di Stary Skarżyn fino all'intersezione con il corso d'acqua Brok Mały, a sud del villaggio di Zaręby-Krzteki in direzione sud-est fino ai confini della provincia di Zambrów;</p> <p>c) da sud: dai confini della provincia di Zambrów lungo il corso d'acqua che va verso il villaggio di Kaczyn-Herbasy;</p> <p>d) da est: lungo la strada che va dal villaggio di Miodusy-Litwa attraverso il villaggio di Święck-Nowiny.</p> <p>I confini di questa zona di protezione sono i seguenti:</p> <p>a) da nord: dal confine meridionale del villaggio di Kierzki in direzione est fino alla strada n. 671 a nord del confine settentrionale del villaggio di Czajki;</p> <p>b) da est: dalla strada n. 671 al villaggio di Jabłonowo-Kąty, poi in direzione sud lungo la riva occidentale del fiume Awissa; poi dal confine occidentale del villaggio di Kruszewo-Brodowo fino alla strada Idzki Średnie — Kruszewo-Brodowo;</p> <p>c) da sud: dalla strada n. 671 a livello del villaggio di Idzki-Wykno lungo la strada che va dal villaggio di Sokoły al villaggio di Jamiolki-Godzieby;</p> <p>d) da ovest: dal villaggio di Jamiolki-Godzieby lungo la riva orientale del fiume Ślina fino al villaggio di Jamiolki-Kowale, poi verso nord attraverso il villaggio di Stypułki-Borki fino alla strada Kierzki — Czajki sul lato orientale del villaggio di Kierzki.</p> <p>I confini di questa zona di protezione sono i seguenti:</p> <p>a) da est: dal confine della città di Bielsk Podlaski, via Adam Mickiewicz, lungo la periferia orientale della città di Bielsk Podlaski;</p> <p>b) da sud: lungo la periferia meridionale della città di Bielsk Podlaski fino al villaggio di Piliki, incluso il villaggio di Piliki, e poi in linea retta fino alla strada n. 66;</p> <p>c) da ovest: dalla strada n. 66 in direzione della periferia occidentale del villaggio di Augustowo, incluso il villaggio di Augustowo, poi dal villaggio di Augustowo in linea retta fino all'intersezione tra la linea ferroviaria e la strada locale n. 1575B;</p> <p>d) da nord: dall'intersezione tra la linea ferroviaria e la strada locale n. 1575B lungo la periferia settentrionale della città di Bielsk Podlaski fino al confine della città di Bielsk Podlaski, via Adam Mickiewicz.</p>	



Polonia	Aree di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
	<p>I confini di questa zona di protezione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) da est: dal fiume Bug lungo il confine con il voivodato di Lublino fino alla strada distrettuale n. 2007 W; b) da sud: lungo la strada distrettuale n. 2007 W inclusi l'intero villaggio di Borsuki e la zona boschiva nell'ansa del fiume Bug; c) da nord e ovest: il fiume Bug. <p>I confini di questa zona di protezione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) da est: lungo il confine di Stato con la Bielorussia dal fiume Bug alla linea della zona boschiva; b) da nord: lungo la linea della zona boschiva dal confine di Stato alla strada che collega i villaggi di Sutno e Niemirów, poi lungo questa strada fino all'incrocio con la strada locale in direzione sud; c) da ovest: lungo la strada locale in direzione sud dall'incrocio con la strada che collega i villaggi di Sutno e Niemirów alla linea del fiume Bug; d) da sud: lungo la linea del fiume Bug dalla fine della strada locale che inizia all'incrocio con la strada Sutno — Niemirów fino al confine di Stato. <p>I confini di questa zona di protezione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) da est: dalla foce del fiume Czyżówka in linea retta fino al fiume Bug in direzione nord; b) da nord: lungo il fiume Bug fino al confine con il voivodato della Masovia; c) da ovest: dal fiume Bug in direzione sud lungo la strada sterrata fino all'estremità settentrionale del bosco di Las Konstantynowski, poi verso la strada Gnojno — Konstantynów e lungo questa strada in direzione sud fino all'estremità meridionale del bosco, poi lungo la strada sterrata in direzione est fino al villaggio di Witoldów e poi fino alla strada Konstantynów — Janów Podlaski; d) da sud: lungo la strada Konstantynów — Janów Podlaski in direzione est fino al fiume Czyżówka. <p>I confini di questa zona di protezione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) da est: dal villaggio di Stara Bordziłówka lungo la strada locale in direzione nord, fino all'incrocio delle strade distrettuali n. 1022 e 1025, poi lungo la strada n. 1025 fino al villaggio di Nosów; b) da nord: dal villaggio di Nosów lungo la strada distrettuale n. 1024 in direzione ovest fino al confine con il voivodato della Masovia; c) da ovest: lungo il confine con il voivodato della Masovia fino alla strada locale a livello del villaggio di Wagnanki; d) da sud: dal confine con il voivodato della Masovia, a livello del villaggio di Wagnanki, fino alla strada locale che porta all'estremità occidentale del bosco, poi lungo la strada locale al confine settentrionale del bosco fino alla strada locale in direzione del villaggio di Stara Bordziłówka. <p>I confini di questa zona di protezione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) da est e da sud: dal confine con il voivodato di Lublino dalla strada locale che collega i villaggi di Makarówka e Celujki, lungo il confine con il voivodato di Lublino fino alla strada distrettuale n. 2020 W, poi lungo la strada n. 2020 W fino all'incrocio con la strada regionale n. 698 nel villaggio di Wólka Nosowska, incluso l'intero villaggio di Wólka Nosowska; 	



Polonia	Aree di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
	<p>b) da ovest: dal confine con il voivodato di Lublino lungo la strada locale che collega i villaggi di Cehujki e Makarówka al villaggio di Makarówka, incluso l'intero villaggio di Makarówka, poi ancora in direzione nord-ovest lungo la strada distrettuale n. 2037 W fino al villaggio di Huszlew, incluso l'intero villaggio di Huszlew, poi dal villaggio di Huszlew lungo la strada distrettuale n. 2034 W fino alla fine del bosco, poi in direzione est lungo il confine settentrionale del bosco, fino al confine orientale del comune di Huszlew, poi in direzione nord lungo il confine occidentale del bosco fino alla strada regionale n. 698;</p> <p>c) da nord: lungo la strada regionale n. 698 attraverso il villaggio di Rudka fino al villaggio di Stara Kornica, inclusi i villaggi di Rudka, Stara Kornica e Nowa Kornica, poi lungo la strada regionale n. 698 fino all'incrocio con la strada distrettuale n. 2020 W nel villaggio di Wólka Nosowska.</p> <p>I confini di questa zona di protezione sono i seguenti:</p> <p>a) da est: lungo il confine di Stato, dalla strada n. 640 fino al livello del villaggio di Kolonia Klukowicze,</p> <p>b) da nord: dal confine di Stato lungo la strada Kolonia Klukowicze — Witoszczyzna fino alla strada Wilanowo — Werpól,</p> <p>c) da ovest: lungo la strada Werpól — Wilanowo fino alla strada n. 640 al livello dell'incrocio con la strada Koterka — Tokary,</p> <p>d) da sud: dal villaggio di Koterka lungo la strada n. 640 fino al confine di Stato.</p> <p>I confini di questa zona di protezione sono i seguenti:</p> <p>a) da est: dal villaggio di Wólka Nurzecka in linea retta in direzione del confine della provincia di Siemiatycze, poi lungo il confine della provincia di Siemiatycze fino al fiume Pulwa;</p> <p>b) da sud: lungo la sponda nord del fiume Pulwa in direzione del villaggio di Litwinowicze, poi dal villaggio di Litwinowicze lungo la strada che porta al villaggio di Anusin fino alla fonte del fiume Pulwa;</p> <p>c) da ovest: dalla strada Litwinowicze — Anusin (al livello della fonte del fiume Pulwa) in linea retta in direzione nord-ovest fino al villaggio di Siemichocze, poi dall'incrocio delle strade Anusin — Siemichocze in direzione nord fino alla strada Tymianka — Nurzec, incrociando la strada a 1 km dal villaggio di Nurzec Kolonia;</p> <p>d) da nord: dalla strada Tymianka — Nurzec in linea retta fino al villaggio di Wólka Nurzecka.</p> <p>I confini di questa zona di protezione sono i seguenti:</p> <p>a) da est: dal villaggio di Kolonia Budy in linea retta fino al villaggio di Sokoli Gród, poi in direzione sud fino alla strada locale che collega i villaggi di Kulesze e Wilamówka;</p> <p>b) da sud: lungo la strada locale per il villaggio di Wilamówka, poi in linea retta in direzione ovest fino al villaggio di Olszowa Droga;</p> <p>c) da ovest: lungo la sponda orientale del fiume Biebrza in direzione nord fino al confine meridionale del complesso di Osowiec Twierdza;</p> <p>d) da nord: dal confine meridionale del complesso di Osowiec Twierdza lungo la strada Carska Droga, poi in direzione sud-est fino al villaggio di Kolonia Budy.</p>	



Polonia	Aree di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
Zona di sorveglianza	<p>La zona indicata di seguito: nel voivodato della Podlachia:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la provincia (powiat) di Hajnówka, — la provincia (powiat) di Białystok, — la provincia (powiat) di Bielsk, — la provincia (powiat) di Grajewo, — la provincia (powiat) di Łomża, — la provincia (powiat) della città di Białystok, — la provincia (powiat) della città di Łomża, — la provincia (powiat) di Mońki, — la provincia (powiat) di Wysokie Mazowieckie, — la provincia (powiat) di Zambrów, — la provincia (powiat) di Siemiatycze; <p>nel voivodato della Masovia:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i comuni (gminy) di Rzekuń, Troszyn, Czerwin e Goworowo nella provincia (powiat) di Ostrołęka, — i comuni (gminy) di Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce e Zbuczyn nella provincia (powiat) di Siedlce, — la provincia (powiat) della città di Siedlce, — i comuni (gminy) di Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń e Repki nella provincia (powiat) di Sokółów, — la provincia di Łosice, — la provincia (powiat) di Ostrów; <p>nel voivodato di Lublino:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la provincia (powiat) di Biała Podlaska. 	7 ottobre 2016

16CE2527



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1771 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2016

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative a Lituania e Polonia

[notificata con il numero C(2016) 6103]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione di esecuzione, nelle sue parti I, II, III e IV, delimita ed elenca alcune zone di tali Stati membri, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica. Tale elenco comprende alcune zone della Polonia.
- (2) La peste suina africana non è mai stata segnalata nelle zone più settentrionali della Polonia che attualmente figurano nella parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (3) Occorre prendere in considerazione l'assenza di focolai nelle zone più settentrionali della Polonia e dovrebbe essere sottoposta a revisione la parte II dell'allegato della decisione n. 2014/709/UE. Alcune zone della Polonia che attualmente figurano nella parte II dovrebbero di conseguenza essere elencate nella parte I di tale allegato.
- (4) Nel settembre 2016 si è verificato un focolaio di peste suina africana nei suini domestici nel comune distrettuale (rajonas savivaldybė) di Kėdainiai in Lituania, in una zona che attualmente figura nella parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Il verificarsi di questo focolaio, insieme al recente cambiamento della situazione epidemiologica, costituisce un aumento del livello di rischio che deve essere preso in considerazione. Alcune zone della Lituania che figurano nella parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE dovrebbero pertanto essere ora elencate nella parte III di tale allegato.
- (5) L'evoluzione della situazione epidemiologica attuale nell'Unione per quanto riguarda la peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici colpite dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione dei rischi zoonosanitari rappresentati da tale malattia in Lituania e in Polonia. Affinché le misure di protezione contro la malattia stabilite nella decisione di esecuzione 2014/709/UE possano essere mirate, per prevenire l'ulteriore propagazione della peste suina africana nonché inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette a misure di protezione riportato nell'allegato di tale decisione di esecuzione per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nell'attuale situazione epidemiologica in relazione a tale malattia in Lituania e in Polonia.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).



- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE I

1. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- la contea (maakond) di Hiiumaa.

2. Lettonia


Le seguenti zone in Lettonia:

- nel comune (novads) di Bauskas, le frazioni (pagasti) di Īslīces, Gailīšu, Brunavas e Ceraukstes,
- nel comune (novads) di Dobeles, le frazioni (pagasti) di Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru e Krimūnu, Dobeles, Berzes, la parte della frazione (pagasts) di Jaunbērzes situata a ovest della strada P98, e la cittadina (pilsēta) di Dobele,
- nel comune (novads) di Jelgavas le frazioni (pagasti) di Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas e Sesavas,
- nel comune (novads) di Kandavas, le frazioni (pagasti) di Vānes e Matkules,
- nel comune (novads) di Talsu, le frazioni (pagasti) di Lubes, Īves, Valdgales, Ģibuļu, Libagu, Laidzes, Ārlavas, Abavas, la cittadine (pilsētas) di Sabile, Talsi, Stende e Valdemārpils,
- il comune (novads) di Brocēnu,
- il comune (novads) di Dundagas,
- il comune (novads) di Jaunpils,
- il comune (novads) di Rojas,
- il comune (novads) di Rundāles,
- il comune (novads) di Stopiņu,
- il comune (novads) di Tērvetes,
- la cittadina (pilsēta) di Bauska,
- la città (republikas pilsēta) di Jelgava,
- la città (republikas pilsēta) di Jūrmala.

3. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jurbarkas, le frazioni (seniūnijos) di Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus e Juodaičių,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Pakruojis, le frazioni (seniūnijos) di Klovainių, Rozalimo e Pakruojo,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevėžys, la parte della frazione (seniūnija) di Krekenavos situata a ovest del fiume Nevezis,




- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Raseiniai, le frazioni (seniūnijos) di Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų e Šiluvos,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šakiai, le frazioni (seniūnijos) di Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Pasvalys,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilkaviškis,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Radviliškis,
- il comune (savivaldybė) di Kalvarija,
- il comune (savivaldybė) di Kazlų Rūda,
- il comune (savivaldybė) di Marijampolė.

4. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

nel voivodato della Podlachia:

- i comuni (gminy) di Augustów, con la città di Augustów, Lipsk, Nowinka, Sztabin e Bargłów Kościelny nella provincia (powiat) di Augustów,
- i comuni (gminy) di Brańsk con la città di Brańsk, Bocki, Rudka, Wyszki, la parte del comune di Bielsk Podlaski situata a ovest della linea tracciata dalla strada n. 19 (a nord della città di Bielsk Podlaski) e prolungata dal confine orientale della città di Bielsk Podlaski e dalla strada n. 66 (a sud della città di Bielsk Podlaski), la città di Bielsk Podlaski, la parte del comune di Orla situata a ovest della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Bielsk,
- i comuni (gminy) di Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady e Dobrzyniewo Duże nella provincia (powiat) di Białystok,
- i comuni (gminy) di Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Milejczyce e Perlejewo nella provincia (powiat) di Siemiatycze,
- i comuni (gminy) di Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki nella provincia (powiat) di Suwałki,
- i comuni (gminy) di Suchowola e Korycin nella provincia (powiat) di Sokółka,
- le parti dei comuni (gminy) di Kleszczele e Czeremcha situate a ovest della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Hajnówka,
- la provincia (powiat) di Łomża,
- la provincia (powiat) della città di Białystok,
- la provincia (powiat) della città di Łomża,
- la provincia (powiat) della città di Suwałki,
- la provincia (powiat) di Mońki,
- la provincia (powiat) di Sejny,
- la provincia (powiat) di Wysokie Mazowieckie,
- la provincia (powiat) di Zambrów.



Nel voivodato della Masovia:

- i comuni (gminy) di Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń e Repki nella provincia (powiat) di Sokołów,
- i comuni (gminy) di Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce e Zbuczyn nella provincia (powiat) di Siedlce,
- la provincia (powiat) della città di Siedlce,
- i comuni (gminy) di Rzekuń, Troszyn, Czerwin e Goworowo nella provincia (powiat) di Ostrołęka,
- i comuni (gminy) di Olszanka, Łosice e Platerów nella provincia (powiat) di Łosice,
- la provincia (powiat) di Ostrów.

Nel voivodato di Lublino:

- il comune (gmina) di Hanna nella provincia (powiat) di Włodawa,
- i comuni (gminy) di Miedzyrzec Podlaski con la città di Miedzyrzec Podlaski, Drelów, Łomazy, Rossosz, Piszczac, Kodeń, Tuczna, Sławatycze, Wisznice e Sosnówka nella provincia (powiat) di Biała Podlaska,
- il comune (gmina) di Kąkolewnica Wschodnia e Komarówka Podlaska nella provincia (powiat) di Radzyń.

PARTE II


1. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- la città (linn) di Kallaste,
- la città (linn) di Kuressaare,
- la città (linn) di Rakvere,
- la città (linn) di Tartu,
- la città (linn) di Viljandi,
- la contea (maakond) di Harjumaa, esclusi la parte del comune (vald) di Kuusalu situata a sud della strada n. 1 (E20), il comune (vald) di Aegviidu e il comune (vald) di Anija,
- la contea (maakond) di IDA-Virumaa,
- la contea (maakond) di Läänemaa,
- la contea (maakond) di Pärnumaa,
- la contea (maakond) di Põlvamaa,
- la contea (maakond) di Raplamaa,
- la parte del comune (vald) di Kuusalu situata a nord della strada n. 1 (E20),
- la parte del comune (vald) di Pärsti situata a ovest della strada n. 24126,
- la parte del comune (vald) di Suure-Jaani situata a ovest della strada n. 49,
- la parte del comune (vald) di Tamsalu situata a nord-est della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,
- la parte del comune (vald) di Tartu situata a est della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,



- la parte del comune (vald) di Viiratsi situata a ovest della linea tracciata dalla parte occidentale della strada n. 92 fino all'incrocio con la strada n. 155; dalla strada n. 155 fino all'incrocio con la strada n. 24156; dalla strada n. 24156 fino all'attraversamento del fiume Verilaske e dal fiume Verilaske fino al confine meridionale del comune (vald),
- il comune (vald) di Abja,
- il comune (vald) di Alatskivi,
- il comune (vald) di Avanduse,
- il comune (vald) di Haaslava,
- il comune (vald) di Haljala,
- il comune (vald) di Halliste,
- il comune (vald) di Kambja,
- il comune (vald) di Karksi,
- il comune (vald) di Kihelkonna,
- il comune (vald) di Koonga,
- il comune (vald) di Kõpu,
- il comune (vald) di Lääne-Saare,
- il comune (vald) di Laekvere,
- il comune (vald) di Leisi,
- il comune (vald) di Luunja,
- il comune (vald) di Mäksa,
- il comune (vald) di Märjamaa,
- il comune (vald) di Meeksi,
- il comune (vald) di Muhu,
- il comune (vald) di Mustjala,
- il comune (vald) di Orissaare,
- il comune (vald) di Peipsiääre,
- il comune (vald) di Piirissaare,
- il comune (vald) di Põide,
- il comune (vald) di Rägavere,
- il comune (vald) di Rakvere,
- il comune (vald) di Ruhnu,
- il comune (vald) di Saksi,
- il comune (vald) di Salme,
- il comune (vald) di Sõmeru,
- il comune (vald) di Torgu,




- il comune (vald) di Vara,
- il comune (vald) di Vihula,
- il comune (vald) di Võnnu.

2. Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- nel comune (novads) di Balvu, le frazioni (pagasti) di Viksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils e Krišjāņu,
- nel comune (novads) di Bauskas, le frazioni (pagasti) di Mežotnes, Codes, Dāviņu e Vecsaules,
- nel comune (novads) di Dobeles, la parte della frazione (pagasts) di Jaunbērzes situata a est della strada P98,
- nel comune (novads) di Gulbenes, le frazioni (pagasti) di Lejasciema, Lizuma, Rankas, Druvienas, Tirzas e Līgo,
- nel comune (novads) di Jelgavas, le frazioni (pagasti) di Kalnciema, Līvberzes e Valgundes,
- nel comune (novads) di Kandavas, le frazioni (pagasti) di Cēres, Kandavas, Zemītes e Zantes e la cittadina (pilsēta) di Kandava,
- nel comune (novads) di Limbažu, le frazioni (pagasti) di Skultes, Vidrižu, Limbažu e Umurgas,
- nel comune (novads) di Rugāju, la frazione (pagasts) di Lazdukalna,
- nel comune (novads) di Salacgrīvas, la frazione (pagasts) di Liepupes,
- nel comune (novads) di Talsu, le frazioni di Kūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu e Strazdes,
- il comune (novads) di Ādažu,
- il comune (novads) di Aizkraukles,
- il comune (novads) di Aknīstes,
- il comune (novads) di Alūksnes,
- il comune (novads) di Amatas,
- il comune (novads) di Apes,
- il comune (novads) di Babītes,
- il comune (novads) di Baldones,
- il comune (novads) di Baltinavas,
- il comune (novads) di Carnikavas,
- il comune (novads) di Cēsu,
- il comune (novads) di Cesvaines,
- il comune (novads) di Engures,
- il comune (novads) di Ērgļu,
- il comune (novads) di Garkalnes,
- il comune (novads) di Iecavas,
- il comune (novads) di Ikšķiles,



- il comune (novads) di Ilūkste,
- il comune (novads) di Inčukalna,
- il comune (novads) di Jaunjelgavas,
- il comune (novads) di Jaunpiebalgas,
- il comune (novads) di Jēkabpils,
- il comune (novads) di Ķeguma,
- il comune (novads) di Ķekavas,
- il comune (novads) di Kocēnu,
- il comune (novads) di Kokneses,
- il comune (novads) di Krimuldas,
- il comune (novads) di Krustpils,
- il comune (novads) di Lielvārdes,
- il comune (novads) di Līgatnes,
- il comune (novads) di Līvānu,
- il comune (novads) di Lubānas,
- il comune (novads) di Madonas,
- il comune (novads) di Mālpils,
- il comune (novads) di Mārupes,
- il comune (novads) di Mērsraga,
- il comune (novads) di Neretas,
- il comune (novads) di Ogres,
- il comune (novads) di Olaines,
- il comune (novads) di Ozolnieki,
- il comune (novads) di Pārgaujas,
- il comune (novads) di Pļaviņu,
- il comune (novads) di Priekule,
- il comune (novads) di Raunas,
- il comune (novads) di Ropažu,
- il comune (novads) di Salas,
- il comune (novads) di Salaspils,
- il comune (novads) di Saulkrastu,




- il comune (novads) di Sējas,
- il comune (novads) di Siguldas,
- il comune (novads) di Skrīveru,
- il comune (novads) di Smiltenes,
- il comune (novads) di Tukuma,
- il comune (novads) di Varakļānu,
- il comune (novads) di Vecpiebalgas,
- il comune (novads) di Vecumnieku,
- il comune (novads) di Viesītes,
- il comune (novads) di Viļakas,
- la cittadina (pilsēta) di Limbaži,
- la città (republikas pilsēta) di Jēkabpils,
- la città (republikas pilsēta) di Valmiera.

3. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Anykščiai, le frazioni (seniūnijos) di Kavarskas, Kurkliai e la parte di Anykščiai situata a sud-ovest delle strade n. 121 e n. 119,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jonava, le frazioni (seniūnijos) di Šilų, Bukonių e nella frazione (seniūnija) di Žeimių, i villaggi di Biliuškiei, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka e Naujokai,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, le frazioni (seniūnijos) di Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių e Zapyškio,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, le frazioni (seniūnijos) di Josvainių e Pernaravos,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevėžys, le frazioni (seniūnijos) di Karsakiškio, Naujamiesčio, Pajstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio e la parte della frazione (seniūnija) di Krekenavos situata a est del fiume Nevėžis,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Prienai le frazioni (seniūnijos) di Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šalčininkai, le frazioni (seniūnijos) di Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškų, Butrimonių, Eišiškų, Poškonių, Dieveniškų,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Varėna, le frazioni (seniūnijos) di Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilnius le parti delle frazioni (seniūnijos) di Sudervė e Dūkštai situate a nord-est della strada n. 171, le frazioni (seniūnijos) di Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio Pagirių e Juodšilių,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Alytus,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Utena, le frazioni (seniūnijos) di Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškų, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio,



- nel comune urbano (miesto savivaldybė) di Alytus le frazioni (seniūnijos) di Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukių, Simno, Alytaus,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Kaunas,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Panevėžys,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Prienai,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Vilnius,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Biržai,
- il comune (savivaldybė) di Druskininkai,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Ignalina,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Lazdijai,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Molėtai,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Rokiškis,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Širvintos,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Švencionys,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Ukmergė,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Zarasai,
- il comune (savivaldybė) di Birštonas,
- il comune (savivaldybė) di Visaginas.

4. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

nel voivodato della Podlachia:

- i comuni (gminy) di Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków e Zabłudów nella provincia (powiat) di Białystok,
- i comuni (gminy) di Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka e Szudziałowo nella provincia (powiat) di Sokółka,
- il comune (gmina) di Dubicze Cerkiewne, le parti dei comuni (gminy) di Kleszczelce e Czeremcha situate a est della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Hajnówka,
- la parte del comune (gmina) di Bielsk Podlaski situata a est della linea tracciata dalla strada n. 19 (a nord della città di Bielsk Podlaski) e prolungata dal confine orientale della città di Bielsk Podlaski e dalla strada n. 66 (a sud della città di Bielsk Podlaski), la parte del comune di Orla situata a est della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Bielsk.

PARTE III


1. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- la città (linn) di Elva,
- la città (linn) di Võhma,



- la contea (maakond) di Jõgevamaa,
- la contea (maakond) di Järvamaa,
- la contea (maakond) di Valgamaa,
- la contea (maakond) di Võrumaa,
- la parte del comune (vald) di Kuusalu situata a sud della strada n. 1 (E20),
- la parte del comune (vald) di Pärsti situata a est della strada n. 24126,
- la parte del comune (vald) di Suure-Jaani situata a est della strada n. 49,
- la parte del comune (vald) di Tamsalu situata a sud-ovest della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,
- la parte del comune (vald) di Tartu situata a ovest della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,
- la parte del comune (vald) di Viiratsi situata a est della linea tracciata dalla parte occidentale della strada n. 92 fino all'incrocio con la strada n. 155; dalla strada n. 155 fino all'incrocio con la strada n. 24156; dalla strada n. 24156 fino all'attraversamento del fiume Verilaske e dal fiume Verilaske fino al confine meridionale del comune (vald),
- il comune (vald) di Aegviidu,
- il comune (vald) di Anija,
- il comune (vald) di Kadrina,
- il comune (vald) di Kolga-Jaani,
- il comune (vald) di Konguta,
- il comune (vald) di Kõo,
- il comune (vald) di Laeva,
- il comune (vald) di Laimjala,
- il comune (vald) di Nõo,
- il comune (vald) di Paistu,
- il comune (vald) di Pihla,
- il comune (vald) di Puhja,
- il comune (vald) di Rakke,
- il comune (vald) di Rannu,
- il comune (vald) di Rõngu,
- il comune (vald) di Saarepeedi,
- il comune (vald) di Tapa,
- il comune (vald) di Tähtvere,
- il comune (vald) di Tarvastu,
- il comune (vald) di Ülenurme,
- il comune (vald) di Väike-Maarja,
- il comune (vald) di Valjala.



2. Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- nel comune (novads) di Balvu, le frazioni (pagasti) di Kubuļu e Balvu,
- nel comune (novads) di Gulbenes, le frazioni (pagasti) di Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes e Stāmerienas,
- nel comune (novads) di Limbažu, le frazioni (pagasti) di Viļķenes, Pāles e Katvaru,
- nel comune (novads) di Rugāju, la frazione (pagasts) di Rugāju,
- nel comune (novads) di Salacgrīvas, le frazioni (pagasti) di Ainažu e Salacgrīvas,
- il comune (novads) di Aglonas,
- il comune (novads) di Alojās,
- il comune (novads) di Beverīnas,
- il comune (novads) di Burtnieku,
- il comune (novads) di Ciblas,
- il comune (novads) di Dagdas,
- il comune (novads) di Daugavpils,
- il comune (novads) di Kārsavas,
- il comune (novads) di Krāslavas,
- il comune (novads) di Ludzas,
- il comune (novads) di Mazsalacas,
- il comune (novads) di Naukšēnu,
- il comune (novads) di Preiļu,
- il comune (novads) di Rēzeknes,
- il comune (novads) di Riebiņu,
- il comune (novads) di Rūjienas,
- il comune (novads) di Strenču,
- il comune (novads) di Valkas,
- il comune (novads) di Vārkavas,
- il comune (novads) di Viļānu,
- il comune (novads) di Zilupes,
- la cittadina (pilsēta) di Ainaži,
- la cittadina (pilsēta) di Salacgrīva,
- la città (republikas pilsēta) di Daugavpils,
- la città (republikas pilsēta) di Rēzekne.



3. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Anykščiai, le frazioni (seniūnijos) di Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio e la parte della frazione di Anykščiai situata a nord-est delle strade n. 121 e n. 119,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Alytus, la frazione (seniūnija) di Butrimonių,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jonava le frazioni (seniūnijos) di Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos e, nella frazione (seniūnija) di Žeimiai, i villaggi di Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martynišķiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnýtėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai e Žeimių miestelis,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaišiadorys,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, le frazioni (seniūnijos) di Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos e Neveronių,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, le frazioni (seniūnijos) di Pelėdnagių, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Prienai, le frazioni (seniūnijos) di Jiezno e Staklišķių,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevėžys, le frazioni (seniūnijos) di Miežiškų e Raguvos,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šalčininkai, le frazioni (seniūnijos) di Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos e Kalesninkų,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Varėna, le frazioni (seniūnijos) di Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos e Vydenių,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilnius, le parti delle frazioni (seniūnijos) di Sudervė e Dūkštai situate a sud-ovest della strada n. 171,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Utena, le frazioni (seniūnijos) di Užpalių, Vyžuonų e Leliūnų,
- il comune (savivaldybė) di Elektrėnai,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Jonava,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Kaišiadorys,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kupiškis,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Trakai.

4. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

- i comuni (gminy) di Czyże, Białowieża, Hajnówka con la città di Hajnówka, Narew e Narewka nella provincia (powiat) di Hajnówka,
- i comuni (gminy) di Mielnik, Nurzec-Stacja, Siemiatycze con la città di Siemiatycze nella provincia (powiat) di Siemiatycze.

Nel voivodato della Masovia:

- i comuni (gminy) di Sarnaki, Stara Kornica e Huszlew nella provincia (powiat) di Łosice.

Nel voivodato di Lublino:

- i comuni (gminy) di Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie e Terespol con la città di Terespol, nella provincia (powiat) di Biała Podlaska,
- la provincia (powiat) della città di Biała Podlaska.




PARTE IV

Italia

Le seguenti zone in Italia:

— tutto il territorio della Sardegna.»

16CE2528



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1772 DELLA COMMISSIONE
del 5 ottobre 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di taluni ortofruttili

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofruttili freschi e degli ortofruttili trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA*

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale




ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	161,8
	ZZ	161,8
0707 00 05	TR	128,9
	ZZ	128,9
0709 93 10	TR	136,2
	ZZ	136,2
0805 50 10	AR	88,7
	CL	110,6
	TR	88,5
	UY	51,1
	ZA	116,8
0806 10 10	ZZ	91,1
	EG	264,7
	TR	140,3
	US	210,1
	ZZ	205,0
0808 10 80	AR	110,6
	BR	100,2
	CL	145,0
	NZ	132,8
	ZA	128,1
	ZZ	123,3
0808 30 90	CN	95,9
	TR	130,3
	ZZ	113,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

16CE2529



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1773 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2016

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2017 nell'ambito dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 1187/2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce la procedura di attribuzione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 21 del medesimo regolamento.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di esportazione sono, per alcuni gruppi di prodotti e contingenti, superiori ai quantitativi disponibili per l'anno contingente 2017. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di esportazione, fissando i coefficienti di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1187/2009.
- (3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di esportazione sono, per alcuni gruppi di prodotti e contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili per l'anno contingente 2017. È pertanto opportuno assegnare i quantitativi residui ai richiedenti proporzionalmente alle quantità richieste fissando un coefficiente di attribuzione, a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1187/2009.
- (4) Tenuto conto del termine previsto all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1187/2009 per la fissazione dei coefficienti di attribuzione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1187/2009 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici 16-Tokyo e 16-, 17-, 18-, 20-, 21-Uruguay riportati nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nella colonna 5 del medesimo allegato.

Articolo 2

Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1187/2009 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici 22-, 25-Tokyo e 22-, 25-Uruguay riportati nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate per i quantitativi richiesti.

Possono essere rilasciati titoli di esportazione per quantitativi supplementari, da ripartire tra i richiedenti mediante l'applicazione dei coefficienti di attribuzione indicati nella colonna 6 del suddetto allegato, previa accettazione dei quantitativi da parte dell'operatore entro una settimana a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento e previa costituzione della cauzione richiesta.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GUL 318 del 4.12.2009, pag. 1).



Articolo 3


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale



ALLEGATO

Identificazione del gruppo secondo le note aggiuntive di cui al capitolo 4 della «Harmonized Tariff Schedule of the United States»		Identificazione del gruppo e del contingente	Quantitativi disponibili per il 2017 (in kg)	Coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 1	Coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 2
Numero della nota	Gruppo				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	Not specifically provided for (NSPF)	16-Tokyo 16-Uruguay	908 877 3 446 000	0,1321233 0,0828365	
17	Blue Mould	17-Uruguay	350 000	0,0752688	
18	Cheddar	18-Uruguay	1 050 000	0,1252684	
20	Edam/Gouda	20-Uruguay	1 100 000	0,1030155	
21	Italian type	21-Uruguay	2 025 000	0,0692071	
22	Swiss or Emmentaler cheese other than with eye formation	22-Tokyo 22-Uruguay	393 006 380 000		15,1156153 4,4705882
25	Swiss or Emmentaler cheese with eye formation	25-Tokyo 25-Uruguay	4 003 172 2 420 000		1,0264543 1,6982456

16CE2530



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1774 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2016

che modifica la decisione 2010/381/UE relativa a misure urgenti da applicare alle partite di prodotti dell'acquicoltura importati dall'India e destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2016) 6280]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (CE) n. 178/2002 reca i principi generali da applicare nell'Unione e a livello nazionale in materia di alimenti e mangimi in generale, e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare. Esso prevede l'adozione di misure urgenti quando sia manifesto che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dagli Stati membri.
- (2) La direttiva 96/23/CE del Consiglio ⁽²⁾ dispone che la sorveglianza del processo di allevamento degli animali e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale deve essere effettuata per la ricerca di taluni residui e talune sostanze negli animali vivi, nei loro escrementi e liquidi biologici, nonché nei tessuti, nei prodotti di origine animale, negli alimenti per animali e nell'acqua di abbeveraggio.
- (3) A norma della decisione 2010/381/UE della Commissione ⁽³⁾ almeno il 10 % delle partite di prodotti dell'acquicoltura provenienti dall'India, destinati al consumo umano, deve essere analizzato per verificare la presenza di sostanze farmacologicamente attive, come definite all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, e in particolare di cloramfenicolo, tetraciclina, ossitetraciclina, clorotetraciclina e di metaboliti di nitrofurani.
- (4) I risultati degli esami analitici effettuati dai laboratori ufficiali di controllo dimostrano che il livello di conformità dei prodotti dell'acquicoltura provenienti dall'India, destinati al consumo umano, è insoddisfacente per quanto riguarda la presenza di residui di cloramfenicolo, tetraciclina, ossitetraciclina, clorotetraciclina e di metaboliti di nitrofurani.
- (5) I risultati di un'ispezione effettuata in India dal servizio ispettivo della Commissione nel mese di marzo 2014 hanno confermato che le garanzie indiane sullo stato dei residui nei prodotti dell'acquicoltura si basano in larga misura sui programmi di prova supplementari esistenti per la fase antecedente la raccolta e l'esportazione e che questi attenuano in una certa misura le annose carenze nei controlli ufficiali delle aziende agricole e, in particolare, i controlli ufficiali molto insoddisfacenti sull'impiego dei medicinali veterinari. Il numero relativamente ristretto di sostanze analizzate in tali programmi supplementari indebolisce l'affidabilità delle summenzionate garanzie. Ad oggi le raccomandazioni del rapporto d'ispezione riguardante il monitoraggio ufficiale delle aziende di acquicoltura non sono state trattate in modo soddisfacente.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

⁽³⁾ Decisione 2010/381/UE della Commissione, dell'8 luglio 2010, relativa a misure urgenti da applicare alle partite di prodotti dell'acquicoltura importati dall'India e destinati al consumo umano (GU L 174 del 9.7.2010, pag. 51).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).



- (6) È opportuno adeguare le misure di cui alla decisione 2010/381/UE relativamente a tutti i prodotti dell'acquicoltura destinati al consumo umano importati dall'India. L'obbligo di analisi obbligatorie dovrebbe essere rafforzato per continuare a dissuadere i produttori in India da un uso improprio delle sostanze pertinenti e per ridurre al minimo i rischi per la salute umana nell'Unione europea.
- (7) A seguito dell'attuazione del sistema informatico veterinario integrato («Traces») in conformità all'articolo 3 della decisione 2004/292/CE della Commissione ⁽¹⁾ e di un migliore utilizzo del modulo di importazione in Traces per quanto riguarda le informazioni sui risultati delle prove di laboratorio, gli Stati membri dovrebbero essere esentati dagli obblighi di rendicontazione trimestrale di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2010/381/UE.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/381/UE.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/381/UE è così modificata:

- 1) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri, utilizzando idonei piani di campionamento, si assicurano che i campioni ufficiali siano prelevati da almeno il 50 % delle partite presentate per l'importazione ai posti d'ispezione frontaliere sul loro territorio. Nel caso in cui la partita sia costituita da prodotti dell'acquicoltura provenienti da più di uno stabilimento di origine, vengono prelevati campioni per ogni singolo stabilimento.»

- 2) all'articolo 5, il paragrafo 2 è soppresso.


Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES e recante modifica della decisione 92/486/CEE (GUL 94 del 31.3.2004, pag. 63).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1775 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2016

che modifica la decisione 93/195/CEE aggiungendo il Qatar all'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano la reintroduzione nel territorio dell'Unione di cavalli registrati che sono stati temporaneamente esportati per un periodo inferiore a 90 giorni al fine di partecipare a competizioni internazionali

[notificata con il numero C(2016) 6270]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 16, paragrafo 2 e l'articolo 19, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano l'introduzione di equidi vivi nell'Unione. Essa conferisce alla Commissione il potere di specificare le condizioni di polizia sanitaria speciali che si applicano quando cavalli registrati sono reintrodotti nell'Unione dopo essere stati temporaneamente esportati per fini particolari.
- (2) La decisione 2004/211/CE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce un elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano la reintroduzione di cavalli registrati dopo l'esportazione temporanea, e classifica tali paesi in specifici gruppi sanitari.
- (3) La decisione 93/195/CEE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea in paesi terzi elencati a tal fine nella decisione 2004/211/CE. Per consentire la successiva partecipazione di cavalli registrati a competizioni internazionali in paesi terzi classificati in diversi gruppi sanitari, l'allegato VIII della decisione 93/195/CEE definisce il certificato sanitario per la reintroduzione, dopo un'esportazione temporanea per un periodo inferiore a 90 giorni, di cavalli registrati che hanno partecipato a competizioni internazionali in Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore o Emirati arabi uniti.
- (4) Il Qatar figura nell'elenco dell'allegato I della decisione 2004/211/CE per la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea ed è classificato nel gruppo sanitario E in tale allegato e nell'allegato I della decisione 93/195/CEE.
- (5) Nell'aprile 2016 il Qatar ha chiesto di essere incluso nell'elenco di paesi terzi riportato nell'allegato VIII della decisione 93/195/CEE insieme ad Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore ed Emirati arabi uniti e ha fornito le necessarie garanzie che assicurano la separazione dei cavalli registrati provenienti dall'Unione che partecipano a competizioni internazionali da cavalli di stato sanitario inferiore.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 93/195/CEE.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 192 del 23.7.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GUL 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GUL 86 del 6.4.1993, pag. 1).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/195/CEE è così modificata:

1) L'ottavo trattino dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«— che hanno partecipato a competizioni internazionali in Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti o Qatar e rispondono ai requisiti precisati in un certificato sanitario conforme al modello riportato nell'allegato VIII della presente decisione.»;

2) l'allegato VIII è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

«ALLEGATO VIII

CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati che hanno partecipato a competizioni internazionali in Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti o Qatar dopo la loro esportazione temporanea di durata inferiore a 90 giorni

Certificato n.

Paese di spedizione: AUSTRALIA ⁽¹⁾, CANADA ⁽¹⁾, STATI UNITI D'AMERICA ⁽¹⁾, HONG KONG ⁽¹⁾, GIAPPONE ⁽¹⁾, SINGAPORE ⁽¹⁾, EMIRATI ARABI UNITI ⁽¹⁾, QATAR ⁽¹⁾

Ministero responsabile:

(inserire nome del ministero)

I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione:

b) Convalidato da:

(nome dell'autorità competente)

II. Origine del cavallo

Il cavallo è spedito da:

(luogo di spedizione)

a:

(luogo di destinazione)

per via aerea:

(numero del volo)


Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo sopra descritto soddisfa i seguenti requisiti:


- proviene da un paese terzo nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa l'encefalomielite equina venezuelana-VEE), anemia infettiva equina, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;
- è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia ⁽²⁾;
- non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;
- da quando è stato introdotto nel paese di spedizione oppure, in caso di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione dell'Unione, in una parte del territorio del paese di spedizione ⁽³⁾, ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario ed è stato alloggiato in stalle separate, senza venire a contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le corse;



- e) proviene dal territorio oppure, in caso di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione dell'Unione, da una parte del territorio del paese di spedizione nel quale:
- i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;
 - ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;
 - iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
- f) non proviene dal territorio o da una parte del territorio del paese di spedizione che, a norma della legislazione dell'Unione, è considerato infetto da peste equina;
- g) non proviene da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria, né è venuto a contatto con equidi provenienti da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria e soggetti alle seguenti condizioni:
- i) se non tutti gli animali delle specie sensibili a una o più delle malattie di seguito citate sono stati allontanati dall'azienda, il divieto è durato:
 - per l'encefalomielite equina (tutte le forme, eccetto l'encefalomielite equina venezuelana-VEE), sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi affetti dalla malattia o del loro allontanamento dall'azienda,
 - per l'anemia infettiva equina, il tempo necessario per eseguire due test di Coggins con esito negativo a tre mesi di distanza l'uno dall'altro, su campioni prelevati dagli animali rimasti nell'azienda dopo l'abbattimento degli animali infetti,
 - per la stomatite vescicolosa, sei mesi,
 - per l'arterite infettiva equina, sei mesi,
 - per la rabbia, un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato,
 - per il carbonchio ematico, 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato;
 - ii) se tutti gli animali delle specie sensibili alla malattia sono stati abbattuti o allontanati dall'azienda, il periodo di divieto è di 30 giorni, o di 15 giorni in caso di carbonchio ematico, a decorrere dalla data di pulizia e disinfezione dei locali in seguito all'eliminazione o all'allontanamento degli animali;
- h) a conoscenza del sottoscritto non ha avuto contatti con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nel corso dei 15 giorni che precedono la presente dichiarazione.

IV. Informazioni in merito al soggiorno e alla quarantena:

- a) il cavallo è entrato nel territorio del paese di spedizione il (*)
- b) Il cavallo è arrivato nel paese di spedizione da uno Stato membro dell'Unione europea (*) o da (*) (*)
- c) Al momento dell'introduzione nel paese di spedizione il cavallo era soggetto a condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose quanto quelle stabilite nel presente certificato.
- d) Per quanto accertabile e in base all'acclusa dichiarazione (che costituisce parte integrante del presente certificato) del proprietario (*) del cavallo, o del suo rappresentante (*), il cavallo non ha soggiornato fuori dell'Unione europea per 90 o più giorni consecutivi, compreso il giorno previsto per il rientro indicato nel presente certificato, né ha soggiornato fuori dei paesi suddetti.
- V. Il cavallo sarà trasportato in un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese terzo di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.



VI. Il presente certificato è valido 10 giorni.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale ⁽⁶⁾
Nome in stampatello e qualifica.		

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto

(inserire in stampatello il nome del proprietario ⁽¹⁾ o del rappresentante del proprietario ⁽¹⁾ del cavallo sopra descritto)

dichiara che:

- il cavallo sarà trasportato direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza entrare in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente,
- il cavallo è trasferito unicamente tra luoghi autorizzati per cavalli che partecipano a competizioni internazionali in Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti o Qatar;
- il cavallo è stato esportato da uno Stato membro dell'Unione europea il ⁽⁴⁾.

.....

(Luogo e data)

(Firma)

⁽¹⁾ Cancellare le voci non pertinenti.
⁽²⁾ Il presente certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso l'Unione europea o l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.
⁽³⁾ Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).
⁽⁴⁾ Inserire la data (gg/mm/aaaa).
⁽⁵⁾ Indicare il nome del paese dal quale è arrivato il cavallo e che deve essere uno dei seguenti paesi: Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti, Qatar.
⁽⁶⁾ Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa.»

16CE2532



REGOLAMENTO (UE) 2016/1776 DELLA COMMISSIONE**del 6 ottobre 2016****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di sucralosio (E 955) come esaltatore di sapidità in gomme da masticare (chewing-gum) con zuccheri aggiunti o polioli****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,


considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
- (2) Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (3) Il 19 gennaio 2015 è stata presentata una domanda di autorizzazione all'uso di sucralosio (E 955) come esaltatore di sapidità in gomme da masticare (chewing-gum) con zuccheri aggiunti o polioli. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
- (4) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF) dell'Unione europea ha valutato il sucralosio nel 2000 e ha stabilito che la dose giornaliera ammissibile (DGA) è pari a 15 mg/kg di peso corporeo al giorno ⁽³⁾.
- (5) L'uso di sucralosio (E 955) come esaltatore di sapidità in gomme da masticare (chewing-gum) con zuccheri aggiunti o polioli aumenta l'intensità complessiva del gusto delle gomme da masticare (chewing-gum) e conserva tale intensità durante la masticazione per un periodo di tempo più lungo rispetto ad altre formulazioni di additivi alimentari. La maggiore intensità dell'aroma e la sua persistenza durante la masticazione aumentano la soddisfazione del consumatore.
- (6) L'autorizzazione all'uso di sucralosio in quantità pari a 1 200 mg/kg nelle gomme da masticare (chewing-gum) con zuccheri aggiunti o polioli determinerebbe un'assunzione di E955 entro i seguenti limiti: tra 0 e 0,1 % della DGA in caso di consumo medio e tra lo 0 e 4,3 % della DGA in caso di consumo elevato. Ciò comporta un aumento dell'esposizione trascurabile per il consumatore e non costituisce pertanto un rischio per la sicurezza.
- (7) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea («l'Autorità») per la sicurezza alimentare quando gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. Poiché l'autorizzazione all'uso di sucralosio (E 955) come esaltatore di sapidità in gomme da masticare (chewing-gum) con zuccheri aggiunti o polioli costituisce un aggiornamento di tale elenco che non comporta effetti sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità.

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sul sucralosio (adottato dal comitato scientifico dell'alimentazione umana il 7 settembre 2000), disponibile online all'indirizzo: http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out68_en.pdf



- (8) È pertanto opportuno autorizzare l'uso di sucralosio (E 955) come esaltatore di sapidità fino a un livello massimo di 1 200 mg/kg nelle gomme da masticare (chewing-gum) con zuccheri aggiunti o polioli (sottocategoria alimentare 5.3).
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

L'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1. La categoria di alimenti 5.3 «Gomme da masticare (chewing-gum)» è modificata come segue:


a) dopo la voce E 951 è inserita la seguente voce:

«E 955	Sucralosio	1 200	(12)	Solo con zuccheri aggiunti o polioli, come esaltatore di sapidità»
--------	------------	-------	------	--

b) La nota a piè di pagina (12) è così modificata:

«(12) Se E 950, E 951, E 955, E 957, E 959 e E 961 sono utilizzati in combinazione nelle gomme da masticare, il livello massimo di ogni sostanza è ridotto proporzionalmente.»

16CE2533



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1777 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2016

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

dopo aver consultato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Apertura

- (1) In data 13 febbraio 2016, la Commissione europea («la Commissione») ha avviato, fondandosi sull'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 ⁽²⁾ del Consiglio («il regolamento di base»), un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di prodotti piatti di acciaio legato o non legato (acciaio inossidabile, acciaio al silicio detto «magnetico», acciaio per utensili e acciaio rapido esclusi), laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza minima di 600 mm oppure di spessore compreso tra 4,75 mm e 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm («lamiera pesante»), originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).
- (2) La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾ («l'avviso di apertura»).
- (3) La Commissione ha avviato l'inchiesta su denuncia, presentata il 4 gennaio 2016, dalla *European Steel Association* («Eurofer» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di lamiera pesante.
- (4) La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di dumping e del conseguente notevole pregiudizio, sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2. Registrazione

- (5) Su richiesta del denunciante, suffragata dai necessari elementi di prova, la Commissione ha pubblicato, in data 10 agosto 2016, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1357 ⁽⁴⁾ che imponeva la registrazione a partire dall'11 agosto 2016 delle importazioni di lamiera pesante originaria della RPC («il regolamento sulla registrazione»).

1.3. Parti interessate

- (6) Nell'avviso di apertura, la Commissione invitava le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione inoltre informava espressamente dell'avvio dell'inchiesta il denunciante, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità cinesi, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti nonché gli operatori commerciali e le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) a partire dal 20 luglio 2016. In prosieguo, sarà quest'ultimo regolamento a essere denominato «regolamento di base».

⁽³⁾ GU C 58 del 13.2.2016, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 215 del 10.8.2016, pag. 23.



- (7) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare per iscritto le proprie osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore per i procedimenti in materia commerciale.
- (8) La Commissione informava inoltre vari produttori in Australia, Brasile, Canada, India, Giappone, Repubblica di Corea, Malaysia, Messico, Russia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Ucraina e Stati Uniti d'America dell'apertura dell'inchiesta, invitandoli a partecipare.
- (9) Nell'avviso di apertura, la Commissione informava le parti interessate di voler ricorrere agli Stati Uniti d'America come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento»), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
- (10) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'opportunità della scelta del paese di riferimento e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore per i procedimenti in materia commerciale.

1.4. Campionamento

- (11) Nell'avviso di apertura, la Commissione indicava che avrebbe potuto ricorrere al campionamento di produttori esportatori, di produttori dell'Unione e di importatori indipendenti nell'Unione, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

1.4.1. Campionamento dei produttori dell'Unione

- (12) Nell'avviso di apertura, la Commissione comunicava di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione aveva scelto il campione in base ai volumi massimi rappresentativi delle vendite del prodotto simile nel periodo dell'inchiesta pur garantendone la distribuzione geografica.
- (13) Il campione provvisorio era composto da tre produttori dell'Unione ubicati in tre diversi Stati membri e rappresentava più del 26 % delle vendite complessive di lamiera pesante dei produttori dell'Unione rispondenti all'esame della rappresentatività. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio.
- (14) Il denunciante e la stessa società inclusa nel campione hanno sostenuto che fosse inopportuno includere nel campione Metinvest Trametel SpA («Trametel») poiché tale società non sarebbe tanto un'acciaiera integrata quanto un semplice impianto di rilaminazione di lastre acquistate da una società collegata in Ucraina e non sarebbe pertanto rappresentativo dell'industria dell'Unione.
- (15) L'industria dell'Unione è costituita da acciaierie integrate e da laminatoi e tra i denunciati si trovano entrambi questi tipi di produttori dell'Unione. Le lamiere pesanti prodotte dall'industria dell'Unione sono tuttavia per lo più prodotte da acciaierie integrate.
- (16) La Commissione ha inoltre accertato che Trametel ottiene le lastre, il principale prodotto di partenza che rappresenta di solito il 70 % circa dei costi totali, dalla società collegata in Ucraina. In particolare, gli indicatori riguardanti costi e redditività sono perciò direttamente influenzati da tale relazione e su di essi si riflettono anche i risultati e la particolare situazione della società ucraina che fornisce le lastre.
- (17) La Commissione osserva però che la situazione di entrambi i tipi di produttori dell'Unione — acciaierie integrate e impianti di rilaminazione — viene fedelmente rispecchiata dagli indicatori macroeconomici descritti nei considerando da 105 a 124.
- (18) Ma, per i motivi di cui ai considerando da 14 a 16, la Commissione ritiene, in via provvisoria, che la particolare situazione di Trametel non sia rappresentativa dell'industria dell'Unione e che gli indicatori microeconomici descritti nei considerando da 125 a 138 non ne debbano essere influenzati.
- (19) La Commissione ha ritenuto fondata tale osservazione e, dopo aver esaminato le informazioni preliminari sul pregiudizio disponibili, ha sostituito nel campione Trametel con Ilsenburger Grobblech GmbH, il secondo maggior produttore dell'Unione in ordine di volumi di vendite nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, quale definito nel considerando 28.



- (20) In data 7 marzo 2016, la Commissione ha diffuso alle parti interessate una nota in cui spiegava i motivi in base ai quali aveva modificato il campione ed elencava le società incluse nel campione modificato. Nessuna parte interessata ha fatto osservazioni sul campione finale.

1.4.2. Campionamento degli importatori

- (21) La Commissione ha chiesto agli importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura, per poter decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, per scegliere il campione.
- (22) Sei importatori hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Tre di essi sono stati inclusi nel campione.

1.4.3. Campionamento dei produttori esportatori della RPC

- (23) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, per scegliere il campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Essa ha chiesto inoltre alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare produttori esportatori che potessero essere interessati a partecipare all'inchiesta.
- (24) 14 produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre società basandosi sul massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse ragionevolmente essere esaminato nel tempo a disposizione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, riguardo alla scelta del campione sono stati consultati tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità della RPC. Non essendo pervenute osservazioni, il campione è stato confermato.

1.5. Esame individuale

- (25) Sette produttori esportatori della RPC hanno espresso l'intenzione di chiedere l'esame individuale di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Nessuno di essi ha però risposto al questionario e quindi non hanno potuto essere presi in considerazione per l'esame individuale.

1.6. Risposte al questionario

- (26) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Sono pervenute risposte al questionario da tre produttori dell'Unione, da sei importatori indipendenti, da dieci utilizzatori, da un gruppo di centri di servizi siderurgici, da tre produttori esportatori della RPC inclusi nel campione e da due produttori di diversi paesi di riferimento.

1.7. Visite di verifica

- (27) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti parti:

— associazione:

— Eurofer, Bruxelles, Belgio

— produttori dell'Unione:

— Aktiengesellschaft der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen, Germania,

— Ilsenburger Grobblech GmbH, Ilsenburg, Germania,

— Tata Steel UK Ltd ⁽¹⁾, Scunthorpe, Regno Unito.

⁽¹⁾ In data 11 aprile 2016, Tata Steel ha ceduto la propria fabbricazione di prodotti lunghi in Europa (comprendente le lamiere pesanti) a Greybull Capital. In conseguenza di ciò, è stata costituita la società British Steel.



- Produttori esportatori della RPC
 - Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.,
 - Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd,
 - Wuyang Iron and Steel Co., Ltd e Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd.
- Produttore del paese di riferimento
 - Bluescope Steel Australia, Port Kembla, Australia.

1.8. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (28) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»).
- (29) L'esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (30) Il prodotto in esame è costituito da prodotti piatti di acciaio legato o non legato (acciaio inossidabile, acciaio al silicio detto magnetico, acciaio per utensili e acciaio rapido esclusi), laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza minima di 600 mm oppure di spessore compreso tra 4,75 mm e 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm che rientrano attualmente nei codici NC ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 ed ex 7225 99 00 («lamiera pesante») originari della RPC.
- (31) La lamiera pesante viene utilizzata per fabbricare attrezzature destinate all'industria edile, mineraria e forestale; recipienti a pressione; oleodotti e gasdotti; costruzioni navali, ponti e materiali per l'edilizia.

2.2. Prodotto simile

- (32) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e sono destinati agli stessi impieghi fondamentali:
- a) il prodotto in esame;
 - b) il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dell'Australia;
 - c) il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (33) La Commissione ha quindi provvisoriamente deciso che detti prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3. Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

- (34) Una parte interessata ha sostenuto che alla gamma del prodotto era stata data una definizione troppo estensiva. Essa sosteneva in particolare che la gamma del prodotto avrebbe dovuto comprendere solo le cosiddette «lamiere pesanti indifferenziate» ed escludere le cosiddette «lamiere pesanti speciali». Per suffragare la sua affermazione, essa adduceva soprattutto due argomenti:
- (35) innanzitutto, il fatto che le informazioni fornite nella denuncia riguardassero principalmente le «lastre pesanti indifferenziate» che costituiscono la maggior parte delle esportazioni dalla RPC; in secondo luogo, il fatto che la gamma del prodotto fosse più ampia della definizione di prodotto simile di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.



- (36) La Commissione osserva in proposito che all'atto della denuncia è sufficiente limitarsi a fornire elementi che provino in misura sufficiente il dumping, il pregiudizio e il nesso di causalità. In tale fase, non è pertanto necessario fornire informazioni sull'intera gamma dei prodotti. Limitare l'analisi ai gradi di prodotto più comunemente venduti ed esportati non significa che la definizione del prodotto debba limitarsi ad essi.
- (37) In secondo luogo, l'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base stabilisce che il prodotto simile deve essere identico o molto somigliante al prodotto in esame. Ma ciò non si riferisce alla definizione del prodotto in esame in quanto tale. I vari tipi di prodotto in esame devono limitarsi a condividere le stesse caratteristiche di base, come infatti è nel caso descritto al considerando 32.
- (38) I parametri che concorrerebbero a distinguere le «lastre pesanti speciali» dalle lastre pesanti indifferenziate sono la composizione chimica, la composizione meccanico-tecnologica, le condizioni di consegna, lo spessore nonché la certificazione e l'ispezione a fini di costruzione navale.
- (39) Eccettuato lo spessore, nessuno di questi parametri riguarda le caratteristiche di base del prodotto. La parte interessata sostiene che tutti i prodotti di spessore > 50,8 mm dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto. A sostegno di questo criterio dello spessore come limite, l'unico argomento addotto dalla parte è che la denuncia avrebbe considerato solo le lamiere pesanti di spessore < 50,8 mm, poiché gli elementi di prova *prima facie* presentati in un allegato alla denuncia, relativo al calcolo del dumping, si limitavano a tali prodotti.
- (40) È comunque chiaro che nella denuncia la definizione del prodotto riguarda anche i prodotti di spessore > 50,8 mm, dato che la definizione del prodotto non prevede limiti massimi di spessore. Come già detto, il semplice fatto che gli elementi di prova *prima facie* del dumping riguardino solo la maggior parte dei tipi di prodotto esportati non significa che la definizione del prodotto si limiti a tali tipi.
- (41) La Commissione conclude pertanto in via provvisoria di lasciare invariata la definizione del prodotto.

3. DUMPING

3.1. Valore normale

3.1.1. *Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)*

- (42) L'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, stabilisce che la Commissione determina a norma dell'articolo 2, paragrafi da 1) a 6), il valore normale di un produttore esportatore della RPC cui sia stato concesso il TEM in quanto soddisfa i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c).
- (43) La Commissione ha inviato un modulo di richiesta TEM a tutti i produttori esportatori inclusi nel campione perché potessero chiedere la concessione del TEM. Nessuno di essi ha compilato e rispedito il modulo di domanda e nessuna di queste società ha perciò potuto ottenere il TEM.

3.1.2. *Paese di riferimento*


- (44) In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato pertanto determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. A tal fine è stato necessario selezionare un paese di riferimento.
- (45) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di voler utilizzare gli Stati Uniti d'America come paese di riferimento e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.
- (46) Sono stati inviati questionari a tutti i produttori noti di lamiera pesante nei paesi indicati al considerando 8 e sono pervenute due risposte: una da un produttore in Australia e una da un produttore degli Stati Uniti d'America.
- (47) Nella sua risposta, il produttore degli Stati Uniti esponeva elementi di prova sulla produzione e sulle vendite sul mercato interno degli USA.
- (48) Rispondendo al questionario, il produttore statunitense ha informato la Commissione che il dazio doganale normale degli USA sulle importazioni di lamiera pesante era pari a zero. Sono in vigore dazi antidumping sulle importazioni dalla Repubblica popolare cinese e sono anche in vigore dazi sia antidumping che antisovvenzioni su importazioni provenienti da India, Indonesia e Repubblica di Corea.



- (49) Sul mercato interno degli USA operano 7 produttori statunitensi; le importazioni provenienti dalla Repubblica di Corea, dalla Germania, dalla Francia e dal Canada hanno una quota di mercato del 20 %.
- (50) La risposta del produttore australiano conteneva elementi di prova su produzione e vendite sul mercato interno e sul fatto che esso fosse l'unico produttore in Australia. Le importazioni in Australia detengono però una quota di mercato del 35 %. Sono in vigore dazi antidumping sulle importazioni dalla RPC, dall'Indonesia, dal Giappone, dalla Repubblica di Corea e da Taiwan ma sono bassi e, per alcune società, pari a zero.
- (51) Poiché le importazioni hanno conquistato un'ampia quota del mercato e i dazi all'importazione sono bassi, si può considerare il mercato interno australiano come più aperto alla concorrenza.
- (52) La Commissione ha perciò concluso in questa fase che l'Australia rappresentasse un paese di riferimento appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

3.1.3. Valore normale

- (53) In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui non è stato accordato il TEM avviene in base alle informazioni pervenute dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato.
- (54) La Commissione verifica innanzitutto, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, se il volume totale delle vendite sul mercato interno del produttore del paese di riferimento che ha collaborato sia rappresentativo.
- (55) Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite del prodotto in esame all'Unione di ciascun produttore esportatore della RPC incluso nel campione durante il periodo dell'inchiesta.
- (56) Su tale base, le vendite totali del prodotto simile sul mercato interno effettuate dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato erano rappresentative.
- (57) La Commissione individua poi i tipi di prodotto venduti sul mercato interno che sono identici o comparabili a quelli venduti per essere esportati nell'Unione dai produttori esportatori inclusi nel campione.
- (58) la Commissione esamina infine, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, se siano rappresentative le vendite del produttore del paese di riferimento sul suo mercato interno di ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto per essere esportato nell'Unione da ciascun produttore esportatore della RPC incluso nel campione.
- (59) Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti di tale tipo di prodotto, durante il periodo dell'inchiesta, rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione di un produttore esportatore della RPC del tipo di prodotto identico o comparabile.
- (60) Per la Commissione, su tale base, alcuni tipi di prodotto risultano rappresentativi ma altri no, a causa dei modesti quantitativi o del fatto che il produttore del paese di riferimento non aveva venduto sul mercato interno il tipo di prodotto esportato.
- (61) Per ogni tipo di prodotto, la Commissione definisce in seguito la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta al fine di decidere in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, se utilizzare, per il calcolo del valore normale, le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno.
- (62) Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che le vendite siano o no remunerative:
 - 1) se il volume delle vendite del tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, rappresenta più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto; e
 - 2) se la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.



- (63) In questo caso, il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta.
- (64) Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta:
- 1) se il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta l'80 % o meno del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto; oppure
 - 2) se la media ponderata del prezzo di questo tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.
- (65) Quando un tipo di prodotto non è stato venduto per nulla o lo è stato solo in quantitativi non rappresentativi oppure tutte le vendite sul mercato interno del produttore del paese di riferimento sono state in perdita, la Commissione costruisce il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6), del regolamento di base.
- (66) Per ogni tipo di prodotto non venduto in quantità rappresentative sul mercato interno, il valore normale si costruisce sommando le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») medie e il profitto di transazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno per ciascuno di questi tipi di prodotto al loro costo medio di produzione.
- (67) Per tipi di prodotto non venduti o se tutte le vendite sul mercato interno sono state in perdita, il valore normale si costruisce sommando le SGAV medie e il profitto ottenuto nel corso di normali operazioni commerciali del prodotto simile sul mercato interno al costo medio di produzione di ciascun tipo.
- (68) Se un tipo di prodotto non è stato venduto per nulla sul mercato interno del paese di riferimento, il costo di produzione si calcola in base al costo più economico del tipo di prodotto più prossimo.

3.2. Prezzo all'esportazione

- (69) Durante la visita di verifica, è stato verificato il prezzo all'esportazione per ogni produttore esportatore incluso nel campione. Se l'esportazione verso l'Unione è avvenuta direttamente al primo cliente non collegato o attraverso una società commerciale collegata, il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame esportato nell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
- (70) Uno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha esportato lamiera pesante tramite un importatore collegato nell'Unione. Il prezzo all'esportazione per questo tipo di vendite è stato calcolato in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

3.3. Confronto

- (71) La Commissione ha confrontato il valore normale del produttore del paese di riferimento con il prezzo all'esportazione franco fabbrica dei produttori esportatori inseriti nel campione.
- (72) Se giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto di differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati fatti adeguamenti per tener conto di spese di trasporto, movimentazione e carico, di spese accessorie, di imposte indirette, di commissioni, di costi del credito e di spese bancarie.
- (73) Per i produttori esportatori inclusi nel campione che vendevano nell'Unione tramite società commerciali collegate aventi funzioni analoghe a quelle di un agente che opera in base a commissioni, è stato fatto un adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.

3.4. Margini di dumping

- (74) Per i produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.



- (75) Su tale base, i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo), franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Tabella 1

Margini di dumping del campione

Società	Margine di dumping provvisorio
Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.	120,1 %
Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd.	126,0 %
Wuyang Iron and Steel Co., Ltd e Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd.	127,6 %

- (76) Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione, la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping dei produttori inclusi nel campione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base.
- (77) Su tale base, il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione è pari al 125,5 %.
- (78) Per tutti gli altri produttori esportatori della RPC, la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (79) La Commissione ha innanzitutto determinato il livello di collaborazione manifestato dai produttori esportatori della RPC. Il livello di collaborazione si fonda sul volume delle esportazioni verso l'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale del volume totale delle esportazioni dalla RPC nell'Unione, come risulta dalle statistiche di Eurostat sulle importazioni.
- (80) Il livello di collaborazione nel presente caso è elevato, poiché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituiscono l'87 % circa delle esportazioni totali nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto deciso di fondare il margine di dumping per tutte le altre società sul livello della società inclusa nel campione con il margine di dumping più elevato.
- (81) I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Tabella 2

Margini di dumping di tutte le società

Società	Margine di dumping provvisorio
Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.	120,1 %
Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd.	126,0 %
Wuyang Iron and Steel Co., Ltd e Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd.	127,6 %
Altre società che hanno collaborato, non incluse nel campione	125,5 %
Tutte le altre società	127,6 %



4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (82) Durante il periodo dell'inchiesta, il prodotto simile era fabbricato da 30 produttori dell'Unione. Essi costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (83) 26 di essi hanno collaborato al campionamento. I produttori dell'Unione che hanno collaborato rappresentano il 94 % circa della produzione totale dell'industria dell'Unione e il totale delle vendite dell'industria dell'Unione del prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta.
- (84) La produzione totale dell'Unione del prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta è stata di circa 10,3 milioni di t. La Commissione ha determinato tale dato in base a tutte le informazioni disponibili concernenti l'industria dell'Unione, come la denuncia, la verifica delle risposte date al questionario dai produttori dell'Unione inseriti nel campione e la verifica della comunicazione di Eurofer.
- (85) Come indicato nel considerando 1, sono stati selezionati per il campione tre produttori dell'Unione, che rappresentano il 28,5 % circa del totale delle vendite dell'industria dell'Unione e il volume totale della produzione dell'Unione del prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta.

4.2. Consumo dell'Unione

- (86) La Commissione ha determinato il consumo dell'Unione in base alle statistiche di Eurostat sulle importazioni e ha verificato i dati relativi alle vendite dell'industria dell'Unione.
- (87) Il consumo di lamiere pesanti nell'Unione ha mostrato il seguente andamento

Tabella 3

Consumo dell'Unione (in t.)

	2012	2013	2014	PI (2015)
Consumo totale UE (in t.)	8 991 777	8 423 747	8 820 363	9 467 177
Indice (2012 = 100)	100	94	98	105

Fonte: Eurostat, comunicazione verificata di Eurofer e risposte al questionario verificate

- (88) Nel periodo in esame, i consumi dell'Unione sono aumentati del 5 %. L'analisi anno per anno mostra un calo iniziale del 6 % tra il 2012 e il 2013 e una successiva ripresa di 11 punti percentuali, pari a oltre 1 milione di t, nel 2014 nonché nel periodo dell'inchiesta.
- (89) L'uso vincolato dei produttori dell'Unione è insignificante: esso rappresenta meno dello 0,5 % del consumo dell'Unione durante il periodo in esame. Gli indicatori di pregiudizio sono perciò calcolati per l'intero mercato dell'Unione comprendendovi le quantità che i produttori dell'Unione destinano a un uso vincolato.

4.3. Volume e quota di mercato delle importazioni

- (90) La Commissione ha determinato il volume delle importazioni in base alla banca dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata poi calcolata comparando i volumi delle importazioni con il consumo dell'Unione, come indicato nella tabella 3 del considerando 87.



- (91) Le importazioni di lamiera pesanti nell'Unione hanno registrato l'andamento che segue:

Tabella 4

Volume delle importazioni (in t) e quota di mercato

	2012	2013	2014	PI (2015)
Volume delle importazioni dalla RPC (in t)	410 583	343 545	693 117	1 359 143
Indice (2012 = 100)	100	84	169	331
Quota di mercato della RPC	4,6 %	4,1 %	7,9 %	14,4 %
Indice (2012 = 100)	100	89	172	314

Fonte: Eurostat, comunicazione verificata di Eurofer e risposte al questionario verificate

- (92) Il volume delle importazioni dalla RPC nell'Unione è aumentato del 231 % nel corso del periodo in esame. Dopo un calo del 16 % tra il 2012 e il 2013, le importazioni dalla RPC hanno registrato nel 2014 il notevole aumento di 85 punti percentuali e si sono ulteriormente impennate di altri 162 punti percentuali durante il periodo dell'inchiesta.
- (93) Il calo iniziale delle esportazioni dalla RPC tra il 2012 e il 2013 va attribuito alla diminuzione del consumo sul mercato dell'Unione come indicato nella tabella 3 del considerando 87. Dopo il 2013, il mercato dell'Unione è cresciuto, con un forte dinamismo di oltre 1 milione di t tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta. Questa crescita è stata quasi esclusivamente assorbita dalle importazioni dalla RPC, cresciute di oltre 1 milione di t nel periodo in questione.
- (94) Parallelamente, la quota di mercato dell'Unione detenuta dalle importazioni dalla RPC è più che triplicato ed è passato dal 4,6 % (2012) al 14,4 % durante il periodo dell'inchiesta.

4.3.1. *Prezzi delle importazioni dalla RPC e sottoquotazione (undercutting) dei prezzi*

- (95) La Commissione ha determinato i prezzi delle importazioni in base ai dati di Eurostat. La media ponderata dei prezzi delle importazioni dalla RPC nella UE delle lamiera pesanti ha avuto il seguente andamento:

Tabella 5

Prezzi all'importazione (EUR/t)

	2012	2013	2014	PI (2015)
Prezzi delle importazioni dalla RPC	647	539	488	460
Indice (2012 = 100)	100	83	75	71

Fonte: Eurostat

- (96) Nel periodo in esame, i prezzi medi d'importazione dalla RPC sono diminuiti del 29 %. Si assiste a una diminuzione costante da 647 EUR/t nel 2012 a 460 EUR/t durante il periodo dell'inchiesta.
- (97) La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta comparando:
- 1) la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, dopo adeguamento a franco fabbrica; e
 - 2) la corrispondente media ponderata dei prezzi cif delle importazioni, franco frontiera dell'Unione, per tipo di prodotto, praticati, su base cif, dai tre produttori della RPC inclusi nel campione al primo cliente indipendente sul mercato dell'Unione, con opportuni adeguamenti per considerare costi successivi all'importazione.



- (98) Il confronto tra i prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei tre produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta.
- (99) Di conseguenza, le importazioni in dumping dalla RPC sono risultate avere prezzi inferiori del 29 % a quelli dell'industria dell'Unione.

4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1. Osservazioni generali

- (100) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria dell'Unione comprende un esame di tutti gli indicatori economici rilevanti per la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (101) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici.
- (102) La Commissione ha esaminato gli indicatori macroeconomici (produzione, capacità produttiva, utilizzazione degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, costo del lavoro, crescita, produttività, entità dei margini di dumping e di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping) a livello dell'intera industria dell'Unione. L'esame si è basato sulle informazioni fornite dal denunciante e dai produttori dell'Unione nonché su quelle desunte dalle statistiche ufficiali disponibili (Eurostat). I dati macroeconomici si riferivano a tutti i produttori dell'Unione.
- (103) La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici (prezzi di vendita medi unitari, costi unitari, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali) in base ai dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione debitamente verificate, e alle statistiche ufficiali disponibili (Eurostat). I dati si riferivano ai produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (104) La Commissione rileva che uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha sospeso la produzione di lamiera pesanti nel dicembre 2015. Tale sospensione non incide su eventuali indicatori di pregiudizio, perché è avvenuta alla fine del periodo dell'inchiesta; entrambe le serie di dati sono state pertanto considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

4.4.2. Indicatori macroeconomici

4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti


- (105) Nel periodo in esame, la produzione totale, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione registrano nel complesso il seguente andamento:

Tabella 6

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2012	2013	2014	PI (2015)
Volume di produzione (in t)	11 795 082	10 352 766	10 911 713	10 345 121
Indice (2012 = 100)	100	88	93	88
Capacità produttiva (in t)	16 972 100	16 410 487	16 646 634	16 618 427
Indice (2012 = 100)	100	97	98	98
Utilizzo degli impianti	69 %	63 %	66 %	62 %
Indice (2012 = 100)	100	91	94	90

Fonte: comunicazione verificata di Eurofer e risposte al questionario verificate



- (106) Il volume della produzione dell'industria dell'Unione è calato del 12 % durante il periodo in esame. Dopo una diminuzione del 12 % tra il 2012 e il 2013, il volume della produzione è aumentato leggermente di 5 punti percentuali nel 2014 per poi ridiscendere nel 2015 di 5 punti percentuali al livello del 2013.
- (107) L'iniziale calo del volume della produzione tra il 2012 e il 2013 va attribuito alla diminuzione del consumo sul mercato dell'Unione come indicato nella tabella 3 del considerando 87. L'industria dell'Unione non è stata tuttavia in grado di trarre vantaggio dalla crescita del consumo intervenuta tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta. Pur di fronte a un aumento del consumo pari all'11 %, che corrisponde a più di 1 milione di t, la produzione dell'industria dell'Unione è aumentata di poco e solo temporaneamente nel 2014, per poi ridiscendere al livello del 2013 durante il periodo dell'inchiesta.
- (108) I dati relativi alla capacità produttiva dell'industria dell'Unione si riferiscono alla capacità tecnica; si è pertanto tenuto conto di adeguamenti considerati normali dall'industria per considerare tempi di avviamento, manutenzione, strozzature e altre normali interruzioni.
- (109) Su questa base, la capacità produttiva è calata leggermente (2 %) nel corso del periodo in esame mentre, nello stesso periodo, il mercato è cresciuto del 6 %.
- (110) Poiché la diminuzione della produzione supera la diminuzione della capacità produttiva, durante il periodo in esame il tasso di utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione è diminuito del 10 %.

4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (111) Nel periodo in esame, il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno mostrato il seguente andamento:


Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato

	2012	2013	2014	PI (2015)
Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in t)	7 518 049	6 972 140	6 873 967	6 954 688
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	93	91	93
Quota di mercato dell'industria dell'Unione	83,6 %	82,8 %	77,9 %	73,5 %
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	99	93	88

Fonte: comunicazione verificata di Eurofer e risposte al questionario verificate

- (112) Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 7 % nel periodo in esame. Dopo una diminuzione, tra il 2012 e il 2013, del 7 % e un'ulteriore diminuzione, nel 2014, di 2 punti percentuali, il volume delle vendite è lievitato di 2 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta.
- (113) Analogamente all'andamento della produzione, anche il calo iniziale delle vendite tra il 2012 e il 2013 era in gran parte attribuibile alla diminuzione del consumo sul mercato dell'Unione indicato nel considerando 87. L'industria dell'Unione non è stata tuttavia in grado di trarre vantaggio dalla crescita del consumo intervenuta tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta. Pur aumentando il consumo dell'Unione di oltre 1 milione di t, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è rimasto sul livello basso del 2013.
- (114) Poiché il volume delle vendite è diminuito del 7 % in un mercato in crescita del 5 %, nel periodo in esame la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita del 12 %.



4.4.2.3. Occupazione e produttività

- (115) Nel periodo in esame, il livello dell'occupazione e della produttività nell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Occupazione e produttività

	2012	2013	2014	PI (2015)
Numero di dipendenti (equivalente tempo pieno/ETP)	22 622	20 920	19 688	18 722
Indice (2012 = 100)	100	92	87	83
Produttività (t/ETP)	521	495	554	553
Indice (2012 = 100)	100	95	106	106

Fonte: comunicazione verificata di Eurofer e risposte al questionario verificate

- (116) Nel corso del periodo in esame, l'industria dell'Unione ha visto diminuire il livello dell'occupazione del 17 %. I motivi di tale diminuzione sono principalmente due:
- la riduzione del 12 % dei volumi di produzione dovuti all'aumento dei quantitativi di importazioni oggetto di dumping dalla RPC;
 - lo sforzo dell'industria dell'Unione per ridurre i costi di produzione e aumentare l'efficienza di fronte alla crescente concorrenza delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. L'incremento di efficienza ha fatto aumentare la produttività del 6 %.
- (117) La Commissione rileva che il consumo sul mercato dell'Unione è aumentato del 5 % durante il periodo in esame. Se non ci fosse stato l'aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, l'industria dell'Unione avrebbe quindi potuto mantenere i livelli occupazionali poiché l'aumento della domanda avrebbe assorbito l'incremento di efficienza.

4.4.2.4. Costo del lavoro

- (118) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:


Tabella 9

Costi medi del lavoro per ETP (equivalente tempo pieno)

	2012	2013	2014	PI (2015)
Costi medi del lavoro per ETP (in EUR)	49 257	51 594	51 589	55 542
Indice (2012 = 100)	100	105	105	113

Fonte: comunicazione verificata di Eurofer e risposte al questionario verificate

- (119) A causa di una notevole riduzione della forza lavoro, come indicato al considerando (115), il costo medio del lavoro per addetto è aumentato durante il periodo in esame del 13 %. Infatti, sebbene una parte dell'aumento del costo del lavoro si riferisca ad aumenti salariali obbligatori nell'ambito di contratti collettivi, esso è dovuto soprattutto ai costi per ridurre il personale e le ore lavorative. Tali costi comprendono le indennità di licenziamento e i maggiori costi sostenuti in situazioni di lavoro a tempo parziale per il calo della produzione dovuta al continuo aumento dei quantitativi di importazioni oggetto di dumping.



4.4.2.5. Crescita

- (120) In un primo tempo, tra il 2012 e il 2013 il consumo dell'Unione è diminuito del 6 %, pari a quasi 600 000 t. Questo calo iniziale ha avuto conseguenze negative sull'andamento della produzione e delle vendite dell'industria dell'Unione.
- (121) Tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta, la situazione si è modificata. Il consumo dell'Unione ha registrato una forte crescita pari a 11 punti percentuali, che rappresentano oltre 1 milione di t. L'industria dell'Unione non ha potuto tuttavia beneficiare di questa dinamica. Di fatto, i volumi della produzione e delle vendite si sono attestati sui livelli estremamente bassi del 2013. La crescita del mercato dell'Unione è stata interamente assorbita da un aumento dei volumi importati in dumping a basso prezzo dalla RPC, che sono aumentati parallelamente di oltre 1 milione di tonnellate tra il 2013 e il PI, come illustrato al considerando 91.

4.4.2.6. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di pratiche di dumping precedenti

- (122) I margini di dumping di tutti i produttori esportatori della RPC sono stati superiori al 100 %. L'entità di tali margini di dumping estremamente alti ha avuto gravi conseguenze sull'industria dell'Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dalla RPC.
- (123) Nel 2000 il Consiglio istituiva un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo di acciai non legati, originari della Repubblica popolare cinese, dell'India e della Romania. Tali misure riguardavano una gamma di prodotti molto simile a quella della presente inchiesta. Esse giunsero a scadenza l'11 agosto 2005.
- (124) Come indicato al considerando 221, l'industria dell'Unione ha raggiunto una redditività superiore all'obiettivo di profitto. La Commissione conclude pertanto in via provvisoria che l'industria dell'Unione si è ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

4.4.3. Indicatori microeconomici

4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (125) La media ponderata dei prezzi unitari di vendita ad acquirenti indipendenti nell'Unione e il costo unitario di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato nel periodo in esame il seguente andamento:

Tabella 10

Prezzi di vendita nell'Unione

	2012	2013	2014	PI (2015)
Prezzo di vendita (in EUR/t)	821	691	658	617
Indice (2012 = 100)	100	84	80	75
Costo unitario di produzione (in EUR/t)	836	784	705	680
Indice (2012 = 100)	100	94	84	81

Fonte: Risposte al questionario verificate

- (126) I prezzi di vendita medi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono ininterrottamente diminuiti del 25 %, mentre durante il periodo in esame il costo unitario medio di produzione è diminuito in modo costante del 19 %. I prezzi di vendita sono diminuiti più rapidamente e, in media, sono stati sempre più bassi del costo unitario di produzione.
- (127) Al fine di limitare la perdita di quote di mercato, i produttori dell'Unione sono stati costretti a seguire la spirale dei prezzi al ribasso e a ridurre in misura considerevole il prezzo di vendita. Questo calo è notevolmente superiore alla riduzione dei costi di produzione da essi ottenuta, dovuta soprattutto alla diminuzione dei prezzi delle materie prime nel periodo considerato e agli aumenti di produttività realizzati attraverso le riduzioni di organico, come indicato al considerando 115.



4.4.3.2. Scorte

- (128) Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Scorte

	2012	2013	2014	PI (2015)
Scorte finali (in t)	224 600	228 325	246 532	282 631
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	102	110	126
Scorte finali in percentuale della produzione	9 %	10 %	10 %	12 %
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	109	111	135

Fonte: Risposte al questionario verificate

- (129) Nel periodo in esame il livello delle scorte finali dei tre produttori dell'Unione inclusi nel campione è aumentato in modo costante del 26 %. Al tempo stesso, è aumentato in modo costante del 35 % anche il livello delle scorte in percentuale della produzione.
- (130) Il motivo principale dell'aumento delle scorte risiede nel fatto che, sebbene l'industria dell'Unione abbia cercato di evitare la diminuzione dei volumi di produzione, i volumi delle vendite sono diminuiti ancor più rapidamente, non avendo potuto l'industria dell'Unione beneficiare della crescita del mercato a causa dell'aumento del volume delle importazioni a basso prezzo in dumping.

4.4.3.3. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

- (131) La Commissione ha calcolato la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione esprimendo esprimendo la perdita netta, al lordo delle imposte, sulle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite.
- (132) Durante il periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2012	2013	2014	PI (2015)
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	1,6 %	- 12,2 %	- 4,4 %	- 10,4 %
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	- 773	- 280	- 658
Flusso di cassa (in migliaia di EUR)	52 449	- 109 945	19 964	- 66 035
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	- 210	38	- 126
Investimenti (in migliaia di EUR)	209 128	224 431	170 108	143 420
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	107	81	69



	2012	2013	2014	PI (2015)
Utile sul capitale investito	7,6 %	- 22,4 %	- 2,2 %	- 13,7 %
Indice (2012 = 100)	100	- 297	- 29	- 182

Fonte: Risposte al questionario verificate

- (133) Durante il periodo in esame, la redditività è diminuita del 758 %. Dopo un profitto pari all'1,6 % nel 2012, i produttori dell'Unione inclusi nel campione sono stati in perdita in tutti gli anni successivi.
- (134) Mentre le forti perdite del 12,2 % nel 2013 sono effetto di una domanda particolarmente bassa in tale anno, la forte pressione sui prezzi e sui volumi esercitata sull'industria dell'Unione dall'aumento delle importazioni dalla RPC nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta ha impedito all'industria dell'Unione di beneficiare della notevole crescita di 11 punti percentuali dei consumi dell'Unione. Come indicato al considerando 93, tale crescita è stata quasi del tutto assorbita dalle importazioni in dumping provenienti dalla RPC.
- (135) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto si è contratto del 226 % nel periodo in esame. Dopo il calo del 310 % tra il 2012 e il 2013, influenzato dalla domanda particolarmente bassa di tale periodo, è migliorato fino a diventare lievemente positivo nel 2014. La tendenza negativa è tuttavia continuata nel periodo dell'inchiesta, durante il quale è ridiventato fortemente negativo.
- (136) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Complessivamente l'utile sul capitale investito si è ridotto del 282 % durante il periodo in esame. Dopo la drammatica contrazione del 397 % tra il 2012 e il 2013, dovuta alla domanda particolarmente bassa di tale periodo, esso è lievemente cresciuto nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta, pur continuando a restare negativo.
- (137) Di conseguenza, l'industria dell'Unione ha ridotto il livello dei suoi investimenti del 31 % durante il periodo in esame. Dopo un aumento degli investimenti del 7 % tra il 2012 e il 2013, l'industria dell'Unione è stata costretta a ridurli di 26 punti percentuali nel 2014 e, durante il periodo dell'inchiesta, di altri 12 punti percentuali. Come indicato nella tabella 6 del considerando 105, questi investimenti non sono stati usati per aumentare le capacità produttive.
- (138) Sulla capacità di reperire capitali hanno inciso le perdite subite durante il periodo in esame; in ultima analisi hanno portato alla chiusura delle attività di uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

4.4.4. Conclusioni relative al pregiudizio

- (139) Il periodo in esame è caratterizzato da due fasi diverse: una dal 2012 al 2013; l'altra dal 2014 alla fine del periodo dell'inchiesta.
- (140) Inizialmente, tra il 2012 e il 2013, il consumo dell'Unione è notevolmente diminuito del 6 %. Tale diminuzione del consumo ha avuto effetti negativi su molti indicatori di pregiudizio, come volumi e prezzi delle vendite, produzione, capacità e utilizzazione degli impianti, occupazione, produttività, redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito.
- (141) Successivamente, nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta, il consumo ha registrato una forte crescita pari a 11 punti percentuali, che rappresentano oltre 1 milione di t. Tuttavia, l'industria dell'Unione non ha potuto beneficiare di questa crescita, che è stata interamente assorbita dall'aumento dei volumi delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC.
- (142) In effetti, in questo contesto di aumento del consumo, l'industria dell'Unione non è riuscita ad aumentare né i volumi delle vendite né quelli della produzione, mentre l'utilizzazione degli impianti è leggermente diminuita addirittura in un mercato in crescita.
- (143) Il tentativo di mantenere i livelli di produzione ha portato a un aumento delle scorte di 24 punti percentuali. L'industria dell'Unione ha inoltre perso quote di mercato per 9,3 punti percentuali a favore delle importazioni dalla RPC, che nello stesso periodo hanno guadagnato quote di mercato per 10,3 punti percentuali. I prezzi di vendita unitari sono diminuiti di 9 punti percentuali e il costo di produzione è diminuito di 13 punti percentuali.



- (144) Tale andamento ha comportato un lieve miglioramento di indicatori finanziari come redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito, che, tuttavia, sono rimasti negativi per tutto il periodo. L'occupazione è diminuita di 9 punti percentuali, mentre l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare la produttività di 11 punti percentuali. L'industria dell'Unione ha dovuto inoltre ridurre gli investimenti di 38 punti percentuali data la perenne negatività della redditività e dell'utile sugli investimenti.
- (145) Nel complesso, l'industria dell'Unione ha ridotto la sua produzione, ha avviato azioni concrete per migliorare l'efficienza, riducendo organici e capacità produttiva, ed è riuscita a ridurre in misura significativa i costi di fabbricazione.
- (146) Nonostante i provvedimenti presi dall'industria dell'Unione nel periodo in esame per migliorare le proprie prestazioni, la sua situazione economica e finanziaria si è in tale periodo notevolmente deteriorata avendo cominciato ad accumulare perdite dal 2013 in poi.
- (147) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

- (148) In conformità all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il grave pregiudizio all'industria della UE fosse stato causato dalle importazioni in dumping dalla RPC. In conformità all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre esaminato se contemporaneamente altri fattori noti avessero potuto causare un pregiudizio all'industria dell'UE.
- (149) La Commissione ha verificato che un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni in dumping provenienti dalla RPC non venisse attribuito a tali importazioni. Tali fattori sono: l'agguerrita concorrenza dovuta a problemi della domanda sul mercato dell'Unione, il basso utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione, le importazioni da altri paesi terzi, l'andamento delle vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione e la concorrenza tra produttori integrati verticalmente e impianti di rilaminazione.

5.1. Effetti delle importazioni in dumping

- (150) I prezzi di vendita dei produttori esportatori della RPC sono diminuiti del 25 % da 647 EUR/t nel 2012 a 460 EUR/t nel periodo dell'inchiesta. Abbassando continuamente il prezzo di vendita unitario nel periodo in esame, i produttori della RPC sono riusciti ad aumentare in misura significativa la loro quota di mercato dal 4,6 % nel 2012 al 14,4 % nel periodo dell'inchiesta.
- (151) Tra il 2012 e il 2013, mentre la diminuzione della domanda penalizzava la prestazione dell'industria dell'Unione, quest'ultima subiva i chiari effetti negativi del successivo e costante aumento delle importazioni dalla RPC a prezzi fortemente sottoquotati.
- (152) Da un lato, infatti, l'industria dell'Unione tagliava i costi riducendo l'occupazione e approfittando del calo dei prezzi delle materie prime; dall'altro, il continuo aumento delle importazioni in dumping la costringeva ad abbassare ulteriormente i prezzi di vendita interni per limitare la perdita di quote di mercato, a scapito della redditività.
- (153) Inoltre, mentre la redditività dell'industria dell'Unione registrava un lieve miglioramento grazie alla riduzione delle perdite nel 2014, il volume delle importazioni ha accelerato il suo incremento, nel periodo dell'inchiesta i prezzi sono ulteriormente calati, facendo cadere prezzi e redditività dell'industria dell'Unione.
- (154) Il progressivo rallentamento dell'economia e il notevole eccesso di capacità dell'industria siderurgica della RPC hanno inoltre spinto i produttori di acciaio cinesi a reindirizzare le eccedenze di produzione verso i mercati di esportazione (1), tra i quali quello dell'Unione è particolarmente attraente.

(1) Si veda, ad esempio, la comunicazione della Commissione dal titolo: «Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa» (COM(2016) 155 final, del 16 marzo 2016)



- (155) Numerosi altri mercati di esportazione tradizionalmente importanti hanno infatti istituito o intendono istituire misure contro le importazioni di prodotti siderurgici dalla RPC, comprese le lamiere pesanti ⁽¹⁾, perché i prezzi vengono abbassati artificialmente da importazioni sleali che determinano una concorrenza malsana.
- (156) Data la crescente tendenza a istituire misure di difesa commerciale in tutto il mondo, il mercato dell'Unione sta diventando una delle destinazioni più attraenti per importazioni in dumping dalla RPC, a scapito dell'industria dell'Unione.
- (157) Questa conclusione è confermata dalle più recenti statistiche di Eurostat sulle importazioni: esse dimostrano che le importazioni dalla RPC sono ulteriormente aumentate dopo la fine del periodo dell'inchiesta. Da marzo a maggio 2016, i volumi delle importazioni sono aumentati di circa il 15 % rispetto a quelli registrati durante il periodo dell'inchiesta, mentre i prezzi medi di tali importazioni sono diminuiti costantemente del 30 % circa.

5.2. Effetti di altri fattori


5.2.1. Accanita concorrenza causata da problemi della domanda sul mercato dell'Unione

- (158) Una parte interessata ha affermato che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione non è causato dalle importazioni dalla RPC, ma da problemi della domanda sul mercato dell'Unione. Essa ha sostenuto che mentre la domanda nell'Unione si era ripresa nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta, nel 2012 era caduta del 32 % al di sotto del picco del 2007 e nel 2014 era caduta del 17 % rispetto al livello detto «normale» del 2004.
- (159) Questa debolezza della domanda ha presumibilmente suscitato forti spinte concorrenziali sulle limitate quantità necessarie sul mercato, che hanno però esercitato una forte pressione sui prezzi di vendita nell'Unione.
- (160) Questa concorrenza accanita causata da presunti problemi della domanda non ha comunque inciso negativamente sulla capacità degli esportatori dalla RPC di vendere quantità sempre maggiori di lamiere pesanti oggetto di dumping sul mercato dell'Unione, incrementando la loro quota di mercato dal 4,6 % al 14,4 %, provocando perdite quasi esattamente corrispondenti di quote di mercato dell'industria dell'Unione ed esercitando su quest'ultima una pressione sui prezzi tale da portarla alla redditività negativa.
- (161) Se all'inizio i problemi della domanda hanno avuto notevoli effetti negativi sui risultati dell'industria dell'Unione nel 2013, la principale causa dell'accanita concorrenza sul mercato dell'Unione restano le importazioni oggetto di dumping dalla RPC, in particolare nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta.
- (162) Altrimenti, l'industria dell'Unione avrebbe potuto approfittare della ripresa del mercato nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta. Non ha potuto farlo a causa di un forte incremento delle importazioni dalla RPC, più che triplicate durante questi due anni in cui hanno conquistato ampie quote di mercato a scapito dell'industria dell'Unione.
- (163) La Commissione conclude pertanto che i problemi della domanda sul mercato dell'Unione non sono la causa profonda del pregiudizio a danno dell'industria dell'Unione e non annullano il nesso di causalità tra importazioni oggetto di dumping e pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5.2.2. Scarso utilizzo degli impianti dei produttori dell'Unione

- (164) Una parte interessata ha affermato che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è causato da scarso utilizzo degli impianti in conseguenza delle eccessive capacità dei produttori dell'Unione. Essa ha sostenuto che nel 2012, quando le importazioni dalla RPC erano a un livello relativamente basso, l'indice di utilizzazione degli impianti era già molto basso e che l'industria dell'Unione non ha adeguatamente ridotto le proprie capacità.
- (165) La domanda nell'Unione ha però subito un forte aumento in seguito, in particolare nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta, quando ha superato del 6 % la domanda del 2012. Se non ci fosse stato il forte incremento delle importazioni in dumping dalla RPC, questo aumento della domanda avrebbe determinato un aumento dell'utilizzo degli impianti da parte dell'industria dell'Unione, tanto più che essa aveva ridotto la capacità di produzione del 2 % in un mercato in crescita.

⁽¹⁾ I paesi terzi che si sono muniti di misure di difesa commerciale contro le lamiere pesanti provenienti dalla RPC comprendono Australia, Brasile, Canada, Indonesia, Malaysia, Messico, Thailandia e Stati Uniti.



(166) La Commissione conclude pertanto che il basso utilizzo degli impianti, in particolare nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta, è causato principalmente dal forte incremento delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC.

5.2.3. Importazioni da altri paesi terzi

(167) La Commissione ha calcolato il volume delle importazioni in base alla banca dati di Eurostat. Oltre che dalla RPC, le importazioni sono provenute principalmente dall'Ucraina e dalla Russia. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata comparando i volumi delle importazioni con il consumo dell'Unione, come indicato nella tabella 3 del considerando 87.

(168) Le importazioni nell'Unione da altri paesi terzi hanno avuto nel periodo in esame il seguente andamento:

Tabella 13

Volume delle importazioni da paesi terzi (in t) e quote di mercato

		2012	2013	2014	PI (2015)
Ucraina	Volume delle importazioni (in t)	421 553	600 896	713 189	583 132
	Indice (2012 = 100)	100	143	169	138
	Quota di mercato	4,7 %	7,1 %	8,1 %	6,2 %
	Indice (2012 = 100)	100	152	172	131
	Prezzo medio	574	477	470	451
	Indice (2012 = 100)	100	83	82	79
Russia	Volume delle importazioni (in t)	148 594	158 883	196 207	222 999
	Indice (2012 = 100)	100	107	132	150
	Quota di mercato	1,7 %	1,9 %	2,2 %	2,4 %
	Indice (2012 = 100)	100	114	135	143
	Prezzo medio	513	461	446	412
	Indice (2012 = 100)	100	90	87	80
Totale di tutti i paesi terzi, RPC esclusa	Volume delle importazioni (in t)	1 063 146	1 108 062	1 253 278	1 153 345
	Indice (2012 = 100)	100	104	118	108
	Quota di mercato	11,8 %	13,2 %	14,2 %	12,2 %
	Indice (2012 = 100)	100	111	120	103
	Prezzo medio	621	516	505	505
	Indice (2012 = 100)	100	83	81	81

Fonte: Eurostat

(169) La quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi è rimasta relativamente stabile nel periodo in esame, mentre quella delle importazioni dalla RPC è aumentata del 214 %.



- (170) Inoltre, le quote di mercato dell'Ucraina e della Russia sono aumentate solo lievemente nel periodo in esame. Per l'Ucraina la quota di mercato è salita dal 4,7 % al 6,2 % e per la Russia, dall'1,7 % al 2,4 % e ciò solo a scapito di paesi di importazione diversi dalla RPC.
- (171) Dati l'aumento del consumo nell'Unione del 5 % e la diminuzione delle quote di mercato dell'industria dell'Unione di 10 punti percentuali nel corso del periodo in esame, ne consegue che le importazioni dalla RPC hanno guadagnato quote di mercato solo a scapito dell'industria dell'Unione.
- (172) In effetti, le importazioni dalla RPC rappresentano il 54 % circa di tutte le importazioni nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, mentre le importazioni dall'Ucraina sono pari al 23 % circa e quelle dalla Russia al 9 %.
- (173) Il prezzo medio delle importazioni da altri paesi terzi è diminuito molto più lentamente dei prezzi delle importazioni dalla RPC. Il primo è diminuito del 19 %; i prezzi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti del 29 %.
- (174) Anche se i prezzi delle importazioni da Russia e Ucraina sono appena inferiori alla media dei prezzi all'importazione dalla RPC, nel periodo in esame essi sono diminuiti a un ritmo molto più lento rispetto ai prezzi all'importazione dalla RPC. In più, tali prezzi non sempre sono direttamente confrontabili, poiché il prezzo medio è influenzato da un diverso mix di prodotti.
- (175) Inoltre, i volumi d'importazione da Ucraina e Russia in particolare, o da tutti gli altri paesi terzi in generale, non sono aumentati in modo sostanziale quanto quelli dalla RPC. Mentre il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato di circa 1 milione di t durante il periodo in esame, il volume delle importazioni dall'Ucraina è aumentato di circa 160 000 t, quello dalla Russia di circa 75 000 t e quello da tutti gli altri paesi terzi (Russia e Ucraina incluse) di circa 90 000 t.
- (176) Sulla base di quanto precede e data la quantità molto inferiore del volume delle importazioni dall'Ucraina e dalla Russia rispetto a quello dalla RPC, nulla indica che la causa di pregiudizio per l'industria dell'Unione risieda nelle importazioni da questi due paesi.
- (177) Le importazioni da tutti gli altri paesi terzi (Russia e Ucraina incluse) sono avvenute a prezzi mediamente superiori a quelli delle importazioni provenienti dalla RPC e hanno aumentato la loro quota di mercato di un solo insignificante punto percentuale.
- (178) La Commissione conclude pertanto che le importazioni di lamiera pesanti da paesi terzi non sono la causa profonda del pregiudizio per l'industria dell'Unione e non annulla il nesso di causalità tra importazioni oggetto di dumping e pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5.2.4. Andamento delle vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione

- (179) Durante il periodo in esame, il volume e i prezzi medi delle esportazioni dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 14

Andamento delle esportazioni

	2012	2013	2014	PI (2015)
Volume delle esportazioni ad acquirenti indipendenti (industria dell'Unione)	1 881 932	1 361 279	1 825 628	1 548 156
Indice (2012 = 100)	100	72	97	82
Prezzo medio all'esportazione (in EUR/t) (Produttori inclusi nel campione)	1 002	831	814	764
Indice (2012 = 100)	100	83	81	76

Fonte: comunicazione verificata di Eurofer e risposte al questionario verificate




- (180) Il volume delle esportazioni verso acquirenti indipendenti al di fuori dell'Unione è diminuito del 18 % nel periodo in esame. Dopo una diminuzione del 28 % tra il 2012 e il 2013 è aumentato di 25 punti percentuali nel 2014, per scendere nuovamente nel periodo dell'inchiesta di 15 punti percentuali.
- (181) I prezzi dal canto loro sono notevolmente diminuiti (-24 %) nel periodo in esame e in linea con la diminuzione dei prezzi sul mercato dell'Unione (-25 %).
- (182) Nel complesso, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione rispecchia in larga misura i risultati sul mercato interno. Il mercato dell'Unione è tuttavia molto più importante per l'industria dell'Unione dei mercati di esportazione. Nel periodo in esame, le vendite sul mercato dell'Unione ammontano al quadruplo circa delle vendite all'esportazione.
- (183) La Commissione ritiene perciò che, dato lo scarso rilievo delle vendite all'esportazione, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione non inficia il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5.2.5. Concorrenza tra produttori dell'Unione integrati verticalmente e impianti di rilaminazione nell'Unione

- (184) Una parte interessata afferma che il margine di profitto dei produttori dell'Unione integrati verticalmente è eroso dai bassi prezzi praticati dagli impianti di rilaminazione nell'Unione, che chiederebbero prezzi del 6 % – 9 % inferiori a quelli praticati dai produttori integrati verticalmente.
- (185) Un impianto di rilaminazione (*re-roller*) è un'azienda che non produce i propri fattori produttivi, cioè le lastre d'acciaio. Tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione fabbricano le loro proprie lastre d'acciaio e sono quindi integrati verticalmente.
- (186) La Commissione osserva in proposito che, durante il periodo dell'inchiesta, i prezzi medi delle importazioni in dumping dalla RPC erano inferiori a quelli dell'industria dell'Unione del 29 %, come indicato nel considerando 99. Su questa base, i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC sarebbero comunque almeno del 20 % inferiori a quelli di rilaminazione nell'Unione.
- (187) La stessa parte afferma inoltre che il quantitativo prodotto da impianti di rilaminazione nell'Unione è diminuito perché molti di essi dipendono da forniture di lastre di acciaio provenienti dall'Ucraina. Tuttavia, nel periodo in esame si è assistito a una diminuzione dell'approvvigionamento dall'Ucraina, diminuzione che non è stata compensata dalla produzione degli altri produttori dell'Unione, malgrado il basso tasso di utilizzo dei loro impianti.
- (188) In proposito, la parte non ha addotto alcuna prova del fatto che i produttori dell'Unione non fossero interessati, o disposti, a fornire i quantitativi supplementari. È perciò chiaro che proprio questi acquirenti, sensibili al prezzo, hanno voltato le spalle ai prodotti dell'industria dell'Unione e si sono rivolti alle importazioni in dumping dalla RPC a prezzi ancora inferiori.
- (189) La Commissione conclude perciò che la diminuzione della redditività dei produttori dell'Unione integrati verticalmente può essere attribuita in misura solo molto limitata al calo delle quantità di lastre pesanti a basso prezzo prodotte da impianti di rilaminazione nell'Unione. La Commissione conclude inoltre che la diminuzione della redditività è in sostanza dovuta al notevole aumento delle importazioni oggetto di dumping a prezzo assai basso provenienti dalla RPC.

5.3. Conclusioni relative al nesso di causalità

- (190) È stato provvisoriamente stabilito un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping dalla RPC.
- (191) La Commissione ha distinto e separato gli effetti sulla situazione dell'industria dell'Unione di tutti i fattori noti dagli effetti pregiudizievoli dovuti alle importazioni oggetto di dumping.
- (192) Gli altri fattori individuati, come la forte concorrenza causata da problemi della domanda, lo scarso utilizzo degli impianti, le importazioni da paesi terzi, l'andamento delle vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione, la concorrenza tra i produttori integrati verticalmente e gli impianti di rilaminazione, non sono stati provvisoriamente ritenuti tali da inficiare il nesso di causalità, nemmeno considerando il loro eventuale effetto combinato.



- (193) Il temporaneo calo del consumo nel 2013 può aver contribuito in qualche misura al pregiudizio nel corso di tale anno ma se fosse mancato il costante aumento delle importazioni oggetto di dumping a prezzi sempre più bassi, l'industria dell'Unione avrebbe certamente potuto trarre vantaggio dalla crescita del mercato negli anni successivi. In particolare, si sarebbe ripreso il volume delle vendite, i prezzi di vendita non sarebbero calati a livelli così bassi e si sarebbe raggiunta una maggior redditività.
- (194) In base a quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC e che gli altri fattori, considerati individualmente o collettivamente, non hanno annullato il nesso di causalità.

6. INTERESSE DELL'UNIONE


- (195) In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se si potesse concludere chiaramente che in questo caso l'adozione di misure non è nell'interesse dell'Unione, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievoli. Per determinare l'interesse dell'Unione sono stati valutati i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

6.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (196) L'industria dell'Unione ha sede in 14 Stati membri (Austria, Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito) e nell'ambito delle lastre pesanti impiegava direttamente nel periodo in esame circa 20 000 dipendenti.
- (197) Hanno collaborato all'inchiesta 26 produttori dell'Unione. Nessuno dei produttori noti si è opposto all'apertura dell'inchiesta. Come già spiegato nell'analisi degli indicatori di pregiudizio, tutta l'industria dell'Unione ha visto peggiorare la propria situazione ed ha subito gli effetti negativi delle importazioni oggetto di dumping.
- (198) La Commissione prevede che l'istituzione di dazi antidumping provvisori ristabilirà condizioni commerciali eque nel mercato dell'Unione, ponendo fine alla depressione dei prezzi e consentendo all'industria dell'Unione di riprendersi. Essa potrebbe così migliorare la sua redditività fino a raggiungere i livelli considerati necessari per questa industria ad alta intensità di capitale.
- (199) L'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio a causa delle importazioni in dumping originarie della RPC. La Commissione ricorda che la maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha avuto un'evoluzione negativa nel periodo in esame. In particolare, ne hanno risentito fortemente gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, come la redditività e l'utile sul capitale investito.
- (200) È importante quindi che i prezzi siano riportati a livelli non di dumping o almeno non pregiudizievoli, per consentire a tutti i produttori di operare sul mercato dell'Unione a eque condizioni commerciali. Senza l'introduzione di misure è molto probabile che la situazione economica dell'industria dell'Unione peggiori ulteriormente.
- (201) La Commissione conclude pertanto in via provvisoria che l'istituzione di dazi antidumping sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione. L'istituzione di tali misure consentirebbe all'industria dell'Unione di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole constatati.

6.2. Interesse degli importatori indipendenti

- (202) Come indicato al considerando 22, sei importatori hanno collaborato all'inchiesta e tre di essi sono stati inclusi nel campione. Uno degli importatori inseriti nel campione è favorevole all'adozione di misure, mentre gli altri due importatori vi si oppongono. I restanti tre importatori non inclusi nel campione non hanno espresso alcun parere.
- (203) Dall'inchiesta è emerso che un aumento dei prezzi dovuto all'eventuale istituzione di misure non avrebbe conseguenze dirette su tali importatori indipendenti. Le lamiere pesanti rappresentano non più del 20 % della loro attività.



- (204) Inoltre, la maggior parte degli importatori tratta materiali provenienti da più fonti diverse, tra cui anche l'industria dell'Unione. Nulla indica che gli importatori non sarebbero in grado di continuare a servire i loro clienti se venissero imposti dei dazi.
- (205) In considerazione di quanto precede, la Commissione conclude in via provvisoria che l'istituzione di misure non avrà effetti negativi di rilievo sull'interesse degli importatori dell'Unione.

6.3. Interesse degli utilizzatori

- (206) I principali utilizzatori finali delle lamiere pesanti sono i fabbricanti di attrezzature destinate all'industria edile, mineraria e forestale; dei recipienti a pressione; degli oleodotti e dei gasdotti; delle costruzioni navali, dei ponti e di materiali per l'edilizia.
- (207) Sette utilizzatori e tre commercianti/centri di servizi siderurgici hanno inviato il questionario di risposta degli utilizzatori. Tuttavia, quattro risposte erano fortemente incomplete e solo due degli estensori si erano dichiarati contrari all'istituzione di misure. La Commissione non può tuttavia considerare rappresentative le risposte inviate per i seguenti motivi:
- esse rappresentano solo il 0,3 % del consumo dell'Unione;
 - i due utilizzatori che si sono opposti non importano nulla dalla RPC e risentirebbero solo indirettamente delle misure.
- (208) La Commissione fa inoltre notare che i dazi dovrebbero contribuire a garantire l'approvvigionamento continuo del mercato dell'Unione. Senza i dazi, alcuni produttori dell'Unione potrebbero essere costretti a cessare o ridurre la loro attività produttiva e lasciare molti utilizzatori dell'Unione con meno fonti di approvvigionamento.
- (209) Di fatto, uno dei produttori inclusi nel campione ha sospeso la produzione di lamiere pesanti alla fine del periodo dell'inchiesta, come indicato nel considerando 104.
- (210) Il livello delle misure porterà inoltre a condizioni di parità per tutti i produttori nell'Unione e in paesi terzi, che potrebbero permettere a questo produttore dell'Unione di riprendere la produzione di lamiere pesanti.
- (211) Pertanto, la Commissione conclude in via provvisoria che l'istituzione di misure non avrebbe alcun effetto negativo sproporzionato sugli utilizzatori.

6.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (212) Dato quanto precede, la Commissione conclude in via provvisoria che l'istituzione di misure potrebbe contribuire alla ripresa dell'industria dell'Unione e consentire la ripresa degli investimenti per aiutare i produttori di lamiere pesanti nell'Unione ad attrezzarsi per il futuro e accrescere la loro competitività.
- (213) L'industria dell'Unione è già stata sottoposta a notevoli ristrutturazioni nel (recente) passato. Senza i dazi, alcuni produttori di lamiere pesanti dell'Unione potrebbero essere costretti a cessare o ridurre le loro attività in questo settore, a licenziare centinaia di dipendenti e a lasciare molti utilizzatori dell'Unione con poche fonti di approvvigionamento.
- (214) L'impatto delle misure sulle poche altre parti interessate dell'Unione che si sono manifestate non può essere considerato sostanziale. Il fascicolo non contiene dati che dimostrino che possibili effetti negativi su altri interessati, diversi da quelli che si sono manifestati, siano tali da controbilanciare gli effetti positivi delle misure sull'industria dell'Unione. Gli utilizzatori finali e i consumatori potranno trarre beneficio da un mercato equo e competitivo, con una fonte di approvvigionamento locale pienamente capace di rispondere alle loro necessità e richieste. Il prezzo continuerà ad essere un elemento determinante, ma su base equa.
- (215) In definitiva, la Commissione ha concluso, in questa fase dell'inchiesta, che non vi sono motivi fondati per ritenere che l'istituzione di misure provvisorie sulle importazioni di lamiere pesanti originarie della RPC sia contraria all'interesse dell'Unione.



7. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

- (216) Viste le conclusioni cui è pervenuta la Commissione sul dumping, sul pregiudizio, sul nesso di causalità e sull'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per impedire un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione causato dalle importazioni oggetto di dumping.


7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (217) Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha dapprima stabilito l'importo del dazio necessario a eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (218) Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione potesse coprire i propri costi di produzione e ottenere dalla vendita del prodotto simile sul mercato dell'Unione l'utile al lordo delle imposte che potrebbe ragionevolmente essere conseguito da un'industria di tale tipo nello stesso settore in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping.
- (219) Per stabilire il profitto che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza, la Commissione ha chiesto ai produttori dell'Unione inclusi nel campione di fornire dati sulla redditività per il prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione per gli anni dal 2006 al periodo dell'inchiesta. Tali informazioni sono state fornite e debitamente verificate.
- (220) Tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta, la redditività dell'industria dell'Unione è stata negativa. Già nel 2012, anno in cui il profitto è stato lievemente positivo (+ 1,6 %), si avvertiva una presenza significativa di importazioni in dumping dalla RPC e questo margine di profitto era nettamente inferiore all'utile degli anni precedenti.
- (221) L'anno precedente, il 2011, mostrava invece un margine di profitto del 7,9 %, superiore ai margini di profitto del 2009 e del 2010, gli anni cioè in cui la crisi finanziaria si è fatta maggiormente sentire, ma inferiore al profitto del periodo 2006-2008, precedente cioè la crisi finanziaria. Si tratta, inoltre, tra i dati disponibili più recenti, di quelli maggiormente affidabili su quando le importazioni nell'Unione dalla RPC non avvenivano ancora in grandi quantitativi. La Commissione ritiene pertanto che tale margine di profitto sia quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza.
- (222) La Commissione ha quindi determinato il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori della RPC inclusi nel campione che hanno collaborato, debitamente adeguata per tener conto di costi d'importazione e di dazi doganali, stabilita per calcolare la sottoquotazione del prezzo, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto dai produttori dell'Unione inclusi nel campione sul mercato dell'Unione nel periodo dell'inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata dei valori cif all'importazione.
- (223) Il livello di eliminazione del pregiudizio per «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre società» si definisce in modo analogo a quello usato per il margine di dumping per tali società (v. considerando da 76 a 80).

7.2. Misure provvisorie

- (224) È opportuno istituire misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC, in conformità alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping. L'importo dei dazi andrebbe stabilito al livello che corrisponde al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.
- (225) Dato quanto precede, le aliquote provvisorie del dazio antidumping, espresse in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Società	Margine di dumping	Margine di pregiudizio	Dazio provvisorio
Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.	120,1 %	73,1 %	73,1 %
Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd.	126,0 %	65,1 %	65,1 %



Società	Margine di dumping	Margine di pregiudizio	Dazio provvisorio
Wuyang Iron and Steel Co., Ltd e Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd.	127,6 %	73,7 %	73,7 %
Altre società che hanno collaborato	125,5 %	70,6 %	70,6 %
Tutte le altre società	127,6 %	73,7 %	73,7 %

- (226) Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione.
- (227) Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e fabbricato dalle persone giuridiche summenzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società, non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate alle società espressamente menzionate, andrebbero assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non andrebbero assoggettate a nessuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.
- (228) Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping se cambia nome o fonda una nuova entità di produzione o di vendita. La richiesta deve essere indirizzata alla Commissione ⁽¹⁾. La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un avviso relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (229) Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

8. REGISTRAZIONE

- (230) Come indicato nel considerando 5, la Commissione ha disposto, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1357 della Commissione, la registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC.
- (231) Ciò è avvenuto in previsione dell'eventuale applicazione retroattiva delle misure antidumping a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. La registrazione delle importazioni dovrebbe cessare. In questa fase del procedimento non può essere adottata alcuna decisione su un'eventuale applicazione retroattiva di misure antidumping.

9. DISPOSIZIONI FINALI

- (232) Ai fini di una corretta amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine prestabilito.
- (233) Le conclusioni relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta,

⁽¹⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio legato o non legato (acciaio inossidabile, acciaio al silicio detto magnetico, acciaio per utensili e acciaio rapido esclusi), laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza minima di 600 mm oppure di spessore compreso tra 4,75 mm e 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm che rientrano attualmente nei codici NC ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 ed ex 7225 99 00 (codici TARIC: 7208 51 20 10, 7208 51 91 10, 7208 51 98 10, 7208 52 91 10, 7208 90 20 10, 7208 90 80 20, 7225 40 60 10, 7225 99 00 30) e originari della Repubblica popolare cinese.

2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto di cui al paragrafo 1, fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società	Aliquota del dazio provvisorio	Codice addizionale TARIC
Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.	73,1 %	C143
Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd.	65,1 %	C144
Wuyang Iron and Steel Co., Ltd e Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd.	73,7 %	C145
Altre società che hanno collaborato, elencate in allegato	70,6 %	
Tutte le altre società	73,7 %	C999

3. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

4. Salvo indicazioni contrarie, si applicano le pertinenti disposizioni in vigore relative ai dazi doganali.

Articolo 2

1. Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono:

- chiedere la divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento;
- presentare osservazioni scritte alla Commissione; e
- chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

2. Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 possono comunicare osservazioni sull'applicazione delle misure provvisorie.

Articolo 3

1. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1357 della Commissione.



2. I dati raccolti riguardo ai prodotti introdotti non più di 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione

Denominazione	Città	Codice aggiuntivo TARIC
Angang Steel Company Limited	Anshan, Liaoning	C150
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.	Baotou, Mongolia interna	C151
Zhangjiagang Shajing Heavy Plate Co., Ltd.	Zhangjiagang, Jiangsu	C146
Jiangsu tiangong Tools Company Limited	Danyang, Jiangsu	C155
Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.	Jiangyin, Jiangsu	C147
Laiwu Steel Yinshan Section Co., Ltd.	Laiwu, Shandong	C154
Nanyang Hanye Special Steel Co., Ltd.	Xixia, Henan	C152
Qinhuangdao Shouqin Metal Materials Co., Ltd.	Qinhuangdao, Hebei	C153
Shandong Iron & Steel Co., Ltd., Jinan Company	Jinan, Shandong	C149
Wuhan Iron and Steel Co., Ltd.	Wuhan, Hubei	C156
Xinyu Iron & Steel Co., Ltd.	Xinyu, Jiangxi	C148

16CE2534



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1778 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2016

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

dopo aver consultato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Apertura

- (1) Il 4 gennaio 2016 la European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante») ha presentato una denuncia per conto di produttori che rappresentano oltre il 90 % della produzione totale dell'Unione di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati. La denuncia conteneva prove dell'esistenza di dumping e della conseguente minaccia di pregiudizio notevole, sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.
- (2) In seguito alla denuncia, il 13 febbraio 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato») sulla base dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2009/1225 del Consiglio ⁽²⁾ («il regolamento di base»). L'avviso di apertura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ⁽³⁾ («l'avviso di apertura»).
- (3) La Commissione ha conseguentemente avviato altre due inchieste:
 - a) in data 13 maggio 2016 ⁽⁴⁾, un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario della Repubblica popolare cinese;
 - b) in data 7 luglio 2016 ⁽⁵⁾, un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario del Brasile, dell'Iran, della Russia, della Serbia e dell'Ucraina.

1.2. Registrazione

- (4) Il 5 aprile 2016 il denunciante ha presentato una richiesta di registrazione delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC. Il 2 giugno 2016 il denunciante ha aggiornato la richiesta fornendo dati finanziari più recenti, ma l'ha ritirata in data 11 agosto 2016.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Tale regolamento è stato sostituito a decorrere dal 20 luglio 2016 dal regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata).

⁽³⁾ GU C 58 del 13.2.2016, pag. 9.

⁽⁴⁾ Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro o di acciai legati o non legati originari della Repubblica popolare cinese (GU C 172 del 13.5.2016, pag. 29).

⁽⁵⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia, della Serbia e dell'Ucraina (GU C 246 del 7.7.2016, pag. 7).



1.3. Parti interessate

- (5) Nell'avviso di apertura la Commissione invitava le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. Essa ha espressamente informato dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità cinesi, gli importatori noti, i fornitori e gli utilizzatori, gli operatori commerciali e le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.
- (6) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

1.4. Campionamento

- (7) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

1.4.1. Campionamento dei produttori dell'Unione


- (8) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato che, dato il loro numero elevato, avrebbe selezionato un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha poi selezionato un campione sulla base dei più elevati volumi rappresentativi della produzione e delle vendite garantendo al contempo la distribuzione geografica. Essa ha informato le società selezionate in via provvisoria e il denunciante. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio.
- (9) Uno dei produttori dell'Unione selezionato in via provvisoria ha informato la Commissione che non avrebbe potuto collaborare. La federazione italiana del ferro e dell'acciaio (Federacciai) ed Eurofer hanno inoltre osservato che l'Europa meridionale non era rappresentata nel campione provvisorio. Per garantire una migliore distribuzione geografica, la Commissione ha sostituito il produttore dell'Unione che ha deciso di non collaborare con un produttore dell'Unione appartenente all'Europa meridionale.
- (10) Di conseguenza il campione definitivo è risultato costituito da cinque produttori dell'Unione di cinque diversi Stati membri e rappresenta oltre il 45 % della produzione dell'Unione.

1.4.2. Campionamento degli importatori indipendenti

- (11) La Commissione ha chiesto agli importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura, in modo da poter decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione.
- (12) Quattro importatori hanno fornito le informazioni richieste. Il campionamento non è stato pertanto necessario e i questionari sono stati inviati a tutti gli importatori.
- (13) Sebbene la Commissione li abbia contattati nel tentativo di raccogliere informazioni pertinenti, nessun importatore indipendente ha risposto in maniera completa al questionario ai fini della presente inchiesta.

1.4.3. Campionamento dei produttori esportatori della RPC

- (14) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, per selezionare il campione per la RPC, la Commissione ha invitato i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Essa ha inoltre invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea a indicare e/o contattare i produttori esportatori che potevano essere interessati a partecipare all'inchiesta.
- (15) Tredici gruppi di produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. La Commissione ha proposto un campione di tre gruppi di società in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che poteva essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Ha inoltre invitato tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità della RPC a presentare osservazioni sul campione proposto.



- (16) Un produttore esportatore, Jiangsu Tiangong Tools Company Limited («Tiangong Tools»), ha sostenuto di dover essere incluso nel campione perché, a differenza dei produttori esportatori selezionati, produce acciai per utensili e acciai rapidi. A suo dire, se il suo prodotto è considerato prodotto in esame, il campione doveva essere più rappresentativo e doveva pertanto includerlo.
- (17) Tale richiesta è stata respinta. Tiangong Tools ha esportato solo piccole quantità di un particolare tipo di prodotto nell'Unione. Pertanto l'inclusione di questo produttore esportatore nel campione non avrebbe reso il campione più rappresentativo. La Commissione ha ulteriormente analizzato la questione della rappresentatività nel quadro della definizione della produzione.
- (18) Ha di conseguenza deciso di mantenere il campione proposto, formato da tre gruppi di produttori esportatori. I produttori esportatori inclusi nel campione rappresentano il 57 % delle importazioni totali nell'Unione del prodotto in esame dalla RPC e il 58 % delle importazioni totali dell'Unione del prodotto in esame effettuate dai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato.

1.5. Esame individuale

- (19) Un solo produttore esportatore, Tiangong Tools, ha richiesto un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base e ha a tal fine inviato una risposta al questionario. La Commissione ha accettato in via preliminare la richiesta e verificato in loco le informazioni fornite.
- (20) L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che tale società produce ed esporta nell'Unione solo acciai per utensili e acciai rapidi. Dato che, come spiegato ai considerando da 29 a 35, la Commissione ha provvisoriamente deciso di escludere gli acciai per utensili e gli acciai rapidi dall'ambito della presente inchiesta, non è stato determinato un margine di dumping provvisorio per Tiangong Tools. Qualora la Commissione dovesse modificare la propria decisione riguardo alla definizione del prodotto nella fase definitiva, la richiesta di esame individuale del produttore esportatore in questione potrebbe essere riconsiderata.

1.6. Risposte al questionario

- (21) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Sono pervenute le risposte al questionario di Eurofer, di cinque produttori dell'Unione e dei centri servizi siderurgici ad essi collegati, di un utilizzatore, di tre gruppi di produttori esportatori della RPC e di un produttore di un paese di riferimento.

1.7. Visite di verifica

- (22) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare in via provvisoria il dumping, la conseguente minaccia di pregiudizio e l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica in conformità all'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi dell'associazione e delle società seguenti:

associazione dei produttori dell'Unione:

— Eurofer, Bruxelles, Belgio

produttori dell'Unione:

— ThyssenKrupp Steel AG, Duisburg, Germania

— Tata Steel IJmuiden BV, Velsen-Noord, Paesi Bassi


— Tata Steel UK Limited, Port Talbot, South Wales, Regno Unito

— ArcelorMittal France S.A., Francia, e le seguenti sue società controllate:

— ArcelorMittal Mediterranee SAS, Fos-sur-Mer, Francia

— ArcelorMittal Atlantique Et Lorraine, Dunkerque, Francia

— ArcelorMittal España SA, Gozón, Spagna



Utilizzatore:

— Marcegaglia Carbon Steel Spa, Gazoldo degli Ippoliti, Italia

produttori esportatori della RPC e operatori commerciali collegati:

— Benxi Iron & Steel Group:

— Bengang Steel Plates Co., Ltd, Benxi, Liaoning Province, RPC

— Benxi Iron & Steel Hong Kong Limited, Hong Kong

— Jiangsu Shagang Group Co., Ltd.:

— Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd. Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, RPC

— Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd., Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, RPC

— Jiangsu Shagang International Trade Co., Ltd., Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, RPC

— Shagang South-Asia Trading Co., Hong Kong

— Xinsha International PTE. Ltd., Singapore

— Hebei Iron and Steel Group (HBIS):

— Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd., Handan City, Hebei Province, RPC

— Hebei Iron & Steel Co., Ltd. Tangshan Branch, Tangshan City, Hebei Province, RPC

— Hebei Iron & Steel Co., Ltd. Chengde Branch, Chengde City, Hebei Province, RPC

— Handan Iron and Steel Group Import and Export Co Ltd, Handan City, Hebei Province, RPC

— Hebei Iron and Steel (Singapore) PTE Ltd, Handan City, Hebei Province, RPC

— Hebei Iron and Steel (Hong Kong) International Trade Co Ltd, Handan City, Hebei Province, RPC

— Hebei Iron and Steel Group (Shanghai) International Trade Co Ltd, Handan City and Chengde City, Hebei Province, RPC

— Tangshan Iron and Steel Group Co Ltd, Tangshan City, Hebei Province, RPC

— Sinobiz Holdings Limited (British Virgin Islands), Tangshan City, Hebei Province, RPC

— Chengde Steel Logistics Co Ltd, Chengde City, Hebei Province, RPC

— Duferco SA, Lugano, Svizzera

— Jiangsu Tiangong Tools Company Limited:

— Tiangong Aihe Company Limited, Danbei County, Danyang City, Jiangsu Province, RPC

importatori collegati nell'Unione:

— Benxi Iron and Steel Group Europe GmbH, Düsseldorf, Germania

— Duferco Commerciale, SPA, Genova, Italia

produttore del paese di riferimento:

— ArcelorMittal USA, Chicago, USA.

1.8. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (23) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).



2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (24) Il prodotto in esame è costituito da determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti.

Il prodotto in esame non comprende:

- i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati,
- i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido ⁽¹⁾,
- i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm e
- i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.

Il prodotto in esame è attualmente classificato ai codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 90, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, 7226 91 91 e 7226 91 99 e originario della Repubblica popolare cinese.

- (25) I prodotti piatti di acciaio laminati a caldo sono fabbricati mediante laminazione a caldo. Si tratta di un processo di lavorazione dei metalli in cui il metallo fuso viene fatto passare attraverso uno o più coppie di rulli caldi per ridurre e uniformare lo spessore con la temperatura del metallo al di sopra della temperatura di ricristallizzazione. Essi possono essere forniti in varie forme: arrotolati (anche lubrificati o decapati), tagliati su misura (fogli) o in nastri stretti.
- (26) Vi sono due principali impieghi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. Essi costituiscono in primo luogo la materia primaria per la produzione di vari prodotti in acciaio a valle di valore aggiunto, a cominciare dai prodotti piatti di acciaio laminati ⁽²⁾ a freddo e rivestiti. In secondo luogo sono usati come fattore produttivo industriale acquistato dagli utilizzatori finali per una serie di impieghi, anche nel settore delle costruzioni (produzione di tubi di acciaio), nella costruzione navale, nei contenitori per gas, negli autoveicoli, nei recipienti a pressione e nelle condotte per il trasporto di energia.

2.2. Prodotto simile

- (27) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e sono destinati agli stessi impieghi di base:
- a) il prodotto in esame;
 - b) il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC e degli Stati Uniti d'America;
 - c) il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (28) In questa fase la Commissione ha deciso che tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3. Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

- (29) In primo luogo, un produttore esportatore (Jiangsu Tiangong Tools Company Limited) e un importatore collegato a un altro produttore esportatore cinese (Duferco S.A.) hanno chiesto che alcuni tipi di prodotti piatti in acciaio laminati a caldo, noti nell'industria del settore come acciai per utensili e acciai rapidi, venissero esclusi dalla definizione del prodotto. Essi hanno sostenuto che gli acciai per utensili e gli acciai rapidi hanno proprietà, prezzi, specifiche e impieghi notevolmente diversi.

⁽¹⁾ Questi prodotti non sono inclusi a seguito della richiesta di esclusione di un prodotto (cfr. considerando 29 e successivi).

⁽²⁾ Il processo di laminazione a freddo consiste nel far passare un foglio o un nastro, precedentemente laminato a caldo e decapato, attraverso rulli freddi, cioè a una temperatura inferiore a quella di rammollimento del metallo.



- (30) Il 21 aprile 2016 si è tenuta un'audizione con il produttore esportatore cinese in presenza del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Il 22 giugno 2016 si è tenuta inoltre un'audizione con l'importatore in merito alla richiesta di esclusione del suo prodotto.
- (31) Il denunciante ha ritenuto che tali affermazioni fossero infondate e che esistesse un rischio di elusione nel caso di una loro accettazione da parte della Commissione.
- (32) La Commissione ha rilevato che vi sono effettivamente importanti differenze chimiche e fisiche tra altri tipi del prodotto in esame diversi dagli acciai per utensili e dagli acciai rapidi, da un lato, e gli acciai per utensili e gli acciai rapidi, dall'altro lato. Vari elementi chimici (*) naturalmente presenti negli acciai per utensili e negli acciai rapidi non si trovano nel prodotto in esame.
- (33) Vi sono inoltre differenze nel processo di produzione e negli impieghi come pure notevoli differenze di prezzo tra gli acciai per utensili e gli acciai rapidi, da un lato, e gli altri tipi del prodotto in esame, dall'altro. Ad esempio gli acciai per utensili e gli acciai rapidi, a differenza di altri tipi del prodotto in esame, sono utilizzati per la lavorazione, la lavorazione meccanica, l'estrusione, il taglio, lo stampaggio e la perforazione di altri materiali, ossia impieghi non convenzionali per gli altri tipi del prodotto in esame. Inoltre la produzione di acciai per utensili avviene mediante un altro processo di produzione, in base al quale le proprietà specifiche sono ottenute nel corso di tutte le fasi del processo di produzione. Questa differenza rende il processo di produzione degli acciai per utensili e degli acciai rapidi molto più costoso, il che in parte spiega anche la differenza di prezzo di vendita rispetto ad altri tipi del prodotto in esame.
- (34) Le importazioni di acciaio per utensili e di acciai rapidi rappresentano in termini di volume l'1,25 % circa delle importazioni cinesi totali nel corso dell'anno 2015. Gli acciai per utensili e gli acciai rapidi sono anche classificati sotto diversi codici specifici NC.
- (35) La Commissione ha pertanto provvisoriamente escluso gli acciai per utensili e gli acciai rapidi e avvertito parallelamente le autorità doganali nazionali riguardo a possibili rischi di elusione.
- (36) In secondo luogo, il 5 agosto 2016 un utilizzatore italiano, Marcegaglia Carbon Steel Spa, ha sostenuto che i seguenti tipi del prodotto in esame dovessero essere esclusi dalla definizione del prodotto: i tipi di acciaio IF privi di interstiziali, i tipi di acciaio a doppia fase, i tipi di acciaio ad alto tenore di carbonio e i tipi di acciaio a grani non orientati. L'argomentazione della richiesta di esclusione di questi tipi di prodotto era principalmente la seguente:
- a) questi tipi di prodotto presentano caratteristiche, impieghi e prezzi notevolmente diversi rispetto a tutti gli altri tipi del prodotto in esame;
- b) questi prodotti non sono intercambiabili con altri tipi del prodotto in esame.
- (37) Lo stesso utilizzatore ha anche chiesto che i tipi di prodotti utilizzati per la laminazione a freddo fossero esclusi in base al loro ulteriore impiego a valle.
- (38) Per quanto riguarda la richiesta di esclusione dei tipi di acciaio IF privi di interstiziali, dei tipi di acciaio a doppia fase, dei tipi di acciaio ad alto tenore di carbonio e dei tipi di acciaio a grani non orientati del prodotto in esame, la Commissione ha ritenuto che non fosse stato dimostrato che tali prodotti hanno proprietà e impieghi diversi. La richiesta dettagliata definitiva di esclusione del prodotto è inoltre pervenuta molto tardivamente. Pertanto in questa fase la Commissione ha respinto tale richiesta, ma intende esaminare ulteriormente tale argomentazione.
- (39) Per quanto riguarda i tipi di prodotto utilizzati per la rilaminazione, si tratta di uno dei principali impieghi del prodotto in esame, come indicato al considerando 26. Un impiego diverso non costituisce di per sé motivo di esclusione. Inoltre l'esclusione di tali tipi di prodotto comporterebbe l'esclusione della maggioranza di tutti i tipi del prodotto in esame importati, oltre a comportare un complesso, se non impossibile, controllo amministrativo volto a distinguere, nell'ambito del prodotto in esame, i tipi di prodotto destinati alla rilaminazione dagli altri. Pertanto in questa fase la Commissione ha respinto anche tale richiesta.

(*) Tali elementi chimici sono, tra gli altri: tungsteno/wolfram, molibdeno, cromo e vanadio.




3. DUMPING

3.1. Valore normale

- (40) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, la Commissione determina il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del medesimo regolamento per i produttori esportatori della RPC che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), dello stesso regolamento e ai quali è pertanto possibile riconoscere il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM). Nessuno dei produttori esportatori che hanno collaborato ha tuttavia richiesto tale trattamento.
- (41) Pertanto a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base il valore normale doveva essere determinato in base ai prezzi o al valore normale costruito in un paese terzo ad economia di mercato appropriato («il paese di riferimento»).
- (42) Nell'avviso di apertura la Commissione ha proposto di usare un paese terzo ad economia di mercato («paese di riferimento»), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. La Commissione ha inviato questionari a tutti i produttori noti degli 11 paesi a economia di mercato indicati nell'avviso di apertura (1) e ad altri otto paesi in cui vi erano indicazioni di produzione e vendita del prodotto simile, vale a dire Argentina, Australia, Egitto, Iran, Giappone, Sud Africa, Repubblica di Corea e Taiwan. Sono stati contattati in totale 62 produttori in 19 potenziali paesi di riferimento. Tuttavia solo una società degli Stati Uniti, ArcelorMittal USA, ha espresso la sua disponibilità a collaborare e ha risposto al questionario.
- (43) Trattandosi di un mercato aperto, con dieci produttori nazionali del prodotto simile e con importazioni da altri paesi che rappresentano oltre il 10 % del consumo totale, gli Stati Uniti d'America sono considerati un paese di riferimento adeguato. Di conseguenza, e dato che solo un produttore degli Stati Uniti si è dichiarato disposto a collaborare, gli Stati Uniti sono stati provvisoriamente selezionati come paese di riferimento adeguato.
- (44) Le parti interessate sono state invitate ad esprimersi in proposito. Poiché non sono pervenute osservazioni, gli Stati Uniti sono stati scelti come paese di riferimento.
- (45) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha in primo luogo valutato se le vendite del prodotto simile negli Stati Uniti d'America ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative. La quantità delle vendite del prodotto simile sul mercato interno da parte del produttore disposto a collaborare è risultata rappresentativa rispetto al prodotto in esame esportato nell'Unione dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione.
- (46) La Commissione ha quindi verificato se tali vendite potevano essere considerate eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato la proporzione di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti. Le operazioni di vendita sono state considerate remunerative quando il prezzo unitario era pari o superiore al costo di produzione. È stato così determinato il costo di produzione del produttore americano nel periodo dell'inchiesta.
- (47) Per i tipi di prodotto per i quali oltre l'80 % del volume delle vendite del tipo di prodotto in questione sul mercato interno era effettuato a un prezzo superiore al costo e la media ponderata del prezzo di vendita di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo unitario di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come media ponderata dei prezzi effettivi di tutte le vendite, remunerative o no, del tipo in questione sul mercato interno.
- (48) Quando il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l'80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto o quando la media ponderata dei prezzi di quel tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione unitario, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi delle sole vendite remunerative di quel tipo di prodotto effettuate sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta.
- (49) Per quanto riguarda i tipi di prodotto non remunerativi, il valore normale è stato costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base utilizzando il costo di produzione del produttore americano con l'aggiunta delle spese generali, amministrative e di vendita e del profitto per i tipi di prodotto remunerativi per il produttore americano.

(1) Canada, Sud Africa, Thailandia, India, Malaysia, Messico, Vietnam, Turchia, Russia, Ucraina e Brasile.



- (50) Non è stato possibile stabilire una corrispondenza tra alcuni tipi di prodotto esportati nell'Unione dalla RPC e quelli fabbricati nel paese di riferimento perché non sono venduti dal produttore americano. Di conseguenza il valore normale per i tipi di prodotto per i quali mancava una corrispondenza è stato costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, sulla scorta dei costi di produzione del produttore del paese di riferimento. La Commissione ha considerato i costi del prodotto più somigliante e li ha adeguati per tenere conto del costo del lavoro di modifica (taglio longitudinale o trasversale) in modo da garantire un confronto equo. Essa ha in seguito aggiunto un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (7 % - 13 %) basandosi su dati effettivi attinenti alla produzione e alle vendite, come previsto all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. Ha infine aggiunto un congruo margine di profitto (10 % - 15 %) utilizzando il margine di profitto medio delle vendite dei prodotti remunerativi.

3.2. Prezzi all'esportazione

- (51) I produttori esportatori inclusi nel campione hanno esportato nell'Unione sia vendendo direttamente ad acquirenti indipendenti sia tramite società collegate.
- (52) Per le vendite dirette, i prezzi all'esportazione sono stati calcolati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
- (53) Per le operazioni nelle quali i produttori esportatori esportano il prodotto in esame nell'Unione tramite società collegate operanti come importatori, il prezzo all'esportazione è stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso al prezzo sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutte le spese sostenute tra l'importazione e la rivendita.

3.3. Confronto

- (54) Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. I margini di dumping sono stati calcolati confrontando i prezzi individuali franco fabbrica applicati dai produttori esportatori inclusi nel campione con i prezzi di vendita sul mercato interno del produttore del paese di riferimento oppure, ove necessario, con il valore normale costruito.
- (55) Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato tenuto debitamente conto, con opportuni adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (56) Su tale base sono stati effettuati adeguamenti, ove necessario, per tenere conto delle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico, dei costi accessori (4 %), delle spese bancarie (0,02 %), dei costi del credito (0,05 %), delle commissioni (0,6 %) e imposte indirette (4 %).

3.4. Margine di dumping

- (57) Per i produttori esportatori inclusi nel campione la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile fabbricato negli Stati Uniti d'America è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo di prodotto corrispondente, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (58) Il margine di dumping dei produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione è stato stabilito secondo le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato calcolato come media ponderata in base ai margini stabiliti per i produttori esportatori inclusi nel campione.
- (59) Per quanto riguarda tutti gli altri produttori esportatori della RPC, la Commissione ha determinato il grado di collaborazione nella RPC che è stato misurato valutando il rapporto fra il volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori che hanno collaborato e il volume totale delle esportazioni nell'Unione dal paese interessato.
- (60) Il livello di collaborazione è elevato. Alla luce di ciò, il margine di dumping residuo applicabile a tutti gli altri produttori esportatori della RPC è stato fissato in via provvisoria a un livello corrispondente al margine di dumping più elevato accertato per i produttori esportatori, inclusi nel campione, che hanno collaborato.



- (61) I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Tabella 1

Margini di dumping, RPC

Società	Margine di dumping provvisorio
Bengang Steel Plates Co., Ltd.	96,5 %
Hebei Iron & Steel Group	95,0 %
Jiangsu Shagang Group	106,9 %
Altre società che hanno collaborato	100,1 %
Tutte le altre società	106,9 %

4. PREGIUDIZIO**4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione**

- (62) Nell'Unione 17 società hanno fornito i dati relativi alla produzione e alle vendite nell'esame della rappresentatività e hanno dichiarato di aver fabbricato il prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta. In base alle informazioni riportate nella denuncia, le 17 società rappresentano il 90 % circa della produzione del prodotto simile nell'Unione.
- (63) Oltre a queste 17 società, altre cinque società producevano il prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta.
- (64) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata calcolata pari a circa 74,7 milioni di tonnellate. La Commissione ha determinato tale cifra sulla base di tutti i dati disponibili concernenti l'industria dell'Unione, come le informazioni fornite dal denunciante e da tutti i produttori noti dell'Unione. Come indicato al considerando 10, è stato selezionato un campione di cinque produttori dell'Unione che rappresentano il 45 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile. Il campione è rappresentativo.
- (65) I produttori dell'Unione che rappresentano la produzione totale dell'Unione costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base e sono denominati «industria dell'Unione».
- (66) Il modello imprenditoriale dei produttori dell'Unione e il loro grado di integrazione verticale variano. In generale tuttavia l'industria dell'Unione può essere considerata un'industria con un elevato livello di integrazione verticale, come spiegato al considerando 68.

4.2. Consumo dell'Unione

- (67) Come indicato al considerando 24, il prodotto in esame rientra in una serie di codici NC, tra cui alcuni codici «ex». Al fine di non sottovalutare il consumo dell'Unione e vista l'incidenza apparentemente marginale di tali codici sul consumo totale, i volumi delle importazioni dei codici NC «ex» sono stati presi nella dovuta considerazione nel calcolo del consumo dell'Unione.
- (68) Dato che l'industria dell'Unione è in prevalenza integrata verticalmente e il prodotto in esame è considerato una materia primaria per la produzione di vari prodotti a valle di valore aggiunto, a cominciare dai prodotti laminati a freddo, il consumo del mercato vincolato (*captive*) e il consumo del mercato libero sono stati analizzati separatamente.



- (69) La distinzione tra mercato vincolato e mercato libero è pertinente ai fini dell'analisi del pregiudizio, perché i prodotti destinati all'uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni e i prezzi di trasferimento sono fissati all'interno dei gruppi secondo varie politiche dei prezzi. La produzione destinata al mercato libero è invece in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame e i prezzi sono prezzi del mercato libero.
- (70) Per fornire un quadro quanto più completo possibile dell'industria dell'Unione, la Commissione ha raccolto dati sull'intera attività legata al prodotto simile e ha verificato se la produzione era destinata a un uso vincolato o al mercato libero. Essa ha constatato che circa il 60 % della produzione totale dei produttori dell'Unione era destinata a un uso vincolato.

4.2.1. Consumo vincolato nel mercato dell'Unione

- (71) La Commissione ha stabilito il consumo vincolato dell'Unione sulla base dell'uso vincolato e delle vendite vincolate sul mercato dell'Unione di tutti i produttori noti dell'Unione. Su tale base il consumo vincolato dell'Unione risulta aver avuto il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo vincolato nel mercato dell'Unione (in tonnellate)

	2012	2013	2014	PI
Consumo vincolato	40 775 889	42 418 062	42 887 175	42 271 071
Indice (2012 = 100)	100	104	105	104

Fonte: risposte al questionario Eurofer

- (72) Nel periodo in esame il consumo vincolato dell'Unione nel mercato dell'Unione è aumentato del 4 % circa. Tale aumento è dovuto soprattutto a una crescita dei mercati vincolati, come quello della produzione di componenti per l'industria automobilistica.

4.2.2. Consumo del mercato libero nel mercato dell'Unione

- (73) La Commissione ha stabilito il consumo del mercato libero dell'Unione basandosi sulle: a) vendite sul mercato dell'Unione di tutti i produttori noti dell'Unione e b) importazioni nell'Unione da tutti i paesi terzi rilevate da Eurostat, tenendo conto quindi anche dei dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato del paese interessato. Su tale base il consumo del mercato libero dell'Unione risulta aver avuto il seguente andamento:

Tabella 3

Consumo del mercato libero (in tonnellate)

	2012	2013	2014	PI
Consumo del mercato libero	31 405 157	32 292 192	33 139 474	35 156 318
Indice (2012 = 100)	100	103	106	112

Fonte: risposte al questionario Eurofer

- (74) Nel periodo in esame il consumo del mercato libero dell'Unione è aumentato del 12 % circa. L'aumento è dovuto principalmente alla ripresa economica dell'industria a valle.



4.3. Importazioni dal paese interessato

4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

- (75) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base alla banca dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita confrontando i volumi delle importazioni con il consumo del mercato libero dell'Unione, come indicato nella tabella 3 al considerando 73.
- (76) Le importazioni nell'Unione dalla RPC hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 4

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

	2012	2013	2014	PI
Volume delle importazioni dalla RPC	246 720	336 028	592 104	1 519 304
Indice (2012 = 100)	100	136	240	616
Quota di mercato della RPC	0,79 %	1,04 %	1,79 %	4,32 %
Indice (2012 = 100)	100	132	227	550

Fonte: Eurostat

- (77) La tabella precedente indica che, in termini assoluti, le importazioni dal paese interessato sono aumentate notevolmente nel periodo in esame. Parallelamente, la quota totale di mercato delle importazioni cinesi nell'Unione si è più che quintuplicata durante il periodo in esame.

4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

- (78) La Commissione ha determinato i prezzi delle importazioni in base ai dati Eurostat. La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell'UE dal paese interessato ha avuto il seguente andamento:

Tabella 5

Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)


	2012	2013	2014	PI
Prezzo medio delle importazioni in dumping	600	505	463	404
Indice (2012 = 100)	100	84	77	67

Fonte: Eurostat

- (79) I prezzi medi delle importazioni sono diminuiti da 600 EUR/t nel 2012 a 404 EUR/t durante il periodo dell'inchiesta. Durante il periodo in esame, il calo del prezzo unitario medio delle importazioni oggetto di dumping è stato del 33 % circa.

- (80) La Commissione ha valutato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:

- la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei cinque produttori dell'Unione, praticati sul mercato libero dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica, e
- la corrispondente media ponderata dei prezzi CIF delle importazioni, franco frontiera dell'Unione, per tipo di prodotto, praticati dai produttori che hanno collaborato del paese interessato al primo cliente indipendente sul mercato dell'Unione, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi successivi all'importazione.



- (81) Il confronto dei prezzi è stato effettuato per ciascun tipo di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver detratto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. I principali adeguamenti hanno riguardato i costi di consegna (che variano tra il 2,7 % e il 6,3 % tra i produttori dell'Unione inseriti nel campione) e gli sconti (che variano tra lo 0,1 % e il 19,5 %). Poiché nel caso specifico nessun importatore indipendente si è manifestato, sono stati aggiunti come costi successivi all'importazione 7 EUR la tonnellata, ossia lo stesso adeguamento adottato nell'inchiesta relativa ad alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo⁽¹⁾. Si è ritenuto che questo fosse il metodo più adeguato dato che il prodotto in esame nella presente inchiesta è simile per molti aspetti ad alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo, come spiegato al considerando 221.
- (82) Sulla base di quanto precede, le importazioni cinesi in dumping sono risultate avere prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione del 2,7 % — 5,6 %.

4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1. Osservazioni generali

- (83) A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti che hanno influito sulla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (84) Gli indicatori macroeconomici (produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, scorte, crescita, quota di mercato, occupazione, produttività ed entità dei margini di dumping) sono stati valutati a livello dell'intera industria dell'Unione. La valutazione si è basata sulle informazioni fornite dal denunciante, sottoposte a un controllo incrociato con i dati presentati dai produttori dell'Unione e con le statistiche ufficiali disponibili (Eurostat).
- (85) L'analisi degli indicatori microeconomici (prezzi di vendita, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali, salari e costi di produzione) è stata condotta a livello dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. La valutazione si è basata sulle informazioni, debitamente verificate, fornite da questi ultimi.
- (86) Per fornire un quadro quanto più completo possibile dell'industria dell'Unione, la Commissione ha raccolto dati sull'intera produzione del prodotto in esame e ha stabilito se la produzione era destinata a un uso vincolato o al mercato libero. Per alcuni indicatori di pregiudizio relativi all'industria dell'Unione, la Commissione ha analizzato separatamente i dati relativi al mercato libero e a quello vincolato e ha effettuato un'analisi comparativa. Tali fattori sono: le vendite, la quota di mercato, i prezzi unitari, i costi unitari, la redditività e il flusso di cassa. Altri indicatori economici hanno tuttavia potuto essere esaminati in modo adeguato solo con riferimento all'intera attività, compreso l'uso vincolato dell'industria dell'Unione, dato che essi dipendono dall'intera attività, indipendentemente dal fatto che la produzione sia destinata a un uso vincolato o alla vendita sul mercato libero. Tali fattori sono: la produzione, la capacità, l'utilizzo degli impianti, gli investimenti, l'utile sul capitale investito, l'occupazione, la produttività, le scorte e il costo del lavoro. Per questi fattori è necessario analizzare l'intera industria dell'Unione per ottenere un quadro completo del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, poiché per i dati in questione non è possibile distinguere tra vendita vincolata e vendita libera.

4.4.2. Indicatori macroeconomici

4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti


- (87) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti nell'Unione hanno avuto nel complesso il seguente andamento:

Tabella 6

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2012	2013	2014	PI
Volume della produzione (in tonnellate)	73 050 974	74 588 182	75 509 517	74 718 189
Indice (2012 = 100)	100	102	103	102

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 20).



	2012	2013	2014	PI
Capacità produttiva (in tonnellate)	102 247 218	100 667 836	100 040 917	98 093 841
Indice (2012 = 100)	100	99	98	96
Utilizzo degli impianti	71,4 %	74,1 %	75,5 %	76,2 %

Fonte: risposte al questionario Eurofer

- (88) Nel periodo in esame il volume della produzione dell'industria dell'Unione è aumentato del 2 % nonostante il fatto che nello stesso periodo un produttore italiano dell'Unione abbia notevolmente ridotto la propria produzione (- 3 milioni di tonnellate).
- (89) I dati relativi alla capacità produttiva si riferiscono alla capacità tecnica, il che significa che sono stati presi in considerazione gli aggiustamenti, considerati normali dall'industria, relativi a tempi di avvio, manutenzione, strozzature e altre normali interruzioni. Nel periodo in esame la capacità produttiva è diminuita a causa dell'interruzione della produzione in Belgio e in Italia.
- (90) L'aumento del tasso di utilizzo degli impianti è derivato da un leggero aumento del volume della produzione determinato principalmente dall'aumento del consumo vincolato (+ 4 %) e del consumo libero (+ 12 %), e ciò malgrado la notevole riduzione del volume di produzione di un produttore italiano dell'Unione in particolare.

4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (91) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato non vincolato dell'industria dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato (mercato libero)

	2012	2013	2014	PI
Volume delle vendite (in tonnellate)	27 273 319	27 468 243	27 910 748	27 327 906
Indice (2012 = 100)	100	101	102	100
Quota di mercato	86,8 %	85,1 %	84,2 %	77,7 %
Indice (2012 = 100)	100	98	97	90

Fonte: risposte al questionario Eurofer ed Eurostat

- (92) Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è rimasto relativamente stabile nel periodo in esame, compreso cioè tra 27 e 28 milioni di tonnellate.
- (93) Nel periodo in esame la quota di mercato dell'industria dell'Unione in termini di consumo dell'Unione è scesa di oltre 9 punti percentuali, passando dall'86,8 % al 77,7 %. Il calo della quota di mercato dell'industria dell'Unione ha superato notevolmente il leggero aumento delle sue vendite nel mercato libero dell'Unione.



- (94) Per quanto riguarda il mercato vincolato dell'Unione, il volume vincolato e la quota di mercato hanno avuto il seguente andamento nel periodo in esame:

Tabella 8

Volume vincolato sul mercato dell'Unione e quota di mercato

	2012	2013	2014	PI
Volume vincolato sul mercato dell'Unione (in tonnellate)	40 775 889	42 418 062	42 887 175	42 271 071
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	104	105	104
Produzione totale dell'industria dell'Unione (in tonnellate)	73 050 974	74 588 182	75 509 517	74 718 189
% del volume vincolato rispetto alla produzione totale	55,7 %	56,7 %	56,6 %	56,4 %

Fonte: risposte al questionario Eurofer ed Eurostat

- (95) Il volume vincolato dell'industria dell'Unione (costituito da uso vincolato e vendite vincolate sul mercato dell'Unione) sul mercato dell'Unione è aumentato del 4 % nel periodo in esame, passando da circa 40,7 milioni di tonnellate nel 2011 a 42,2 milioni di tonnellate nel periodo dell'inchiesta.
- (96) Nel corso del periodo in esame la quota del mercato vincolato dell'industria dell'Unione (espressa in percentuale della produzione totale) è rimasta stabile e compresa tra il 55,7 % e il 56,7 %.

4.4.2.3. Occupazione e produttività

- (97) L'occupazione è stata calcolata prendendo in considerazione soltanto i dipendenti che lavoravano direttamente alla fabbricazione del prodotto simile nei vari stabilimenti siderurgici dei produttori dell'Unione. Questo metodo ha fornito dati precisi e relativamente facili da elaborare.
- (98) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno avuto il seguente andamento:


Tabella 9

Occupazione e produttività

	2012	2013	2014	PI
Numero di dipendenti (occupazione/dipendenti a tempo pieno)	18 729	18 632	17 739	17 829
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	99	95	95
Produttività (tonnellata/dipendente)	3 900	4 003	4 257	4 191
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	103	109	107

Fonte: risposte al questionario Eurofer

- (99) Durante il periodo in esame il livello dell'occupazione nell'industria dell'Unione si è ridotto per ridurre i costi di produzione e guadagnare in efficienza, vista la crescente concorrenza delle importazioni dalla Cina e da altri paesi sul mercato. Ciò ha portato a una riduzione del 5 % della manodopera nel periodo in esame, senza contare l'occupazione indiretta. Conseguentemente, dato il lieve aumento del volume della produzione (+ 2 %) nel periodo in esame, la produttività della manodopera dell'industria dell'Unione, misurata in termini di produzione annua per dipendente, è aumentata in misura notevolmente maggiore (+ 7 %) rispetto all'aumento della produzione effettiva. Ciò dimostra che l'industria dell'Unione era disposta ad adeguarsi al cambiamento delle condizioni di mercato per rimanere competitiva.



4.4.2.4. Scorte

(100) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

	2012	2013	2014	PI
Scorte finali (in tonnellate)	2 908 745	2 646 989	2 653 224	2 798 420
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	91	91	96
Scorte finali in percentuale della produzione	4,0 %	3,5 %	3,5 %	3,7 %
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	89	88	94

Fonte: risposte al questionario Eurofer

(101) Nel periodo in esame il livello delle scorte finali è leggermente diminuito. La maggior parte dei tipi di prodotto simile è fabbricata dall'industria dell'Unione in base a ordinativi specifici degli utilizzatori. Le scorte non sono quindi considerate un indicatore di pregiudizio importante per tale industria. Ciò è confermato anche dall'analisi dell'evoluzione delle scorte finali in percentuale della produzione. Come indicato sopra, questo indicatore è rimasto relativamente stabile tra il 3,5 % e il 4 % circa del volume della produzione.

4.4.2.5. Entità del margine di dumping

(102) Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L'entità degli elevati margini di dumping effettivi ha avuto un'incidenza non indifferente sull'industria dell'Unione, considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato.

4.4.2.6. Crescita

(103) Il consumo dell'Unione (libero mercato) è aumentato del 12 % circa nel periodo in esame, mentre il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è rimasto stabile. La quota di mercato dell'industria dell'Unione si è quindi ridotta, a differenza della quota di mercato delle importazioni dal paese interessato, che è aumentata notevolmente nel periodo in esame.

4.4.3. Indicatori microeconomici

4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi


(104) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell'Unione sul mercato libero nell'Unione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 11

Prezzi di vendita sul mercato libero nell'Unione

	2012	2013	2014	PI
Prezzo di vendita (EUR/tonnellata)	553	498	471	427
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	90	85	77
Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)	572	511	469	431
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	89	82	75

Fonte: risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione



- (105) La precedente tabella mostra l'evoluzione del prezzo di vendita unitario nel mercato libero dell'Unione rispetto al costo di produzione corrispondente. I prezzi di vendita sono stati in media inferiori al costo unitario di produzione tranne che nel 2014, anno in cui il mercato ha iniziato a riprendersi e la quota di mercato delle importazioni cinesi è stata più bassa rispetto al periodo dell'inchiesta.
- (106) Nel 2012 e nel 2013 le conseguenze della crisi del debito nella zona euro, oltre a un calo della domanda di acciaio nel 2012, hanno inciso negativamente sulle prestazioni dell'industria dell'Unione. Nel 2014 e nel primo semestre del 2015 l'industria dell'Unione ha iniziato a riprendersi grazie a importanti sforzi per rimanere competitiva, in particolare con aumenti della produttività della manodopera dell'industria dell'Unione, come indicato al considerando 99, che si sono tradotti in una maggiore produttività e in un migliore utilizzo degli impianti.
- (107) Nonostante questi sforzi il costo di produzione è rimasto generalmente superiore rispetto ai prezzi di vendita in diminuzione e, al fine di limitare la perdita di quota di mercato, i produttori dell'Unione hanno seguito la spirale al ribasso dei prezzi e ridotto considerevolmente il prezzo di vendita, in particolare durante il 2015. Dato che il prodotto in esame è un prodotto di base i produttori dell'Unione sono stati costretti a seguire il calo dei prezzi.
- (108) Tra i produttori inclusi nel campione i prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati destinati a un consumo vincolato sono stati trasferiti o forniti a prezzi di trasferimento in vista di un ulteriore trattamento a valle con l'applicazione di diverse politiche dei prezzi (costo, costo maggiorato, prezzo di mercato). Per questo motivo non possono essere tratte conclusioni significative dall'evoluzione dei prezzi relativi all'uso vincolato.

4.4.3.2. Costo del lavoro

- (109) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 12

Costo medio del lavoro per dipendente

	2012	2013	2014	PI
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)	63 722	63 374	66 039	66 023
Indice (2011 = 100)	100	99	104	104

Fonte: risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione

- (110) Nel periodo in esame il salario medio per dipendente è aumentato del 4 %.


4.4.3.3. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

- (111) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 13

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2012	2013	2014	PI
Redditività delle vendite nell'Unione sul mercato libero (in % del fatturato delle vendite)	- 3,3 %	- 2,7 %	0,4 %	- 0,8 %
Flusso di cassa (in migliaia di EUR)	150 190	139 285	221 982	122 723
Indice (2012 = 100)	100	93	148	82



	2012	2013	2014	PI
Investimenti (in migliaia di EUR)	334 789	256 013	289 581	291 771
Indice (2012 = 100)	100	76	86	87
Utile sul capitale investito	- 4,5 %	- 3,5 %	0,5 %	- 1,0 %

Fonte: risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione

- (112) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione esprimendo la perdita netta, al lordo delle imposte, sulle vendite del prodotto simile sul mercato libero nell'Unione in percentuale del fatturato delle stesse vendite.
- (113) La redditività ha registrato un andamento negativo nel periodo in esame: tranne che nel 2014, sono state registrate perdite durante tutti e tre gli anni. Nonostante le perdite degli anni 2012 e 2013, in parte dovute alle conseguenze della crisi del debito nella zona euro (oltre che a un calo della domanda di acciaio nel 2012), i produttori dell'Unione hanno potuto riprendersi parzialmente nel 2014 e durante la prima metà del 2015.
- (114) Il flusso di cassa netto è la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le loro attività. L'andamento del flusso di cassa netto è variato notevolmente nel periodo in esame, ma è rimasto nel complesso nettamente positivo grazie in particolare a costi non di cassa quali gli ammortamenti.
- (115) Dato che l'utile sul capitale investito è rimasto complessivamente negativo nell'arco di tutti e tre gli anni, tranne che nel 2014, l'industria dell'Unione ha ridotto del 13 % il livello degli investimenti tra il 2012 e il 2015. Le perdite subite durante il periodo in esame hanno inciso sulla capacità di reperire capitali, come risulta dalla riduzione degli investimenti.
- (116) La seguente tabella contiene infine una ripartizione dei dati del 2015 per trimestre dato che il denunciante ha sostenuto nella denuncia che vi è stato un significativo deterioramento nella seconda metà del 2015. I dati riportati nella tabella confermano effettivamente un deterioramento significativo della redditività e del valore netto delle vendite nella seconda metà del 2015, a seguito dell'ulteriore calo dei prezzi di vendita sul mercato libero dell'Unione.

Tabella 14

Redditività per trimestre dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

Trimestre 2015	Redditività (perdita) per trimestre delle società (in milioni di euro)	Prezzo netto di vendita per tonnellata	Vendite nette sul mercato libero (in milioni di euro)	Percentuale di redditività
Primo	37,98	444,71	1 073,34	3,5 %
Secondo	22,78	436,19	1 001,60	2,3 %
Terzo	- 22,92	426,36	857,49	- 2,7 %
Quarto	- 69,80	392,92	699,47	- 10,0 %
Totale	- 31,9	427,2	3 631,9	- 0,8 %

Fonte: risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione

4.4.4. Conclusioni relative al pregiudizio notevole

- (117) Da un lato, l'industria dell'Unione nel suo insieme ha potuto aumentare leggermente i volumi della produzione (nonostante la notevole riduzione della produzione dovuta principalmente a un grande produttore italiano) e migliorare il tasso di utilizzo degli impianti grazie all'aumento del consumo vincolato e libero. Essa ha anche adottato misure concrete per migliorare l'efficienza mantenendo sotto stretto controllo i costi di produzione (soprattutto quelli delle materie prime) e aumentando la produzione per dipendente. I costi di produzione sono conseguentemente diminuiti del 25 %. Il flusso di cassa è inoltre rimasto positivo durante l'intero periodo in esame e i produttori dell'Unione inclusi nel campione sono ancora stati in grado di effettuare investimenti di circa 250-330 milioni di euro all'anno nello stesso periodo.



- (118) Dall'altro lato, nonostante gli sforzi compiuti dall'industria dell'Unione nel periodo in esame per migliorare le prestazioni complessive, altri indicatori di pregiudizio evidenziano un deterioramento della situazione sul mercato libero: tranne che nel 2014 e all'inizio del 2015, quando l'industria dell'Unione ha avuto una leggera ripresa, durante l'intero periodo in esame sono state registrate perdite che hanno raggiunto livelli insostenibili nella seconda metà del 2015. Nonostante i volumi delle vendite siano rimasti relativamente stabili sul mercato libero dell'Unione, l'industria dell'Unione ha in effetti perso quote di mercato e ha dovuto ridurre gli investimenti visto l'utile negativo sul capitale investito.
- (119) Alla luce di quanto precede, in questa fase si conclude che i dati precedentemente enunciati mostrano che l'industria dell'Unione si trovava in una condizione di vulnerabilità alla fine del periodo dell'inchiesta, ma non fino al punto di aver subito un pregiudizio notevole nel periodo in esame ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5. MINACCIA DI PREGIUDIZIO

5.1. Introduzione

- (120) A norma dell'articolo 3, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento di base, nell'analisi della minaccia di pregiudizio «materiale» per l'industria dell'Unione sono presi in considerazione, tra l'altro, i seguenti fattori:
- un sensibile tasso di incremento delle importazioni oggetto di dumping sul mercato dell'Unione, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni;
 - una sufficiente disponibilità di capacità da parte dell'esportatore, ovvero l'imminente e sensibile aumento della medesima, che denotino un probabile e sostanziale incremento delle esportazioni oggetto di dumping nell'Unione, in considerazione della disponibilità di altri mercati d'esportazione con capacità residua di assorbimento;
 - il fatto che le importazioni siano effettuate a prezzi tali da provocare una significativa diminuzione dei prezzi oppure impedirne gli aumenti che altrimenti si sarebbero verificati e tali da stimolare la domanda di altre importazioni;
 - il livello delle scorte.
- (121) Come suggerito dai termini «tra l'altro» nell'articolo 3, paragrafo 9, secondo comma, per determinare la minaccia di pregiudizio possono essere analizzati altri fattori oltre a questi quattro. In particolare la Commissione ha esaminato anche fattori quali la redditività e gli ordini acquisiti, per i quali aveva dati disponibili per il periodo dell'inchiesta e il periodo successivo all'inchiesta.
- (122) Per quanto riguarda il periodo in esame, la Commissione ha nuovamente esaminato i dati raccolti per il 2012-2015, perché è necessario disporre di un quadro della situazione attuale dell'industria dell'Unione per poter essere in grado di accertare l'eventuale esistenza di una minaccia di pregiudizio per la stessa (⁽¹⁾). Essa ha quindi condotto un'analisi prospettica di tutti i fattori. La Commissione è stata inoltre in grado di ottenere dati sulle importazioni in dumping, sulla capacità produttiva e sui prezzi all'importazione cinesi per il periodo gennaio — giugno 2016 per confermare o confutare le previsioni, come richiesto dalla Corte (⁽²⁾). Per la redditività e gli ordini acquisiti non erano però disponibili dati completi per il periodo gennaio — giugno 2016 ed esistevano solo dati parziali fino alla fine di marzo 2016. Per quanto riguarda il livello delle scorte, non è stato possibile reperire dati completi fino alla fine del mese di giugno 2016, soprattutto per l'industria dell'Unione. Questi dati saranno comunque aggiornati dopo la pubblicazione del presente regolamento e, se possibile, saranno analizzati anche altri fattori. In questa fase i dati sulla redditività, sugli ordini acquisiti e sul livello delle scorte erano i migliori dati disponibili.
- (123) Infine l'articolo 3, paragrafo 9, primo comma, seconda frase, del regolamento di base, prevede che il mutamento di circostanze debba essere stato chiaramente prevedibile e debba essere imminente.

(¹) Organizzazione mondiale del commercio, WT/DS132/R, 28 gennaio 2000, Mexico- Anti-dumping investigation of high fructose corn syrup (HFCS) from the United States (Messico — Inchiesta antidumping sullo sciroppo di mais a elevato tenore di fruttosio importato dagli Stati Uniti): relazione del panel, punto 7.140, pagina 214. Il panel dell'OMC ha dichiarato: «Per poter concludere che sussiste una minaccia di pregiudizio notevole per un'industria nazionale che sembra non subire al momento un pregiudizio nonostante gli effetti delle importazioni in dumping nel periodo dell'inchiesta, è necessario disporre di un quadro della condizione attuale dell'industria come contesto. Il semplice fatto che le importazioni in dumping siano destinate ad aumentare e ad avere effetti negativi sui prezzi *non consente, di per sé, di concludere che l'industria nazionale subirà un pregiudizio: se l'industria si trova in ottime condizioni o se vi sono altri fattori in gioco le importazioni in dumping possono non costituire una minaccia di pregiudizio.*»

(²) Sentenza della Corte di giustizia del 7 aprile 2016, o punto 72, che conferma la sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2014, Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd/Consiglio dell'Unione europea, T-528/09.



5.2. Minaccia di pregiudizio

5.2.1. Sensibile tasso di incremento delle importazioni oggetto di dumping sul mercato dell'Unione, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni

(124) Le importazioni dal paese interessato sono aumentate notevolmente, passando da 246 720 tonnellate a 1 519 304 tonnellate tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta, come indicato nella tabella di cui al considerando 76. Queste importazioni sono state effettuate sistematicamente a prezzi in costante calo. L'aumento sostanziale della quota di mercato detenuta da queste importazioni cinesi in dumping (+ 550 %) conferma che il loro sviluppo non è dipeso solo dalla crescita della domanda (+ 12 %). Si è assistito alla progressiva penetrazione di un nuovo mercato da parte dei produttori esportatori cinesi e alla loro conquista di quote di mercato con importazioni a basso prezzo, a scapito di altri operatori economici, tra cui i produttori dell'Unione. Il volume delle importazioni cinesi ha registrato un ulteriore incremento (dell'8,5 %) nella prima metà del 2016 (773 275 tonnellate) (fonte: Eurostat) rispetto alla prima metà del 2015 (712 390 tonnellate). I dati disponibili dimostrano non solo che le importazioni cinesi in dumping hanno registrato una crescita sostanziale nel periodo in esame, ma anche che questa tendenza non si è arrestata né è stata invertita durante il periodo successivo all'inchiesta.

5.2.2. Sufficiente disponibilità di capacità

5.2.2.1. Capacità della RPC (acciaio grezzo e prodotto simile)

(125) Per quanto riguarda la capacità produttiva cinese di acciaio grezzo, le informazioni disponibili indicano che la capacità produttiva cinese di acciaio è in rapido aumento da molto tempo. La RPC, che rappresentava il 25,6 % della produzione mondiale totale di acciaio grezzo nel 2004 ⁽¹⁾, ha quasi raddoppiato la produzione effettiva raggiungendo il 50,3 % nel 2015. A questo proposito la comunicazione della Commissione sull'acciaio afferma che: «(...) la capacità di produzione inutilizzata in alcuni paesi terzi, in particolare in Cina, è aumentata in modo esponenziale. Solo in Cina l'eccesso di capacità è stato stimato a circa 350 milioni di tonnellate, quasi il doppio della produzione annuale dell'Unione» ⁽²⁾.

(126) A tale riguardo l'OCSE ha stimato l'attuale capacità produttiva cinese di acciaio a 1 140 milioni di tonnellate nel 2014 ⁽³⁾, mentre la produzione cinese effettiva è stata calcolata in 822,8 milioni di tonnellate ⁽⁴⁾. Di conseguenza l'eccesso di capacità cinese è certamente superiore a 300 milioni di tonnellate.

(127) Tale eccesso di capacità di acciaio non è in linea con la domanda del prodotto simile nella RPC o in altri paesi. In realtà nei mercati mondiali si registra un rallentamento della crescita della domanda e secondo un recente studio dell'OCSE il divario tra la capacità e la domanda si è andato ampliando ⁽⁵⁾.

(128) Il fatto che il paese in questione abbia un'enorme sovracapacità nel settore dell'acciaio non è contestato dalle autorità cinesi: in primo luogo il Consiglio di Stato cinese ha emesso il 1° febbraio 2016 un parere sulla gestione dell'eccesso di capacità nell'industria siderurgica, che delinea l'impostazione generale cinese per affrontare con maggiore determinazione la sovracapacità dell'industria siderurgica cinese. Le misure prevedrebbero tra l'altro una riduzione della capacità produttiva di acciaio grezzo di 100-150 milioni di tonnellate in cinque anni e il divieto assoluto di creare nuova capacità produttiva. In secondo luogo l'Associazione dei produttori siderurgici cinesi (China Iron and Steel Association — CISA) ha anche indicato nella sua comunicazione che «negli ultimi anni il governo cinese e l'associazione cinese dei produttori siderurgici hanno preso provvedimenti efficaci (...). Dal 2011 la Cina ha attivamente eliminato la capacità obsoleta e rafforzato le misure di risparmio energetico» ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ World Steel in figures 2015, associazione mondiale dei produttori siderurgici, pag. 14, <http://www.worldsteel.org/publications/bookshop/product-details.-World-Steel-in-Figures-2015~PRODUCT~World-Steel-in-Figures-2015~.html>.


⁽²⁾ COM(2016) 155 final, Bruxelles, 16.3.2016, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti — Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa, pag. 2.

⁽³⁾ OCSE, DSTI/SU/SC(2015)8/Final, Directorate for Science, Technology and Innovation, Capacity developments in the world steel industry, tabella 1, pag. 10, [http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SU/SC\(2015\)8/FINAL&docLanguage=En](http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SU/SC(2015)8/FINAL&docLanguage=En).

⁽⁴⁾ Associazione mondiale dei produttori siderurgici, World Steel in Figures 2016, tabella «Major steel-producing countries 2014 and 2015», pag. 9, <http://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2016/World-Steel-in-Figures-2016-is-available-online.html>.

⁽⁵⁾ OCSE, Directorate for Science, Technology and Innovation, (2015): «Excess capacity in the global steel industry: the current situation and ways forward», Technology and Industry Policy Papers, No. 18, OECD Publishing, pagg. 5 e 6. <http://dx.doi.org/10.1787/5js65x46nxhj-en>.

⁽⁶⁾ Comunicazione trasmessa da Dentons per conto della China Iron and Steel Association (CISA) e dei suoi membri, osservazioni nel procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese, del 21 marzo 2016, punto 24, pagina 7.



- (129) Sono però state recentemente segnalate incongruenze tra l'annuncio cinese sui tagli della capacità produttiva nel periodo successivo all'inchiesta e la situazione effettiva:
- secondo alcune fonti il paese interessato è alle prese con un fenomeno di acciaierie «zombie» ⁽¹⁾, impianti di cui da tempo si annuncia lo smantellamento imminente, ma che in realtà non lo sono mai,
 - un'altra fonte ha inoltre riferito che 41 altiforni sono stati riaperti e informazioni più recenti indicano addirittura che dall'inizio del 2016 è stata riattivata nella RPC una capacità produttiva di acciaio per oltre 50 milioni di tonnellate ⁽²⁾,
 - l'associazione mondiale dei produttori siderurgici dichiara quanto segue sulla produzione mondiale di acciaio grezzo nei primi sei mesi del 2016: «*Nei primi sei mesi del 2016 la produzione mondiale di acciaio grezzo è stata di 794,8 milioni di tonnellate, con un calo dell'1,9 % rispetto allo stesso periodo del 2015 (...) La produzione di acciaio grezzo (...) è scesa del 6,1 % nell'UE a 28 (...). La produzione cinese di acciaio grezzo del mese di giugno 2016 è stata pari a 69,5 milioni di tonnellate, con un incremento dell'1,7 % rispetto al mese di giugno 2015 (...)*» ⁽³⁾.
- (130) La Commissione ha infine analizzato le promesse e gli impegni delle autorità cinesi richiamati al considerando 128. Nonostante gli annunci dell'inizio del 2016, questi non si sono ancora concretizzati.
- (131) Il problema dell'eccesso di capacità nel settore siderurgico nella RPC è di conseguenza ben noto e riconosciuto anche dalle autorità cinesi.
- (132) Secondo le valutazioni, il prodotto simile rappresenta una quota notevole della produzione totale di acciaio grezzo per il seguente motivo: considerando che negli anni 2013 e 2014 la produzione totale cinese di acciaio grezzo è stata rispettivamente di 822 000 milioni di tonnellate e di 822 698 milioni di tonnellate, la produzione totale cinese di prodotti piatti laminati a caldo è stata rispettivamente di 311 564 milioni di tonnellate (o circa il 37,9 % della produzione complessiva di acciaio grezzo) e di 317 387 milioni di tonnellate (o circa il 38,6 % della produzione complessiva di acciaio grezzo) ⁽⁴⁾. I dati di cui sopra relativi all'acciaio grezzo forniscono pertanto una buona indicazione anche in merito alla sovracapacità del prodotto simile nella RPC.
- (133) In secondo luogo si rinvia alla tabella del considerando 185 in cui la produzione effettiva del prodotto simile della RPC è confrontata con la produzione effettiva di altri paesi negli anni 2013 e 2014. Questa tabella mostra ad esempio che nel 2014 la produzione effettiva del prodotto simile nella RPC (317,4 milioni di tonnellate) è stata circa il quintuplo della produzione complessiva totale di Russia, Ucraina, Iran e Brasile riuniti (57,4 milioni di tonnellate). Questo valore è indicativo dell'enorme capacità produttiva del prodotto simile nella RPC.
- (134) In terzo luogo l'inchiesta ha confermato che nel periodo dell'inchiesta stessa i produttori esportatori cinesi inclusi nel campione operavano in media a un tasso di utilizzo della capacità del 65 %. Ciò corrisponde, per quanto riguarda tre sole società, a oltre 14 milioni di tonnellate di capacità liberamente disponibile del prodotto in esame. Questo è un altro indicatore della capacità produttiva inutilizzata del prodotto simile. Nell'ipotesi che altri produttori cinesi di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo abbiano percentuali analoghe, si può desumere che in Cina esista un'elevata capacità totale inutilizzata in relazione a tali prodotti.
- (135) Il mercato dell'Unione è inoltre un mercato aperto, con molte importazioni da vari paesi, come indicato nella tabella al considerando 177. Come indicato nella tabella 4 al considerando 76, i produttori esportatori cinesi esportano nel mercato dell'Unione soprattutto dal 2012 acquisendo rapidamente quote di mercato con importazioni a basso prezzo a scapito di altri operatori economici, tra cui i produttori dell'Unione. Ciò dimostra che la penetrazione si è rivelata relativamente facile e ha dato ottimi risultati nel periodo in esame per i produttori esportatori cinesi ed è di per sé un'indicazione del grado di attrattività del mercato dell'Unione per i produttori esportatori cinesi e di altri paesi.

5.2.2.2. Capacità di assorbimento dei paesi terzi

- (136) In conformità con l'articolo 3, paragrafo 9, secondo comma, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha analizzato la disponibilità di altri mercati d'esportazione in grado di assorbire ulteriori esportazioni dei produttori esportatori cinesi.

⁽¹⁾ Reuters, articolo di stampa, China's zombie steel mills fire up furnaces, worsen global glut, <http://in.reuters.com/article/china-steel-overcapacity-idINKCNOXI070>.

⁽²⁾ Reuters, articolo di stampa, BHP says over 50 million tonnes of steel capacity restarted in China, <http://www.reuters.com/article/us-bhp-china-idUSKCN0YA09E>.

⁽³⁾ Produzione di acciaio grezzo del mese di giugno 2016, associazione mondiale dei produttori siderurgici, media centre, <https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2016/june-2016-crude-steel-production0.html>.

⁽⁴⁾ Associazione mondiale dei produttori siderurgici, Steel Statistical Yearbook 2015, tabella 1 a pag. 2 e tabella 13 a pag. 35, <http://www.worldsteel.org/statistics/statistics-archive/yearbook-archive.html>.



- (137) L'accesso ad alcuni (grandi) mercati d'esportazione è sempre più difficile per i produttori esportatori cinesi a causa di misure di difesa commerciale (paesi quali gli USA, la Malaysia, l'India o il Messico) e/o inchieste di difesa commerciale (paesi quali la Thailandia) o dazi doganali maggiorati (Sud Africa).
- (138) I dati statistici sulle esportazioni — per il 2015 e per i primi sei mesi del 2016 — su un campione ⁽¹⁾ di codici NC relativi al prodotto simile indicano comunque la stabilità dei volumi delle esportazioni cinesi verso il resto del mondo.
- (139) In primo luogo, dall'annualizzazione e dal confronto di questi dati con quelli del 2015 emerge che il paese interessato ha esportato circa gli stessi volumi nei primi sei mesi del 2016. Il prezzo di vendita unitario medio è stato tuttavia inferiore nei primi sei mesi del 2016 rispetto al 2015. In secondo luogo, la perdita di quota di mercato in alcuni paesi quali l'Indonesia e il Vietnam nei primi sei mesi del 2016 rispetto al 2015 è compensata da un incremento della quota di mercato in altri paesi, quali il Bangladesh e la Repubblica popolare democratica di Corea. La Commissione ha quindi concluso che è improbabile che i paesi terzi possano assorbire da soli l'enorme capacità cinese liberamente disponibile. Benché oggi le esportazioni cinesi verso altri paesi terzi risultino stabili, il mercato dell'Unione, come indicato al considerando 135, continuerà probabilmente, per la sua attrattività, a essere tra i principali destinatari delle esportazioni cinesi in dumping.

5.2.2.3. Capacità di assorbimento della RPC

- (140) Neppure la RPC ha una capacità di assorbimento sufficiente. La domanda interna di acciaio nella RPC è in fase di rallentamento: secondo l'associazione mondiale dei produttori siderurgici in un primo tempo la domanda di acciaio era prevista in calo del 3,5 % nel 2015 e del 2,0 % nel 2016, dopo il picco raggiunto nel 2013 ⁽²⁾. Successivamente però la stessa organizzazione ha rivisto al ribasso questi valori nel modo seguente: «il calo della domanda di acciaio in Cina dovrebbe essere del 4,0 % nel 2016 e successivamente del 3,0 % nel 2017. Ciò fa prevedere una domanda di 626,1 milioni di tonnellate di acciaio (in calo del 15 % rispetto al 2013) per il 2017, con una contrazione al 41,9 % dell'uso dell'acciaio a livello mondiale rispetto al 47,9 % nel 2009 e al 44,8 % nel 2015» ⁽³⁾.

5.2.2.4. Conclusioni relative alla capacità

- (141) In conclusione, è probabile che volumi notevoli del forte eccesso di capacità produttiva di acciaio esistente, anche del prodotto simile, continuino a essere indirizzati verso il mercato dell'Unione. L'attuale sovracapacità e l'insufficiente capacità di assorbimento dei paesi terzi o della stessa RPC dimostrano la probabilità di un notevole aumento delle esportazioni cinesi nell'Unione, dove la penetrazione si è rivelata relativamente facile e ha dato ottimi risultati nel periodo in esame.

5.2.3. Livello dei prezzi delle importazioni

- (142) Nel periodo in esame, come indicato al considerando 78, i prezzi medi all'importazione dal paese interessato sono diminuiti del 33 %, passando da 600 EUR/tonnellata nel 2012 a 404 EUR/tonnellata nel 2015.
- (143) La seguente tabella pone a confronto la media dei prezzi unitari delle importazioni cinesi e i prezzi di vendita unitari dei cinque produttori dell'Unione inclusi nel campione:

Tabella 15


Confronto tra i prezzi di vendita nel mercato libero dell'Unione e i prezzi delle importazioni cinesi nel periodo in esame

	Cfr. considerando	2012	2013	2014	PI
Prezzo di vendita dei cinque produttori dell'Unione inclusi nel campione (EUR/tonnellata)	104	553	498	471	427

⁽¹⁾ Il campione era costituito da 679,4 milioni di tonnellate di esportazioni cinesi del prodotto simile per l'anno 2015 e da 343,8 milioni di tonnellate di esportazioni cinesi del prodotto simile per i primi sei mesi del 2016.

⁽²⁾ Worldsteel Short Range Outlook 2014 — 2015, associazione mondiale dei produttori siderurgici, <https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2015/worldsteel-Short-Range-Outlook-2015-2016.html>.

⁽³⁾ Cfr. anche il considerando 103 per la lieve diminuzione delle scorte presso i produttori dell'Unione inclusi nel campione, espressa in percentuale della produzione.



	Cfr. considerando	2012	2013	2014	PI
Prezzo medio delle importazioni cinesi secondo Eurostat (EUR/tonnellata)	78	600	505	463	404
Differenza (EUR/tonnellata)		- 47	- 7	+ 8	+ 23

Fonte: risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione e dai produttori esportatori inclusi nel campione e Eurostat

(144) I prezzi medi cinesi sono stati notevolmente superiori ai prezzi dei produttori dell'Unione nel 2012. Nel 2015 tuttavia i prezzi delle importazioni cinesi sono diventati notevolmente più bassi (404 EUR/tonnellata) rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione (427 EUR/tonnellata). Ciò è confermato dall'analisi della sottoquotazione di cui al considerando 82.

(145) La seguente tabella evidenzia un ulteriore progressivo calo dei prezzi unitari delle importazioni cinesi che entrano nel mercato dell'Unione nel periodo gennaio — giugno 2016 successivo all'inchiesta.

Tabella 16

Prezzi delle importazioni cinesi nel periodo successivo al PI

Prezzi medi delle importazioni cinesi (EUR/tonnellata)	Gennaio 2016	Febbraio 2016	Marzo 2016	Aprile 2016	Maggio 2016	Giugno 2016
	326	318	313	303	299	308

Fonte: Eurostat

(146) L'effetto negativo dei prezzi bassi delle importazioni cinesi è risultato essere duplice:


- i) da un lato, il significativo differenziale dei prezzi causerà probabilmente un (ulteriore) riorientamento verso queste importazioni in dumping in quanto gli utilizzatori avranno sempre più la tendenza ad acquistare maggiori quantità di prodotti venduti a basso prezzo;
- ii) dall'altro, è probabile che l'esistenza di prezzi così bassi sul mercato sarà usata dagli acquirenti come strumento di negoziazione per far abbassare i prezzi offerti dai produttori dell'Unione e da altri fornitori, provocando quindi un ulteriore effetto depressivo sia sui volumi che sui prezzi. Se questi effetti possono essere contestabili nelle situazioni in cui i differenziali dei prezzi non sono rilevanti, nel caso in oggetto e tenuto conto della sottoquotazione rilevata il pregiudizio che ne deriva per l'industria dell'Unione dovrebbe, secondo le previsioni, essere notevole.

5.2.4. *Livello delle scorte*

(147) La Commissione ha ritenuto che questo fattore non fosse particolarmente significativo per l'analisi perché normalmente le scorte sono detenute dagli operatori commerciali (grossisti) e non tanto dai produttori. I produttori dell'Unione producono inoltre principalmente su ordinazione, pratica che permette di mantenere le scorte ai livelli più bassi possibile. La Commissione ha comunque analizzato questo fattore espressamente menzionato all'articolo 3, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento di base (cfr. considerando 120).

(148) È stato constatato un calo dei livelli delle scorte sia nella RPC che sul mercato dell'Unione⁽¹⁾ alla fine del periodo dell'inchiesta. Ciò può essere spiegato nel quadro delle diminuzioni dei prezzi del 2015 e del 2016 come segue: il produttore od operatore commerciale che prevede un aumento dei prezzi costituirà rapidamente scorte con l'aspettativa di realizzare profitti proporzionalmente maggiori quando i prezzi saliranno.

(1) Cfr. anche il considerando 100 per la lieve diminuzione delle scorte presso i produttori dell'Unione inclusi nel campione, espressa in percentuale della produzione.



- (149) La Commissione non è stata in grado di reperire dati esaustivi sulle scorte per il periodo successivo all'inchiesta, nonostante le richieste e le proprie ricerche. Essa ha tuttavia ritenuto probabile che i livelli delle scorte del prodotto in esame siano rimasti piuttosto bassi nell'Unione nei primi mesi del 2016. In Germania per esempio «secondo l'associazione tedesca di distributori siderurgici (BDS) alla fine dell'anno scorso le scorte di laminati di acciaio sono scese ai livelli più bassi dal dicembre 2003. Gli ultimi dati hanno mostrato un certo miglioramento, ma le scorte di laminati di acciaio, attestatesi a 1,4 milioni di tonnellate in febbraio, hanno comunque registrato un calo del 7 % rispetto all'anno precedente»⁽¹⁾.
- (150) Secondo alcune fonti, nella RPC le scorte di acciaio nei depositi di 40 grandi città cinesi sarebbero scese a 8,86 tonnellate a fine giugno 2016 da 9,47 tonnellate a fine maggio 2016, a fronte delle 12,86 tonnellate di fine giugno 2015. Nel mese di 2016 le scorte di acciaio di 80 grandi laminatoi cinesi ammontavano a 14,17 tonnellate, rispetto alle 16,71 tonnellate di fine maggio 2015⁽²⁾.
- (151) In conclusione le scorte di acciaio sono in calo sia alla fine del periodo dell'inchiesta che nel periodo successivo all'inchiesta. Questo fattore, benché non determinante nell'analisi, potrebbe essere indice di un potenziale ulteriore calo dei prezzi che rafforzerebbe la minaccia di pregiudizio.

5.2.5. Altri elementi: redditività e ordini acquisiti nell'Unione dall'industria dell'Unione.

- (152) L'industria dell'Unione ha bisogno di profitti sostenibili. Questo indicatore di pregiudizio è perciò molto importante. Gli ordini acquisiti sono impegni confermati degli acquirenti e delineano l'andamento delle vendite dell'industria dell'Unione nei mesi successivi. La Commissione ha potuto raccogliere e analizzare dati sul profitto e sugli ordini acquisiti per il periodo dell'inchiesta e per quello successivo all'inchiesta.
- (153) Come indicato al considerando 113, i produttori dell'Unione hanno iniziato leggermente a riprendersi nel 2014 e nei primi due trimestri del 2015 in termini di redditività. Come indicato al considerando 116, nella seconda metà del 2015 la redditività dell'Unione è diventata negativa e le perdite hanno raggiunto il livello insostenibile del - 10 % nel quarto trimestre del periodo dell'inchiesta.
- (154) Per il periodo successivo all'inchiesta i dati sulla redditività dell'intera industria dell'Unione non erano ancora disponibili. Sono stati però raccolti i dati sulla redditività dei denunciati, che rappresentano circa il 90 % della produzione totale dell'industria dell'Unione, come menzionato al considerando 62. Questi dati saranno aggiornati dopo la pubblicazione del presente regolamento e se possibile saranno analizzati anche altri fattori. In questa fase dell'inchiesta i dati sulla redditività e sugli ordini acquisiti erano i migliori dati disponibili.
- (155) Come indicato nella tabella del considerando 145, i prezzi delle esportazioni cinesi sono ulteriormente diminuiti nella prima metà del 2016 ed erano più bassi del costo di produzione dei produttori dell'Unione. Ciò denota una politica cinese aggressiva di fissazione dei prezzi sul mercato dell'Unione che non può essere sostenuta in futuro dai produttori dell'Unione. La seguente tabella, che fornisce informazioni sulla redditività dei denunciati, lo conferma. Per i denunciati l'inchiesta ha accertato un ulteriore deterioramento della redditività.

Tabella 17

Evoluzione della redditività e degli ordini acquisiti dei denunciati

Descrizione	2012	2013	2014	2015	Aprile 2015 — marzo 2016
Redditività	- 1,31 %	- 4,86 %	- 1,28 %	- 3 — - 5 %	- 5 % — - 7 %
Ordini acquisiti	16 763 734	16 631 630	16 677 099	15 529 155	15 636 444

Fonte: Eurofer

⁽¹⁾ European steel producers on the offensive, but will price increases stick? Articolo su <http://blogs.platts.com/2016/04/05/european-steel-producers-on-offensive/>.

⁽²⁾ Associazione mondiale dei produttori siderurgici, The Chinese steel industry, A monthly update for world steel members, n. 115, giugno 2016.



5.2.6. Prevedibilità e imminenza nel mutamento di circostanze

- (156) L'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base dispone che «il mutamento di circostanze atto a creare una situazione in cui il dumping causerebbe un pregiudizio deve essere stato chiaramente prevedibile e deve essere imminente».
- (157) Tutti i fattori di cui sopra sono stati analizzati e verificati rispetto al periodo dell'inchiesta. In particolare la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha raggiunto il livello insostenibile del - 10 % nel quarto trimestre del 2015, quando è stata maggiormente avvertita la pressione dei prezzi cinesi. I dati relativi al periodo successivo all'inchiesta hanno inoltre rivelato che questa tendenza negativa, iniziata nella seconda metà del 2015, non è scomparsa nella prima metà del 2016. Se questa tendenza continuerà la situazione precaria dell'industria dell'Unione si convertirà in breve tempo in un pregiudizio notevole. Sulla base dei dati relativi al periodo dell'inchiesta la Commissione ha pertanto concluso che sussisteva un mutamento di circostanze chiaramente prevedibile e imminente alla fine del periodo dell'inchiesta, che instaurerà una situazione nella quale il dumping sarà causa di pregiudizio.

5.3. Conclusioni relative alla minaccia di pregiudizio

- (158) L'industria dell'Unione si stava riprendendo nel 2014 e nei primi due trimestri del 2015, ma quasi tutti gli indicatori di pregiudizio hanno cominciato a segnalare un drastico peggioramento durante la seconda metà del 2015. L'inchiesta ha rivelato che questa tendenza negativa, iniziata nella seconda metà del 2015, non è scomparsa nella prima metà del 2016. La previsione dell'industria dell'Unione sulla redditività futura e sulle vendite future è negativa e potrebbe essere confermata (cfr. tabella 17 di cui al considerando 155). Il calo delle vendite e i margini inferiori/negativi rischiano di tradursi in forti perdite, contrazione degli ordini e riduzione dei posti di lavoro. Tutti i fattori esaminati nel quadro dell'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base, in particolare il notevole tasso di aumento delle importazioni in dumping nel 2015 (proseguito nel 2016) a prezzi in ulteriore calo, l'enorme eccesso di capacità nella RPC e l'andamento negativo della redditività dell'industria dell'Unione, puntano quindi nella stessa direzione.
- (159) Alla luce di questa analisi, in questa fase la Commissione ha concluso che alla fine del periodo dell'inchiesta sussisteva una minaccia di pregiudizio chiaramente prevedibile e imminente per l'industria dell'Unione.

6. NESSO DI CAUSALITÀ

- (160) In conformità all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha valutato se la minaccia di pregiudizio «materiale» per l'industria dell'Unione fosse dovuta dall'esistenza delle importazioni in dumping dal paese interessato. In conformità all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre verificato se altri fattori noti avessero contemporaneamente potuto minacciare un pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è accertata che non venisse attribuita alle importazioni in dumping dalla RPC alcuna minaccia di pregiudizio causata da fattori diversi da tali importazioni. Tali fattori sono: la crisi economica e la contrazione della domanda di acciaio, il costo delle materie prime e il conseguente calo dei prezzi di vendita, le importazioni da altri paesi terzi, i risultati delle vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione e l'asserzione che un produttore dell'Unione da solo stia causando un pregiudizio all'industria dell'Unione.

6.1. Effetti delle importazioni in dumping

- (161) I prezzi di vendita dei produttori esportatori cinesi sono diminuiti in media da 600 EUR/tonnellata nel 2012 a 404 EUR/tonnellata nel periodo dell'inchiesta (- 33 %). Tramite un continuo abbassamento del prezzo di vendita unitario nel periodo in esame, e come indicato al considerando 76, i produttori esportatori cinesi sono riusciti ad aumentare notevolmente la loro quota di mercato tra il 2012 (0,79 %) e il periodo dell'inchiesta (4,32 %). In particolare, nel periodo dell'inchiesta si è verificato un notevole aumento delle importazioni cinesi rispetto agli anni precedenti.
- (162) Il calo della domanda di acciaio e le conseguenze della crisi del debito nella zona euro hanno influito negativamente sui risultati dell'industria dell'Unione nel 2012 e nel 2013, ma questa è riuscita a riprendersi leggermente nel 2014. Tuttavia soprattutto a partire dalla seconda metà del 2015 il costante incremento delle importazioni dal paese interessato a prezzi notevolmente inferiori (sottoquotazione) ha avuto una chiara incidenza negativa sui risultati dell'industria dell'Unione. Infatti mentre nel 2015 l'industria dell'Unione tagliava i propri costi con incrementi di produttività, ottenuti tra l'altro tramite alcune riduzioni degli addetti e grazie al calo dei prezzi delle materie prime, le importazioni in dumping hanno continuato ad aumentare ed hanno costretto l'industria dell'Unione ad abbassare ancora di più i prezzi di vendita nell'Unione per limitare la perdita di quote di mercato. Di conseguenza, mentre la redditività dell'industria dell'Unione ha registrato un lieve miglioramento grazie alla riduzione delle perdite nel 2014 e nella prima metà del 2015, la tendenza si è invertita completamente dalla seconda metà del 2015 in poi: il volume delle importazioni cinesi è ancora aumentato e i prezzi cinesi si sono ulteriormente abbassati, mentre i prezzi e la redditività dell'industria dell'Unione hanno continuato a calare.



- (163) Vista la coincidenza temporale tra, da un lato, il costante aumento delle importazioni in dumping a prezzi sempre più bassi e, dall'altro, la contrazione della quota di mercato dell'industria dell'Unione e la depressione dei prezzi che hanno condotto a ulteriori perdite soprattutto a partire dalla seconda metà del 2015, la Commissione ha concluso che le importazioni in dumping hanno avuto un'incidenza negativa sulla situazione dell'industria dell'Unione.
- (164) Inoltre il progressivo rallentamento dell'economia cinese e l'eccesso di capacità molto consistente dell'industria siderurgica cinese hanno spinto i produttori di acciaio cinesi a indirizzare le eccedenze di produzione verso i mercati di esportazione, e il mercato dell'Unione è una destinazione interessante per le esportazioni. Alcuni altri mercati di esportazione tradizionalmente importanti hanno infatti istituito misure nei confronti dei prodotti siderurgici cinesi, compresi i prodotti piatti di acciaio laminati a caldo.
- (165) Con la crescente istituzione di misure di difesa commerciale in tutto il mondo, è probabile che il mercato dell'Unione sia diventato una delle destinazioni più interessanti per le importazioni cinesi in dumping del prodotto in esame, a scapito dell'industria dell'Unione. Questa conclusione è confermata:
- dalle statistiche Eurostat sulle importazioni, che dimostrano come il livello delle importazioni cinesi continui a essere rilevante dopo la fine del periodo dell'inchiesta,
 - dall'indebolimento della domanda interna cinese di acciaio.

6.2. Effetti di altri fattori

6.2.1. Crisi economica

- (166) Il calo della domanda di acciaio, soprattutto nel 2012, e le conseguenze della crisi del debito nella zona euro hanno inciso negativamente sui risultati dell'industria siderurgica dell'Unione nel 2012 e nel 2013. Come indicato al considerando 106, la Commissione riconosce l'effetto negativo. Viene anche osservato però che l'industria dell'Unione ha iniziato a riprendersi durante il 2014 e il 2015.
- (167) Infatti, benché l'industria dell'Unione sia stata colpita dalla crisi del debito della zona euro, in particolare negli anni 2012-2013, il mercato ha conosciuto una parziale ripresa dagli effetti della crisi con una domanda del mercato dell'Unione relativamente stabile e addirittura in aumento dal 2013 in poi. Di conseguenza tra il 2014 e il 2015 l'industria dell'Unione avrebbe potuto trarre maggiore beneficio dalla ripresa del mercato, ma non è riuscita a farlo a causa di un forte aumento delle importazioni dalla RPC. Le importazioni cinesi a basso prezzo sono aumentate gradualmente ed hanno acquisito quote di mercato a scapito dell'industria dell'Unione. La continua pressione delle importazioni ha iniziato ad essere avvertita pienamente dalla seconda metà del 2015.
- (168) La Commissione ha quindi concluso in questa fase che la crisi del debito nella zona euro aveva avuto un'incidenza negativa soprattutto negli anni 2012 e 2013 del periodo in esame e prima del periodo dell'inchiesta. Tale crisi non ha tuttavia contribuito alla minaccia di pregiudizio riscontrata alla fine del 2015.

6.2.2. Diminuzione del costo delle principali materie prime (minerale di ferro, carbone da coke e rottami) del prodotto in esame/prodotto simile.

- (169) Una parte interessata ha affermato che i prezzi del prodotto in esame e del prodotto simile seguirebbero un'unica tendenza a livello mondiale rispecchiando fondamentalmente il progressivo calo dei prezzi del minerale di ferro. Non erano quindi le esportazioni cinesi ma una tendenza mondiale a esercitare pressione sui prezzi e a causare la conseguente minaccia di pregiudizio.
- (170) La Commissione ha analizzato l'evoluzione dei prezzi delle materie prime per i prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nel periodo in esame.
- (171) In primo luogo nei mercati dell'acciaio tradizionali, come quello dell'Unione, i produttori nazionali competono con molte fonti di importazione, come indicato nella tabella 18 di cui al considerando 177, e ciò dà luogo a una crescente pressione sui prezzi e di conseguenza alla loro erosione.
- (172) In secondo luogo anche se la RPC è il maggiore consumatore di acciaio del mondo, essa ha un considerevole eccesso di capacità. I produttori cinesi sono perciò incentivati a esportare a basso prezzo le loro eccedenze di produzione nei mercati per loro più interessanti, compreso il mercato dell'Unione. L'andamento dei prezzi delle materie prime non è quindi il solo fattore a incidere sui prezzi a livello mondiale.



- (173) In terzo luogo è tuttavia riconosciuto che i prezzi delle principali materie prime (minerale di ferro, carbone da coke e rottami) per la produzione di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo sono calati notevolmente tra il 2012 e il 2015 nel modo seguente:
- il prezzo del minerale di ferro è sceso da circa 141 USD/tonnellata a 56 USD/tonnellata, pari a un calo del 60 %,
 - il prezzo dei rottami da demolizione è sceso da circa 327 USD/tonnellata a 159 USD/tonnellata, pari a un calo del 51 %,
 - il prezzo del carbone da coke è diminuito da circa 252 USD/tonnellata a 121 USD/tonnellata (– 52 %).
- (174) Dall'analisi del costo di produzione del maggiore produttore dell'Unione incluso nel campione risulta tuttavia che l'incidenza di questo calo dei prezzi delle materie prime è molto più ridotta rispetto all'andamento dei prezzi sopra descritto. L'andamento si riferisce alle medie e non riflette i costi dei produttori dell'Unione che dipendono anche dalla qualità, dalla quantità e dalle relazioni instaurate. Per esempio l'input delle tre materie prime citate rappresentava circa il 60 % del costo di produzione totale di un grande produttore nel 2012, ma costituiva ancora il 50 % del costo di produzione totale nel 2015. Questo dimostra che non esiste una correlazione diretta tra il calo dei prezzi delle materie prime e la diminuzione dei costi di produzione dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo.
- (175) I costi di produzione nell'industria dell'Unione sono inoltre diminuiti complessivamente del 25 % nel periodo in esame (cfr. considerando 104) in conseguenza non solo del costo più basso delle materie prime ma anche di miglioramenti dell'efficienza realizzati dai produttori dell'Unione. In aggiunta nello stesso periodo i prezzi medi all'importazione sono scesi in misura percentualmente maggiore, ossia del 33 % (cfr. considerando 78 e 79).
- (176) A condizioni di mercato eque l'industria dell'Unione avrebbe potuto mantenere i suoi livelli dei prezzi di vendita, in modo da trarre beneficio da una riduzione dei costi e raggiungere nuovamente la redditività. I produttori dell'Unione hanno invece dovuto seguire la tendenza dei prezzi sul mercato dell'Unione e i prezzi sono calati. Nel periodo dell'inchiesta i produttori dell'Unione sono addirittura stati costretti a vendere a prezzi inferiori ai costi, nonostante fossero già riusciti a ridurre notevolmente i costi di produzione.

6.2.3. Importazioni da paesi terzi

- (177) Nel periodo in esame il volume delle importazioni dai paesi terzi e la loro quota di mercato (in volume delle importazioni totali) hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 18

Volumi, prezzi unitari e quote di mercato dai paesi terzi

	2012	2013	2014	PI
BRASILE				
Volume delle importazioni dal Brasile	69 457	41 895	108 973	580 525
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	60	157	836
Prezzi unitari all'importazione dal Brasile	515	461	433	386
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	89	84	75
Quota di mercato	0,22 %	0,13 %	0,33 %	1,65 %
Quota rispetto al volume totale delle importazioni nell'Unione	1,68 %	0,87 %	2,08 %	7,42 %



	2012	2013	2014	PI
IRAN				
Volume delle importazioni dall'Iran	96 505	125 202	527 161	1 015 088
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	130	546	1 052
Prezzi unitari all'importazione dall'Iran	499	454	415	369
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	91	83	74
Quota di mercato	0,31 %	0,39 %	1,59 %	2,89 %
Quota rispetto al volume totale delle importazioni nell'Unione	2,34 %	2,60 %	10,08 %	12,97 %
RUSSIA				
Volume delle importazioni dalla Russia	1 341 666	1 334 322	1 376 412	1 714 880
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	99	103	128
Prezzi unitari all'importazione dalla Russia	500	448	431	387
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	90	86	77
Quota di mercato	4,27 %	4,13 %	4,15 %	4,88 %
Quota rispetto al volume totale delle importazioni nell'Unione	32,47 %	27,66 %	26,32 %	21,90 %
SERBIA				
Volume delle importazioni dalla Serbia	156 894	155 055	211 835	427 558
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	99	135	273
Prezzi unitari all'importazione dalla Serbia	523	468	442	400
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	89	84	77
Quota di mercato	0,50 %	0,48 %	0,64 %	1,22 %
Quota rispetto al volume totale delle importazioni nell'Unione	3,8 %	3,21 %	4,05 %	5,46 %
UCRAINA				
Volume delle importazioni dall'Ucraina	906 872	905 397	939 545	1 084 477
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	100	104	120
Prezzi unitari all'importazione dall'Ucraina	478	429	415	370
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	90	87	78
Quota di mercato	2,89 %	2,81 %	2,84 %	3,08 %
Quota rispetto al volume totale delle importazioni nell'Unione	21,95 %	18,77 %	17,97 %	13,85 %

Fonte: Eurostat



- (178) Come indicato nella tabella del considerando 76, le importazioni dalla RPC sono cresciute del 516 % nel periodo in esame. Sebbene in tale periodo il tasso di crescita sia stato addirittura superiore per il Brasile (+ 736 %) e l'Iran (+ 952 %), in termini assoluti nel periodo dell'inchiesta i loro livelli di importazioni (rispettivamente 580 525 tonnellate dal Brasile e 1 015 088 tonnellate dall'Iran) sono stati nettamente inferiori alle importazioni dalla RPC (1 519 304 tonnellate dalla RPC).
- (179) Confrontando i dati assoluti delle esportazioni si osserva inoltre che nel periodo dell'inchiesta il paese interessato era il secondo maggior esportatore verso il mercato dell'Unione dopo la Russia. Le importazioni russe ⁽¹⁾ possono aver contribuito alla minaccia di pregiudizio, ma non hanno annullato il nesso di causalità per i motivi che seguono.
- (180) In primo luogo il tasso di crescita della RPC nel periodo in esame (+ 516 %) è molto superiore a quello della Russia (+ 28 %).
- (181) In secondo luogo la RPC ha accorciato le distanze con la Russia, che ha esportato solo poco di più, cioè 773 686 tonnellate (fonte: Eurostat) nella prima metà del 2016 a fronte di un volume di 773 275 tonnellate (fonte: Eurostat) dalla RPC nello stesso periodo.
- (182) In terzo luogo l'eccesso di capacità della Russia non è significativo quanto quello esistente nella RPC, come indicato nella seguente tabella:

Tabella 19

Produzione effettiva del prodotto simile da parte di paesi terzi (in migliaia di tonnellate)

Paese	Capacità produttiva di acciaio grezzo stimata per l'anno 2014	Produzione di acciaio grezzo nel 2013	Produzione di acciaio grezzo nel 2014	Produzione effettiva di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nel 2013	Produzione effettiva di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nel 2014
Russia	89 000	69 008	71 461	26 140	26 996
RPC	1 140 000	822 000	822 698	311 564	317 387

Fonte dei dati sulla capacità: OCSE (*)

Fonte dei dati sulla produzione: associazione mondiale dei produttori siderurgici, Steel Statistical Yearbook 2015 (**)

(*) OCSE, DSTI/SU/SC(2015)8/Final, Directorate for Science, Technology and Innovation, Capacity developments in the world steel industry, tabella 1, pag. 10, [http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SU/SC\(2015\)8/FINAL&docLanguage=En](http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SU/SC(2015)8/FINAL&docLanguage=En).

(**) Associazione mondiale dei produttori siderurgici, Steel Statistical Yearbook 2015, tabella 1 a pag. 1 e 2 e tabella 13 a pag. 35, <http://www.worldsteel.org/statistics/statistics-archive/yearbook-archive.html>.

- (183) Anche se i dati di cui sopra riguardano esclusivamente la capacità di acciaio grezzo, e anche nell'ipotesi molto improbabile che tutto l'acciaio grezzo in Russia sia utilizzato per la produzione del prodotto simile, l'eccesso di capacità della Russia è — anche in un tale improbabile scenario — molto inferiore all'eccesso di capacità cinese.
- (184) La Commissione ha inoltre successivamente valutato i prezzi e le quote di mercato delle importazioni da paesi terzi. Essa ha rilevato che le importazioni del prodotto simile da altri paesi come l'Iran, la Russia e l'Ucraina sono state effettuate a prezzi anche più bassi di quelli delle importazioni dal paese interessato. Analizzando le tendenze e i volumi delle importazioni è tuttavia evidente che nel periodo dell'inchiesta il livello delle importazioni dall'Iran è stato di gran lunga inferiore al livello delle importazioni dalla RPC e che nel periodo in esame le importazioni dalla Russia e dall'Ucraina sono aumentate in volume ma ad un ritmo molto più lento rispetto alle importazioni dalla RPC. Inoltre, contrariamente a quelle dalla RPC, la quota delle importazioni dalla Russia e dall'Ucraina si è ridotta notevolmente rispetto al volume totale delle importazioni nell'Unione nel periodo in esame.
- (185) La Commissione ha infine confrontato la produzione effettiva dei paesi terzi con la produzione del paese interessato, dimostrando che la Cina superava tutti gli altri paesi sia nella produzione del prodotto simile che nella capacità di acciaio grezzo.

⁽¹⁾ Come indicato al considerando 3, il 7 luglio 2016 la Commissione ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario tra l'altro della Russia. L'apertura del procedimento non pregiudica tuttavia l'esito dell'inchiesta.



Tabella 20

Produzione effettiva del prodotto simile da parte di paesi terzi (in migliaia di tonnellate)

Paese	Capacità produttiva di acciaio grezzo stimata per l'anno 2014 (1)	Produzione di acciaio grezzo nel 2013	Produzione di acciaio grezzo nel 2014 (2)	Eccesso teorico di capacità nel 2014 (1)	Produzione effettiva di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nel 2013	Produzione effettiva di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nel 2014
Russia	89 000	69 008	71 461	17 539	26 140	26 996
RPC	1 140 000	822 000	822 698	317 302	311 564	317 387
Ucraina	42 500	32 771	27 170	15 330	8 929	7 867
Iran	27 000	15 422	16 331	10 669	8 250	8 276
Brasile	48 000	34 163	33 897	14 103	15 014	14 229

Fonte dei dati sulla capacità: OCSE (*)

Fonte dei dati sulla produzione: associazione mondiale dei produttori siderurgici, Steel Statistical Yearbook 2015 (**)

(*) OCSE, DSTI/SU/SC(2015)8/Final, Directorate for Science, Technology and Innovation, Capacity developments in the world steel industry, tabella 1, pag. 10, [http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SU/SC\(2015\)8/FINAL&docLanguage=En](http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SU/SC(2015)8/FINAL&docLanguage=En).

(**) Associazione mondiale dei produttori siderurgici, Steel Statistical Yearbook 2015, tabella 1 a pag. 1 e 2 e tabella 13 a pag. 35, <http://www.worldsteel.org/statistics/statistics-archive/yearbook-archive.html>.

- (186) I dati di cui sopra relativi al prodotto simile dimostrano che il paese interessato supera di gran lunga tutti gli altri grandi paesi esportatori. Inoltre i dati di cui sopra relativi alla capacità di acciaio grezzo indicano anche che la RPC è l'unica ad avere un eccesso di capacità così marcato.
- (187) La Commissione ha pertanto concluso che la RPC rappresentava una minaccia di pregiudizio imminente per l'industria dell'Unione. Come indicato in precedenza questa minaccia di pregiudizio è diventata anche più realistica a causa dell'effetto combinato del rallentamento della domanda cinese di acciaio e della progressiva difficoltà di accesso ad alcuni altri mercati di esportazione cinesi. Di conseguenza nel prossimo futuro una parte dei volumi delle esportazioni cinesi continuerà probabilmente ad essere diretta verso l'Unione.
- (188) È anche probabile però che le importazioni da Brasile, Iran, Russia, Serbia e Ucraina abbiano contribuito alla minaccia di pregiudizio notevole. Tuttavia la produzione sottostante, le tendenze delle importazioni e i volumi precisi delle importazioni in termini assoluti non sono di entità tale da annullare il nesso di causalità tra le importazioni sempre più in aumento e sempre più in dumping dalla RPC e la minaccia di pregiudizio per l'industria dell'Unione.

6.2.4. Risultati delle vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione


- (189) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione inclusi nel campione risulta aver avuto il seguente andamento:

Tabella 21

Volumi delle esportazioni ad acquirenti indipendenti effettuate dai produttori dell'Unione inclusi nel campione

	2012	2013	2014	PI
Volume delle esportazioni ad acquirenti indipendenti	2 344 463	2 379 035	2 777 446	2 409 721
Indice (2012 = 100)	100	101	118	103
Prezzo medio (EUR/tonnellata)	516	463	459	391
Indice (2011 = 100)	100	90	89	76

Fonte: risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione




- (190) Il volume delle esportazioni ad acquirenti indipendenti è aumentato del 3 % nel periodo dell'inchiesta. Per quanto riguarda i prezzi, nel periodo in esame hanno subito un calo notevole (- 24 %).
- (191) Nel periodo dell'inchiesta le vendite all'esportazione non rappresentavano più del 4 % della produzione totale dell'Unione e del 22 % delle vendite totali ad acquirenti indipendenti. Il calo dei prezzi all'esportazione ha inoltre seguito in termini percentuali lo stesso andamento dei prezzi di vendita dei produttori dell'Unione nel mercato dell'Unione. In questa fase la Commissione ha pertanto concluso che i risultati delle vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione hanno contribuito alla situazione precaria dell'industria. Questo fattore non ha però annullato il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e la minaccia di pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione.

6.2.5. Situazione specifica di un produttore italiano dell'Unione

- (192) Una parte interessata ha affermato che un produttore italiano stava potenzialmente causando un pregiudizio all'industria dell'Unione. Tale parte ha asserito che il produttore italiano beneficia di un aiuto di Stato illegale a detrimento degli altri produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione, forse «in misura tale da annullare il nesso di causalità...». Essa ha affermato inoltre che la produzione effettiva del produttore italiano si è ridotta notevolmente nel periodo in esame.
- (193) In primo luogo la definizione e l'analisi dell'industria dell'Unione si basano sull'industria dell'Unione nel suo insieme, produttore italiano compreso. Nonostante il fatto che questo produttore italiano abbia effettivamente ridotto in misura notevole il livello di produzione nel periodo in esame, il volume complessivo di produzione dell'industria dell'Unione (cfr. considerando 87) è aumentato del 2 %. Nel complesso, di conseguenza, nel periodo in esame tutti gli altri produttori dell'Unione hanno aumentato la produzione.
- (194) In secondo luogo l'asserzione secondo cui il produttore italiano starebbe beneficiando di un aiuto di Stato illegale è oggetto di un'inchiesta da parte della Commissione e lo sarà fino al 2017. L'apertura di un'inchiesta non pregiudica l'esito del procedimento. Non si possono quindi ancora trarre conclusioni in merito a questa affermazione. La Commissione ha notato però che i prezzi di vendita di questo produttore italiano si sono rivelati inferiori ai prezzi medi di vendita dell'Unione nel periodo dell'inchiesta. Se il produttore italiano avesse avuto un'incidenza significativa sui prezzi di vendita nell'Unione, sarebbe stato lecito attendersi che i prezzi medi nell'Unione aumentassero a seguito della riduzione della sua produzione. Ciò non si è verificato.
- (195) In terzo luogo il fatto che alcuni produttori dell'Unione ottengano risultati migliori sul mercato dell'Unione rispetto ad altri può derivare da una serie di fattori, ma non pregiudica la conclusione provvisoria che l'industria dell'Unione nel suo insieme subisca le conseguenze delle importazioni in dumping.
- (196) La Commissione ha pertanto concluso in questa fase che la situazione specifica di un produttore italiano non ha contribuito alla situazione precaria dell'industria dell'Unione.

6.3. Conclusioni relative al nesso di causalità

- (197) È stato provvisoriamente stabilito un nesso di causalità tra le importazioni cinesi in dumping e la minaccia di pregiudizio notevole ai danni dell'industria dell'Unione. Sussiste una chiara contemporaneità tra il forte aumento, in particolare, del livello delle importazioni in dumping con prezzi di vendita in continua diminuzione dalla RPC e il peggioramento dei risultati dell'Unione, soprattutto a partire dalla seconda metà del 2015. L'industria dell'Unione non ha avuto altra scelta che adattarsi al livello dei prezzi determinato dalle importazioni in dumping per evitare un'ulteriore contrazione della sua quota di mercato. Ciò ha comportato una situazione di perdite che probabilmente si aggraverà ulteriormente.
- (198) La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping, che hanno causato la minaccia di pregiudizio notevole per l'intera industria dell'Unione alla fine del periodo dell'inchiesta. La situazione del produttore italiano non ha contribuito alla situazione precaria dell'industria dell'Unione. Gli altri fattori individuati, quali la crisi economica, il costo delle materie prime, le importazioni da paesi terzi, i risultati delle vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione, non sono stati ritenuti tali da annullare il nesso di causalità tra la minaccia di pregiudizio notevole e le importazioni in dumping dalla RPC. Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni in dumping dalla RPC nel periodo dell'inchiesta stavano causando una minaccia di pregiudizio «materiale» per l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base. Altri fattori noti, diversi dalle importazioni in dumping dalla RPC, che hanno contemporaneamente avuto un'incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione non sono stati ritenuti tali da annullare il nesso di causalità.



7. INTERESSE DELL'UNIONE

- (199) In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se in questo caso si potesse ritenere manifestamente contraria all'interesse dell'Unione l'adozione di misure. Essa ha dedicato particolare attenzione alla necessità di eliminare gli effetti distortivi esercitati dal dumping pregiudizievole sugli scambi e di ripristinare un'effettiva concorrenza. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

7.1. Interesse dell'industria dell'Unione


- (200) L'industria dell'Unione è presente in vari Stati membri (Regno Unito, Francia, Germania, Repubblica ceca, Slovacchia, Italia, Lussemburgo, Belgio, Polonia, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia, Portogallo, Ungheria e Spagna) e impiega direttamente circa 18 000 dipendenti nel settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo.
- (201) Diciassette produttori hanno collaborato all'inchiesta. Nessuno dei produttori noti si è opposto all'apertura dell'inchiesta. Come illustrato sopra nell'analisi degli indicatori di pregiudizio, durante il periodo in esame sono emersi alcuni segni di pregiudizio a carico dell'intera industria dell'Unione. In particolare sono stati fortemente interessati gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, come la redditività. Tali produttori hanno subito un peggioramento della loro situazione soprattutto a partire dal secondo semestre del 2015, e sono stati colpiti negativamente dalle importazioni in dumping, che hanno causato la minaccia di pregiudizio diventata imminente alla fine del periodo dell'inchiesta.
- (202) Si prevede che l'istituzione di dazi antidumping provvisori ristabilirà condizioni commerciali eque nel mercato dell'Unione, ponendo fine alla depressione dei prezzi e consentendo all'industria dell'Unione di riprendersi. In tal modo essa potrebbe migliorare la sua redditività e raggiungere i livelli considerati necessari per questa industria ad alta intensità di capitale. È importante quindi che i prezzi siano riportati a un livello non di dumping o non pregiudizievole, per consentire a tutti i diversi produttori di operare sul mercato dell'Unione in condizioni commerciali eque. In assenza di misure è molto probabile che la minaccia di pregiudizio si concretizzi e che si verifichi un ulteriore peggioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione. I risultati negativi del settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo avrebbero ripercussioni sui settori a monte e a valle di molti produttori dell'Unione, dato che l'utilizzazione della capacità in tali settori è strettamente collegata alla produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (203) La Commissione ha pertanto concluso in questa fase che l'istituzione di dazi antidumping sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

7.2. Interesse degli importatori

- (204) Come indicato ai considerando da 11 a 13, nessun importatore indipendente ha risposto al questionario o fornito alla Commissione elementi atti a dimostrare in quale misura gli importatori sarebbero danneggiati dall'istituzione di misure. Di conseguenza, tenendo anche conto del fatto che oltre alla RPC molti altri paesi esportano nell'Unione, la Commissione ha concluso provvisoriamente che l'imposizione di misure potrebbe verosimilmente non essere nell'interesse degli importatori.

7.3. Interesse degli utilizzatori


- (205) I prodotti piatti di acciaio laminati a caldo sono utilizzati come fattore produttivo industriale acquistato dagli utilizzatori finali per una serie di impieghi, anche nel settore delle costruzioni (produzione di tubi di acciaio), nella costruzione navale, nei contenitori per gas, nei recipienti a pressione e nelle condotte il trasporto di energia.
- (206) Solo un utilizzatore italiano (Marcegaglia Carbon SpA) che importa dal paese interessato e che produce, tra l'altro, tubi, condotte e prodotti siderurgici a valle ha risposto al questionario. Per questo utilizzatore il prodotto in esame/prodotto simile è un elemento di costo.



- (207) Questo utilizzatore italiano ha sostenuto che l'istituzione di misure sulle importazioni dal paese interessato determinerebbe una situazione in cui non avrebbe più accesso a fonti affidabili del prodotto in esame sul mercato dell'Unione, in particolare per quanto riguarda arrotolati di alta qualità destinati alla rilaminazione. Esso ha sostenuto che l'88 % della produzione totale dell'Unione è attribuibile a solo 16 società appartenenti a otto grandi gruppi e che la maggior parte della produzione (circa il 70 %) è utilizzata nel mercato vincolato. I produttori dell'Unione grazie alla loro quota di mercato ancora relativamente elevata possono quindi, secondo l'utilizzatore, esercitare una forte pressione sia sul mercato del prodotto in esame sia sul mercato a valle.
- (208) In primo luogo la Commissione ha osservato che l'obiettivo dei dazi antidumping non è impedire le importazioni nel mercato dell'Unione, ma ristabilire condizioni commerciali eque mediante l'eliminazione degli effetti del dumping pregiudizievole. Le importazioni dalla RPC non dovrebbero quindi cessare ma continuare a prezzi non di dumping.
- (209) In secondo luogo la Commissione ha constatato che l'utilizzatore non dipende esclusivamente dalle importazioni cinesi, ma nel periodo dell'inchiesta ha anche acquistato il prodotto in esame da produttori dell'Unione e da altri produttori in paesi terzi diversi dal paese interessato.
- (210) In terzo luogo, anche se i prezzi del prodotto in esame originario della Cina dovessero aumentare del 30 % circa, l'incidenza sul costo di produzione di questo utilizzatore italiano sarebbe solo del 3 %. Un'incidenza simile è considerata modesta.
- (211) In quarto luogo, poiché ci si attende che le importazioni dal paese interessato e da altri paesi continuino dopo l'istituzione dei dazi antidumping e poiché esistono ancora fonti di approvvigionamento alternative, l'affermazione secondo cui con l'istituzione di dazi antidumping l'industria dell'Unione potrebbe esercitare una forte pressione sui prezzi è priva di fondamento. L'industria dell'Unione è costituita da 23 produttori che già forniscono una vasta gamma di prodotti all'interno dell'Unione agli utenti, che dispongono anche dell'opzione delle importazioni da altri paesi terzi che producono ed esportano il prodotto simile. In questa fase la Commissione ha pertanto respinto l'affermazione che l'istituzione delle misure determinerebbe difficoltà di approvvigionamento del prodotto in esame/del prodotto simile.
- (212) Per quanto riguarda i potenziali effetti negativi sulla concorrenza nel mercato dell'Unione, è vero che la normativa dell'UE in materia di concorrenza impone norme di condotta più rigorose a società che detengono una quota di mercato significativa. Spetta tuttavia in ultima istanza alle autorità competenti per la concorrenza accertare l'esistenza di una posizione dominante e l'eventuale abuso della stessa.
- (213) In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l'istituzione di misure sarebbe contraria all'interesse degli utilizzatori ma non avrebbe un effetto negativo sproporzionato su di essi. È stato tenuto conto in particolare dell'ampia gamma dell'offerta disponibile sul mercato e del fatto che l'inchiesta ha dimostrato che l'incidenza delle misure sui costi dell'utilizzatore che si è manifestato è stata meno rilevante di quella asserita.

7.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (214) La Commissione ha concluso in questa fase che l'istituzione di misure contribuirebbe alla ripresa dell'industria dell'Unione in termini di redditività. L'istituzione delle misure permetterebbe ai produttori dell'Unione di realizzare gli investimenti e la ricerca e lo sviluppo necessari per migliorare gli impianti di produzione dei prodotti piatti in acciaio laminati a caldo e diventare più competitivi.
- (215) L'industria dell'Unione ha già subito una notevole ristrutturazione nel passato (recente). Se non fossero imposte misure, si concretizzerebbe probabilmente la minaccia di un pregiudizio imminente alla fine del periodo dell'inchiesta. Nell'Unione alcuni produttori di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo potrebbero essere costretti a cessare o ridurre la fabbricazione di tali prodotti, licenziare i dipendenti e lasciare molti utilizzatori dell'Unione con fonti di approvvigionamento limitate.
- (216) Per quanto riguarda l'interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori, la Commissione ha concluso in questa fase che l'istituzione di misure al livello proposto avrebbe soltanto un'incidenza limitata. Più in particolare i prezzi, la redditività e l'occupazione nell'industria dell'utilizzatore non sarebbero colpiti in modo sproporzionato. L'istituzione di misure al livello proposto ha pertanto solo un'incidenza limitata sui prezzi della catena di approvvigionamento e sui risultati degli utilizzatori. Il livello delle misure creerà inoltre condizioni di parità, consentendo comunque le importazioni dal paese interessato a prezzi equi.



- (217) Nel ponderare da un lato i forti interessi di un'importante industria dell'Unione che deve essere protetta da pratiche sleali e, dall'altro, i probabili effetti limitati delle misure sugli importatori indipendenti e sugli utilizzatori, che continuano a beneficiare di un'ampia offerta nell'Unione, la Commissione ha concluso in questa fase che non sussistono motivi fondati per ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'istituzione di misure sulle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato.

8. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

- (218) In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione riguardo al dumping, alla minaccia di pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per impedire che si concretizzi l'imminente minaccia di pregiudizio notevole arrecato all'industria dell'Unione dalle importazioni in dumping.

8.1. Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

- (219) Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha dapprima stabilito l'importo del dazio necessario per eliminare la minaccia di pregiudizio notevole. Secondo la giurisprudenza il prezzo di riferimento è il prezzo che l'industria dell'Unione potrebbe ragionevolmente attendersi in normali condizioni di concorrenza, in assenza delle importazioni in dumping. Nella prassi decisionale della Commissione il prezzo di riferimento è di norma calcolato determinando i costi di produzione del prodotto simile e aggiungendo il margine di profitto che l'industria dell'Unione potrebbe ragionevolmente attendersi in normali condizioni di concorrenza in assenza delle importazioni in dumping.
- (220) Per quanto riguarda la determinazione di un profitto di riferimento, la Commissione ha in primo luogo analizzato la proposta del denunciante, che suggeriva il 12,9 % ricavato da una precedente decisione della Commissione sullo stesso prodotto ⁽¹⁾. Tale conclusione risale però all'anno 2000, e i dati di oltre 15 anni fa non possono più essere considerati rappresentativi visti i cambiamenti tecnologici e finanziari che ha subito da allora l'industria dell'Unione.
- (221) La Commissione ha successivamente analizzato i dati sulla redditività dell'anno 2008, che aveva considerato come il più rappresentativo per un prodotto a valle, cioè i prodotti di acciaio laminati a freddo ⁽²⁾. Il prodotto in esame oggetto della presente inchiesta è simile per molti aspetti a determinati prodotti piatti di acciaio laminati a freddo (prodotti laminati a freddo), per i seguenti motivi:
- a) per entrambi i prodotti (minerale di ferro e carbone da coke) alcune leghe sono una parte importante del costo di produzione ed essi sono sottoposti a processi simili (fornace, laminatoio a caldo);
 - b) come indicato al considerando 26, il prodotto in esame è la materia primaria per la produzione di vari prodotti in acciaio a valle di valore aggiunto, a cominciare dai prodotti laminati a freddo.

Su tale base la Commissione ha riscontrato un margine di profitto del 14,4 %.

- (222) Rispetto al caso relativo al dumping pregiudizievole dalla Cina e dalla Russia mancano tuttavia vari elementi nel caso presente, in cui la Commissione ha rilevato una minaccia di pregiudizio da parte delle esportazioni cinesi che richiede un'analisi prospettica. In particolare in quel caso le importazioni a basso prezzo dai paesi in esame erano state effettuate nel corso dei quattro anni precedenti il periodo dell'inchiesta.
- (223) La Commissione ha poi cercato di stabilire un profitto di riferimento simulando quale sarebbe stata l'evoluzione della ripresa dell'industria dell'Unione dalla recessione causata dalla crisi economica e finanziaria del 2009 se non fosse stata interrotta dai volumi elevati di importazioni cinesi che causavano la depressione dei prezzi. Per tale esercizio essa si è basata su dati più recenti e su un'analisi prospettica presentata al comitato per l'acciaio dell'OCSE nel dicembre 2013. In uno studio dal titolo «Laying the foundations for a financially sound industry» una società di consulenza ha analizzato la redditività dell'industria siderurgica mondiale negli ultimi anni e fissato

⁽¹⁾ Cfr. la decisione n. 284/2000/CECA della Commissione, del 4 febbraio 2000, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originari dell'India e di Taiwan, e che accetta gli impegni offerti da alcuni produttori esportatori e chiude il procedimento nei confronti delle importazioni originarie del Sudafrica (GU L 31 del 5.2.2000, pag. 44, considerando 338).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 1, considerando 156).



una soglia di profitto per una sostenibilità a lungo termine. In particolare lo studio ha sostenuto la necessità di una media globale del margine EBITDA (utile al lordo di interessi, imposte e ammortamenti) del 17 % ⁽¹⁾. La relazione suggerisce anche una media del 7 % per i costi di investimento e un costo medio del debito del 3 %. La Commissione ha detratto queste due poste contabili ed è arrivata a un utile al lordo delle imposte (EBT) del 7 %. In assenza di altri dati affidabili essa ha applicato questi dati relativi all'industria siderurgica nel suo complesso al prodotto in esame, dal momento che i prodotti piatti di acciaio laminati a caldo rappresentano una quota consistente della produzione di acciaio grezzo.

- (224) In conclusione la Commissione ha stabilito provvisoriamente in questa fase che per calcolare il margine di pregiudizio che l'industria dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo dell'Unione rischia di subire può essere utilizzato un profitto di riferimento del 7 %, ma esaminerà ulteriormente l'eventuale disponibilità di dati più precisi per il prodotto in esame.

8.2. Misure provvisorie

- (225) È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato, in conformità alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping. L'importo dei dazi dovrebbe essere stabilito al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.
- (226) In considerazione di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Società	Margine di dumping	Margine di pregiudizio	Dazio antidumping provvisorio
Bengang Steel Plates Co., Ltd	96,5 %	17,1 %	17,1 %
Hebei Iron & Steel Group	95,0 %	13,2 %	13,2 %
Jiangsu Shagang Group	106,9 %	22,6 %	22,6 %
Altre società che hanno collaborato	100,1 %	18,0 %	18,0 %
Tutte le altre società	106,9 %	22,6 %	22,6 %

- (227) Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiavano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche di cui è fatta menzione. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuale.
- (228) Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote del dazio antidumping individuale se cambia la propria denominazione o se fonda una nuova entità di produzione o di vendita. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione ⁽²⁾ e deve contenere tutte le informazioni pertinenti, comprese: le modifiche delle attività della società legate alla produzione; le vendite sul mercato interno e all'esportazione associate, ad esempio, al cambiamento della denominazione o al cambiamento delle entità di produzione e di vendita. Ove giustificato, la Commissione provvederà ad aggiornare l'elenco delle società cui si applicano dazi antidumping individuali.
- (229) Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

⁽¹⁾ McKinsey & Company, Laying the foundations for a financially sound industry, riunione del comitato per l'acciaio dell'OCSE del 5 dicembre 2013, pag. 7.

⁽²⁾ Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles/Brussel Belgique/België.



9. DISPOSIZIONI FINALI

- (230) Ai fini di una corretta amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine prestabilito.
- (231) Le conclusioni relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti.


Il prodotto in esame non comprende:

- i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati,
- i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido,
- i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm, e
- i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.

Il prodotto in esame è attualmente classificato ai codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codice TARIC 7226 19 10 90), 7226 91 91 e 7226 91 99 e originario della Repubblica popolare cinese.

2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto di cui al paragrafo 1, fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Paese	Società	Aliquota del dazio provvisorio	Codice addizionale TARIC
RPC	Bengang Steel Plates Co., Ltd	17,1 %	C157
	Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd	13,2 %	C158
	Hebei Iron & Steel Co., Ltd Tangshan Branch	13,2 %	C159
	Hebei Iron & Steel Co., Ltd Chengde Branch	13,2 %	C160
	Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd	22,6 %	C161
	Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd	22,6 %	C162
	Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I	18,0 %	Cfr. allegato:
	Tutte le altre società	22,6 %	C999



3. L'applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile della persona giuridica che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura, è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». Qualora tale fattura non sia presentata, si applica il dazio applicabile a «tutte le altre società».

4. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

5. Salvo diverse disposizioni si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono:

- a) chiedere la divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento;
- b) presentare osservazioni scritte alla Commissione; e
- c) chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

2. Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio possono comunicare osservazioni sull'applicazione delle misure provvisorie.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Paese	Nome	Codice aggiuntivo TARIC
RPC	Angang Steel Company Limited	C150
RPC	Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd	C151
RPC	Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd	C147
RPC	Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd	C163
RPC	Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd	C164
RPC	Maanshan Iron & Steel Co., Ltd	C165
RPC	Rizhao Steel Wire Co., Ltd	C166
RPC	Rizhao Baohua New Material Co., Ltd	C167
RPC	Tangshan Yanshan Iron and Steel Co., Ltd	C168
RPC	Wuhan Iron & Steel Co., Ltd	C156

16CE2535



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1779 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	183,5
	ZZ	183,5
0707 00 05	TR	128,9
	ZZ	128,9
0709 93 10	TR	135,5
	ZZ	135,5
0805 50 10	AR	94,6
	CL	126,6
	TR	94,5
	UY	55,5
	ZA	130,7
0806 10 10	ZZ	100,4
	TR	136,3
	US	210,1
0808 10 80	ZZ	173,2
	AR	110,6
	BR	100,2
	CL	154,8
	NZ	132,8
0808 30 90	ZA	113,9
	ZZ	122,5
	CN	74,4
	TR	130,3
	ZZ	102,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

16CE2536



DECISIONE (UE) 2016/1780 DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2016

che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione di tale accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:


- (1) L'articolo 12 dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti ⁽¹⁾ («accordo») istituisce un comitato misto («comitato misto») e prevede che esso debba, in particolare, controllare l'applicazione dell'accordo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ prevede le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel territorio degli Stati membri.
- (3) Gli orientamenti comuni sono necessari per garantire che le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri applichino l'accordo in modo del tutto armonizzato e per chiarire la relazione fra le disposizioni dell'accordo e le disposizioni della legislazione delle parti dell'accordo che continuano ad applicarsi alle questioni in materia di visti non contemplate dall'accordo.
- (4) È opportuno stabilire la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo.
- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio ⁽³⁾; il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (6) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽⁴⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

⁽¹⁾ GUL 52 del 25.2.2011, pag. 34.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GUL 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

⁽⁴⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GUL 64 del 7.3.2002, pag. 20).



- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma dell'articolo 12 dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione di tale accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016

Per il Consiglio
Il presidente
P. ŽIGA



PROGETTO DI

**DECISIONE N. .../... DEL COMITATO MISTO ISTITUITO AI SENSI DELL'ACCORDO TRA
L'UNIONE EUROPEA E LA GEORGIA DI FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI**

del

sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione di tale accordo

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti ⁽¹⁾ («accordo»), in particolare l'articolo 12,

considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti sono quelli che figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per l'Unione europea

Per la Georgia

⁽¹⁾ GUL 52 del 25.2.2011, pag. 34.



ALLEGATO

ORIENTAMENTI COMUNI PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA GEORGIA DI FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI

Scopo dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti («accordo»), entrato in vigore il 1º marzo 2011, è agevolare, su base di reciprocità, le procedure di rilascio dei visti ai cittadini della Georgia per soggiorni previsti non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

L'accordo istituisce, su base di reciprocità, diritti e obblighi giuridicamente vincolanti allo scopo di semplificare le procedure di rilascio dei visti ai cittadini della Georgia.

I presenti orientamenti, adottati dal comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo («comitato misto»), sono volti a garantire un'attuazione armonizzata dell'accordo da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri dell'Unione («Stati membri»). Tali orientamenti non sono parte dell'accordo e pertanto non sono giuridicamente vincolanti. Tuttavia, è fortemente raccomandato che il personale diplomatico e consolare vi si attenga in modo coerente quando applica l'accordo.

Detti orientamenti sono destinati a essere aggiornati alla luce dell'esperienza maturata nell'attuazione dell'accordo, sotto la responsabilità del comitato misto.

Per garantire un'attuazione costante e armonizzata dell'accordo e conformemente al regolamento interno del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti, le parti hanno convenuto di prendere contatti informali prima delle riunioni formali del comitato misto, al fine di trattare le questioni urgenti. In occasione della successiva riunione del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti saranno presentate relazioni dettagliate su tali questioni e sui contatti informali.

I. ASPETTI GENERALI

1.1. Scopo e ambito di applicazione

L'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo recita:

«1. Scopo del presente accordo è agevolare il rilascio dei visti ai cittadini della Georgia per soggiorni previsti di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni».

L'accordo si applica a tutti i cittadini della Georgia che presentano domanda di visto per soggiorni di breve durata, indipendentemente dal paese in cui risiedono.


L'accordo non si applica agli apolidi titolari di permesso di soggiorno rilasciato dalla Georgia. A tale categoria di persone si applicano le norme dell'acquis dell'Unione in materia di visti.

L'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo recita:

«2. Se la Georgia reintroduce l'obbligo del visto per i cittadini di tutti gli Stati membri o per determinate categorie di cittadini di tutti gli Stati membri, a questi si applicano automaticamente, per reciprocità, le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini della Georgia».

Dal 1º giugno 2006, sono esenti dall'obbligo del visto tutti i cittadini dell'Unione e gli apolidi titolari di permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro che si recano in Georgia per un periodo non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni o che transitano per il territorio della Georgia.

Per evitare un trattamento discriminatorio da parte della Georgia nei confronti dei cittadini di uno o più Stati membri o di determinate categorie di tali cittadini, in una dichiarazione allegata all'accordo l'Unione ha annunciato la sua intenzione di sospendere l'applicazione dell'accordo ove la Georgia reintroduca l'obbligo del visto per i cittadini di uno o più Stati membri o per determinate categorie di tali cittadini.



1.2. Ambito di applicazione dell'accordo

L'articolo 2 dell'accordo recita:

«1. Le facilitazioni del visto previste dal presente accordo si applicano ai cittadini della Georgia solo se gli stessi non sono esenti dall'obbligo del visto in virtù delle leggi e dei regolamenti dell'Unione o degli Stati membri, del presente accordo o di altri accordi internazionali.

2. Le questioni non contemplate dal presente accordo, quali il rifiuto del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell'ingresso e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal diritto nazionale della Georgia o degli Stati membri o dal diritto dell'Unione».

L'accordo, fatto salvo l'articolo 10, non pregiudica le norme esistenti in materia di obbligo del visto e di esenzioni dal visto. Ad esempio, l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio ⁽¹⁾ consente agli Stati membri di esentare dall'obbligo del visto, tra le altre categorie di persone, i membri degli equipaggi civili di aerei e navi. Dalla decorrenza degli effetti dell'associazione della Svizzera e del Liechtenstein allo spazio Schengen, rispettivamente il 13 dicembre 2008 e il 7 marzo 2011, i permessi di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein sono riconosciuti come equivalenti ai visti Schengen ai fini sia del transito che del soggiorno di breve durata.

Tutte le questioni non contemplate dall'accordo, quali la determinazione dello Stato membro Schengen competente per il trattamento della domanda di visto, i motivi di rifiuto del visto, il diritto di ricorso avverso una decisione negativa e la norma generale di un colloquio personale con il richiedente il visto, sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ (codice dei visti). Inoltre, le questioni non contemplate dall'accordo, quali il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell'ingresso nel territorio degli Stati membri e i provvedimenti di allontanamento, continuano a essere disciplinate dalle norme Schengen ed eventualmente dal diritto nazionale. A tale riguardo, su tali questioni occorre fornire informazioni precise ove necessario ⁽³⁾.

Anche quando ricorrono le condizioni previste dall'accordo, ad esempio, il richiedente il visto dimostra con prove documentali la finalità del viaggio secondo le categorie di cui all'articolo 4, il rilascio del visto può sempre essere rifiutato se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ («codice frontiere Schengen»), vale a dire se la persona non è in possesso di un documento di viaggio valido, se è segnalata nel sistema d'informazione Schengen (SIS), se è considerata una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna ecc.

Continuano ad applicarsi le altre possibilità di flessibilità nel rilascio dei visti consentite dal codice dei visti. Ad esempio, se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 24 del codice dei visti, i visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità — fino a cinque anni — possono essere rilasciati anche a categorie di persone diverse da quelle menzionate all'articolo 5 dell'accordo. Parimenti, continueranno ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, paragrafi 5 e 6, del codice dei visti riguardanti l'esenzione dal pagamento dei diritti di visto o la loro riduzione.

1.3. Tipi di visto rientranti nell'ambito di applicazione dell'accordo

L'articolo 3, lettera d), dell'accordo definisce il «visto» come «autorizzazione rilasciata da uno Stato membro per consentire il transito o un soggiorno previsto nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni dalla data del primo ingresso nel territorio degli Stati membri».

Le facilitazioni previste dall'accordo si applicano sia ai visti uniformi, sia ai visti con validità territoriale limitata, rilasciati ai fini del transito o di soggiorni di breve durata.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

⁽³⁾ Cfr. anche punto 1.7.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).



- 1.4. Calcolo della durata del soggiorno autorizzato da un visto e, in particolare, questione del calcolo del periodo di sei mesi

Il regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ ha ridefinito il concetto di soggiorno di breve durata. La definizione attuale di soggiorno di breve durata è la seguente: «Non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno». Tale definizione è entrata in vigore il 18 ottobre 2013 ed è contenuta nel codice frontiere Schengen.

Il giorno dell'ingresso sarà calcolato come il primo giorno di soggiorno nel territorio degli Stati membri e il giorno dell'uscita sarà calcolato come l'ultimo giorno di soggiorno nel territorio degli Stati membri. Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni, per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua a essere rispettato. Ciò significa che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.

Esempio di calcolo del soggiorno in base all'attuale definizione:

Una persona in possesso di un visto per ingressi multipli con validità di 1 anno (18.4.2010-18.4.2011) entra per la prima volta il 19.4.2010 e soggiorna tre giorni. Tale persona entra nuovamente il 18.6.2010 e soggiorna 86 giorni. Qual è la situazione in determinate date? Quando sarà consentito nuovamente l'ingresso all'interessato?

In data 11.9.2010: negli ultimi 180 giorni (16.3.2010-11.9.2010) la persona ha soggiornato per tre giorni (19.4.2010-21.4.2010) più 86 giorni (18.6.2010-11.9.2010) = 89 giorni = nessun prolungamento indebito del soggiorno. La persona può ancora soggiornare un giorno.

A partire dal 16.10.2010: la persona potrebbe rientrare per un ulteriore soggiorno di tre giorni (in data 16.10.2010, il soggiorno effettuato il giorno 19.4.2010 diventa irrilevante ai fini del calcolo, trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni; in data 17.10.2010 il soggiorno effettuato il giorno 20.4.2010 diventa irrilevante ai fini del calcolo, trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni; e così di seguito).

A partire dal 15.12.2010: la persona potrebbe rientrare per un ulteriore soggiorno di 86 giorni (in data 15.12.2010, il soggiorno effettuato il giorno 18.6.2010 diventa irrilevante ai fini del calcolo, trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni; in data 16.12.2010, il soggiorno effettuato il giorno 19.6.2010 diventa irrilevante, e così di seguito).

- 1.5. Situazione relativa agli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 e nel 2007 e che non sono ancora pienamente integrati nello spazio Schengen, agli Stati membri che non partecipano alla politica comune dell'Unione in materia di visti e ai paesi associati

Soltanto la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen e continueranno a rilasciare visti nazionali con una validità limitata al loro territorio nazionale. Quando tali Stati membri applicheranno integralmente l'acquis di Schengen, essi continueranno ad applicare l'accordo.

Il diritto nazionale continua ad applicarsi a tutte le questioni non contemplate dall'accordo fino alla data della piena applicazione dell'acquis di Schengen da parte di tali Stati membri. Da tale data, le questioni non contemplate dall'accordo sono disciplinate dalle norme Schengen e/o dal diritto nazionale.

La Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania sono autorizzati a riconoscere i permessi di soggiorno, i visti di tipo D e i visti per soggiorni di breve durata rilasciati dagli Stati membri Schengen e dai paesi associati per soggiorni di breve durata sul loro territorio ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 23).



Conformemente all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ⁽¹⁾, tutti gli Stati membri Schengen devono riconoscere i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno rilasciati dagli altri Stati Schengen come validi per soggiorni di breve durata sui rispettivi territori. Gli Stati membri Schengen accettano i permessi di soggiorno, i visti di tipo D e i visti per soggiorni di breve durata dei paesi associati ai fini dell'ingresso e di soggiorni di breve durata, e viceversa.

L'accordo non si applica alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito, ma include dichiarazioni comuni sull'auspicabilità della conclusione di accordi bilaterali sulla facilitazione del rilascio dei visti fra tali Stati membri e la Georgia.

Pur essendo paesi associati a Schengen, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera non sono vincolati dall'accordo.

1.6. L'accordo e accordi bilaterali

L'articolo 13 dell'accordo recita:

«Sin dall'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra i singoli Stati membri e la Georgia, nella misura in cui queste ultime disposizioni abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.».

Dalla data di entrata in vigore dell'accordo, le disposizioni degli accordi bilaterali in vigore tra gli Stati membri e la Georgia sulle questioni contemplate dall'accordo hanno cessato di applicarsi. Conformemente al diritto dell'Unione, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per eliminare le incompatibilità fra i loro accordi bilaterali e l'accordo.

Se uno Stato membro ha concluso un accordo o un'intesa bilaterale con la Georgia su questioni non contemplate dall'accordo, ad esempio stabilendo l'esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di passaporti di servizio, tale esenzione continua ad applicarsi dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

I seguenti Stati membri hanno stipulato accordi bilaterali con la Georgia che prevedono l'esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di passaporti di servizio: Bulgaria, Cipro, Lettonia, Ungheria, Romania e Slovacchia.

L'esenzione dal visto per i titolari di passaporti di servizio accordata da uno Stato membro si applica solo per il viaggio sul territorio di tale Stato membro, e non per recarsi negli altri Stati membri Schengen.

1.7. Dichiarazione comune sull'armonizzazione delle informazioni riguardanti le procedure di rilascio dei visti per soggiorni di breve durata e sulla documentazione da allegare alla domanda di visto per soggiorno di breve durata

All'accordo è stata allegata una dichiarazione comune nella quale le parti si impegnano a fornire informazioni coerenti e uniformi ai cittadini della Georgia sull'accesso alle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri e sulle procedure e condizioni relative alle domande di visto e alla validità dei visti rilasciati. Tali informazioni sono disponibili sul sito web della delegazione dell'Unione europea in Georgia: http://www.eeas.europa.eu/delegations/georgia/travel_eu/visa/index_en.htm.

L'articolo 47 del codice dei visti stabilisce che le autorità centrali e i consolati degli Stati membri sono tenuti a fornire al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alle domande di visto.

Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri sono tenute a divulgare ampiamente dette informazioni (nelle bacheche dei consolati, negli opuscoli, sui siti web ecc.) e anche a divulgare informazioni precise sulle condizioni del rilascio dei visti, sulle rappresentanze degli Stati membri in Georgia e sul loro elenco armonizzato della documentazione giustificativa richiesta.

⁽¹⁾ GUL 239 del 22.9.2000, pag. 19.



1.8. Informazioni fornite dalle autorità georgiane sull'accordo

Per informare correttamente i cittadini della Georgia sui vantaggi dell'accordo e sulle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri in cui è possibile presentare la domanda di visto, il ministero degli Affari esteri della Georgia ha predisposto un apposito link per accedere a dette informazioni. La pagina web è disponibile al seguente indirizzo:

http://mfa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=95&info_id=13448

II. DISPOSIZIONI SPECIFICHE

2.1. Norme applicabili a tutti i richiedenti il visto

Si ricorda che le facilitazioni sotto indicate, riguardanti i diritti per i visti, i termini per il trattamento delle domande di visto e i casi eccezionali di proroga del visto, si applicano a tutti i richiedenti, compresi i turisti.

2.1.1. Diritti per i visti

L'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, dell'accordo recita:

«1. I diritti per il trattamento delle domande di visto dei cittadini della Georgia ammontano a 35 EUR.».

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo, i diritti per il trattamento di una domanda di visto sono pari a 35 EUR. Tali diritti si applicano a tutti i richiedenti il visto georgiani (compresi i turisti) e riguardano i visti per soggiorni di breve durata, indipendentemente dal numero di ingressi.

L'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo recita:


«2. Nel caso in cui cooperino con un fornitore esterno di servizi, gli Stati membri possono esigere diritti per servizi aggiuntivi. Tali diritti sono proporzionali alle spese sostenute dal fornitore esterno di servizi per assolvere al compito e non possono essere superiori a 30 EUR. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati mantengono la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la domanda direttamente ai rispettivi consolati.».

Riguardo alle modalità di cooperazione con i fornitori esterni di servizi, l'articolo 43 del codice dei visti fornisce informazioni dettagliate sui compiti di questi ultimi.

L'articolo 6, paragrafo 3, dell'accordo recita:

«3. Sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di cittadini:

- a) pensionati; (N.B. Per beneficiare dell'esenzione dai diritti per questa categoria, i richiedenti il visto devono dimostrare lo status di pensionati. L'esenzione dai diritti non è giustificata qualora lo scopo del viaggio sia un'attività retribuita.);
- b) bambini di età inferiore a 12 anni; (N.B. Per beneficiare dell'esenzione dai diritti per questa categoria, i richiedenti devono presentare documenti che dimostrino l'età.);
- c) membri di governi nazionali e regionali e membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall'obbligo del visto ai sensi del presente accordo; (N.B. Per beneficiare dell'esenzione dai diritti per questa categoria, i richiedenti il visto devono presentare alle autorità georgiane documenti che dimostrino la loro posizione.);
- d) disabili ed eventuali accompagnatori; (N.B. Per beneficiare dell'esenzione dai diritti per questa categoria, occorre dimostrare che entrambi i richiedenti il visto rientrano in questa categoria.)».



Per beneficiare dell'esenzione dai diritti per questa categoria, i richiedenti il visto devono presentare un «certificato di invalidità georgiano» (di primo o secondo grado) rilasciato dal ministero della Sanità, del Lavoro e degli Affari sociali della Georgia, o un certificato rilasciato da ospedali o cliniche pubbliche o private. Qualora la disabilità del richiedente il visto sia evidente (persone non vedenti o prive di una gamba), si può accettare il riconoscimento visivo presso la missione consolare competente. In linea di massima, gli accompagnatori non devono presentare documenti aggiuntivi.

In casi giustificati, la domanda di visto può essere presentata da un rappresentante o dal tutore del disabile.

- e) «parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni o nipoti — in visita a cittadini della Georgia regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri;»

L'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo disciplina la situazione dei parenti stretti georgiani che si recano negli Stati membri in visita a cittadini della Georgia regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri.

- f) «membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato alla Georgia, devono partecipare a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;
- g) «studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e docenti accompagnatori che intraprendono viaggi di studio o di formazione, anche nell'ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche;
- h) «giornalisti e persone accreditate che li accompagnano a titolo professionale;» (N.B.: Per beneficiare dell'esenzione dai diritti per questa categoria, i richiedenti il visto devono presentare documenti che dimostrino che sono membri di un'associazione di categoria o un'organizzazione nel settore dei media);
- i) «partecipanti a eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale; (N.B. I tifosi non saranno considerati accompagnatori.);
- j) «rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nell'ambito di programmi di scambio;
- k) «partecipanti ad attività scientifiche, culturali o artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo;
- l) «persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere cure mediche urgenti (nel qual caso l'esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato.».

Le categorie di persone sopra menzionate sono del tutto esenti dal pagamento dei diritti. Inoltre, sono esenti dal pagamento dei diritti anche a norma dell'articolo 16, paragrafo 4.


Come disposto dall'articolo 16, paragrafo 6, del codice dei visti, «in singoli casi è possibile derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti per i visti, quando ciò serve a promuovere gli interessi culturali o sportivi, nonché gli interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo e di altri settori essenziali d'interesse pubblico o per motivi umanitari.».

L'articolo 16, paragrafo 7, del codice dei visti stabilisce che i diritti per i visti devono essere riscossi in euro, nella valuta nazionale del paese terzo o nella valuta solitamente utilizzata nel paese terzo ove è presentata la domanda e non sono rimborsabili, tranne nei casi di domanda irricevibile o casi in cui il consolato non è competente.

Se riscosso in una valuta diversa dall'euro, l'importo dei diritti per i visti riscosso in tale valuta è determinato e riveduto periodicamente applicando il tasso di cambio di riferimento dell'euro fissato dalla Banca centrale europea. L'importo riscosso può essere arrotondato e i consolati assicureranno nell'ambito degli accordi di cooperazione locale Schengen che siano riscossi diritti simili.

Per evitare discrepanze che potrebbero favorire il «visa shopping», le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri dovrebbero garantire che in Georgia si applichino diritti per i visti simili per tutti i richiedenti il visto georgiani se riscossi in valute straniere.

I richiedenti il visto georgiani otterranno una ricevuta per il pagamento del diritto per il visto a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del codice dei visti.



2.1.2. Durata della procedura di trattamento delle domande di visto

L'articolo 7 dell'accordo recita quanto segue:

- «1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri decidono sulla domanda di rilascio del visto entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.
2. In singoli casi, qualora si debba procedere a un ulteriore esame della domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario.
3. In casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a due giorni lavorativi o a un periodo inferiore.».

Una decisione su una domanda di visto verrà presa, in linea di principio, entro 10 giorni di calendario dalla data di presentazione della domanda di visto stessa, se ammissibile.

Tale termine può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario qualora si debba procedere a un ulteriore esame, ad esempio in caso di consultazione delle autorità centrali.

Tutti questi termini cominciano a decorrere solo quando il fascicolo di candidatura è completo, vale a dire dalla data di ricevimento della domanda di visto e dei documenti giustificativi.

Per le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri che hanno un sistema di appuntamenti, il lasso di tempo necessario per essere ricevuti non conta come parte del periodo di trattamento della domanda. Su tale questione, e sulle altre modalità pratiche per la presentazione delle domande di visto, si applicano le norme generali di cui all'articolo 9 del codice dei visti. In particolare, quando occorre un appuntamento per la presentazione di una domanda di visto, tale appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla data in cui viene richiesto.

Nel fissare l'appuntamento occorre tenere conto dell'eventuale urgenza dichiarata dal richiedente il visto. La decisione sulla riduzione del termine per decidere su una domanda di visto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo, è presa dal funzionario consolare.

Conformemente al manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati (parte 2, punto 3.2.2), i consolati degli Stati membri in Georgia dovrebbero adeguare le loro capacità di trattamento delle domande di visto in modo da rispettare il termine di due settimane previsto nel codice dei visti anche durante i periodi di punta.

In giustificati casi d'urgenza (se il visto non ha potuto essere richiesto prima per ragioni che non potevano essere previste dal richiedente il visto), un appuntamento (a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del codice dei visti) dovrebbe essere dato immediatamente, oppure i richiedenti dovrebbero essere autorizzati a presentare direttamente la domanda.

Inoltre, i consolati possono decidere di istituire una «procedura rapida» a beneficio di determinate categorie di richiedenti il visto.

2.1.3. Casi eccezionali di proroga del visto

L'articolo 9 dell'accordo recita quanto segue:

«Il periodo di validità e/o la durata del soggiorno in relazione a un visto rilasciato a un cittadino della Georgia sono prorogati qualora l'autorità competente di uno Stato membro ritenga che il titolare del visto abbia dimostrato l'esistenza di motivi di forza maggiore o di natura umanitaria che gli impediscono di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del periodo di validità del visto o della durata del soggiorno da esso autorizzato. Tale proroga è concessa a titolo gratuito.».

Riguardo alla possibilità di prorogare il periodo di validità del visto in casi di ragioni personali in cui il titolare del visto non ha la possibilità di lasciare il territorio dello Stato membro entro la data indicata sul visto adesivo, si applicano le disposizioni dell'articolo 33 del codice dei visti nella misura in cui sono compatibili con l'accordo. Ai sensi dell'accordo, comunque, nei casi di forza maggiore o di motivi umanitari la proroga del visto è gratuita.



2.2. Norme applicabili a determinate categorie di richiedenti il visto

2.2.1. Documenti giustificativi della finalità del viaggio

Per le categorie di persone elencate all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo, per dimostrare la finalità del viaggio saranno richiesti solo i documenti giustificativi indicati. Come enunciato all'articolo 4, paragrafo 3, dell'accordo, non sono necessari altri inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio. Ciò non comporta tuttavia un'esenzione dall'obbligo generale di presentarsi di persona per presentare la domanda di visto e i documenti giustificativi relativi ai mezzi di sussistenza, obbligo che rimane valido.

Se, in singoli casi, permangono dubbi quanto all'autenticità del documento che dimostra lo scopo dello spostamento, il richiedente il visto potrà essere convocato per un colloquio supplementare approfondito presso l'ambasciata/il consolato, in occasione del quale il richiedente potrà essere interrogato sull'effettiva finalità della sua visita o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri norma dell'articolo 21, paragrafo 8, del codice dei visti). In tali singoli casi, documenti supplementari possono essere forniti dal richiedente il visto oppure eccezionalmente chiesti dal funzionario consolare. Il comitato misto controllerà attentamente la questione.

Per le categorie di persone non menzionate all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo (ad esempio i turisti), continuano ad applicarsi le norme generali in materia di documentazione comprovante la finalità del viaggio. Lo stesso vale per quanto riguarda i documenti concernenti il consenso dei genitori ai viaggi dei minori di età inferiore ai 18 anni.

Le questioni non contemplate dall'accordo, quali il riconoscimento dei documenti di viaggio e le garanzie di attendibilità circa il ritorno e la sufficienza dei mezzi di sussistenza, sono disciplinate dalle norme Schengen e dal diritto nazionale.

In linea di principio, contestualmente alla domanda di visto sarà presentato l'originale della richiesta, del certificato, del documento o della lettera di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo. Il consolato può comunque cominciare a trattare la domanda con un duplicato o con una copia della richiesta, del certificato, del documento o della lettera. Il consolato può tuttavia richiedere il documento originale in caso di una prima domanda di visto e potrà farlo anche in singoli casi qualora sorgano dubbi.

L'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo recita quanto segue:

«1. Per le seguenti categorie di cittadini della Georgia, i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio dell'altra parte:

- a) per i parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — che siano in visita a cittadini della Georgia regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri:

— una richiesta scritta della persona ospitante;».

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo disciplina la situazione dei parenti stretti georgiani che si recano negli Stati membri in visita a cittadini della Georgia regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri. La facilitazione non si applica a cittadini dell'Unione residenti nell'Unione che invitano parenti georgiani.


L'autenticità della firma della persona che invita deve essere comprovata dall'autorità competente conformemente al diritto nazionale del paese di soggiorno o residenza.

Occorre inoltre dimostrare la regolarità del soggiorno della persona che invita e il vincolo familiare: la persona ospitante deve ad esempio presentare, insieme alla richiesta scritta, copie di documenti che attestino lo status di tale persona (come una fotocopia del permesso di soggiorno) e un documento che confermi i legami familiari.

Tale disposizione si applica anche ai parenti del personale di rappresentanze diplomatiche o consolari che si recano nel territorio degli Stati membri ai fini di una visita familiare di massimo 90 giorni. In questi casi la persona che invita non deve però fornire la prova della regolarità del soggiorno e del vincolo familiare.

- b) per i membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale alla Georgia, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative:

— una lettera emessa da un'autorità della Georgia attestante che il richiedente è membro di una delegazione in viaggio verso il territorio degli Stati membri per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell'invito ufficiale;».



Nella lettera emessa dall'autorità competente deve essere indicato il nome del richiedente il visto, a conferma del fatto che la persona fa parte della delegazione in viaggio nel territorio dell'altra parte per partecipare alla riunione ufficiale. Il nome del richiedente il visto non deve necessariamente figurare sull'invito ufficiale a partecipare alla riunione, benché ciò possa essere necessario quando l'invito ufficiale è rivolto a una specifica persona.

Tale disposizione si applica ai membri delle delegazioni ufficiali indipendentemente dal tipo di passaporto (passaporto di servizio od ordinario) di cui sono titolari.

- «c) per gli studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e per i docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, anche nell'ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche:

— una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell'università, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare;».

La carta dello studente è accettata come giustificativo della finalità del viaggio solo se rilasciata dall'università, dal collegio o dalla scuola ospitante in cui avrà luogo lo studio o la formazione.

- «d) per le persone che viaggiano per motivi di salute e i necessari accompagnatori:

— un documento ufficiale dell'istituto di cura attestante la necessità di cure mediche presso quell'istituto e la necessità di essere accompagnati, e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche;».

Dev'essere presentato un documento dell'istituto di cura attestante questi tre elementi (la necessità di cure mediche presso quell'istituto, la necessità di essere accompagnati e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche).

- «e) per i giornalisti e le persone accreditate che li accompagnano a titolo professionale:

— un certificato o altro documento rilasciato da un'associazione di categoria attestante che l'interessato è un giornalista qualificato o un accompagnatore a titolo professionale, e un documento rilasciato dal datore di lavoro attestante che il viaggio è dovuto a motivi di lavoro o è finalizzato ad assistere a tale attività;».

Questa categoria non contempla i giornalisti free-lance e i loro assistenti.

Occorre presentare il certificato o documento attestante che il richiedente il visto è un giornalista professionista o un accompagnatore accreditato a titolo professionale e il documento originale rilasciato dal datore di lavoro attestante che il viaggio è dovuto a motivi di lavoro o è finalizzato ad assistere a tale attività.

Attualmente in Georgia non esistono associazioni, centri, istituzioni o sindacati di categoria per i media né altre organizzazioni analoghe, che rappresentino l'interesse di un gruppo di giornalisti o accompagnatori accreditati a titolo professionale e che possano rilasciare certificati attestanti che la persona in questione è un giornalista professionista o un accompagnatore accreditato a titolo professionale in un determinato settore. Finché non saranno istituite organizzazioni di questo tipo, i consolati possono accettare un certificato rilasciato dal datore di lavoro e un accreditamento stampa presso una delle organizzazioni degli Stati membri.


- «f) per i partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:

— una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante: autorità competenti, federazioni sportive nazionali o comitati olimpici nazionali degli Stati membri;».

Nell'elenco degli accompagnatori per le manifestazioni sportive internazionali devono figurare solo le persone che accompagnano gli sportivi a titolo professionale: allenatori, massaggiatori, manager, personale medico e dirigenti dei club sportivi. I tifosi non saranno quindi considerati accompagnatori.

- «g) per gli uomini d'affari e i rappresentanti di organizzazioni di categoria:

— una richiesta scritta della persona giuridica, della società o dell'organizzazione ospitante, di un loro ufficio o di una loro filiale, delle autorità statali e locali degli Stati membri, dei comitati organizzatori di fiere, conferenze e convegni commerciali e industriali nel territorio degli Stati membri, vistata dalla Camera Statale di Registrazione della Georgia;».



L'agenzia nazionale del registro pubblico rilascerà un documento che confermi l'esistenza delle organizzazioni di categoria.

- «h) per i liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni e seminari internazionali o ad altri eventi analoghi che si svolgano nel territorio degli Stati membri:
 - una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante che conferma la partecipazione dell'interessato all'evento;
- i) per i rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio:
 - una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante, la conferma che l'interessato rappresenta l'organizzazione in questione e il certificato con il quale un'autorità statale conferma l'esistenza di tale organizzazione conformemente alla normativa nazionale;».

Occorre presentare un documento con il quale l'organizzazione della società civile conferma che il richiedente rappresenta tale organizzazione.

L'autorità statale georgiana competente per il rilascio del certificato di conferma dell'esistenza di un'organizzazione della società civile è l'agenzia nazionale del registro pubblico.

Il registro in cui sono iscritti i certificati relativi all'esistenza delle organizzazioni della società civile è l'agenzia nazionale del registro pubblico. Il ministero della Giustizia e l'agenzia nazionale del registro pubblico collaborano con le autorità locali per elaborare una banca dati elettronica delle ONG, che una volta completata sarà disponibile tramite il sito web del ministero della Giustizia <https://enreg.reestri.gov.ge/main.php>.

I membri delle organizzazioni della società civile in quanto tali non sono coperti dall'accordo.

- «j) per i partecipanti ad attività scientifiche, culturali o artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo:
 - una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante a partecipare alle attività;
- k) per gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri verso i territori degli Stati membri con veicoli immatricolati in Georgia:
 - una richiesta scritta della società nazionale o dell'associazione dei trasportatori della Georgia di trasporto internazionale su strada, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;».

Attualmente esistono in Georgia due associazioni nazionali dei trasportatori della Georgia che possano fornire una richiesta scritta agli autotrasportatori professionisti: la Georgian International Road Carriers Association (GIRCA) e la Georgian Association of Carriers of Passengers by Road (GACPR). Gli autotrasportatori che non sono membri di tali associazioni possono presentare una richiesta rilasciata dall'agenzia «Trasporti terrestri» del ministero dell'Economia e dello Sviluppo sostenibile della Georgia oppure, in caso di trasportatori ben noti, i consolati possono accettare una richiesta scritta da parte della società georgiana di trasportatori/trasporti presso la quale sono impiegati. Nella richiesta occorre indicare la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi.

- «l) per i partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate:
 - una richiesta scritta del capo dell'amministrazione/sindaco di tali città o delle autorità municipali;».

Il capo dell'amministrazione/sindaco della città o altra località competente a rilasciare la richiesta scritta è il capo dell'amministrazione/sindaco della città o altra località ospitante in cui ha luogo l'attività di gemellaggio. Questa categoria riguarda solo i gemellaggi ufficiali.

- «m) per le persone in visita a cimiteri militari o civili:
 - un documento ufficiale attestante l'esistenza e la conservazione della tomba e il vincolo familiare o di altra natura tra il richiedente e la persona sepolta.».



L'accordo non specifica se il sopra indicato documento ufficiale debba essere rilasciato dalle autorità del paese in cui si trova il cimitero o da quelle del paese di residenza della persona che intende visitarlo. Possono rilasciare un documento ufficiale le autorità competenti di entrambi i paesi.

Occorre comunque presentare il documento ufficiale attestante l'esistenza e la conservazione della tomba, nonché l'esistenza di un vincolo familiare o di altra natura tra il richiedente il visto e la persona sepolta.

L'accordo non crea nessuna nuova norma in materia di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche che rilasciano le richieste scritte. In caso di falso rilascio di tali richieste si applicano il diritto dell'Unione e/ o il diritto nazionale.

2.2.2. Rilascio dei visti per ingressi multipli

Qualora il richiedente abbia necessità di recarsi frequentemente nel territorio degli Stati membri, saranno rilasciati visti per soggiorni di breve durata per più visite, purché la durata totale di tali visite non superi i 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

L'articolo 5 dell'accordo recita quanto segue:

«1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per ingressi multipli validi fino a cinque anni alle seguenti categorie di cittadini:

- a) coniugi, figli (anche adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico o genitori in visita a cittadini della Georgia regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri, con validità limitata alla validità dell'autorizzazione di soggiorno regolare di tali cittadini;
- b) membri di governi nazionali e regionali e membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall'obbligo del visto in virtù del presente accordo, nell'esercizio delle loro funzioni, con validità limitata alla durata dell'incarico, se inferiore a cinque anni;
- c) membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato alla Georgia, devono partecipare periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;».

Per tali categorie di persone, tenuto conto del loro status professionale o del loro legame familiare con un cittadino della Georgia regolarmente soggiornante nel territorio degli Stati membri, è giustificato rilasciare visti per ingressi multipli validi fino a cinque anni o limitati alla durata dell'incarico o dell'autorizzazione di soggiorno, se inferiore a cinque anni.

Le persone rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo devono comprovare la regolarità del soggiorno della persona che le invita.

Le persone rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo devono comprovare il loro status professionale e la durata del loro mandato.

Detta disposizione non si applica alle persone rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo, esenti dall'obbligo di visto in forza dell'accordo, vale a dire titolari di passaporti diplomatici.

Le persone rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo devono comprovare il loro status permanente di membri della delegazione ufficiale e la necessità di partecipare regolarmente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio.

«2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per ingressi multipli validi fino a 1 anno alle seguenti categorie di persone, a condizione che nell'anno precedente queste abbiano ottenuto almeno un visto e l'abbiano usato conformemente alla normativa sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio vigente nello Stato membro visitato, e che sussistano motivi per richiedere un visto per ingressi multipli:

- a) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale, devono partecipare periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;



- b) rappresentanti di organizzazioni della società civile che si recano periodicamente negli Stati membri per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;
- c) liberi professionisti partecipanti a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi che si recano periodicamente negli Stati membri;
- d) partecipanti ad attività scientifiche, culturali o artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, che si recano periodicamente negli Stati membri;
- e) studenti universitari o di corsi post-universitari che viaggiano periodicamente per motivi di studio o per partecipare ad attività di formazione, anche nel quadro di programmi di scambio;
- f) partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate e da autorità municipali;
- g) persone che hanno necessità di effettuare visite periodiche per motivi di salute e i necessari accompagnatori;
- h) giornalisti e persone accreditate che li accompagnano a titolo professionale;
- i) uomini d'affari e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano periodicamente negli Stati membri;
- j) partecipanti a eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale;
- k) autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri verso i territori degli Stati membri con veicoli immatricolati in Georgia.

3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per ingressi multipli validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che nei due anni precedenti queste abbiano utilizzato il visto per ingressi multipli con validità di un anno conformemente alla normativa sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio vigente nello Stato membro visitato e che i motivi per richiedere un visto per ingressi multipli siano ancora validi.

4. La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.».

In linea di principio, i visti per ingressi multipli validi un anno saranno rilasciati alle sopra indicate categorie di richiedenti il visto se nell'anno precedente (12 mesi) il richiedente il visto ha ottenuto almeno un visto e l'ha usato conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno nel territorio o nei territori dello o degli Stati membri visitati (ad esempio non è rimasto nel territorio degli Stati membri più a lungo di quanto consentito) e se vi sono ragioni per chiedere un visto per ingressi multipli. Nei casi in cui non sia giustificato rilasciare un visto valido un anno, ad esempio se la durata del programma di scambio è inferiore a un anno o se la persona non ha necessità di viaggiare per un anno intero, la validità del visto sarà inferiore a un anno, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni di rilascio.

Alle categorie di richiedenti il visto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo saranno rilasciati visti per ingressi multipli validi da due a cinque anni a condizione che nei due anni (24 mesi) precedenti gli interessati abbiano utilizzato un visto per ingressi multipli valido per un anno conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno vigente nel territorio o nei territori dello o degli Stati membri visitati, e che i motivi della richiesta del visto per ingressi multipli siano ancora validi. Va osservato che un visto valido da due a cinque anni sarà rilasciato solo se nei due anni precedenti il richiedente ha ottenuto due visti validi per un anno, e se tal persona ha usato questi visti conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno nel territorio o nei territori dello o degli Stati membri visitati. Il periodo di validità di questi visti, vale a dire da due a cinque anni, sarà deciso dalle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri in base alla valutazione di ciascuna domanda.

Per quanto riguarda la definizione dei criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo («a condizione che... sussistano motivi per richiedere un visto per ingressi multipli») e di cui all'articolo 5, paragrafo 3, dell'accordo («a condizione che ... i motivi per richiedere un visto per ingressi multipli siano ancora validi»), si applicano i criteri stabiliti per il rilascio di visti per ingressi multipli dal codice dei visti. Di conseguenza, la persona deve comprovare la necessità per l'interessato di viaggiare frequentemente in uno o più Stati membri, ad esempio a fini di affari.

Se il richiedente il visto non ha utilizzato un visto precedente non vi è obbligo di rilasciare un visto per ingressi multipli.



2.2.3. Titolari di passaporti diplomatici

L'articolo 10 dell'accordo recita quanto segue:

«1. I cittadini della Georgia titolari di un passaporto diplomatico valido possono entrare nei territori degli Stati membri, uscirne e transitarvi senza visto.

2. Le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono soggiornare nei territori degli Stati membri per un massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni.».

Le procedure per l'assegnazione dei diplomatici negli Stati membri non sono disciplinate dall'accordo. Si applica l'abituale procedura di accreditamento.

III. COOPERAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA DEI DOCUMENTI

In una dichiarazione comune allegata all'accordo le parti hanno convenuto che il comitato misto valuti in che misura il livello di sicurezza dei rispettivi documenti di viaggio incide sul funzionamento dell'accordo. A tal fine le parti hanno convenuto di scambiarsi regolarmente informazioni sulle misure adottate per evitare la moltiplicazione dei documenti di viaggio e per potenziarne la sicurezza sotto l'aspetto tecnico e sulle misure relative al processo di personalizzazione del rilascio di tali documenti.

IV. STATISTICHE

Per consentire al comitato misto di controllare efficacemente l'attuazione dell'accordo, ogni sei mesi le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri devono presentare alla Commissione statistiche, in particolare e se possibile, e con una ripartizione dei dati per mesi:

— il numero di visti per ingressi multipli rilasciati;

— il numero di visti rilasciati gratuitamente.

V. DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVA ALLE SEMPLIFICAZIONI PER I FAMILIARI

Anche se l'accordo non comprende diritti e obblighi giuridicamente vincolanti per facilitare lo spostamento di un maggior numero di cittadini della Georgia, che sono familiari di cittadini della Georgia legalmente soggiornanti nei territori degli Stati membri, l'Unione ha preso atto del suggerimento della Georgia di intendere in senso più esteso il concetto di familiari a cui estendere le facilitazioni per il rilascio dei visti e dell'importanza che la Georgia ascrive alla semplificazione della circolazione di tale categoria di persone.

Per favorire la mobilità di un maggior numero di persone aventi legami familiari (in particolare sorelle, fratelli e rispettivi figli) con i cittadini della Georgia regolarmente soggiornanti nei territori degli Stati membri, in una dichiarazione allegata all'accordo le rappresentanze consolari degli Stati membri sono invitate ad avvalersi di tutte le possibilità previste dall'acquis per facilitare il rilascio dei visti a tale categoria di persone, in particolare semplificando i documenti giustificativi necessari, concedendo esenzioni dai diritti per il trattamento delle domande ed eventualmente rilasciando visti per ingressi multipli.

16CE2537



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1781 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2016

che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda l'inserimento di una voce relativa a Saint Pierre e Miquelon nell'elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati

[notificata con il numero C(2016) 6287]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2007/777/CE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce, tra l'altro, le condizioni per l'introduzione nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati che sono stati sottoposti a uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, di tale decisione («i prodotti»), e comprende un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione dei prodotti nell'Unione.
- (2) L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE contiene un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione dei prodotti nell'Unione, a condizione che essi siano stati sottoposti a un trattamento pertinente indicato in tale parte dell'allegato II. Tali trattamenti mirano a eliminare determinati rischi per la salute degli animali legati ai prodotti specifici. La parte 4 di detto allegato stabilisce un trattamento generico «A» e trattamenti specifici da «B» a «F», elencati in ordine decrescente di gravità del rischio per la salute degli animali legato al prodotto specifico.
- (3) Saint Pierre e Miquelon ha chiesto di essere incluso nell'elenco dell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE e autorizzato all'introduzione di prodotti a base di carni di pollame nell'Unione. Durante il processo di produzione delle carni di pollame a Saint Pierre e Miquelon il prodotto a base di carni di pollame interessato viene sottoposto a un trattamento termico conforme al trattamento specifico «D» di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.
- (4) Saint Pierre e Miquelon ha presentato una documentazione completa e soddisfacente sulla situazione sanitaria del pollame, sulla prevenzione delle malattie e sui sistemi di controllo in vigore.
- (5) È quindi opportuno includere Saint Pierre e Miquelon nell'elenco dei paesi terzi o parti di paesi terzi figurante nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE, indicando il trattamento «D» nella colonna relativa al pollame e alla selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti).
- (6) L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).



Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE, la seguente voce relativa a Saint Pierre e Miquelon è inserita tra la voce relativa alla Nuova Zelanda e la voce relativa al Paraguay:

«PM	Saint Pierre e Miquelon	XXX	XXX	XXX	XXX	D	XXX	XXX»						
-----	-------------------------	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

16CE2538



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1782 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2016

che modifica la decisione 2008/185/CE per quanto riguarda l'inclusione della Lituania nell'elenco degli Stati membri in cui si applica un programma nazionale approvato di controllo per la malattia di Aujeszky e che aggiorna l'elenco degli istituti nazionali dell'allegato III

[notificata con il numero C(2016) 6288]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme applicabili agli scambi nell'Unione di animali delle specie bovina e suina. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva i suini devono essere accompagnati, durante il trasporto, da un certificato sanitario conforme al modello 2 di cui all'allegato F della stessa direttiva («modello 2»). L'articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva dispone che uno Stato membro che ha un programma nazionale obbligatorio di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky possa sottoporlo alla Commissione per approvazione. I criteri di approvazione sono stabiliti all'articolo 9, paragrafo 2.
- (2) La decisione 2008/185/CE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce garanzie supplementari per gli scambi di suini tra gli Stati membri. Queste garanzie sono collegate alla classificazione degli Stati membri secondo il loro stato sanitario per la malattia di Aujeszky. L'allegato II di tale decisione elenca gli Stati membri o le loro regioni in cui si applicano programmi nazionali approvati di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky. L'articolo 7 della decisione 2008/185/CE specifica anche le informazioni da inserire nel modello 2 per quanto riguarda i riferimenti a tale decisione.
- (3) La decisione di esecuzione 2014/798/UE della Commissione ⁽³⁾ ha modificato la direttiva 64/432/CEE, compreso il modello 2. Di conseguenza è necessario modificare l'articolo 7 della decisione 2008/185/CE.
- (4) La Lituania ha presentato alla Commissione la documentazione giustificativa riguardante il programma nazionale obbligatorio di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky in tutto il suo territorio e ha chiesto di essere inserita nell'allegato II della decisione 2008/185/CE.
- (5) In seguito alla valutazione della documentazione giustificativa presentata dalla Lituania, tale Stato membro dovrebbe essere inserito nell'elenco dell'allegato II della decisione 2008/185/CE come Stato membro o relativa regione in cui si applicano programmi nazionali approvati di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky.
- (6) L'allegato III della decisione 2008/185/CE contiene un elenco degli istituti responsabili della valutazione delle prove e dei kit ELISA (saggio di immunoassorbimento enzimatico), della verifica della qualità del metodo ELISA per la ricerca degli anticorpi del virus della malattia di Aujeszky in ciascuno Stato membro e in particolare della produzione e standardizzazione dei sieri di riferimento nazionali conformemente ai sieri di riferimento CE. Alcuni Stati membri hanno informato la Commissione in merito a modifiche rilevanti dei nomi e degli indirizzi di tali istituti nazionali. L'allegato III della decisione 2008/185/CE dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2014/798/UE della Commissione, del 13 novembre 2014, che modifica l'allegato F della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda il formato dei modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e suina e le ulteriori condizioni di polizia sanitaria relative alla presenza di *Trichine* per gli scambi all'interno dell'Unione di suini domestici (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 50).



- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/185/CE.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/185/CE è modificata come segue:

1) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per gli animali della specie suina destinati agli Stati membri o alle regioni figuranti all'allegato I o II, nel certificato sanitario che è riportato nel modello 2 dell'allegato F della direttiva 64/432/CEE e che accompagna tali animali il numero dell'articolo appropriato della presente decisione va inserito nello spazio vuoto da compilare al punto II.3.3.1 della sezione C.»;


2) gli allegati II e III sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

Gli allegati II e III della decisione 2008/185/CE sono modificati come segue:

1) l'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Stati membri o relative regioni in cui si applicano programmi nazionali approvati di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky

Codice ISO	Stato membro	Regioni
ES	Spagna	Tutte le regioni
LT	Lituania	Tutte le regioni
PL	Polonia	Tutte le regioni»


2) nell'allegato III, il punto 2, lettera d) è sostituito dal seguente:

«d) Gli istituti sottoelencati saranno inoltre responsabili della verifica della qualità del metodo ELISA in ciascuno Stato membro, in particolare della produzione e standardizzazione dei sieri di riferimento nazionali conformemente ai sieri di riferimento CE.


AT	AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection — Institute for veterinary investigations Mödling) Robert Koch-Gasse 17 A-2340 Mödling Tel. +43 (0) 505 55-38112 Fax +43 (0) 505 55-38108 E-mail: vetmed.moedling@ages.at
BE	CODA — CERVA — VAR Veterinary and Agrochemical Research Centre Groeselenberg 99 1180 Brussels
CY	State Veterinary Laboratory Veterinary Services 1417 Athalassa Nicosia
CZ	Státní veterinární ústav Olomouc Jakoubka ze Stříbra 1 779 00 Olomouc Tel. 585 557 111 Fax 585 222 394 E-mail: svuolomouc@svuol.cz



DE	Friedrich-Loeffler-Institut Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit Südufer 10 17493 Greifswald — Insel Riems Tel. + 49 38351 7-0 Fax + 49 38351 7-1219, 7-1151, 7-1226
DK	National Veterinary Institute Technical University of Denmark Lindholm Island 4774 Kalvehave Denmark Centralino +45 88 60 00 Fax +45 88 79 01 E-mail: vet@vet.dtu.dk
EE	Veterinaar- ja Toidulaboratoorium Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu, Estonia Tel. + 372 7 386 100 Fax + 372 7 386 102 E-mail: info@vetlab.ee
ES	Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete Carretera de Algete, km 8 Algete 28110 (Madrid) Tel. +34 916 290 300 Fax +34 916 290 598 E-mail: lcv@mapya.es
FI	Finnish Food Safety Authority Animal Diseases and Food Safety Research Mustialankatu 3 FI-00790 Helsinki, Finland E-mail: info@evira.fi Tel. +358 20 772 003 (exchange) Fax +358 20 772 4350
FR	Laboratoire d'études et de recherches avicoles, porcines et piscicoles AFSSA site de Ploufragan/Brest — LERAPP BP 53 22440 Ploufragan
UK	Veterinary Laboratories Agency New Haw, Addlestone, Weybridge Surrey KT15 3NB, UK Tel. (44-1932) 341111 Fax (44-1932) 347046



GR	Centre of Athens Veterinary Institutes 25 Neapoleos Street, 153 10 Agia Paraskevi Attiki Tel. +30 2106010903
HU	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate Indirizzo: 1149 Budapest, Tábornok u. 2. Indirizzo postale: 1581 Budapest, 146. Pf. 2. Tel. +36 1 460-6300 Fax +36 1 252-5177 E-mail: ugyfelszolgalat@neh.gov.hu
IE	Virology Division Central Veterinary Research Laboratory Department of Agriculture and Food Laboratories Backweston Campus Stacumny Lane Celbridge Co. Kildare
IT	Centro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky — Pseudorabbia c/o Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Via Bianchi, 9; 25124 Brescia
LT	National Veterinary Laboratory (Nacionalinė veterinarijos laboratorija) J. Kairiūkščio 10 LT-08409 Vilnius
LU	CODA — CERVA — VAR Veterinary and Agrochemical Research Centre Groeselenberg 99 1180 Brussels
LV	Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts «BIOR» (Institute of Food Safety, Animal Health and Environment BIOR) Leļupes iela 3, Rīga, LV-1076 Tel. +371 76205 13 Fax +371 7620434 E-mail: bior@bior.lv
MT	National Veterinary Laboratory Veterinary and Phytosanitary Regulation Department Ministry for Sustainable Development, the Environment and Climate Change, Abattior Square, Albert Town, Triq Prince Albert, Marsa, Malta Tel. +356 22925389



NL	Centraal Instituut voor Dierziekte Controle CIDC-Lelystad Hoofdvestiging: Houtribweg 39 Nevenvestiging: Edelhertweg 15 Postbus 2004 8203 AA Lelystad
PL	Laboratory Departement of Swine Diseases Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut Badawczy al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy Tel. +48 81 889 30 00 Fax +48 81 886 25 95 E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl
PT	Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV) Estrada de Benfica, 701 1549-011 Lisboa
RO	Laboratorul Național de Referință pentru Herpesviroze Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală Str. Dr. Staicovici, nr. 6, cod 050557, sector 5, București Tel. +40 0374 322.015 Fax + 40 0214 113.394 E-mail: office@idah.ro
SE	Statens veterinärmedicinska anstalt Department of Virology SE 751 89 Uppsala Tel. +46 18 674000 Fax +46 18674467
SI	Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta Nacionalni veterinarski inštitut Gerbičeva 60, SI-1000 Ljubljana
SK	Štátny veterinárny ústav Pod dráhami 918 960 86 Zvolen Slovenska republika»



DECISIONE (PESC) 2016/1783 DEL CONSIGLIO**del 4 agosto 2016****relativa alla firma e alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica Islamica di Afghanistan sulla proroga dell'accordo sullo status della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 maggio 2007, con l'azione comune 2007/369/PESC ⁽¹⁾, il Consiglio ha istituito la missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). Il mandato di EUPOL AFGHANISTAN, modificato dalla decisione 2014/922/PESC ⁽²⁾, scade il 31 dicembre 2016.
- (2) Il 14 ottobre 2010 l'Unione e la Repubblica Islamica di Afghanistan hanno firmato un accordo ⁽³⁾ sullo status di EUPOL AFGHANISTAN (SOMA). Tale accordo cessa di produrre effetti il 14 ottobre 2016.
- (3) A seguito dell'adozione, il 26 ottobre 2015, di una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha negoziato, conformemente all'articolo 37 TUE, un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Repubblica Islamica di Afghanistan mirante a prorogare SOMA per concludere il mandato di EUPOL AFGHANISTAN e portare a termine EUPOL AFGHANISTAN.
- (4) È opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica Islamica di Afghanistan sulla proroga dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica Islamica di Afghanistan sullo status della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) è approvato a nome dell'Unione.

⁽¹⁾ Azione comune 2007/369/PESC del Consiglio, del 30 maggio 2007, relativa all'istituzione della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (GU L 139 del 31.5.2007, pag. 33).

⁽²⁾ Decisione 2014/922/PESC del Consiglio, del 17 dicembre 2014, che modifica e proroga la decisione 2010/279/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 152).

⁽³⁾ Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Afghanistan sullo status della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan, EUPOL AFGHANISTAN (GU L 294 del 12.11.2010, pag. 2).



Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare l'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2016

Per il Consiglio
Il presidente
M. LAJČÁK



ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica Islamica di Afghanistan sulla proroga dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica Islamica di Afghanistan sullo status della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

A. Lettera dell'Unione europea

Bruxelles, 4 agosto 2016

Eccellenza,

Il 30 maggio 2007 il Consiglio ha istituito, mediante l'azione comune 2007/369/CFSP, la missione di polizia dell'UE in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) con l'obiettivo di contribuire alla creazione, sotto direzione afgana, di un dispositivo di polizia sostenibile ed efficace.

Il 14 ottobre 2010 l'Unione europea e la Repubblica Islamica di Afghanistan hanno firmato un accordo sullo status di EUPOL AFGHANISTAN. Il presente accordo cessa di produrre effetti il 14 ottobre 2016. L'articolo 20, paragrafo 4, stabilisce che il presente accordo può essere modificato con un accordo scritto tra le parti.


Il mandato di EUPOL AFGHANISTAN scade il 31 dicembre 2016. Dopo tale data, il processo di conclusione della missione, compresa la liquidazione delle sue attività, durerà prevedibilmente fino a un massimo di nove mesi.

Alla luce di quanto sopra esposto, suggerisco che l'accordo sullo status di EUPOL AFGHANISTAN, del 14 ottobre 2010, sia prorogato per un periodo di 1 (un) anno, a meno che non sia denunciato da una delle parti con un preavviso scritto di 3 (tre) mesi e si applichi al personale dell'UE incaricato della chiusura di EUPOL AFGHANISTAN, nonché ai mezzi necessari allo svolgimento delle sue funzioni.

Le sarei grata qualora potesse comunicarmi se questa proposta incontra il Suo consenso. In caso di risposta positiva da parte Sua, la presente lettera e la Sua risposta costituiranno una modifica mediante accordo scritto dell'accordo sopra citato tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Afghanistan su EUPOL AFGHANISTAN a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del presente accordo, che entrerà in vigore alla data di ricezione della Sua lettera di risposta.

Voglia accettare, Eccellenza, l'espressione della mia profonda stima.

Per l'Unione europea
Federica MOGHERINI



B. Lettera della Repubblica islamica di Afghanistan

Kabul, 3 settembre 2016

Signora Alto rappresentante,

La ringrazio per la sua lettera del 4 agosto 2016 relativa alla proroga dell'accordo sulla missione di polizia dell'UE in Afghanistan, che recita quanto segue:

«Il 30 maggio 2007 il Consiglio ha istituito, mediante l'azione comune 2007/369/CFSP, la missione di polizia dell'UE in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) con l'obiettivo di contribuire alla creazione, sotto direzione afgana, di un dispositivo di polizia sostenibile ed efficace.

Il 14 ottobre 2010 l'Unione europea e la Repubblica Islamica di Afghanistan hanno firmato un accordo sullo status di EUPOL AFGHANISTAN. Il presente accordo cessa di produrre effetti il 14 ottobre 2016. L'articolo 20, paragrafo 4, stabilisce che il presente accordo può essere modificato con un accordo scritto tra le parti.

Il mandato di EUPOL AFGHANISTAN scade il 31 dicembre 2016. Dopo tale data, il processo di conclusione della missione, compresa la liquidazione delle sue attività, durerà prevedibilmente fino a un massimo di nove mesi.

Alla luce di quanto sopra esposto, suggerisco che l'accordo sullo status di EUPOL AFGHANISTAN, del 14 ottobre 2010, sia prorogato per un periodo di 1 (un) anno, a meno che non sia denunciato da una delle parti con un preavviso scritto di 3 (tre) mesi e si applichi al personale dell'UE incaricato della chiusura di EUPOL AFGHANISTAN, nonché ai mezzi necessari allo svolgimento delle sue funzioni.


Le sarei grata qualora potesse comunicarmi se questa proposta incontra il Suo consenso. In caso di risposta positiva da parte Sua, la presente lettera e la Sua risposta costituiranno una modifica mediante accordo scritto dell'accordo sopra citato tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Afghanistan su EUPOL AFGHANISTAN a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, di tale accordo, che entrerà in vigore alla data di ricezione della Sua lettera di risposta.».

Mi pregio comunicarle che i termini della Sua lettera incontrano il mio consenso.

Voglia gradire, Signora, l'espressione della mia profonda stima.

Per la Repubblica islamica di Afghanistan
Salahuddin RABBANI

16CE2540



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1784 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2016

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare la lettera d) del primo paragrafo e il secondo paragrafo dell'articolo 91,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione ⁽²⁾ definisce le caratteristiche chimiche ed organolettiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva e stabilisce i metodi di valutazione di tali caratteristiche. Tali metodi vengono regolarmente aggiornati in base al parere degli esperti nel settore chimico e conformemente all'operato svolto nell'ambito del Consiglio oleicolo internazionale (COI).
- (2) Allo scopo di garantire l'applicazione a livello dell'Unione dei più recenti criteri internazionali fissati dal COI, è opportuno aggiornare il metodo per la determinazione dell'indice di perossidi stabilito nel regolamento (CEE) n. 2568/91.
- (3) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2568/91.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2568/91 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

—



ALLEGATO

«ALLEGATO III

DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI PEROSSIDI

1. **Portata**

Il presente allegato descrive un metodo per la determinazione dell'indice di perossidi degli oli e dei grassi di origine animale e vegetale.

2. **Definizione**

L'indice di perossidi è la quantità di quelle sostanze nel campione, espresso in termini di mille equivalenti di ossigeno attivo per chilogrammo che ossidano lo ioduro di potassio alle condizioni operative descritte.

3. **Principio**

Trattamento della porzione da sottoporre a test, in soluzione in acido acetico e cloroformio, con una soluzione di ioduro di potassio. Titolazione dello iodio liberato con soluzione standardizzata di tiosolfato di sodio.

4. **Apparecchiatura**

Tutta l'apparecchiatura adoperata deve essere esente da sostanze riducenti od ossidanti.

Nota 1: non ungere le superfici smerigliate.

- 4.1. Ditale di vetro da 3 ml.
- 4.2. Palloni a collo e tappo smerigliati, aventi una capacità di circa 250 ml, previamente asciugati e riempiti di gas puro, secco inerte (azoto o, di preferenza, anidride carbonica).
- 4.3. Buretta da 5-ml, 10-ml o da 25-ml, graduata almeno in 0,05 ml, di preferenza con aggiustamento automatico pari a zero, o equivalente buretta automatica.
- 4.4. Bilancia analitica.

5. **Reagenti**

- 5.1. Cloroformio, di qualità per reagente analitico, liberato dall'ossigeno facendovi gorgogliare una corrente di gas inerte puro e secco.
- 5.2. Acido acetico glaciale, di qualità per reagente analitico, liberato dall'ossigeno facendovi gorgogliare una corrente di gas inerte puro e secco.
- 5.3. Ioduro di potassio, soluzione acquosa satura, di recente preparazione, esente da iodio e da iodati. Sciogliere circa 14 gr. di ioduro di potassio in circa 10 ml di acqua a temperatura ambiente.
- 5.4. Tiosolfato di sodio, 0,01 mol/l (equivalente a 0,01 N) soluzione acquosa accuratamente standardizzata immediatamente prima dell'uso.

Preparare giornalmente la soluzione di tiosolfato di sodio da 0,1 mol/l da una soluzione standard di tiosolfato di sodio prima dell'uso, oppure determinare la molarità esatta. Come mostra l'esperienza, la stabilità è limitata e dipende dal valore del pH4 e dal contenuto di anidride carbonica libera. Per la soluzione adoperare soltanto acqua bollita immediatamente prima, se possibile pulita con azoto.



Per determinare l'esatta molarità della soluzione di tiosolfato di sodio si raccomanda di seguire la procedura descritta in appresso:

pesare, con l'approssimazione di 0,001 g, 0,27 g — 0,33 g di iodato di sodio (m_{KIO_3}) in un pallone tarato t (250 ml o 500 ml) e diluire fino al segno con acqua bollita di recente (V_2), raffreddata fino a raggiungere la temperatura ambiente. Mediante una pipetta, trasferire 5 ml o 10 ml di tale soluzione di iodato di sodio (V_1) in un matraccio di Erlenmeyer da 250 ml. Aggiungere 60 ml di acqua bollita di recente, 5 ml di acido cloridrico 4 mol/l, e 25 mg — 50 mg di ioduro di potassio oppure 0,5 ml della soluzione satura di ioduro di potassio. Titolare questa soluzione con la soluzione di tiosolfato di sodio (V_3) per determinare l'esatta molarità della soluzione di tiosolfato di sodio.

$$T = \frac{m_{\text{KIO}_3} \times V_1 \times 6 \times 10 \times w_{\text{KIO}_3}}{M_{\text{KIO}_3} \times V_2 \times V_3}$$

Laddove:

m_{KIO_3} è la massa dello iodato di sodio, in grammi

V_1 è il volume della soluzione di iodato di sodio, in millilitri (5 ml o 10 ml)

V_2 è il volume totale della soluzione di iodato di sodio, in millilitri (250 ml or 500 ml)

V_3 è il volume della soluzione di tiosolfato di sodio, in millilitri

w_{KIO_3} è la purezza dello iodato di sodio in g/100 g

M_{KIO_3} è la massa molecolare dello iodato di sodio (214 g/mol)

T è la normalità esatta della soluzione di tiosolfato di sodio (mol/l).

5.5. Soluzione d'amido, dispersione acquosa di 10 g/l, di recente preparazione da amido naturale solubile. Possono essere adoperati anche reagenti equivalenti.

6. Campione

Prelevare il campione e conservarlo al riparo dalla luce, tenendolo al fresco e mettendolo in contenitori di vetro completamente riempiti, sigillati ermeticamente con tappi a smeriglio o di sughero.

7. Procedura

La prova deve essere effettuata alla luce del giorno diffusa oppure alla luce artificiale. Pesare in un ditale di vetro (4.1) oppure, in mancanza, in un pallone (4.2), con l'approssimazione di 0,001 g, una massa del campione conformemente alla seguente tabella e al numero di perossidi previsto:

Numero di perossidi previsto (meq)	Peso della sostanza da analizzare (g)
0 — 12	5,0 — 2,0
12 — 20	2,0 — 1,2
20 — 30	1,2 — 0,8
30 — 50	0,8 — 0,5
50 — 90	0,5 — 0,3

Stappare un pallone (4.2) ed introdurre il ditale di vetro contenente la sostanza da analizzare. Aggiungere 10 ml di cloroformio (5.1). Sciogliere la sostanza da analizzare rapidamente, agitando. Aggiungere 15 ml di acido acetico (5.2), poi 1 ml di soluzione di ioduro di potassio (5.3). Ritappare rapidamente, agitare per 1 minuto, e lasciar riposare per cinque minuti esatti al riparo dalla luce, ad una temperatura compresa fra 15 e 25 °C.



Aggiungere circa 75 ml di acqua distillata. Titolare lo iodio liberato con la soluzione di tiosolfato di sodio 5.4) agitando energicamente, usando la soluzione di amido (5.5) come indicatore.

Effettuare due determinazioni sullo stesso campione.

Eeguire contemporaneamente una prova in bianco. Se il risultato della prova in bianco è superiore a 0,05 ml di soluzione 0,01 N di tiosolfato di sodio (5.4), sostituire i reagenti impuri.

8. Espressione dei risultati

L'indice di perossidi (PV), espresso in Milli equivalenti di ossigeno attivo per chilogrammo, è dato dalla formula:

$$PV = \frac{V \times T \times 1\,000}{m}$$

laddove:

V = il numero di ml della soluzione standardizzata di tiosolfato di sodio (5.4) usata per la prova, corretto in modo da tener conto della prova in bianco.

T = la molarità esatta della soluzione di tiosolfato di sodio (5.4) usata, in mol/l.

m = il peso in g, della sostanza da analizzare.

Come risultato va presa la media aritmetica delle due determinazioni.

Ricondurre il risultato della determinazione al primo decimale.»

16CE2541



REGOLAMENTO (UE) 2016/1785 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2016

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cimoxanil, sali di fosfano e di fosforo e 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 49, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) Per le sostanze cimoxanil, fosfine e fosfuri i livelli massimi di residui (LMR) sono fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il fosforo di idrogeno gli LMR sono fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, di detto regolamento. Per le sostanze 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio non sono stati fissati LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dato che tali sostanze attive non sono iscritte nell'allegato IV di detto regolamento, si applica il valore standard di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.
- (2) Per il cimoxanil l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽²⁾. Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per patate, aglio, cipolle, cetrioli, cetriolini, zucchine, broccoli, cavolfiori, piselli (freschi, con baccello), carciofi e porri. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. L'autorità ha concluso che riguardo agli LMR per uve da tavola, uve da vino, lattuga, spinaci, fagioli (secchi), lenticchie (secche), piselli (secchi), lupini (secchi), infusioni di erbe (essiccate, fiori) e luppolo, alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che non era disponibile alcuna informazione riguardo agli LMR per semi di girasole e semi di soia e che erano necessari ulteriori esami a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione.
- (3) Per i sali di fosfano e di fosforo l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽³⁾. Essa ha proposto di modificare la definizione dei residui e ha raccomandato di ridurre gli LMR per erbe fresche, fagioli (secchi), lenticchie (secche), piselli (secchi), lupini (secchi), tè, infusioni di erbe, cacao e spezie. Per i chicchi di caffè ha raccomandato di aumentare l'LMR vigente. L'Autorità ha concluso che per quanto riguarda gli LMR per mandorle, noci del Brasile, noci di anacardi, castagne e marroni, noci di cocco, nocciole, noci del Queensland, noci di pecàn, pinoli, pistacchi, noci comuni, semi di lino, arachidi, semi di papavero, semi di sesamo, semi di girasole, semi di colza, semi di soia, semi di senape, semi di cotone, semi di zucca, cartamo, borragine, camelina, semi di canapa, semi di ricino, orzo in chicchi, grano saraceno in chicchi, mais in chicchi, miglio in chicchi, avena in chicchi, riso in chicchi, segala in chicchi, sorgo in chicchi, frumento in chicchi e prodotti di origine animale alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for cimoxanil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005*. EFSA Journal 2015;13(12):4355.

⁽³⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for phosphane and phosphide salts according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005*. EFSA Journal 2015;13(12):4325.



non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

- (4) Per le sostanze 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005⁽¹⁾. Essa ha proposto una definizione dei residui e ha raccomandato di fissare gli LMR per pomodori, melanzane, meloni e cocomeri. Per quanto riguarda gli LMR per uve da tavola, uve da vino, fragole, lamponi, ribes a grappoli, mais in chicchi, riso in chicchi, frumento in chicchi e luppolo l'Autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che non era disponibile alcuna informazione riguardo agli LMR per olive da tavola e olive da olio e che erano necessari ulteriori esami a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione.
- (5) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure dovrebbe applicarsi l'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (6) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione.
- (7) Le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame.
- (8) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (10) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, è opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori.
- (11) Prima di rendere applicabili gli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento rimane applicabile ai prodotti fabbricati prima del 28 aprile 2017.

⁽¹⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for sodium 5-nitroguaiacolate, sodium o-nitrophenolate and sodium p-nitrophenolate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005*. EFSA Journal 2015;13(12):4356.



Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 28 aprile 2017.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue:

1) L'allegato II è così modificato:


- a) per le sostanze cimoxanil, sali di fosfano e di fosforo e 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio sono aggiunte le seguenti colonne:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Cimoxanil	Sali di fosfano e di fosforo [somma di generatori di fosfano e di fosforo (sali di fosforo pertinenti), determinata ed espressa come fosfano]	Somma di 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio, espressa come 5-nitroguaiacolato di sodio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0100000	FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO			0,03 (*)
0110000	Agrumi	0,01 (*)	0,01 (*)	
0110010	Pompelmi			
0110020	Arance dolci			
0110030	Limoni			
0110040	Limette/lime			
0110050	Mandarini			
0110990	Altri			
0120000	Frutta a guscio	0,01 (*)		
0120010	Mandorle dolci		0,09 (+)	
0120020	Noci del Brasile		0,09 (+)	
0120030	Noci di anacardi		0,09 (+)	
0120040	Castagne e marroni		0,09 (+)	
0120050	Noci di cocco		0,09 (+)	
0120060	Nocciole		0,09 (+)	
0120070	Noci del Queensland		0,09 (+)	
0120080	Noci di pecàn		0,09 (+)	
0120090	Pinoli		0,09 (+)	
0120100	Pistacchi		0,1 (+)	
0120110	Noci comuni		0,09 (+)	
0120990	Altri		0,01 (*)	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0130000	Pomacee	0,01 (*)	0,01 (*)	
0130010	Mele			
0130020	Pere			
0130030	Cotogne			
0130040	Nespole			
0130050	Nespole del Giappone			
0130990	Altri			
0140000	Drupacee	0,01 (*)	0,01 (*)	
0140010	Albicocche			
0140020	Ciliege (dolci)			
0140030	Pesche			
0140040	Prugne			
0140990	Altri			
0150000	Bacche e piccola frutta		0,01 (*)	
0151000	a) <i>Uve</i>	0,3 (+)		(+)
0151010	Uve da tavola			
0151020	Uve da vino			
0152000	b) <i>Fragole</i>	0,01 (*)		(+)
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>	0,01 (*)		
0153010	More di rovo			
0153020	More selvatiche			
0153030	Lamponi (rossi e gialli)			(+)
0153990	Altri			
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>	0,01 (*)		
0154010	Mirtilli			
0154020	Mirtilli giganti americani			
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)			(+)
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)			
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)			
0154060	More di gelso (nero e bianco)			
0154070	Azzeruoli			
0154080	Bacche di sambuco			
0154990	Altri			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0160000	Frutta varia con	0,01 (*)	0,01 (*)	
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>			
0161010	Datteri			
0161020	Fichi			
0161030	Olive da tavola			
0161040	Kumquat			
0161050	Carambole			
0161060	Cachi			
0161070	Jambul/jambolan			
0161990	Altri			
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>			
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)			
0162020	Litci			
0162030	Frutti della passione/maracuja			
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus			
0162050	Melastelle/cainette			
0162060	Cachi di Virginia			
0162990	Altri			
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>			
0163010	Avocado			
0163020	Banane			
0163030	Manghi			
0163040	Papaie			
0163050	Melograni			
0163060	Cerimolia/cherimolia			
0163070	Guaiave/guave			
0163080	Ananas			
0163090	Frutti dell'albero del pane			
0163100	Durian			
0163110	Anona/graviola/guanabana			
0163990	Altri			
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI			
0210000	Ortaggi a radice e tubero	0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)
0211000	a) <i>Patate</i>			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>			
0212010	Radici di cassava/manioca			
0212020	Patate dolci			
0212030	Ignami			
0212040	Maranta/arrow root			
0212990	Altri			
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>			
0213010	Bietole			
0213020	Carote			
0213030	Sedano rapa			
0213040	Barbaforte/rafano/cren			
0213050	Topinambur			
0213060	Pastinaca			
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Am- burgo			
0213080	Ravanelli			
0213090	Salsefrica			
0213100	Rutabaga			
0213110	Rape			
0213990	Altri			
0220000	Ortaggi a bulbo	0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)
0220010	Aglio			
0220020	Cipolle			
0220030	Scalogni			
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette			
0220990	Altri			
0230000	Ortaggi a frutto		0,01 (*)	0,03 (*)
0231000	a) <i>Solanacee</i>			
0231010	Pomodori	0,4		
0231020	Peperoni	0,01 (*)		
0231030	Melanzane	0,3		
0231040	Gombi	0,01 (*)		
0231990	Altri	0,01 (*)		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>	0,08		
0232010	Cetrioli			
0232020	Cetriolini			
0232030	Zucchine			
0232990	Altri			
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	0,4		
0233010	Meloni			
0233020	Zucche			
0233030	Cocomeri/angurie			
0233990	Altri			
0234000	d) <i>Mais dolce</i>	0,01 (*)		
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	0,01 (*)		
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>			
0241010	Cavoli broccoli			
0241020	Cavolfiori			
0241990	Altri			
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>			
0242010	Cavoletti di Bruxelles			
0242020	Cavoli cappucci			
0242990	Altri			
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>			
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai			
0243020	Cavoli ricci			
0243990	Altri			
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>			
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili			
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>		0,01 (*)	0,03 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	0,01 (*)		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0251020	Lattughe	0,03 (+)		
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	0,01 (*)		
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	0,01 (*)		
0251050	Barbarea	0,01 (*)		
0251060	Rucola	0,01 (*)		
0251070	Senape juncea	0,01 (*)		
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	0,01 (*)		
0251990	Altri	0,01 (*)		
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>		0,01 (*)	0,03 (*)
0252010	Spinaci	1 (+)		
0252020	Portulaca/porcellana	0,01 (*)		
0252030	Foglie di bietole da costa e di barbabietole	0,01 (*)		
0252990	Altri	0,01 (*)		
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>	0,02 (*)	0,015	0,06 (*)
0256010	Cerfoglio			
0256020	Erba cipollina			
0256030	Foglie di sedano			
0256040	Prezzemolo			
0256050	Salvia			
0256060	Rosmarino			
0256070	Timo			
0256080	Basilico e fiori commestibili			
0256090	Foglie di alloro/lauro			
0256100	Dragoncello			
0256990	Altri			
0260000	Legumi		0,01 (*)	0,03 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)	0,05 (*)		
0260020	Fagioli (senza baccello)	0,01 (*)		
0260030	Piselli (con baccello)	0,15		
0260040	Piselli (senza baccello)	0,05 (*)		




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0260050	Lenticchie	0,01 (*)		
0260990	Altri	0,01 (*)		
0270000	Ortaggi a stelo		0,01 (*)	0,03 (*)
0270010	Asparagi	0,01 (*)		
0270020	Cardi	0,01 (*)		
0270030	Sedani	0,01 (*)		
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	0,01 (*)		
0270050	Carciofi	0,01 (*)		
0270060	Porri	0,02		
0270070	Rabarbaro	0,01 (*)		
0270080	Germogli di bambù	0,01 (*)		
0270090	Cuori di palma	0,01 (*)		
0270990	Altri	0,01 (*)		
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)
0280010	Funghi coltivati			
0280020	Funghi selvatici			
0280990	Muschi e licheni			
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)
0300000	LEGUMI DA GRANELLA	0,05 (*) (+)	0,01 (*)	0,03 (*)
0300010	Fagioli			
0300020	Lenticchie			
0300030	Piselli			
0300040	Lupini/semi di lupini			
0300990	Altri			
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,01 (*)		0,03 (*)
0401000	Semi oleaginosi		0,05	
0401010	Semi di lino		(+)	
0401020	Semi di arachide		(+)	
0401030	Semi di papavero		(+)	
0401040	Semi di sesamo		(+)	
0401050	Semi di girasole		(+)	
0401060	Semi di colza		(+)	
0401070	Semi di soia		(+)	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0401080	Semi di senape		(+)	
0401090	Semi di cotone		(+)	
0401100	Semi di zucca		(+)	
0401110	Semi di cartamo		(+)	
0401120	Semi di borragine		(+)	
0401130	Semi di camelina/dorella		(+)	
0401140	Semi di canapa		(+)	
0401150	Semi di ricino		(+)	
0401990	Altri			
0402000	Frutti oleaginosi		0,01 (*)	
0402010	Olive da olio			
0402020	Semi di palma			
0402030	Frutti di palma			
0402040	Capoc			
0402990	Altri			
0500000	CEREALI	0,01 (*)		0,03 (*)
0500010	Orzo		0,05 (+)	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali		0,7 (+)	
0500030	Mais/granturco		0,7 (+)	(+)
0500040	Miglio		0,7 (+)	
0500050	Avena		0,05 (+)	
0500060	Riso		0,05 (+)	(+)
0500070	Segale		0,05 (+)	
0500080	Sorgo		0,7 (+)	
0500090	Frumento		0,05 (+)	(+)
0500990	Altri		0,01 (*)	
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE	0,1 (*)		0,15 (*)
0610000	Tè		0,02	
0620000	Chicchi di caffè		0,15	
0630000	Infusioni di erbe da		0,02	
0631000	a) <i>Fiori</i>	(+)		
0631010	Camomilla			
0631020	Ibisco/rosella			




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0631030	Rosa			
0631040	Gelsomino			
0631050	Tiglio			
0631990	Altri			
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>			
0632010	Fragola			
0632020	Rooibos			
0632030	Mate			
0632990	Altri			
0633000	c) <i>Radici</i>			
0633010	Valeriana			
0633020	Ginseng			
0633990	Altri			
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>			
0640000	Semi di cacao		0,02	
0650000	Carrube/pane di san Giovanni		0,05 (*)	
0700000	LUPPOLO	0,1 (*) (+)	0,05 (*)	0,03 (*) (+)
0800000	SPEZIE			
0810000	Semi	0,1 (*)	0,02	0,15 (*)
0810010	Anice verde			
0810020	Grano nero/cumino nero			
0810030	Sedano			
0810040	Coriandolo			
0810050	Cumino			
0810060	Aneto			
0810070	Finocchio			
0810080	Fieno greco			
0810090	Noce moscata			
0810990	Altri			
0820000	Frutta	0,1 (*)	0,02	0,15 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0820020	Pepe di Sichuan			
0820030	Carvi			
0820040	Cardamomo			
0820050	Bacche di ginepro			
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)			
0820070	Vaniglia			
0820080	Tamarindo			
0820990	Altri			
0830000	Spezie da corteccia	0,1 (*)	0,02	0,15 (*)
0830010	Cannella			
0830990	Altri			
0840000	Spezie da radici e rizomi			
0840010	Liquirizia	0,1 (*)	0,02	0,15 (*)
0840020	Zenzero	0,1 (*)	0,02	0,15 (*)
0840030	Curcuma	0,1 (*)	0,02	0,15 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)	(+)	(+)
0840990	Altri	0,1 (*)	0,02	0,15 (*)
0850000	Spezie da bocci	0,1 (*)	0,02	0,15 (*)
0850010	Chiodi di garofano			
0850020	Capperi			
0850990	Altri			
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,1 (*)	0,02	0,15 (*)
0860010	Zafferano			
0860990	Altri			
0870000	Spezie da arilli	0,1 (*)	0,02	0,15 (*)
0870010	Macis			
0870990	Altri			
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero			
0900020	Canne da zucchero			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0900030	Radici di cicoria			
0900990	Altri			
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI		(+)	
1010000	Tessuti provenienti da	0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)
1011000	a) <i>Suini</i>			
1011010	Muscolo			
1011020	Tessuto adiposo			
1011030	Fegato			
1011040	Rene			
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1011990	Altri			
1012000	b) <i>Bovini</i>			
1012010	Muscolo			
1012020	Tessuto adiposo			
1012030	Fegato			
1012040	Rene			
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1012990	Altri			
1013000	c) <i>Ovini</i>			
1013010	Muscolo			
1013020	Tessuto adiposo			
1013030	Fegato			
1013040	Rene			
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1013990	Altri			
1014000	d) <i>Caprini</i>			
1014010	Muscolo			
1014020	Tessuto adiposo			
1014030	Fegato			
1014040	Rene			
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1014990	Altri			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1015000	e) <i>Equidi</i>			
1015010	Muscolo			
1015020	Tessuto adiposo			
1015030	Fegato			
1015040	Rene			
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1015990	Altri			
1016000	f) <i>Pollame</i>			
1016010	Muscolo			
1016020	Tessuto adiposo			
1016030	Fegato			
1016040	Rene			
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1016990	Altri			
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>			
1017010	Muscolo			
1017020	Tessuto adiposo			
1017030	Fegato			
1017040	Rene			
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1017990	Altri			
1020000	Latte	0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)
1020010	Bovini			
1020020	Pecora			
1020030	Capra			
1020040	Cavallo			
1020990	Altri			
1030000	Uova di volatili	0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)
1030010	Galline			
1030020	Anatre			
1030030	Oche			
1030040	Quaglie			
1030990	Altri			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	0,05 (*)	0,05 (*)	0,15 (*)
1050000	Anfibi e rettili	0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(†) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Cimoxanil

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0151000 a) Uve

0151010 Uve da tavola

0151020 Uve da vino

0251020 Lattughe

0252010 Spinaci

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0300000 LEGUMI DA GRANELLA

0300010 Fagioli

0300020 Lenticchie

0300030 Piselli

0300040 Lupini/semi di lupini

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0631000 a) Fiori

0631010 Camomilla

0631020 Ibisco/rosella

0631030 Rosa

0631040 Gelsomino

0631050 Tiglio

0631990 Altri

0700000 LUPPOLO



- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforfe/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforfe/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforfe/rafano/cren

Sali di fosfano e di fosforo [somma di generatori di fosfano e di fosforo (sali di fosforo pertinenti), determinata ed espressa come fosfano]

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0120010 Mandorle dolci

0120020 Noci del Brasile

0120030 Noci di anacardi

0120040 Castagne e marroni

0120050 Noci di cocco

0120060 Nocciole

0120070 Noci del Queensland

0120080 Noci di pecan

0120090 Pinoli

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e di chiarimenti relativi alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0120100 Pistacchi

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0120110 Noci comuni

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0401010 Semi di lino

0401020 Semi di arachide

0401030 Semi di papavero

0401040 Semi di sesamo

0401050 Semi di girasole

0401060 Semi di colza


0401070 Semi di soia

0401080 Semi di senape

0401090 Semi di cotone

0401100 Semi di zucca

0401110 Semi di cartamo



0401120 Semi di borragine

0401130 Semi di camelina/dorella

0401140 Semi di canapa

0401150 Semi di ricino

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500010 Orzo

0500020 Grano saraceno e altri pseudo-cereali

0500030 Mais/granturco

0500040 Miglio

0500050 Avena

0500060 Riso

0500070 Segale

0500080 Sorgo

0500090 Frumento

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni sulla presenza di fosfano e di suoi prodotti di ossidazione in prodotti di origine animale. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1000000 PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

1010000 Tessuti provenienti da

1011000 a) Suini

1011010 Muscolo

1011020 Tessuto adiposo

1011030 Fegato

1011040 Rene

1011050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)


1011990 Altri

1012000 b) Bovini

1012010 Muscolo

1012020 Tessuto adiposo

1012030 Fegato



1012040 Rene
1012050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1012990 Altri
1013000 c) Ovini
1013010 Muscolo
1013020 Tessuto adiposo
1013030 Fegato
1013040 Rene
1013050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1013990 Altri
1014000 d) Caprini
1014010 Muscolo
1014020 Tessuto adiposo
1014030 Fegato
1014040 Rene
1014050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1014990 Altri
1015000 e) Equidi
1015010 Muscolo
1015020 Tessuto adiposo
1015030 Fegato
1015040 Rene
1015050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1015990 Altri
1016000 f) Pollame
1016010 Muscolo
1016020 Tessuto adiposo
1016030 Fegato
1016040 Rene
1016050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1016990 Altri
1017000 g) Altri animali terrestri d'allevamento
1017010 Muscolo
1017020 Tessuto adiposo



1017030	Fegato
1017040	Rene
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1017990	Altri
1020000	Latte
1020010	Bovini
1020020	Pecora
1020030	Capra
1020040	Equini
1020990	Altri
1030000	Uova di volatili
1030010	Galline
1030020	Anatre
1030030	Oche
1030040	Quaglie
1030990	Altri
1050000	Anfibi e rettili
1060000	Animali invertebrati terrestri
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici

Somma di 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio, espressa come 5-nitroguaiacolato di sodio

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0151000	a) Uve
0151010	Uve da tavola
0151020	Uve da vino
0152000	b) Fragole
0153030	Lamponi (rossi e gialli)
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)
0500030	Mais/granturco
0500060	Riso
0500090	Fumento
0700000	LUPPOLO

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040	Barbaforte/rafano/cren»
---------	-------------------------



- b) la colonna relativa al fosforo di idrogeno è soppressa.
- 2) L'allegato III è così modificato:
- a) nella parte A le colonne relative alle sostanze cimoxanil, fosfine e fosfuri sono soppresse.
 - b) nella parte B la colonna relativa al fosforo di idrogeno è soppressa.

16CE2542



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1786 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per quanto riguarda le dichiarazioni di spesa dei programmi di sviluppo rurale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 36, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1306/2013 dispone che ai pagamenti intermedi per i programmi di sviluppo rurale si applichi l'articolo 83 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. L'articolo 83 del regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce le regole relative all'interruzione dei termini di pagamento. L'articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le modalità di dichiarazioni di spesa per ciascun programma di sviluppo rurale. Al fine di garantire la coerenza con le disposizioni dell'articolo 83 del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 deve riferirsi solo alla possibilità per l'ordinatore sottodelegato, di chiedere informazioni supplementari e interrompere il relativo termine di pagamento intermedio nel caso in cui una dichiarazione di spesa sia incompleta o la Commissione necessiti di chiarimenti a causa di informazioni incomplete, incoerenze o differenze di interpretazione.
- (2) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo l'articolo 83 del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel caso in cui l'ordinatore sottodelegato richiede ulteriori verifiche a causa di informazioni incomplete o non chiare o disaccordi, divergenze di interpretazione o qualsiasi altro tipo di incoerenza relativa a una dichiarazione di spesa per un dato periodo di riferimento, risultanti in particolare dalla mancata comunicazione delle informazioni richieste a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti della Commissione adottati ai sensi di tale regolamento, lo Stato membro interessato, su richiesta dell'ordinatore sottodelegato, fornisce informazioni supplementari entro un termine fissato in tale richiesta secondo la gravità del problema.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GUL 255 del 28.8.2014, pag. 59).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

16CE2543



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1787 DELLA COMMISSIONE**del 7 ottobre 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	175,1
	ZZ	175,1
0707 00 05	TR	128,9
	ZZ	128,9
0709 93 10	TR	137,2
	ZZ	137,2
0805 50 10	AR	89,7
	CL	101,2
	TR	97,2
	UY	50,0
	ZA	108,2
	ZZ	89,3
	0806 10 10	BR
0808 10 80	TR	134,6
	US	210,1
	ZZ	209,7
	AR	126,4
	BR	100,2
0808 30 90	CL	144,1
	NZ	135,0
	US	141,5
	ZA	115,1
	ZZ	127,1
	CN	74,4
	TR	134,9
	ZZ	104,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

16CE2544



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 257 del 28 agosto 2014)

Pagina 86, articolo 3, punto 37:

anziché: «37. “servizio elettronico di recapito qualificato certificato”, un servizio elettronico di recapito certificato che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 44;»

leggasi: «37. “servizio elettronico di recapito certificato qualificato”, un servizio elettronico di recapito certificato che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 44;».

Pagina 106, articolo 41, paragrafi 1 e 3:

anziché: «1. Alla validazione temporanea elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della validazione temporanea elettronica qualificata.

[...]


3. Una validazione temporale elettronica rilasciata in uno Stato membro è riconosciuta quale validazione temporale elettronica qualificata in tutti gli Stati membri.»

leggasi: «1. Alla validazione temporale elettronica qualificata non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della validazione temporale elettronica qualificata.

[...]

3. Una validazione temporale elettronica qualificata rilasciata in uno Stato membro è riconosciuta quale validazione temporale elettronica qualificata in tutti gli Stati membri.»

16CE2545



Rettifica della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173 del 12 giugno 2014)

Pagina 447, articolo 61, paragrafo 5:

anziché: «5. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la notifica o la trasmissione di informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 63, paragrafo 4.»

leggasi: «5. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la notifica o la trasmissione di informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 63, paragrafo 3.»

16CE2546

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUE-092) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 6 1 2 0 1 *

€ 20,00

